Ist. H

ARCHIVIO
STORICO ITALIANO

FONDATO DA G. P. VIEUSSEUX

E CONTINUATO A CURA

DELLA

R. DEPUTAZIONE TOSCANA DI STORIA PATRIA

ANNO LXXVII - 1919 - VOL. II

FIRENZE
R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1921

Studi sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura delle curie pisane nel secolo XII

Cap. I

Ordinamento giudiziario: Giurisdizioni e competenze

SOMMARIO: § 1. Genesi della giurisdizione cittadina - Giudici imperiali e giudici cittadini - Aumento della competenza della curia cittadina. — § 2. Prima competenza della curia comunale e successivo suo sdoppiamento - *Commune colloquium* - *Iudex privatus* - *Iudex publicus* - I giudici comunali - I previsori - Lo sdoppiamento della curia e i quattro stadî della giurisdizione comunale. — § 3. Foro laico ed ecclesiastico. Giudizio della legge e dell'uso: varie giurisdizioni - Elezione dei giudici da parte dei consoli - Foro ecclesiastico - Carattere esecutivo delle attribuzioni giudiziarie dei consoli - Origine dei previsori - Collegio misto di giudici e previsori - I due *constituti* pisani - Questioni spettanti al giudizio della legge - Questioni spettanti al giudizio dell'uso - I giudici delle controversie - I consoli dei mercanti - I previsori - I pubblici giudici e previsori - Gli stimatori - Gli arbitri dei Pisani - I giudici dei forestieri - Gli arbitri e giudici dei Pisani - Gli arbitri fra i Pisani e i Lucchesi - I giudici dei « guariganghi » e dei debiti e crediti

del Comune - I giudici degli appelli - I treguani - I consoli di Calci - I consoli degli Opetingi e Cadolingi - Il capitano e il giudice del Valdarno e Val di Serchio.

§ 1. — Non è possibile determinare il momento in cui il comune, o, se vogliamo esser più precisi, la città di Pisa, ebbe un proprio tribunale per l'esercizio della giurisdizione locale. Diciamo la città, non il comune di Pisa, in quanto tale giurisdizione cittadina è sorta, secondo noi, nel periodo precomunale.

L'esistenza di re, di marchesi, di conti e di visconti non rende affatto necessario di derivarla dalla *comunalizzazione* delle curie regie, marchionali, comitali, vicecomitali. Il trovare i consoli, occasionalmente del resto, *apud forum pisane civitatis que curia marchionum appellatur* (1) con tutto il popolo, cioè in concione, non ci autorizza a parlare di un insediamento loro nella curia del marchese, come fa il Solmi (2), e poichè anche si tratta ivi di una piazza, non dimostra affatto che essi abbiano ereditato i poteri e per conseguenza anche le facoltà giurisdizionali dei marchesi. Vedremo che così a Pisa, come a Siena, i consoli non esercitavano vera giurisdizione sebbene stessero anche *super iustitiam* e provvedessero alla spedizione dei reclami ed alla esecuzione delle sentenze, poteri questi che si adattano piuttosto allo *imperium* che alla *iurisdictio*.

Nel 1112 non poteva d'altronde dirsi che i marchesi fossero venuti meno. Viveva sempre la contessa Matilde ed anche dopo la sua morte, ad amministrar pure giurisdizionalmente la Toscana, furono mandati dei mar-

(1) Doc. 1112 in Muratori, *Ant. it.*, III, 1115.

(2) Solmi A., *Sul più antico documento consolare pisano scritto in lingua sarda*, Cagliari, 1916.

chesi tedeschi. Mancavano, è vero, in Pisa dei conti (i Gherardeschi vennero su dalla marittima dopo lo spegnersi dei Cadolingi); ma la giurisdizione comitale non era punto passata al comune.

E non era nemmeno passata, sembra, nei visconti, perchè i diritti di questi che il comune avversa e da ultimo attrae a sè, sono diritti che noi chiameremmo finanziari. Il Solmi trova che il Volpe ha esattamente indicati i diritti dei visconti, ma in realtà non risultano chiari nè dalle indagini di questo nè dalle sue. Dire, come fa il Solmi, che il visconte esercitasse i poteri giurisdizionali invece dell'imperatore, è dire certamente troppo di fronte ai documenti, i quali, tutt'al più, dimostrerebbero nel visconte l'esistenza di certe facoltà di autorizzazione che si sogliono far rientrare nell'àmbito della giurisdizione volontaria (nomina di tutore ecc.). Nè può dirsi che siano passate nel vescovo, il quale, del resto, non è escluso che potesse ingerirsi nell'amministrazione della giustizia, per quel carattere di *missus dominicus* che Carlo il Calvo aveva concesso ai vescovi nella loro diocesi e che nessuno, per quanto si sappia, ha poi abolito.

Il Volpe, il quale è caduto, a parer nostro, nello sbaglio di ritenere che nel medio evo la giurisdizione volontaria avesse quasi soppiantato la giurisdizione vera e propria, la giurisdizione d'autorità (1), ha commesso altresì l'errore di non vedere altri giudici che gli imperiali (2): e ben a ragione il Tamassia, nella sua re-

(1) « .....per la giurisdizione volontaria nella quale, più che nel contenzioso, sembra che s'incarnasse per gli uomini del M. E. il concetto della giustizia ». v. VOLPE G., *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*. Pisa, Nistri, 1902, p. 137.

(2) VOLPE G., op. cit., p. 138.

censione (1), gli opponeva che l'assenza del titolo di giudice del sacro palazzo o di giudice regio, imperiale, doveva farlo avvertito che essi, *sic et simpliciter* indicati, traevano la loro veste giudicante da altre autorità; che erano in altri termini giudici che, distinguendosi da quelli in quanto non avevano la qualità di *iudices omnium iudiciorum* (2), avevano precisamente quella di giudici cittadini. Il Tamassia ha intravisto ciò che il Mayer (3) ha poi più ampiamente dimostrato.

Alla tesi della esistenza di una giurisdizione cittadina, anteriore alla stessa formazione del comune, cui hanno aderito anche il Besta e l'Ercole, aveva, del resto, aperta già la via il Ficker (4); gli studi più recenti non hanno fatto altro se non precisare le linee di una distinzione che egli, per il primo, aveva indotta con l'usato acume dai documenti.

Non è mio scopo d'indagare se e in quanto gli *iudices civitatis*, che troviamo in periodi più recenti, ripetano le loro funzioni dagli *scabini civitatis*, che s'incontrano in Pisa dal 796 al 909 e che il Mayer ha diligentemente indicati (5); per il secolo decimo e undecimo le notizie scarseggiano, così da non presentare materiale sufficiente per sicure illazioni.

Solo devesi avvertire che ritrovando nel 1135 in

---

(1) Tamassia, in *Arch. Stor. ital.*, ser. V, vol. XXXI.

(2) Muratori, op. cit., III, p. 1161 (a. 1146) « Ego Ugo Domni Lotarii tertii..... *iudex iudiciorum omnium* interfui et subscripsi ».

(3) Mayer, *Italienische Verfassungsgeschichte*, Leipzig, 1909, II, 444 e segg.

(4) Ficker, *Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens*, § 467.

(5) Mayer, op. cit., p. 450, n. 40.

Pisa due giudici Bentone e Manfredo (1) *causarum patroni electi ab Uberto divina pietate pisanorum archiepiscopo et consulibus et universo populo*, difficilmente chi abbia conoscenza delle istituzioni medioevali potrà astenersi dal pensare ai Capitolari dell' 803 (2), dell' 809 (3), dell'829 (4), per i quali gli scabini, che fungevano anche da *adiutores comitum ad iustitias faciendas*, dovevano essere eletti dai *missi populi consensu*. Nel 1138 troviamo ancora due giudici Marchisio e Nerbotto, ma questa volta appaiono *iudices a consulibus et universo populo addefiniendas lites et controversias publicas iudices dati* (5), designazione che farebbe persino pensare ai dativi della Romagna.

Il vescovo non si ricorda più; eppure la sede non era vacante, a quanto sembra. Potrebbe osservarsi come qui si tratta di un processo sottoposto allo *arbitrium* dei giudici attraverso una *reclamatio* delle parti che li accettavano come arbitri, e là si trattava invece di una *lis* e di una lite che poteva addurre nientemeno che ad una soluzione per duello; quindi si potrebbe cercare la spiegazione nel fatto che in quelle cause fosse necessaria una delegazione da parte dei rappresentanti dell'autorità regia. Ma l'ipotesi potrebbe essere superflua: il vescovo non avrà più parte nell'elezione dei

(1) Quest'ultimo incontriamo novamente « sacri lateranensis palatii iudex » a lato di Burgundio, nel 1156: A. S. P. (Archivio di Stato in Pisa). *Dipl.*, S. Michele, 1156.........; pubblic. dal Grandi in *Epist. de pandectis*, Florentiae, 1727, p. 202. (A proposito delle citazioni - che s'incontreranno nel corso del lavoro - circa i documenti da noi esaminati negli Archivi di Pisa, è qui opportuno avvertire che si è conservata la cronologia pisana).

(2) *Capit.* 40, c. 3.

(3) Ibid., 61, c. 11.

(4) Ibid., 192, c. 2.

(5) Muratori, *Ant. it.*, III, p. 1157.

giudici (1). E avverrà anche qualche altro fatto; che cioè i giudici saranno sottratti alla nomina popolare: la loro elezione passò ai consoli (2).

I giudici furono così assimilati agli altri ufficiali. Perchè? Forse perchè il loro ufficio divenne allora stabile dopo un determinato periodo di tempo e non furono più designati *ad singulas causas*, ma genericamente *ad omnes causas*. Se così fosse, dovrebbe riportarsi la istituzione della *curia iudicum* pisana al periodo che corse tra il 1139 e il 1143, in cui già Carpino e Nerbotto erano *iudices controversiarum et querimoniarum totius pisane civitatis a consulibus electi* (3). Ma potrebbe anche essere un'illusione. Il Mayer ha ammesso l'esistenza di un collegio permanente di giudici pisani fino dal 1115 (4); forse egli ha esagerato. Non è peraltro improbabile che il collegio fosse già costituito nel 1138, se non nel 1135.

Secondo il Mayer quel collegio di due giudici che divennero tre solo poco prima del 1162 si sarebbe detto sin dalle origini *curia legis;* è opportuno avvertire che cotesta designazione non è espressa affatto nelle fonti prima del 1192 (5). *Lex* si trova sì detto sovente l'or-

(1) Se nel doc. 1161 sett. 1 A. M. A. (Archivio della Mensa Arcivescovile di Pisa) *Dipl.* troviamo un « Salem publicus iudex » eletto *ab archiepiscopo Villano concordia Pisanorum consulum;* ciò avviene perchè trattasi d'una questione spettante al foro ecclesiastico alla cui giurisdizione è lecito al Vescovo rinunciare nel singolo caso anche totalmente (v. avanti a p. 22, 23).

(2) Dopo la sentenza ricordata del 1138, quella del 1158 nov. 28 A. C. C. (Archivio della Certosa di Calci) *Dipl.* è l'unica che troviamo data dai giudici pubblici eletti insieme dai consoli e da tutto il popolo.

(3) A. S. P. *Dipl.*, Primaziale, 1143 aprile 27.

(4) Mayer, op. cit., II, 470.

(5) A. C. (Archivio dei Canonici di Pisa) *Dipl.*, 1192 febbraio 1.

gano chiamato ad applicare la legge; ma in Venezia (1) e in Napoli (2) la *lex* è il tribunale del duca, funzionario provinciale e non solo locale, che potrebbe soltanto paragonarsi al *comes*. E anche quando nel territorio di Rieti (3) troviamo un Taco « scavinus secundum legem et iudex » vien fatto di supporre che fosse scabino « secundum legem » nel tribunale del giudice provinciale e giudice semplice nella giurisdizione locale.

Quando avvenne cotesto aumento della competenza della curia cittadina e quel suo tramutarsi in curia ordinaria? La risposta ci viene probabilmente da una bolla di Alessandro IV, del 1257, che il Davidsohn (4) ed il Volpe hanno già apprezzato nel suo valore, ma che rimane tuttavia inedita fra le pergamene dell'Archivio di Stato pisano (5). Essa ci attesta l'esistenza di un privilegio di Corrado II che appunto concerneva la concessione della giurisdizione contenziosa e volontaria (6). Il privilegio perduto si può ancora ricostruire attraverso la riconferma di Federico I, (del 1162) la quale dovette probabilmente aggiungere la giurisdizione penale alla civile, non solo, ma ampliare anche, rendendola *plena*, la giurisdizione che già Corrado aveva concesso in modo

(1) Mayer, op. cit., II, 141.

(2) Ibid., 497.

(3) Di Catino, *Il regesto di Farfa*, pubbl. da I. Giorgi e U. Balzani. R. Società Romana di Storia Patria, 1892. Doc. n. 1227, a. 791; vol. V, p. 215, (Donazione) « .....Et pro eo quod parentes meos minime habere potui, cum notitia leonis sculdahis et *taconis scavini secundum legem et iudicis*, bona et spontanea voluntate nostra scribere rogavimus..... ».

(4) Davidsohn R., *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Berlin, 1908, p. 121.

(5) A. S. P. *Dipl.* R. Acquisto Coletti, 1257 agosto 21.

(6) Volpe, op. cit., p. 2, n. 1.

tale da eliminare la concorrenza che alla giurisdizione del comune avrebbe potuto fare quella vicecomitale.

La primitiva giurisdizione del tribunale cittadino dovette essere regolata dall'*uso*, che era appunto l'espressione del diritto locale di fronte al diritto comune; nè facevasi obbligo ai giudici che, in sostanza, erano arbitri, di attenersi rigorosamente alla parola delle leggi, come era invece dovere dei giudici pubblici.

Ma quando la competenza del tribunale stesso si ampliò e la sua giurisdizione diventò per privilegio imperiale coattiva, i giudici non giudicarono più soltanto « secundum usum civitatis » ma anche « secundum usum et legem ».

La designazione dei giudici *ad causas publicas et privatas... diffiniendas* (1) non è probabilmente una indicazione originale; se i documenti più antichi non si fossero dispersi troveremmo qualche altra formula che forse neppure accennava a cause o liti, ma a « querimoniae » o « reclamationes » semplicemente. Dallo stesso *Breve consulum* risulta che in origine non « sententiae » emanavano i consoli, ma « laudamenta ». Gli « iudices privati » furono sempre considerati come « iudices compromissarii » come « arbitri ». La distinzione fra cause pubbliche o private che rinveniamo nelle nostre carte non fu probabilmente suggerita da una qualificazione fatta della causa « ratione materiae » secondo che involgeva interessi generali o individuali, ma proprio da una previa distinzione fra la giurisdizione pubblica e la privata. In tal caso volle certo indicare che i giudici erano investiti tanto dell'una quanto dell'altra.

Per la stessa ragione i giudici cittadini poi si dis-

(1) V. avanti a pag. 26.

sero giudici pubblici, seppure non si voglia ammettere che codesta designazione debba la sua ragione al contrapporsi della giurisdizione del comune a quella di altri enti subordinati, come sarebbero state, per esempio, le corporazioni mercantili o di mestieri.

§ 2. — Qual era la originaria competenza della curia cittadina? Notisi anzitutto che noi dobbiamo tenere ben distinta la competenza di essa da quella del *commune colloquium*, al quale, come appare dalla *securitas* di Daiberto, si solevano portare fra le altre *lamentationes* quelle che concernevano il divieto di elevare le torri sopra certa misura (1). Il *commune colloquium* con una competenza, nella quale il Mayer ravvisa, non senza acume, una derivazione della competenza del *placitum*, giudicava anche nel penale, agendo *ad vindictam malefactorum* (2). Della sentenza erano nel fatto autori i consoli, che presiedevano e dirigevano l'assemblea, « ex..... auctoritate a cuncto pisano populo in contione concessa clamante fiat, fiat »; ma poi la sentenza doveva essere *perlecta et data in publica contione.* Così ancora nel 1153.

Il collegio dei giudici non dovette avere in origine che la bassa giurisdizione civile. Lo stesso *Breve consulum* del 1162 ci fa sospettare che le cause immobiliari siano entrate più tardi nelle sue competenze.

La competenza del collegio dovette essere quella che la tradizione medievale assegnava allo *iudex privatus*, egregiamente tracciata dallo Schupfer nei suoi studi sulla legge Udinese o Curiense (3).

---

(1) Bonaini, *Stat. pis.*, I, 16, Firenze, Vieusseux, 1854.

(2) Ibid., p. 18.

(3) Schupfer F. Ved.. in specie *Il testamento di Tello e la legge romana-udinese*, §§ 2-4. Roma, 1889.

La contrapposizione fra lo *iudex privatus* ed il *publicus* può dirsi cardinale per la comprensione dell'ordinamento giudiziario medievale dacchè, sulla guida dello Schupfer fu possibile al Besta ed al Mayer di allargare la categoria dello *iudex privatus* oltre la figura del giudice immunitario collegando agl'insegnamenti della legge romana udinese quelli della *Summa Perusina*, dei *Sommaria* all'*Epitome Iuliani*, dei glossarii del nono e del decimo secolo (1).

Iudex publicus, come dimostrò anche lo Stengel (2), fu essenzialmente nei territori soggetti all' influenza franca il conte. Il Comune non aveva autorità di creare codesti giudici nè quelli imperiali, che erano giudici di tutti i giudizi potendo esercitare le loro funzioni in tutti i territori dell' impero; i giudici comunali non potevano avere competenza che sui comunisti in quanto costoro volontariamente ne accettavano la giurisdizione, mentre la giurisdizione pubblica poteva anche costringere ad un medesimo giudizio individui appartenenti a comuni diversi e quindi fra loro *foretanei.*

Peraltro l' indole diversa della giurisdizione faceva sì che il giudice imperiale od il pontificio, il quale del pari derivava da una autorità che si estendeva a tutto l'impero, non fossero senz'altro autorizzati a fungere da giudici comunali. Per essere tali occorreva appunto l'au-

---

(1) Besta E., *I sommari e le glosse all'Epitome di Giuliano*, in *Studi in onore di B. Brugi*, Palermo, Gaipa, 1910, p. 542; e *Il contenuto giuridico della Summa Perusina,* Palermo, Barravecchia, 1908, p. 16. Al chiarissimo prof. Besta devo altresì lo scrivente riconoscenza per i consigli preziosi onde fu confortato, specie per la prima parte di questo capitolo.

(2) Stengel, *Diplomatik der deutschen Immunitätsprivilegien vom 9 bis zum Ende des 11 Jahrhunderts,* Innsbruck, 1910.

torizzazione degli organi attraverso i quali si esplicava la volontà del comune.

Più tardi l'unica curia comunale si sdoppia: accanto agli *iudices publici* abbiamo dei *publici previsores*, quelli destinati a definire le cause pubbliche e private *secundum legem*, questi destinati, a definire le cause *secundum usum et rationem civitatis*, cioè, giusta il Mayer (1), le cause relative a rapporti che originariamente non erano avvalorati da coazione giuridica e solo a poco a poco acquistarono una giuridica consistenza. Non vorrei però dire che la istituzione dei *previsores* fosse un organismo reso necessario dallo svolgersi più recente di un diritto consuetudinario accanto al legittimo; l'uso esisteva prima che la curia cittadina giudicasse anche in materia legale.

La distinzione tra i giudici e i previsori portò a distinguere una curia della legge e una curia dell'uso, designazione che il Mayer reputa la più antica, ma che fu in realtà la più recente.

Analogamente il *Constitutum*, originariamente unico come ben dimostrò lo Schaube (2), si divise in un *constitutum legis* ed in un *constitutum usus*.

I primi *constitutores* del 1156 avevano codificato il diritto cittadino in un solo volume (3): la distinzione era già avvenuta nel 1162, come può risultare dal Breve dei consoli di quell'anno, che solo per la curia *de legibus* ammetteva di ricorrere agli avvocati.

Prima di passare, a conferma e in relazione con

(1) Mayer, op. cit., II, 470.

(2) Schaube, *Zur Entstehungsgeschichte des pisanischen Constitutum usus*, in *Zeitschschrift für das gesammte Handelsrecht*, XLVI, p. 1 e segg.

(3) Ibid., 17.

quanto qui si espone, all'esame diretto delle sentenze pisane del sec. XII credo opportuno di prospettare in sintesi le mie conclusioni su questo punto:

Da principio si aveva un' unica curia cittadina, il cui ufficio era quello di applicare l' uso nel giudizio delle questioni sorte tra comunisti, mentre l' uso e la legge venivano applicati, per questioni ovunque sorte, da giudici imperiali, pubblici. Più tardi, per il privilegio di Corrado II già ricordato (1), la curia cittadina, in un secondo stadio della sua evoluzione, aumenta la competenza acquistando anche quella di legge; onde è necessario che succeda un terzo stadio in cui la curia cittadina distingua in sè per le due diverse funzioni della legge e dell' uso, rispettivamente i giudici e i previsori. Questo si differenzia dal quarto stadio successivo per il fatto che le due funzioni sono esercitate da organi distinti in modo assolutamente autonomo e indipendente. Infatti, il *Breve consulum* del 1164 ci attesta che l'elezione dei giudici e dei previsori avveniva ancora in persone diverse (2). Nel periodo successivo invece, fino al 1172, - come dimostrano i nostri documenti - se pur si hanno le due funzioni *fondamentalmente* separate, cioè non tali, come meglio si proverà, per le questioni incidenti della causa, non sono più rigorosamente distinti gli organi dell'applicazione della legge e dell'uso, rispettivamente i giudici pubblici e i previsori. Nel quarto stadio dunque la stessa persona giudicante, lo stesso organo giurisdizionale può

(1) V. a pag. 11.

(2) V. nota 4 a pag. 25. Ciò è anche confermato dal doc. 1164 giugno 8 (A. C. *Dipl.)* in cui Maragone, Contisia ed Erito che dànno la sentenza sono esclusivamente e soltanto *previsores*. E questa è l'unica che rinveniamo pronunciata da soli previsori.

essere insieme giudice e previsore (1). Se nello stadio precedente si poteva parlare di uno *sdoppiamento* della curia cittadina, perchè erano rispettivamente distinti e autonomi sia le funzioni che gli organi di esse, nel quarto stadio ciò non si può più dire con la stessa proprietà, pur non essendo lecito affermare, come fa il Volpe, che le due curie si siano rifuse in una, cioè siano ritornate - per intenderci - al secondo stadio. Dicemmo infatti e dimostreremo che lo stadio ultimo si differenzia dal secondo in quanto le due funzioni della legge e dell'uso - se non più anche i due rispettivi organi giurisdizionali - sono fondamentalmente distinte, mentre nel secondo la doppia competenza giudicante è del tutto promiscua. Nel quarto stadio abbiamo pur sempre due curie derivate dall'unica originaria - e in questo senso perdura lo *sdoppiamento* - ma ambedue hanno persone giudicanti che sono contemporaneamente giudici e previsori - e ciò a differenza del terzo stadio, in cui la qualità di giudice e quella di previsore si trovano sempre distinte in persone diverse -; ma le due funzioni sono fondamentalmente separate in quanto una di esse giudica prevalentemente materie della legge e l'altra prevalentemente materie dell'uso. L'ultimo stadio segna senza dubbio un progresso, perchè ora le questioni incidentali spettanti a diritto diverso da quello cui appartiene la causa principale possono essere giudicate o risolute dalla stessa curia che è competente per la causa principale medesima, senza

(1) V. avanti pag. 25 e 26. Ciò non toglie che per le cause di mero uso persista la curia dei soli previsori, benchè oltre il 1164 nel sec. XII, non la rinveniamo; così pure esiste la curia dei soli pubblici giudici per le questioni di mera legge - e ne abbiamo parecchie sentenze, — anzi questa curia è detta espressamente *curia legis* nella carta 1192 febbr. 1 (A. C. *Dipl.*) e in altre posteriori.

che la curia della legge, p. es., rimandi la questione, allo scopo della risoluzione degl' incidenti, alla curia dell'uso o viceversa. Anzi proprio codesto vietano espressamente gli statuti pisani: *Si aliqua questio incepta per litis contestationem coram iudicibus fuerit, ut ad usum non vadat, et ecconverso statuimus* (1).

Nell'evoluzione della giurisdizione comunale riscontriamo un parallelismo progrediente: come il secondo stadio della curia cittadina s'avvantaggia sul primo per l'acquisto della competenza di legge, avanti conservata dai giudici imperiali, così, istituita poi la distinzione tra le due funzioni nella curia della legge e in quella dell'uso, il previsore che nel terzo stadio era soltanto tale, cioè solo competente in questioni di uso, aumenta nel quarto stadio la propria competenza potendo diventare anche giudice pubblico, e a sua volta il giudice pubblico

(1) Bonaini, Stat. pis., II, p. 673. Una prova del nostro asserto troviamo in Schupfer, *Manuale di storia del dir. italiano; Le fonti*. Roma, Loescher, 1904, pag. 478, e nei cap. 5 e 7 del *Const. usus* e del *Const. legis:* scrive in proposito lo Schupfer: « ....se dopo la contestazione fossero sorte (questioni) appartenenti a un diritto diverso i giudici della legge ne avrebbero deciso, come *provvisori* con l'uso [" a *iudicibus* eiusdem curie per usum, *sicut a provisoribus* cognoscatur „ - Bonaini, *Stat.* II, cit., *Const. legis*, rubr. VII, p. 673] e i provvisori come *giudici della legge* con la legge stessa [" a *previsore* eiusdem curie per leges *sicut a iudicibus* cognoscatur„ - Bonaini, *Stat.* II, *Const. usus.*, p. 833]. Da ciò s'intende come per spiegarsi la composizione mista dei due collegi, non vi sia necessità di pensare a " brevi periodi d'incertezza „ o " supporre che non essendo ancora compiutamente separato il campo della legge e quello delle consuetudini, le due curie siano egualmente costituite di giudici e di esperti dell'uso ». Cfr. Volpe, op. cit., p. 140, n. 3. Il doc. che il Volpe cita e commenta è del 1170 ott. 31, ma la distinzione del campo della legge da quello dell'uso era già avvenuta nel 1162.

del terzo stadio, che ivi era soltanto tale, nel quarto aumenta la sua competenza, in quanto può divenire anche previsore ossia competente a giudicare questioni di uso oltre quelle di legge.

Riepilogando: il primo stadio della curia ha unico organo giurisdizionale competente in cause di uso, il secondo stadio conserva l'unico organo, ma questo diviene competente, sebbene promiscuamente, anche in cause di legge, il terzo è caratterizzato dalla distinzione delle funzioni dell'uso e della legge, cui corrisponde lo sdoppiamento della curia e la separazione dei due *constituti*, nonchè lo sdoppiamento dell'organo in previsori e giudici pubblici; il quarto stadio conserva sempre la distinzione delle funzioni, delle curie e dei *constituti*, non più assoluta quella dei rispettivi organi, che aumentano la loro competenza, l'uno acquistando, e aggiungendo alla propria la competenza dell'altro, originandosi così due collegi giudicanti misti; con funzioni principalmente distinte e incidentalmente promiscue.

§ 3. — Passando all'esame particolare e immediato delle nostre carte, in esse vediamo, a riscontro di quanto dicemmo, che i giudici, accanto ai loro nomi, dichiarano di essere *a consulibus iudices electi* o incaricati della definizione *causarum a consulibus in nobis positarum.* Nel periodo che va dal 1139 al 1172 anzi, codesta menzione dei consoli, come elettori dei giudici, nelle nostre carte, è fatta costantemente. Non appena pervenuti al loro ufficio e proponendosi un termine brevissimo, i consoli dovevano provvedere alla nomina di vari ufficiali: anzitutto eleggevano i giudici e i previsori (1) cui era im-

(1) « Infra octo dies a kalendis ianuarii proximiores meliores

posto l'obbligo del giuramento *infra quindecim dies ab eorum electione..... ad brevia quae a sapientibus concordabuntur.....*, confermando da parte loro la separazione della competenza del foro laico da quella del foro ecclesiastico, *iudicum et previsorum iuramento adiciatur ut de laicorum proclamationibus quae contra ecclesias et clericos fient iudicent secundum quod de laicorum negotiis iudicare tenebuntur praeter quam de decimis et spiritualibus rebus* (1).

Così l'arcivescovo pisano Balduino, prima di procedere alla sua « diffinitio » in una controversia sulle decime dei nobili di Ripafratta sorta fra ecclesiastici, aveva, nel 1141, avocata a sè la competenza di giudicare:

« Apostolo teste (2), didicimus quod si quae questiones orte fuerint inter fideles coram iudicibus ecclesie secundum canones terminentur; precipue *ecclesiasticis*

---

quam sine fraude cognovero eligam tres iudices, quinque provisores inter quos sit unus legisperitus, et cognitores appellationum quinque quorum sint duo legisprudentes ». BONAINI, *Stat. pis.*, I, *Brev. cons.*, 1162, p. 4. Tale citazione basta per confutar l'avviso del BUONAMICI, secondo il quale « il capo dello Stato o i consoli della Repubblica eleggevano i giudici in una circostanza o nell'altra, con la commissione di decidere la controversia ». *Burgundio pisano*, in *Ann. Univers. toscane*, T. 28°, pp. 14-15

(1) BONAINI, *Stat.* I, p. 4, *Br. cons.* 1162. Dopo questa citazione del Breve e dei docc. seguenti, come può sostenersi la negazione assoluta del VOLPE, circa l'esistenza di un foro ecclesiastico in Pisa? Egli dice che il vescovo « prendeva l'abitudine di partecipare anche quando i consoli erano in ufficio a certi atti di governo, a cooperar con essi alla repressione dei disordini, alla preparazione delle intraprese, all'amministrazione della giustizia, quasi come compenso alla *mancanza di uno speciale foro ecclesiastico che a Pisa* ed in genere nelle città ove i poteri vescovili non si confusero coi comitali *non esistè mai* » VOLPE, op. cit., p. 190.

(2) S. Paolo.

personis pro negotiis ecclesiarum litigantibus (1) nulla ratione conceditur ut in foro secularis magistratus disceptare presumant » (2).

Nè era sufficiente che il giudice per questioni spettanti al foro ecclesiastico fosse persona clericale; si esigeva, trattandosi di giudice delegato, che la delegazione riguardasse la controversia da dirimere e provenisse esclusivamente dall'autorità ecclesiastica.

Tuttavia laici potevano essere alcuni dei consiglieri o assessori cui il giudice ecclesiastico preferisse di chiedere ausilio durante il giudizio, per la migliore giustizia dell'imminente decisione (3).

Pertanto la sentenza del 1156 (4) di Gregorio arcivescovo di Lucca, delegato dal Papa Adriano a risolvere la questione esistente fra i canonici di S. Maria e l'abate di S. Russorio per il possesso e la proprietà di parte della selva di Tombolo, essendo favorevole all'abate, premetteva queste considerazioni e citazioni:

« ..... Crediamo che il Vescovo di Costanza non fosse giudice di questo fatto, essendo delegato per pacificare i Lucchesi e i Pisani, *non per interporre le sue parti fra le chiese.* Tal cosa adunque da esso fatta fu di nessun

(1) Fitting, *Summa codicis,* Berlin, Guttentag, 1894, pp. 9, 10 « .....audientia vero seu potestas eis (ai vescovi) permittitur tam iure divino quam humano in omnibus personis que divinam militiam gerunt ut sive inter se aliquas lites habeant sive ab aliis compulsentur apud episcopos conveniantur, item si controversia aliqua nomine rerum ad venerabilia loca pertinentium moveatur, per ipsos dirimenda est, et in his casibus iudicium episcopi necessarium est ».

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Anna, 1140. Nov. 18.

(3) V. avanti, cap. VI, § 1.

(4) A. C. *Dipl.* 1156 febb. 17. Essendo in più punti illeggibile l'originale, usufruisco della traduzione fatta dal can. Zucchelli nel 1800 e conservata nell'Archivio dei Canonici.

momento perchè ad esso non apparteneva, attestando *Alessandro* imperatore che dice: — *il giudice dato ad una determinata cosa se pronunzierà di altre cose che di quelle che spettano a quell' affare nulla fa* (1). Parimente l'imperatore *Graziano* attesta il medesimo con queste parole: — *e nelle cause dei privati si conservi la forma di tal modo che nessuno dei litiganti sia vincolato dalla sentenza pronunziata da un giudice non suo* » (2). Ulpiano sembra riferire lo stesso che dice: — *se fra quelli* (3) ..... — Parimente Paolo dice, — *fatto dal giudice ciò che spetta al suo ufficio*..... (4).

E per altra ragione diciamo che il fatto del vescovo di Costanza sarebbe di nessun momento ancorchè fosse legato di *tutta* la Toscana, *perchè faceva le veci di laico cioè dell' imperatore, quando il monaco non può in modo alcuno nè deve esser chiamato presso il giudice civile se non se mancando il giudizio del suo vescovo;* attestandolo tanto il gius forense che ecclesiastico - *poli* - (5). Peraltro dice l'imperatore Giustiniano: — *la causa che si fa con un monaco o con qualunque donna dimorante nel monastero non si tratti avanti il giudice civile, ma presso il vescovo che ordinando ciò che si conviene de persone presentia*

---

(1) C. 7, 48. 1. *Imp. Alexander A. Sabiniano.* Judex ad certam rem datus, si de aliis pronuntiavit quam quod ad eam speciem pertinet, nihil egit. *III non. Jan. Maximo II et Aeliano conss.*

(2) C. 7, 48. 2. *Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Potitum vicarium.* Et in privatorum causis huiusmodi forma servetur, ne quemquam litigatorum sententia non a suo iudice dicta constringat. *O. X. K. Oct. Romae Ausonio et Olybrio conss.*

(3) Illeggibile nell'originale e lacuna nella traduzione.

(4) C. s.

(5) Così ha l'originale: « *poli* » e così ripete la traduzione: « *ius poli* » signif. diritto « del cielo » cioè « diritto ecclesiastico ».

deva far ciò o per l'abbate o per altri e disponga l'affare (rem) secondo le leggi e le regole sacre. Salva la debita riverenza alla persona, se facciano al contrario, siano sottoposti alle pene che sono stabilite: il giudice poi che avrà ardito (presumpsit) pronunziare sentenza intorno a ciò, allontanato (repulsus) dall'amministrazione (della giustizia), *facendo affronto alla divinità, sia multato alla pena di dieci lire d'oro.* — Parimente nel *concilio Agatense* si legge: — *che nessuno ardisca di chiamare un chierico avanti al giudice secolare senza permesso del vescovo....* ».

Ma per l'elezione dei giudici fatta dai consoli non conviene dedurre che questi fossero in Pisa veri ministri della giustizia e quelli dei semplici loro strumenti (1): i consoli limitavansi a presenziare il giudizio pressochè inattivamente (2), e a sottoscrivere la sentenza, mentre ai giudici spettava di esaminare e vagliare le prove esibite dalle parti e di elaborare e pronunciare la decisione. In genere le attribuzioni dei consoli pisani hanno carattere esecutivo (3).

Nella carta del 1143 (4) mentre « i giudici delle controversie » si dichiarano autori della sentenza dicendo *ita pronuntiamus* e più sotto *nos iudices iudicamus*, non nascondono per l'atto puramente esecutivo della citazione

---

(1) Pertile, *St. dir. ital.*, vol. VI, p. I, p. 60. Torino, Un. Tip. Editr., 1900.

(2) Del resto soltanto in tre sentenze (A. C., *Dipl.* 1160 dic. 16; A. M. A. *Dipl.* 1160 dic. 22; A. M. A. *Dipl.* 1162 nov. 9) si ricorda espressamente la presenza del console.

(3) Per le attribuzioni esecutive del console piacentino v. Solmi, *Le leggi più antiche del comune di Piacenza*, in *Arch. st. it.*, vol. II, disp. I del 1915, p. 32.

(4) A. S. P., *Dipl.* Primaziale, 1143 aprile 27, dove appongono la firma sette consoli.

l'opera diretta dei consoli: *cum a consulibus eorumque preconibus ut ad iudicium veniret esset vocatus.*

Nelle firme l'uno dei giudici dichiara espressamente di sottoscrivere hanc sententiam *a me* datam e l'altro hanc *meam* sententiam, mentre le sottoscrizioni autografe dei consoli contengono soltanto il nome e la dignità di ciascuno. Anche nella pergamena del 1155, citata dal Volpe (1), il console dichiara di confermare hanc sententiam e non hanc *meam* sententiam (2).

Quindi in senso amministrativo e fiscale va inteso il consiglio e l'aiuto che il console dà al collega posto *super iustitiam* (3), principalmente per tutelare i diritti del fisco e della formale legalità e per l'esecuzione delle sentenze.

Ciò desumiamo da più docc. come, ad esempio, dalla carta del 1172 (4), in cui, dopo il dispositivo della sentenza contumaciale e la firma del notaio, segue la notizia della « esecuzione » e la dichiarazione che « Turriscianus iustitiæ consul *misit* prefatum Burgum sindicum corporaliter et nomine jamdictæ ecclesiæ sancti Michælis *in possessionem* suprascriptæ petie terræ » (5).

---

(1) Volpe, op. cit., p. 37, n. 5.

(2) Similmente avviene per la sottoscrizione dei giudici e dei consoli nelle sentenze: A. M. A., *Dipl.* 1139 nov. 6; A. C., *Dipl.* 1160 dic. 16; A. M. A., *Dipl.* 1160 dic. 22; A. M. A., *Dipl.* 1162 nov. 9; A. C., *Dipl.* 1164 giugno 8.

(3) « Si de negotio ad iustitiam pertinente, consul qui super iustitiam stabit, consilium et auxilium a me petierit, cui ei necesse fuerit et me inquisierit illi sine fraude dabo » Bonaini, *Stat.*, I, 9.

(4) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1172 dic. 29; pubbl. dal Grandi, op. cit. p. 209.

(5) Anche altre carte (A. C. 1160 dic. 16; A. M. A., 1160 dic. 22; A. C. C., 1170 nov. 28; A. C. C., 1170 dic. 29; A. S. P., S. Michele 1172 dic. 29; A. S. P., S. Lorenzo alla Rivolta 1179 giugno 6; A.

Nè è meraviglia che il console conseguentemente s'impegni a far sì che codeste possessioni, date per sentenza, non debbano essere in alcun modo molestate (1).

Circa la data di origine dei previsori che i consoli eleggevano, non se ne sa nulla con precisione; ma la esistenza antica di essi è dimostrata dal « prologo » del *Constitum usus* (2), dove si legge anche delle loro mansioni: « Pisana itaque civitas *a multis retro temporibus* vivendo lege romana, retentis quibusdam de lege longobarda, sub iudicio legis, propter conversationem diversarum gentium per diversa mundi partes suas *consuetudines* non scriptas habere meruit, super quas annuatim iudices posuit *quos previsores appellavit* ut *ex equitate* pro salute iustitie et honore et salvamento civitatis, tam civibus quam advenis et peregrinis et omnibus universaliter *in consuetudinibus previderent* ».

Nel 1150, secondo che afferma il Volpe, (3) « un provvisore, Gerardo di Goffredo è presente alla transazione di Calcesana, relativa a Piombino ».

Fino al 1164 è certo che la qualità di giudici pubblici e di previsori rimane distinta, perchè l'elezione degli uni e degli altri avviene in persone diverse (4). Il primo nostro documento in cui il collegio giudicante è

C., 1182 ott. 31, A. C. C., 1182 dic. 2; A. M. A., 1183 dic. 22; A. C. C., 1184 nov. 21; A. M. A., 1188 dic. 29) ci dimostrano che il console di giustizia è costantemente preposto alle esecuzioni delle sentenze. È da notarsi peraltro che nel doc. del 1193 apr. 28 (A. C. C.) l'immissione in possesso è ordinata dal Podestà.

(1) Bonaini, *Stat.* I, *Br. cons.* 1162, p. 8.

(2) Bonaini, *Stat.* II, 813.

(3) Volpe, op. cit., p. 139, n. 3 e p. 84.

(4) Bonaini, *Stat.* I, *Br. cons.* 1164, p. 25; le stesse parole di che a pag. 19, nota 1; v. inoltre pag. 16, n. 2.

composto insieme di *publici iudices et previsores* è una carta del 1167 (1), dove la sottoscrizione di Guglielmo ci dimostra anche come le due qualità si adunassero nella sua stessa persona: *iudex ordinarius et previsor*. La medesima cosa appare dalla firma del giudice Bernardo in un doc. del 1171 (2). « Ego Bernardus publicus Pisanorum *iudex et previsor* hanc meam sententiam subscribendo confirmo ».

Il previsore è adesso anche giudice, e, come al secondo spettava il titolo di *publicus*, questo viene pure attribuito al primo, mentre la loro competenza diventa promiscua; *ad causas publicas seu privatas secundum leges et nostre civitatis usum diffiniendas*, così dicevasi del còmpito che aveva il collegio di giudici e previsori nelle carte che abbiamo esaminato dal 1167 al 1172.

Siamo dunque al quarto stadio dell'evoluzione della curia, in cui fondamentalmente - cioè rispetto alla domanda o questione principale - secondo la natura delle singole cause, rimangono distinte le due funzioni della legge e dell'uso e le relative curie derivate dallo sdoppiamento della prima.

Questo stato di cose si protrae non solo fino al 1170, per cui il Volpe (3) cita un documento di quell'anno (4); ma certo fino al 1172 (5).

Intanto però erano andate sempre meglio accertan-

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1167 sett. 9.

(2) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti. 1171 sett. 2; pubbl. dal Valsecchi in *Epist. de vet. pis. civ. constitutis*, pag. 40.

(3) Volpe, op. cit., p. 140.

(4) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1170 dic. 31.

(5) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23; pubbl. dal Valsecchi, op. cit. p. 45: sentenza di « Petrus iudex q. Gottifredi atque Tineosus de Casanvilia « *giudici pubblici e previsori* ».

dosi e distinguendosi le norme di diritto da applicarsi, ed erano state codificate separatamente nel *Constitutum legis* e nel *Constitutum usus* corrispondenti alle relative curie.

Il « Constitutum legis » raccoglie ordini scritti in diversi tempi allo scopo di conservarli e imprimer loro nuovo vigore; taluni di essi risalgono fino al 1146, ma è molto probabile che il codice sia stato rinnovato dopo circa una ventina d'anni (1).

Il « Constitutum usus » del 1160, secondo ciò che dice il « prologus » (2), è un compendio delle consuetudini cittadine che vennero scritte allo scopo di metter fine alle incertezze con cui alcune cause erano state giudicate. « Era anzi accaduto più volte che gli stessi negozi fossero giudicati quando in una maniera e quando nell'altra; e si venne così nella deliberazione di farle redigere in iscritto, perchè tutti potessero conoscerle » (3).

Quindi la distinzione fra giudici e previsori era manifesta nel 1156, allorchè, più precisamente, cominciarono a scriversi le consuetudini (4).

Con la guida sicura dello Schupfer apprendiamo quali fossero le cause di competenza rispettivamente del giudizio della legge e di quello dell'uso (5).

Spettavano al giudizio della legge:

1. Le questioni di libertà e servitù, « et omnia

---

(1) Schupfer F., op. cit., p. 475.

(2) Bonaini, *Stat.* II, 813.

(3) Schupfer, op. cit., p. 387; Bonaini, *Stat.* II, p. 813: « ...et huc usque in memoriam retinuerunt in scriptis statuerunt redigendas, pro cognitione omnium ea scire volentium ».

(4) Gaudenzi, *A proposito di un nuovo manoscritto del Const. pis.*, in *Rendic. Lincei*, Ser. 5ª, III, pp. 690 e segg.

(5) Schupfer, op. cit., pp. 475-477.

liberalia iudicia », anche quelli dei peculii delle persone « alieni iuris »;

2. I reclami per costringere i manenti a rimanere sul fondo, ammenochè non fossero nati, o abitassero in « alicuius terra in civitate vel eius burgis », perchè allora appartenevano all'uso;

3. Le questioni di possesso di cose immobili;

4. Le questioni di proprietà di terre;

5. Le vie, ad eccezione di quelle pubbliche e vicinali della città o dei borghi;

6. Le servitù, sì di case che di terre, e l'usufrutto di qualsiasi cosa;

7. Le vendite, le locazioni, i depositi (comandisie) e i mandati di cose immobili;

8. Tutti i prestiti che non erano di mare e non si riferivano al commercio, pei quali si fossero costituiti pegni di cose immobili;

9. Le azioni per « magagne », o vizi o morbi di uomini o di animali; mentre quelli delle merci appartenevano all'uso;

10. Le donazioni, qualunque ne fosse l'oggetto;

11. Le azioni relative alla dote, ai beni parafernali, agli antefatti e ai « donamenta »; così pure le questioni della moglie coi soci o creditori del marito, ma solo pei beni posseduti fin dal momento della società o del credito;

12. I testamenti, i legati, i fedecommessi « et iudicia mortuorum »;

13. I furti; mentre invece le rapine appartenevano all' uso;

14. Le ingiurie « de facto ob contumeliam »; mentre quelle verbali spettavano all'uso;

15. Le fideiussioni « super factis legum », non altrimenti del debito principale;

16. Le pene, i patti, i danni, le restituzioni che derivavano « ex factis legum »;

17. Le restituzioni in intiero per causa della minore età, senza distinguere se discendessero « ex factis legum » o « ex factis de usu ».

Spettavano al giudizio dell'uso:

1. I reclami per costringere i coloni « in manentia », cioè a rimanere sul fondo, se erano nati, o abitavano « in alicuius terra in civitate vel eius burgis »;

2. Le opere degli uomini che non erano manenti;

3. Le vie pubbliche e vicinali nella città e nei borghi;

4. Le rive dell'Arno, i corsi d'acqua e le questioni di pozzi;

5. Le questioni di pesca, per ragione sia della terra sia del lungo esercizio;

6. Le controversie feudali;

7. Le questioni derivanti da una superficie o da piantagione fatta col consenso del proprietario del suolo, o di colui che vi aveva un « ius in re », circa l'edificio costruito o circa gli alberi piantati;

8. Le questioni « de rebus que de marcha sunt », ma dovevano riferirsi « ad rem ipsam » e non « ad possessionem »;

9. Le questioni derivanti da comunioni di muri;

10. Le vendite, le locazioni, i depositi e i mandati di cose mobili;

11. Tutte le compagnie appartenenti « ad negotiationes vel ad operas »;

12. Tutte le « prestantie de bottegis », anche

quello per cui si fosse costituito un pegno di cosa immobile;

13. Tutte le cose che si davano « ad proficuum de mari », e tutti i negozi di mare appartenenti « ad societatem vel ad negotiationem rerum mobilium », nonostante il pegno d' un immobile;

14. Tutti i prestiti non garantiti da pegni di immobili;

15. Le azioni per « magagne » di merci e altre cose mobili, che non fossero uomini o animali;

16. Tutti i « merita donationum conventa »; escluse però le donazioni che appartenevano alla legge;

17. Tutte le obbligazioni derivanti « ex arbitriis seu compromissis »;

18. Le questioni che sorgessero fra la moglie e i soci o creditori del marito pei beni acquistati dopo conchiusa la società o dopo contratto il debito;

19. Tutte le petizioni o questioni di cose mobili, che non discendessero « ex legum factis »;

20. Le rapine;

21. Le ingiurie verbali;

22. Il danno che alcuno patisse « propter prohibitam alienationem »;

23. Le fideiussioni « super factis de usu »;

24. Le pene, i patti, i danni, le restituzioni derivanti « ex factis de usu »;

25. Le vendite fatte « pro maleficio vel vindicta »;

26. Le pene e gli « additamenta sententiarum ».

Ma non soltanto le curie della legge e dell'uso sorgono in questo secolo XII; molte altre sono suscitate dall'esigenza dei nuovi e molteplici rapporti. Nelle nostre carte appaiono nel 1143 degli *iudices controversiarum et*

querimoniarum totius pisane civitatis (1), nel 1158 (2) dei *giudici pubblici* eletti dai consoli e da tutto il popolo, dimoranti nel lor concistoro presso S. Frediano, nel 1160 (3) ancora i giudici pubblici nello stesso lor concistoro, ma eletti soltanto dai consoli « per definire le cause pubbliche e private ». Troviamo nel 1163 i *Pisanorum mercatorum consules* (4), nel 1164 (5) i *previsori* eletti dai consoli pisani a definire le cause secondo l'uso della loro città, dimoranti nel pretorio di S. Pietro in Palude, nel 1167 i *publici electi Quinthice iudices et previsores* (6), che si rinvengono spesso in seguito, ma non più limitatamente (Quinthice), residenti nel lor concistoro della chiesa del S. Sepolcro. Nel 1170 (7) incontriamo degli *stimatores* con attribuzioni insieme esecutive e giudiziarie, posti dai consoli dei Pisani a stimare i possessi e le cose dell'Arcivescovo e delle chiese, date ai creditori della provincia. Nel 1172 compaiono i *publici Pisanorum arbitri* (8) nella loro curia della chiesa di S. Sisto; nel 1174 (9) i *pubblici giudici foretaneorum* con la lor dimora nella curia di S. Ambrogio e nel 1188 i *publici Pisanorum arbitri et iudices* (10).

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1143 aprile 27.
(2) A. C. C., *Dipl.*, 1158 nov. 28.
(3) A. C., *Dipl.*, 1160 dic. 16.
(4) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1165 dic. 31.
(5) A. C., *Dipl.*, 1164 giugno 8.
(6) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1167 sett. 9.
(7) A. C. C., *Dipl.*, 1170 nov. 28.
(8) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1172 dic. 31; pubbl. con omissioni ed errori dal Grandi, op. cit., p. 211.
(9) A. C. C., *Dipl.*, 1174, dic. 17.
(10) A. S. P., *Dipl.*, S. Lorenzo alla Rivolta, 1188 genn. 15.

I giudici pubblici *foretaneorum* sono i prosecutori di quegli *arbitri* che secondo il Breve del 1164 (1) decidevano le cause « foretaneorum districtus »; la loro costituzione è quindi in rapporto con l'ampliamento del distretto.

Questa curia esiste di certo fin dal 1176 (2); aveva competenza per le cause vertenti fra cittadini e forestieri e tra i primi e gli abitanti del contado.

Una carta del 1184 è un giudicato emesso da due *Pisanorum et Lucensium arbitri* (3); così pure un doc. del 1191 (4). Appunto di questi arbitri parla il *Breve consulum* del 1164. « In *arbitrorum sacramento* quos meo tempore *pro discordiis inter nos et Lucenses* iurare fecero, adiciam ut de causis foretanorum nostri districtus inter se, vel a cive adversus eos, vel econverso, usque ad *ducentos solidos*..... quemadmodum *iudices* in *causis legum et previsores in causis usus* (5) sacramento eorum iudicare tenentur ». Codesti arbitri ebbero origine dall'accordo intervenuto nel 15 agosto 1158 tra Pisa e Lucca, e durano fin verso la fine del sec. XII a giudicare *secundum formam ordinamenti inter Pisanos et Lucenses positam* (6).

Un documento del 1180 (7) si riferisce ai *cognitores iudices ac previsores guarigangorum* (8) *et debiti et cre-*

(1) Bonaini, *Stat.* I, cit., p. 28.

(2) A. S. P., *Busta Bonaini* VI: copia di doc. 1176 luglio 13.

(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1184 ott. 20.

(4) A. S. P., *Dipl.* Primaziale, 1191 dic. 29. Questo è il doc. che trovavasi una volta a Firenze, citato dal Bonaini, *Stat.*, I, 28.

(5) E non già per sole cause di legge. Cfr. Volpe, op. cit., p. 143.

(6) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1184 ott. 20.

(7) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1180 dic. 18.

(8) *Guariganga:* voce germanica che significa fosso, acquedotto. V. Bonaini, *Dipl. pis. ined.*, in *Arch. stor. it.*, vol. VI, § II, ser. I. Il

diti comunis (1). Questa curia doveva vegliare affinchè circa coteste terre bonificate che venivano concesse per coltura a privati dietro il pagamento di un censo, non venissero frodati i diritti del comune, sia per alienazioni, sia perchè qualcuno volesse impossessarsene; e contro chi le aveva usurpate le rivendicava. « Guariganga per me vel alios inveniam, et inventa disbrigare et terminare faciam » (2).

La giurisdizione sui guariganghi e insieme dei debiti e crediti si spiega per la connessione del fine, diretto a un assestamento finanziario del comune, a causa delle speciali necessità in cui trovavasi Pisa in quel tempo « per far fronte ad una grande politica e all'ornamento monumentale della città » (3). Con quelle terre appunto secondo le disposizioni date a una commissione di dodici uomini appositamente eletta, si pagavano i debiti del comune (4).

Fin dal 1162 vi sono, certo in seguito al « privilegio » di Federico I, i *cognitores appellationum* (5). Noi

---

Grandi *(Epist. de Pand.*, p. 223) la fa derivare da « *waterganga* ». L'etimologia, peraltro, è ancora oscura o controversa. Il senso si estese a indicar terreni paludosi e poi bonificati: Ducange, *Glossarium*, p. 125; v. anche Bonaini, *Stat.* II, 837: « si aliquis terram habuerit coniunctam *paludi vel guarigango* aut flumini... ».

(1) La doppia designazione farebbe pensare alla fusione di due giudizi distinti. Ad una speciale *cognitio* delle ragioni del comune allude il Breve del 1162.

(2) Bonaini, *Stat.* I, *Br. cons.*, 1162, p. 11.

(3) Volpe, op. cit., p. 112.

(4) A. C. C., *Dipl.* 1199 marzo 16; dove i « *cognitores guarigangorum* » non appaiono più nominati dai consoli, ma dal Podestà.

(5) Bonaini, *Stat.* I, *Br. cons.*, 1162, p. 4. « Cognitores autem appellationum iurare faciam ut *de legibus ac usus* controversias, et quae a consulibus in eis ponentur causas diffiniant ».

li ritroviamo la prima volta nel 1191 in una sentenza d'appello data da tre *publici appellationum cognitores et iudices* (1) in « curia publica appellationum ».

Così fin dal 1162 esisteva anche la curia dei *treguani*, incaricata dal console di giustizia delle immissioni in possesso, quando con queste non eseguiva egli medesimo le sentenze (2). Essa era incaricata talvolta dai giudici che le stesse sentenze avevano pronunziate.

Un documento del 1179 rammenta un *treguanus pisane civitatis precepto consul et publicorum iudicum foretanorum* il quale « misit infrascriptum Raffaldum in possessionem » (3).

Si hanno alcune sentenze pronunziate da giudici locali: a Calci vi erano dei « consulibus Calcisanorum electi ad causas *publicas* vel *privatas* secundum *usum* et *rationem* nostre civitatis diffiniendas » (4). A Travalda che doveva essere un possesso degli Upezzinghi e Cadolingi, erano giudici della consorteria gli « Opetingorum et Caduligorum consules » (5). Nel Valdarno e nel Val di Serchio v'era un capitano e un giudice e notaio suo assessore (6).

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Lorenzo alla Rivolta, 1191 gen. 14.

(2) V. più avanti Cap. VI, § 6 « *Esecuzione della sentenza* ».

(3) A. S. P., *Dipl.* S. Lor. alla Riv., 1179 giugno 6. Questo documento precede di ben cinque anni quello citato dal Mayer (v. *Monum. lucchesi*, IV, 2, 134). Con esso si accorda quello pubblicato dal Santini (in *Arch. st. it.*, Ser. V, vol. XVI, p. 47, n. 1)

(4) A. S. P., *Dipl.*, R, Acq. Roncioni, 1166 nov. 17; id., 1169 lug. 25.

(5) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1175 luglio 14; pubbl. con omissioni ed errori dal Bonaini in: *Arch. Stor. it.*, vol. VI, par. II, ser. I, *Dipl. ined. pis.*, estr. pagg. 58-59.

(6) A. C. C., *Dipl.* 1193 apr. 28.

Nel 1185 si ha una sentenza pronunciata dai consoli di Pisa (1); nè ciò contraddice all'osservazione fatta a proposito dell'attività non propriamente giurisdizionale del consolato pisano, quando si rifletta che i consoli, anche in questa occasione, non compiono alcuna mansione giudicante: ricevono la notizia dei fatti accertati, e forse lo stesso fascicolo del processo, dal rettore di Tunisi « *cum cognovissemus per litteras* Abdeloæ filii Abdella rectoris Tunissi » (2); essi si limitano a decidere, in conformità del diritto, ordinando, come garanzia del pagamento e fin che questo non avvenga, l'immissione in possesso dei beni del rapitore di una nave che essi restituiscono al legittimo proprietario, e per il valore della medesima, a favore del compratore in buona fede, spodestato dell'oggetto. Ma ciò che più importa è il rilevare che la sentenza non è neppure rimessa all'esclusivo giudizio dei consoli: « habito *consilio nostrorum senatorum* per sonum campane cohadunatorum » (3). Il senato dunque - piuttosto che i consoli - giudica: potrebbe pensarsi che esso abbia ereditato i poteri giudiziarii dalla *concio?* Oppure questo è uno dei tanti casi in cui, per ragioni speciali, i consoli chiedono il consiglio dei senatori, indipendentemente da ogni motivo giurisdizionale?

Circa la *curia confitentium* e la *curia nova* esse cadono in un periodo che va oltre l'orbita delle mie ricerche.

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, Atti pubblici, 1185 feb. 9.

(2) Ibidem.

(3) Ibid. Bonaini, *Stat.* I, p. 14: « Il console non darà alcuna sentenza se non per cause di volontaria giurisdizione e ad ogni modo col consiglio dei senatori « qui in consilio per sonum campanae cohadunati erunt ». I senatori si adunano sempre con questo mezzo di richiamo (v. ivi, pp. 6, 7, 10).

A Pisa, per la formazione del distretto, erano subordinate le varie giurisdizioni locali, signorili o del comune. Subordinati ad essa erano anche i tribunali delle colonie.

CAP. II

Inizio del processo (1)

SOMMARIO: § 1. ADIZIONE DEL GIUDICE; RECLAMATIO, CITAZIONE. - La *reclamatio* e la proposizione dell'azione. - L'*edictum peremptorium* - La *petitio*. — § 2. IL NOME DELL'AZIONE NELLA « PETITIO ».

§ 1. — Come oggi, nell'epoca da noi considerata, non essendo coinvolto nelle cause civili l'interesse pubblico o la sicurezza dello Stato, vigeva il principio che non s' iniziasse il processo se non in conseguenza della domanda di chi, constatando la violazione del diritto e comunque soffrendo una lesione, chiedeva all'organo giurisdizionale l'attuazione della legge.

Le tracce dell'adduzione privata al giudizio erano completamente scomparse. Nel Breve consolare del 1162 sono peraltro le vestigie di un tempo in cui la *recla-*

(1) Oggetto del presente studio, condotto in relazione immediata con le sentenze pisane del sec. XII, è il procedimento *ordinario*. Per quello *sommario* basti dire che esso risulta negli Statuti accanto al primo, che è caratterizzato dall'assenza del *peremptorium*, dell'*eremodicio*, del libello e dell'obbligo della scrittura per la sentenza, nonchè dell'abbreviazione dei termini. Circa il processo sommario ecclesiastico e la costituzione clementina del 1306 che poi lo disciplinò « simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii » cfr. CHIOVENDA, *Princ. di dir., process. civ.*, II ediz., Napoli, 1909, p. 4. Il processo *inquisitorio* è eccezionale ed è ricordato negli Statuti pisani a proposito dei *seditores*.

matio era portata dinanzi alla concione: dai nostri documenti non risulta a chi fosse portata poi. Certo, occorreva la *reclamatio* della parte perchè il giudice potesse procedere al primo atto processuale che è l'invio del *peremptorium* o della citazione, accompagnata dalla *petitio* a colui contro il quale l'attore reclama (1).

Il giudice agisce soltanto *super reclamationem* di questo, da cui vuol sapere precisamente il nome del convenuto, l'oggetto della lite (2), la relativa entità e lo scopo (causa petendi) per cui promuove l'azione e il diritto sul quale l'attore si basa per pretendere l'attuazione della volontà della legge *(editio actionis)*:

« Si quidem predictus Brunaccianus *reclamavit* adversus iamdictum *Guidottum petens* ab eo *actione mandati viginti libras* denariorum quas ei dedit ut domine Aghentine daret », ciò che l'incaricato non eseguì (3). Talvolta, come nelle obbligazioni solidali, non può precisarsi il nome del convenuto, perchè questo può essere uno qualunque e il più solvibile degli obbligati: ma in tal caso occorre che siano indicate tutte quelle persone, fra le quali il convenuto dovrà certamente trovarsi. Ad es., pel doc. 1200 giugno 8 (A. S. P. *Dipl.* Olivetani di Pisa) Lotteringa agiva « contra *quemque eorum* (dei preti Caro

---

(1) « Reclamator idem a quo vel pro quo fit reclamatio dicitur actor ». Bonaini, *Stat.* II, *Const. usus*, 818.

(2) Nel doc. del 1180 marzo 20 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Rivolta, ad es., la convenuta obbietta al sindaco dell'ospedale di Stagno « quod debet *designare res* pro quibus agit ». E la designazione deve corrispondere alla verità: infatti il conte Ugo (doc. 1183 giugno 2; A. S. P., *Dipl.* S. Lor. alla Rivolta) risponde « salvo si prefata masia *ita* teneat capita et latera et si prefati bossci seu silve *infra predictos confines curtis Oliveti vel infra predictos confines sunt* ».

(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq, Coletti, 1163 dic. 31.

e Giovanni, già menzionati nei loro nomi e qualità) *in solidum* pro ipso hospitali ».

Generalmente nelle carte è usata l'esposizione indiretta della domanda e dei discorsi fatti dalle parti; ma nel doc. 1166 nov. 17 (A. S. P. *Dipl.* R. Acq. Roncioni) gli attori si esprimono in modo diretto: « predictis Falconi et Errigi et Bandini pro nobis et pro Bonafilia uxor nostra *reclamavimus* adversus Olivieri q. Gottifrei de decem librarum bonorum denariorum quas *nobis dedimus* a Gottifredi avunculus infrascripto Olivieri pro Bonafilia uxor nostra in dotem » *(sic)*.

Alcune volte le parti hanno entrambe desiderio di risolvere la loro questione e si rimettono concordi alla decisione del giudice: non vi sono in questo caso, propriamente, nè « reclamatio », nè attore, nè convenuto. Avendo per oggetto la richiesta e la futura sentenza una semplice dichiarazione di fatto e di diritto, le parti adiscono insieme il giudice, esponendo l'oggetto della controversia: « cum Burgus sindicus monasterii sancti Michaelis ex una parte et filii q. Ardecase ex altera *venirent coram nobis ut cognosceremus* quantum competeret de via et classo de Furnis.... » (1). In caso di appello, essendo i giudici a conoscenza della causa e della sentenza avutasi in primo grado - « cum *congnovissemus ex oppinionis exenplo* (2) Bernardi et Henrigi atque Bonacorsi publicorum foretanorum iudicum », così i fatti, come la domanda e lo svolgimento del processo (3) - per proporre l'azione basta che l'appellante dichiari in termine utile, innanzi ai giudici, che ritiene

(1) A. S. P. *Dipl.*, S. Michele di Pisa, 1185 nov. 28.

(2) V. avanti Cap. VI, § 2.

(3) A. S. P. *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1191 gen. 14.

ingiusto il primo pronunciato e determini i punti in cui chiede la modificazione: « .... *ante nostram veniens presentiam* octavo kalendas iulii dixit sententiam (data dai giudici su nominati), contra se pro hospitali *in eo quod contra se est et pro Gisla* relicta Guidonis *iniustam* ».

Proposta l'azione, i giudici citano il convenuto a comparire in udienza e gl'inviano il *peremptorium* contenente la *petitio* dell'attore, atti certamente scritti (1). Il primo, chiamato anche *edictum peremptorium*, costituiva un termine improrogabile preclusivo, allo scader del quale, se il convenuto non fosse comparso, se ne dichiarava la « contumacia ». Secondo il *Constitutum legis* (2) il termine era di dieci giorni e la citazione doveva essere notificata dall'attore stesso o da altri in sua vece; ma se il convenuto dimorava fuori del distretto pisano, il termine veniva prorogato di « tot dierum quot iudici conveniens visum fuerit » (3).

La citazione è dunque ordinata dal giudice come diretta conseguenza della *reclamatio* affinchè il convenuto venga a render ragione all'attore dei fatti addebitatigli, come fra gli altri, nel doc. del 1166 nov. 17 (A. S. P. *Dipl.*, R. Acq. Roncioni) « unde predictum Olivieri sepenumero *inquisivimus* et eum per *perentorium edictum* vocavimus ut *ad rationem faciendam Bonafilie et a germani eius veniret* ». Talvolta la citazione era compiuta direttamente dai consoli « eorumque preconibus » (4).

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1183 giugno 2: « Gratianus pro ipso hospitali agit contra comitem Ugonem predictum *de terris in peremptorio comprehensis in cartulis mihi iudici datis.....* ».

(2) Bonaini, *Stat.*, II, p. 647.

(3) Ibid., p. 648; così anche il « *Const. usus* », ivi, p. 819.

(4) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1143 apr. 27.

Nella « petitio » (1) si contenevano la domanda dell'attore e le ragioni di diritto che l'appoggiavano, sia citandosi espressamente il *Constitutum legis* e il *Constitutum usus*, sia proponendosi le azioni romane. Queste naturalmente non più intese nel senso classico in cui ebbero speciale importanza per la formazione del diritto (2), ora non sono usate altrimenti che come uno dei mezzi idonei ad esercitare la coazione giuridica.

§ 2. — Secondo le nostre carte, non sempre è indicata l'azione col proprio nome romano; bastava che fosse determinata nel suo carattere giuridico generale e nella sua qualità, dalla indicazione delle circostanze di tempo e di fatto relative alla causa e al fondamento della pretesa (3).

Ma è certo che i nomi antichi non furono dimenticati; anzi giovando per una sintetica espressione della

(1) Pertile, op. cit., 6, II, p. 86: « .....Il disporre che le parti stesse presentassero a dirittura in iscritto i loro atti, come pel primo tra essi la petizione o libello (libellus, petitio) aveva introdotto già il diritto romano degli ultimi tempi ».

(2) Bonfante P., *Istit. di dir. rom.*, Milano, Vallardi, p. 104.

(3) « Sed hic competenter quaeritur, *an actio sit edenda in libello expresso nomine actionis.* Placentinus, dicebat actionem esse edendam in libello, sed *hoc ipso intelligebat editam, quod causa fuisset expressa,* ut ecce: peto a te centum solidos quia rem meam tibi vendidi „ et *sic* proponit iste actionem ex vendito. Sed dominus Johannes Bassianus dicebat expressim, quod *non compellitur actor nomen actionis in libello inserere,* seu post in iudicio debet nomen exprimere »; Pillius, *De ordin. iudiciorum*, ed. Bergmann Gottingae, 1842. « Et sunt quidam (iudices) qui *ita simpliciter admittunt verba actoris* circa editionem actionum, scilicet " propono omne ius mihi competens „ *nulla facta mentione specialium actionum*, et hoc defendunt per *C. C.*, *ut quae des. advoc.*, 2, 11, et *D.*, *de petit. hered.* 5, 3, C. ult. », ibid., *Pillio*, p. 17.

domanda e del diritto su cui questa si basava, rispondevano a un'utilità pratica; inoltre conservavano il prestigio della tradizione, secondo cui essi furono « la breve e concisa formola di altrettante dottrine » (1).

Non è meraviglia quindi che, col risorgere dello studio del diritto romano, specialmente a Pisa (2), vi fossero persone istruite che, nel compilare il libello, definissero con sufficiente proprietà il nome dell'azione proposta.

Lo stesso riconoscimento del diritto romano come diritto comune ha fatto risuscitare le azioni antiche. Ma l'ambito di esse si è d'altra parte ampliato attraverso la confusione delle *actiones* con le *conditiones* e l'aumento delle categorie delle *conditiones ex lege*.

Come legge fondatrice delle azioni fu considerata anche la *lex municipalis*, il *constitutum*, e perfino la *legge longobarda* (3), ciò che è particolarmente notevole a pro-

(1) Brugi B., *Il nome dell'azione nel libello proc. del dir. greco-rom.*, p. 6, Catania, Ist.to di stor. di dir. rom., 1913.

(2) « Sed quidam, ut sunt *Pisani* et alii, firmiter tenent et observant, quod actor nomen actionis semper expressim in libello scribat et inserat »; Pillio, op. cit., p. 12, e J. Bassianus - v. Savigny, C. C., p. 454, vers. 28 e segg.: « Et prudentissima quidem *pisana civitas* inter cetera, quae sapienter disposuit et observat, secundum quod accepi, *nomen actionis in libello exprimere constituit* ». L'ed. Bergmann aggiunge in nota (Pillio, op. cit., p. 12): « In libro autem manuscripto quo antiqua Pisanorum statuta continentur (cfr. Abhandl, *d. K. Akad. d. Wissensch.* in Berlin 1827, *Histor. philolog. Cl.*, pp. 189 e segg.) regula reperitur haec: *sufficiat* (in petitione) dicere quid (actor) agit vel quid petit " omni iure quo potest „ dum tamen foretanei non nostri districtus in eorum petitionibus teneantur *causam* exprimere quare petunt ». *Cod. Berol.*, p. 7. Cfr. Bonaini, *Stat.*, II, *Const. legis.*, p. 647.

(3) V. più avanti a pag. 47 e nota 3 per la « *Legatio missorum nostrorum* ».

vare che la Toscana, come la Lombardia, fu « il territorio più proprio del dirittto longobardo » (1), dove questo lasciò tracce tenaci e profonde.

Poichè peraltro i rapporti si presentavano sempre più complessi e nuovi, nè potevano ridursi a pochi tipi definiti, l'indicazione d'una sola azione poteva non comprenderli interamente; onde l'opportunità di proporne parecchie insieme (2), talora anche disparate, non solo « dirette » ma anche « utili ». Nel timore poi che eventualmente le azioni proposte non fossero tutte appropriate oppure non fossero tutte sufficienti all'oggetto della domanda, si aggiungeva l'azione *in factum* e si ricorreva all' *officium iudicis* (3).

L'*actio in factum* ha carattere generale; tuttavia può assumerne uno specifico per gli « interdetti » che in questo tempo non sono più nè ammessi nè capiti: dovendosi usare di qualcuno di questi, come ad es. vedremo, dell' *uti possidetis*, si rendeva l'*actio in factum* in suo luogo, con procedimento del resto non nuovo, perchè analogo a quello sperimentato nel diritto bizantino, dove appunto un'azione generale poteva « entro certi limiti,

(1) Leicht P. S., *Jura et actiones nei docc. del periodo prebolognese*, in *Studi Senesi*, vol. XXIX, estr. p. 1.

(2) « *(Hodie iudices)* admittunt plures actiones propositas insimul ». Pillio, op. cit., p. 17.

(3) « Iudicis officium est citare ac compellere litigantes ad iuditium venire et his exhibitis allegationes eorum, id est partium, audire et postea singula cognoscere ac subtiliter examinare et partes sepius interrogare, quo facto pronuntiare debet, partibus presentibus vel his habitis pro presentibus quo casu heremoditium contrahitur veluti cum aliquis ex litigatoribus contumax sit vel contumacis loco habitus sit, ternis videlicet litteris missis ». Fitting, *Summa Cod.* cit., p. 48.

perdere la propria natura, per acquistare quella dell'azione in cui vece è promossa » (1).

L'*officium iudicis* era invocato per ampliare l'efficacia delle azioni proposte: e anche ciò è analogo alla pratica greco-romana: « Il giudice bizantino *può attrarre* nell'azione promossa (la quale non sia delle promovibili γενικῶς e determinabili poi mediante la causa) i « naturalia » di altra azione, mescolando così più figure legislative di azioni » (2).

Cap. III

Le azioni nel processo

SOMMARIO: *Actio mandati* - *Actio in rem* (reivindicatoria) - *A. directa et utilis* - Più azioni proposte insieme - *A. in factum reddita loco interdicti uti possidetis* - *Conditio ex lege legatio missorum nostrorum* - *Conditio ex constituto de rebus et libertatibus* - *Conditio furtiva* - *C. furti in duplum* - *C. certi* - *Officium iudicis* - *A. ypothecaria directa vel utilis* - *A. negatoria utilis* - *Conditio sine causa* - *Interdictum quorum bonorum* - *Certi conditio generalis* - *Conditio ex lege vel legibus et ex constituto vel constitutis* - *Communi dividundo iudicio* - *Conditio ex constituto de ultimis voluntatibus* - *Petitio hereditatis* - *A. negatoria* - *A. confessoria* - *A. aquae pluviae arcendae* - *Interdictum de cloacis* - *Conditio triticaria* - *A. ex vendito* - *A. praescriptis verbis* - *A. in factum generalis* - *Conditio ex lege ultima de aqua pluvia arcenda* - *A. popularis.*

L'attore Brunacciano (3), poichè Guidotto non eseguì l'incarico, propone l'*actio mandati* contro di lui per ot-

(1) Brugi, op. cit., p. 29.
(2) Ibidem, p. 30.
(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1163 dic. 31.

tenere la restituzione di lire 20 che gli aveva dato per pagare un proprio debito ad Aghentina.

L'azione diretta di mandato infatti è data al mandante contro il mandatario « quia non implevisti mandatum quod implendum susceperas » (1) o perchè vi fu da parte sua responsabilità per dolo o per colpa. Brunacciano precisamente esibisce tale azione *quia prout ei mandavit mandatum non complevit et earum proficuum in posterum non remisit.* Dallo svolgimento del processo si apprende che il convenuto eseguì in parte il mandato; onde ai giudici, coerentemente all'azione proposta e alla domanda di rimborso in essa implicita (2), non restava che ordinare la restituzione al mandante di quella parte della somma - poichè il mandato è gratuito - (3) la quale non fu pagata. Ciò avvenne infatti « cognito etiam quod in nostra civili constitutione mandato cautum est, *ut qui mandatum suscipit et prout ei mandatur non complet, dampnum mandantis mandatum suscipiens emendare compellitur* (4) ».

L'*actio in rem* di cui si parla nel doc. del 1170 dic. 31 (A. S. P., *Dipl.*, Primaziale) è senza dubbio l'azione reale per eccellenza, la « reivindicatio », in quanto l'attore la propone contro chi possiede per ottenere alcune

(1) Pillii, *Libellus de preparatoriis litium* ecc., curante *I. B. Palmerio*, in *Scripta aned. glossatorum*, III, 53, Bononiae, Monti, 1901.

(2) « .....In hac autem actione venit si quid ex mandatis negotiis apud eum residet ». *Summa cod.*, cit., III, 23-24.

(3) Ibid., 17-18.

(4) Cfr. « *Const. usus* », Bonaini, *Stat.* II, p. 934: « Qui mandatum susceperit, si aliter fecerit, quam ei mandatum fuerit, dampnum quod mandator inde habuerit emendare compellatur » e così la *Summa cod.*, cit., « si gesserit non ut oportuit », III, 26.

terre e i relativi frutti che reputava di sua proprietà (1). E il convenuto subito oppone « quod non credit eum esse *dominum* suprascriptarum petiarum ».

Circa gli altri essenziali requisiti per configurare tale azione, cioè la indicazione della cosa, dove essa si trovi, se sia chiesta tutta o solo una parte e quali sono i confini dell'immobile (2), rileviamo dalla nostra carta che si chiede la restituzione « de duobus starioris terre et panoris duobus » e se ne domandano i frutti di sette anni; si precisa che tale terra « est posita ad sanctum Iohannem a la Vena in quattuor petiis terre » e di queste si designano minutamente i confini.

Ma talora chi si basa sull'*actio in rem directa* può egli stesso dubitare che gli venga riconosciuto il diritto di dominio, per quella essenziale, onde a estendere il campo della sua azione può proporla insieme « diretta ed utile » (3). Questo è il caso illustrato da molti dei nostri documenti.

Il Sindaco della chiesa di S. Maria Maggiore (4) agisce per un pezzo di terra proponendo appunto l'azione reale diretta ed utile: per escludere la prima il convenuto risponde che « non credebat ecclesiam *dominam* », per rimuovere la seconda obbietta di non riconoscere nella stessa chiesa « *aliquod ius* ex quo competit ei utilis actio ». Perciò tenta di toglier valore alla

(1) « .....que (a. directa) domino tantum competit qui dominium vel iure gentium vel civili habet ». *Sum. cod.*, 58, 4-5.

(2) *Scripta anecd. glossat.*, cit., III, p. 39, col. 3ª.

(3) Nel diritto antegiustiniano in genere « si diceva *utilis* l'azione applicata a ipotesi per qualche elemento diverse da quella per cui era stata in origine costituita ». BONFANTE, op. cit., p. 111.

(4) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1180 dic. 18.

prova testimoniale dell'avversario diretta a dimostrare come vi fu persona che ebbe a livello tale terra per la chiesa di S. Maria e la possedette per trenta anni (1); e fa, a tale scopo, rilevare che i testimoni non meritano fede perchè si son contraddetti fra loro (2); così conclude: « non ergo meta temporis a suprascripta ecclesia potes defendere cum continuos triginta annos nec ipsa nec alius pro ea possederit *quare nec utilis in rem* ei competit ».

Ma i giudici non ammettono questa eccezione: accolgono le ragioni dell'attore, e condannano precisamente « *in actione utili in rem* suprascriptum Benenatum prefato sindico pro suprascripta ecclesia ».

Nel doc. del 1181 ag. 11 (A. S. P., *Dipl.*, S. Michele) chi agisce è il sindaco della chiesa di S. Michele in Borgo contro lo stesso Benenato Bondolacco, valendosi del pari dell'*actio in rem directa et utilis;* però il convenuto non gli riconosce nè l'una nè l'altra, poichè avendo egli posseduto per un triennio il « guarigango » che ebbe, con l'incanto, secondo l'ordinamento della città, n'era divenuto proprietario per prescrizione. Siccome non risultò la verità di quest'affermazione, Benenato dovette restituire la terra.

Spesso per tutelare più sicuramente il proprio diritto, in ispecie se questo sorgeva da rapporti complessi, l'attore proponeva numerose e diverse azioni, fra le quali contava di trovare quella che confacesse alla sua causa: non di rado per tal fatto sentiva obbiettarsi dal

(1) L'*actio utilis* poteva nascere dalla *usucapio* o dalla instaurazione di un rapporto come l'enfiteutico o il feudale che supponeva un *dominium utile* accanto al *diretto*.

(2) V. più avanti cap. V, § 6.

convenuto ch' egli non poteva esercitare tanto varie e soprattutto *opposte* azioni (1).

Nel doc. del 1183 giugno 2 (A. S. P., S. Lor. a. Riv.) il sindaco dell'ospedale di Stagno agisce contro il conte Ugo di Maleparuta per alcune terre di cui dà minutissima designazione: « de terris conprehensis in cartulis mihi iudici datis *per capita et latera cum suis pertinentiis ecc.* » e propone l'*actio in factum reddita loco interdicti uti possidetis* et in rem directa et utilis: agisce con la prima in luogo del secondo che ora non è più compreso, in quanto egli possiede le terre « nec vi, nec clam, nec precario » (2) e perciò piuttosto gli compete l'« actio in rem directa et utilis ». Trattandosi anche di un rapporto nuovo per cui non si conosce il genere di azione da esercitare, ma che è tutelato dalla legge longobarda « *legatio missorum nostrorum* » (3), l'attore nominandola, agisce appunto « *conditione ex lege* » come anche si appella al capitolo del Constitutum *de rebus et libertatibus et cetera* e al *Breve dei consoli* (4).

---

(1) I giudici oggi ammettono più azioni proposte insieme, « dum tamen *non contrarias* de eodem facto et negotio »; PILLIO, *De ord iud.*, p. 17.

(2) « Hoc interdictum tuetur possessionem rei immobilis ei qui possedit nec vi nec clam nec precario ab eo qui possessionem inquietat », ANSELMINO DA ORTO, *Juris civ. instrumentum*, curante SCIALOIA, in *Scripta anecd. gloss.*, vol. II, p. 105.

(3) LOMBARDA, II, 53, 17, *Lud.* 35.

(4) Nel *Constituto* non v'è alcuna rubrica intitolata « *de rebus et libertatibus* » il che ci fa pensare come nel 1183 esso avesse partizioni e titoli in parte diversi. Circa la turbativa di possesso di cui appare trattarsi in questa carta (il convenuto risponde « nec eius possessionem se invasisse ») non v'è che la rubrica « *de possessionibus*

Agisce parimenti per un cavallo, con azione reale « diretta » o comunque « utile » ed esperimenta la *condictione furtiva et furti* con la penale *in duplum* (1) chiedendo della bestia il massimo valore (2), e poichè questo è accertato in l. 110 si propone la *conditio certi* (3), non che l'*officium iudicis*, quantunque su questo, essendo l'actio furti « stricti iuris » non potrebbe, a rigore, troppo contarsi (4).

Ma il convenuto risponde che il sindaco non ha diritto all'azione « reivindicatoria », « cum non credat hospitale *dominum* », così nemmeno gli spetta l'azione « utile » poichè non crede che abbia alcun altro diritto reale; circa all'azione *in factum* proposta invece dell'interdetto « uti possidetis » non crede che l'attore abbia mai posseduto o possieda e per conseguenza non può dirsi che egli abbia turbato o invasa codesta ipote-

---

iniuste ablatis et invasis » a pag. 795, *Stat.*, II, *Const. legis*, v. anche *Br. cons.*, 1162, *Stat.* 1, pp. 8-9 e più avanti cap. VI, § 6.

(1) L'*actio furti* si propone « adversus eum qui rem alienam sciens contrectavit animo lucri, domino invito... *Duplatur* autem rei estimatio pro furto nec manifesto ». A. da Orto, in *Scr. anecd. gloss.*, III, p. 108; v. anche *Summa cod.*, p. 163. « Malefitium quippe speciali ratione punitur, scilicet furti actio in duplum vel in quadruplum » *Summa cod.*, p. 78. « Nelle azioni penali l'obbligazione del colpevole è fissata secondo un multiplo del danno recato », Bonfante, op. cit., p. 108.

(2) « ....in qua (conditione) estimatio fit quanti unquam res plurimi fuerit », Ans. da Orto, op. cit., p. 96; v. anche *Summa cod.*, p. 165.

(3) « Competit ex omni causa et ex omni obligatione ex qua *certum* petitur », Ans. da Orto, op. cit., p. 95.

(4) V. pag. 42, nota 3. « Officium iudicis non late patet quia hec actio stricti iuris sit et ideo factum tantum examinare debet et de eo pronuntiare ». *Summa cod.*, p. 166.

tica possessione: tutto ciò oppone quand'anche l'avversario abbia adempiuto all'obbligo di specificare l'oggetto della sua domanda designando i confini delle terre.

Circa poi il cavallo obbietta che egli di fatto non lo possiede e non ha fraudolentemente cessato di possederlo (1); del resto dice che non è tenuto a tutte codeste azioni perchè tra loro troppo diverse, a meno che l'attore non provi per qual ragione gli possa tutt'al più competere fra queste l'*actio utilis*. E mai, in ogni modo, soggiunge il procuratore del convenuto, può proporsi contro di lui l'azione *furti* poichè per parlare di furto occorrerebbe fosse provato l' « animus delinquendi » (2); ma in tal caso il convenuto avrebbe cercato di sfuggire al giudizio e non già avrebbe invece garantito - come ha fatto - di essere presente alla sentenza e di sottostarvi. Infatti « cavit *iudicatum solvi* et quod tempore recitande sententie presens erit pro quo estitit fideiussorum suprascriptus Ugo sub ypotheca rerum suarum et quod tempore recitande sententie presens erit » (3), e insiste (4).

A sua volta il convenuto riconviene l'attore per alcune terre che questo gli chiede e poichè le possiede per il proprio fratello e vuol conservarle, esercita l'« actio in rem directa vel utilis »; così per tutti gli altri beni di cui è in possesso. Per quelli invece che

(1) « Qui petitorio iudicio utitur ne frustra experiatur requirere debet, an is cum quo instituit actionem possessor sit vel *dolo desiit possidere* »; v. anche doc. 1172 nov. 23 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti) « ...nec dolo malo desiit possidere... » L., Qui petit., 36, de reivindic.

(2) « In furto quidem spectandum est personam facientis *ut affectum delinquendi habeat* ». *Summa cod.*, p. 163.

(3) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1183 giugno 2.

(4) « Reus vero *iuditio sisti* et *indicatum solvi* satis dare cogitur ». *Summa cod.*, p. 45 « de satisdationibus ». Cfr. Bonaini, Stat. I, *Br. cons.*, 1162, p. 4; 1164, p. 24.

non possiede ma che dovrebbe avere come dote di Giulia, stante pure un giudizio precedente, propone l'*actio ypothecaria directa vel utilis* contro il sindaco possessore (1); ma l'avversario replica che non è obbligato da tali azioni, anche perchè dice: *ypothecaria non potest conveniri cum generalis est ypotheca pro dote.*

Il conte Ugo agisce altresì per altri pezzi di terra con l'« actio in rem directa et utilis » e con l'« uti possidetis », appellandosi anch'egli al constituto « de rebus et libertatibus »; ma il sindaco dell'ospedale di Stagno mostra un giudicato, col quale si riconosce che per un legato di Ranieri Maleparuta, tali terre spettano all'ospedale, cui infatti furono date (2), e dice che, se, in verità non le possedesse, poichè gli pare d'aver dimostrato ch'egli prevale nell' interdetto « uti possidetis » da lui pure proposto (3), gli spetterebbe per quel giudicato, l'azione « reivindicatoria ».

L'*actio negatoria utilis* (4), per negare una servitù di passaggio, è proposta nel doc. del 1191 nov. 3 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.) da più attori *quia non est ei*

(1) Ypothecaria quidem actio seu quasi Serviana datur, que in rem sunt creditori videlicet vel eius heredi, qui sibi pactus, licet pecunia alterius profecta sit, in eum qui possidet, vel qui dolo fecit quo minus possideret ». *Summa Cod.*, 276.

(2) Tal giudicato è il doc. 1180 marzo 20 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.).

(3) Bonaini, *Stat.* II, *Const. legis*, p. 779: « Hac saluberrima constitutione sancimus, quod si aliquis fuit possessor alicuius fundi vel domus vel rei immobilis — seu mobilis — *aliquo tempore prius* illo qui invenitur in possessione nunc, licet non probetur qui vi, vel clam, vel precario possideat, ab adversario tamen in possessione recuperanda *semper sit potior prior possessor* ».

(4) « Ideo negatoria sic dicitur quia proponitur verbis negatoriis, nam ei soli competit qui negat ». *Scr. anecd. gloss.*, III, 41, col. 2ª.

ius eundi per ipsam terram, ma ebbero torto, perchè l'avversario obbiettò d'averne acquistato il diritto per lungo uso ed essi non seppero dimostrare il contrario.

Nel doc. del 1200 giu. 8 (A. S. P., *Dipl.*, Olivetani) Lotteringa agisce contro uno qualunque dei suoi debitori, obbligati in solido, perchè le siano restituite lire 80 come valore di una parte dei beni ereditati da suo padre. E propone, come legittima proprietaria, l'azione *in rem* per ottenere i beni stessi, nonchè la *condictio sine causa* (1) in quanto il padre di lei diede i suoi beni al convenuto (l'ospedale di S. Andrea fuori porta) senza esservi giuridicamente obbligato. Apparve infatti in confessione che quei beni « Orlandum obtulisse super altare pro suprascripto hospitali..... tempore conversionis sue ». L'attrice si giova anche dell' interdetto *quorum bonorum* (2) allo scopo d'aver la restituzione dei beni ereditarî e propone la *certi condictio generalis* in quanto essa chiede una somma e una cosa determinata: generale in quanto nasce da causa qualsiasi diversa dal mutuo, per cui compete invece la *certi condictio specialis* (3). Inoltre agisce con la *condictio ex lege vel legibus et ex constituto vel constitutis;* ma poichè non definisce di qual legge o constituto trattisi, offre

(1) « Hac condictione utitur qui aliquid dedit sine causa; sed etsi aliquid meum sit apud te sine causa eo consumpto competit hec condictio ». *Scr. anecd. gloss.*, II, 95.

(2) « Nomen accepit a primis verbis »; oltre essere dato a chi ottenne la « bonorum possessionem, restitutorium est et competit ad possessionem universorum bonorum adipiscendam quamvis (hoc interdicto) teneantur etiam *qui unam rem hereditariam* corporalem possident ». *Scr. anecd. gloss.*, II, 103.

(3) « Datur alicui hec actio vel quia ipse suo nomine mutuavit... vel datur quia alterius nomine mutuavit.... vel datur quia ipse alterius nomine absentis mutuaverat pecuniam que erat ipsius absentis, cum illo postea id non aprobet... », ibid. III, p. 46, col. 1ª.

facile bersaglio all'obbiezione dell'avversario, il quale, obbligato in solido, comincia col dichiarare d'essere insolvibile « in his que non possidet », e ciò riferendosi alle proposte azioni reali; circa la « condictio certi » domanda il motivo su cui si fonda, non proprio per sapere quale esso sia, potendo tale condizione proporsi per qualunque causa, ma perchè egli ha ragione di ritenere che l'attore non ne abbia alcuno; e infine logicamente chiede che siano specificate le leggi e i costituti invocati. Oppone perciò da parte sua l'eccezione *doli mali et in factum*, parendogli che l'attore possa convincersi di malafede (1).

Nel doc. del 1180 marzo 20 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.) il sindaco dello spedale di Stagno agisce *communi dividundo iudicio* contro Tedora perchè questa divida con l'ospedale i beni che essa teneva dal defunto conte Ranieri suo padre. L'attore basa la sua domanda sul testamento di lui che lascia la metà dei propri beni in legato all'ospedale; ma Tedora replica: *se nichil habere comune cum infrascripto hospitali* (2). E l'attore deve ripetere che la sua richiesta è diretta ad ottenere in ogni modo « iudicum officio » quella metà dei beni che il conte « per legata predicto hospitali in suo testamento reliquerat ». Il processo continuò e nonostante che la convenuta avesse tentato di difendersi ricorrendo a un'affermazione menzognera, cioè che il padre - a causa anche d'un suo debito rimastole -

(1) « Datur (a. in factum) enim ubi supradicta actio (a. praescriptis verbis, di cui v. più avanti, pag. 55, nota 5) competit et ibi ubi non competit, veluti ex maleficio vel quasi, maxime cum maleficium in proprium nomen cadit ». *Summa cod.*, 131.

(2) « Cum communi dividundo pro divisione rei communis intenditur ». *Scr. anecd. gloss.*, III, 44.

l'avesse gravata oltre la legittima, fu condannata in eremodicio (1).

Il « communi dividundo » viene invocato anche nel doc. del 1188 genn. 15 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.). Innanzi agli arbitri e giudici i convenuti dichiarano di acconsentire alla divisione e si procede senz'altro alla medesima.

Dalla carta del 1191 genn. 14 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), che si riferisce a una sentenza d'appello, risulta che nel giudizio di primo grado, Graziano sindaco dell'ospedale di Stagno agì contro Gisla, perchè gli aveva turbato il possesso di alcune terre e dei relativi frutti: propose l'« actio in factum reddita loco interdicti uti possidetis » che gli spettava come possessore « nec vi nec clam nec precario » e si basò « ex sacramento consulum » (2), sul constituto « de rebus et libertatibus » (3) e su quello *de ultimis voluntatibus*, in quanto si giovò, e si giova pure nel giudizio di secondo grado, d'un testamento di sostituzione a favore dell'ospedale (4).

Propone l'azione « in rem » in quanto l'ospedale ha diritto di dominio sulle terre lasciategli in eredità dal marito della convenuta e più precisamente esercita la *petitio hereditatis*, così « diretta », se si consideri l'ospedale erede, come « utilis » se quello si riguardi « loco heredis » (5), perchè fu sostituito al figlio del testatore

(1) V. più avanti il capitolo IV, che tratta dell' « assenza dal processo », § 2.

(2) Bonaini, *Stat.* 1, *Br. cons.*, pp. 8-9; v. più avanti Cap. VI, § 6.

(3) V. nota 4 a p. 47.

(4) La rubrica *de ultimis voluntatibus* è nel Constituto del 1233 e precisamente la XXXI, v. Bonaini, *Stat.* II, *Const. legis*, p. 756.

(5) P. hered. « competit directa ei qui heres est, vel ex testa-

morto prima della pubertà. Infine propone l'« actio in rem negatoria » in quanto il disconoscimento del preteso diritto dell'avversario è fatto « verbis negatoriis »; infatti l'attore dice precisamente: *non est ei ius utendi fruendi et est michi et suprascripto hospitali ius utendi et fruendi.* E nello stesso tempo, benchè non sia detto, è anche *confessoria*, perchè non solo il sindaco nega a Gisla la servitù, ma la rivendica a sè stesso e all'ospedale (1): in appello l'usufrutto fu finalmente concesso all'attore.

Il sindaco del monastero di S. Michele, che chiede al convenuto sindaco di S. Paolo (2) di poter riattare e purgare un acquedotto per lo scolo delle acque incanalandole fino a un luogo concavo che è dietro la casa del monastero di S. Paolo, si giova dell'azione « in rem confessoria », in quanto, sia per causa d'igiene pubblica, sia per un documento scritto, rivendica a sè il diritto di costruir l'acquedotto: *quia est ei ius id faciendi et prohibendi impedientem*, con la qual proibizione, quantunque non espressa rigorosamente in termini negativi, esercita l'azione negatoria (3).

---

mento vel ab intestato, utilis datur ei qui loco heredis est ». *Summa cod.*, p. 54.

(1) Confessoria in rem competit vendicanti servitutem, veluti *est michi ius utendi fruendi*, vel ius immittendi, vel eundi, agendi; negatoria ei datur qui servitutem deberi negat, veluti *non est tibi ius utendi*, item immittendi.... ». *Summa cod.*, p. 61.

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1193 gen. 16; pubbl. dal Grandi, op. cit., p. 238.

(3) « .... Nos tamen sequentes nostrorum preceptorum vestigia non multum curamus de propositione verborum, sint negative an affirmative, dum tamen de sententia constet; *unde sic et per affirmativa verba concipitur etiam negatoria.....* » *Scr. anecd. gloss.*, III, 41.

Conforta il suo diritto anche col vantaggio pubblico che deriverebbe dalla costruzione o riadattamente dell'acquedotto, e perciò propone l'*actio aquae pluviae arcendae* (1) in quanto « prope situm loci non debet arcere aquam pluviam » e usa dell' *interdictum de cloacis* (2) perchè l'acqua « pervenit a claustro sancti Michaelis » e infatti più giù ripete « quia *ex edibus meis* in predictum locum *pertinet* (cioè presso la casa del monastero di S. Paolo) hic est dirigitur, extenditur, pervenit ».

Ma senza dubbio, poichè l'oggetto della domanda dell'attore è determinato, gli compete anche la condizione *triticaria* (3); così non è presumibilmente fuori di luogo l'azione *ex vendito* (4) in quanto tale servitù dell'acquedotto fu costituita per un patto antico - che l'attore cita - a favore dell'abate di S. Michele, il quale alienò probabilmente a un predecessore del convenuto il luogo fino a cui giunge l'acquedotto al monastero di S. Paolo.

Si propone anche l' azione *praescriptis verbis* (5)

---

(1) « Si opere non querendi frumenti causa manufacto aqua pluvia noceat agro, hac accione agitur ut aqua avertatur » *Scr. anecd. gloss.*, II, 102; v. L. 12 D. de a. pl. arc. 39, 3.

(2) « Ut liceat illi cloacam *que ex edibus illius in tuas edes pertinet* purgare et reficere interdictum datur » *Scr. anecd. gloss*,, II, 106.

(3) « Omnis res certa ex quacumque causa debita per hanc condictionem petitur, preter peccuniam numeratam », ibid. p. 96.

(4) « Ex vendito competit venditori vel eius heredi contra emptorem vel heredem eius..... ut servitutes venditori imponere liceat, cum in venditione recepit servitutem » *Summa Cod.*, pp. 119-120.

(5) « Solitum quidem erat apud antiquos, ut hii *qui aliquid petere volebant* ad collegia pontificum irent et ab eis actiones impetrarent qui prescribebant eis certa verba si contractus vel quasi esset, que nullo modo mutari poterant et ita *prescriptis verbis* actiones dabantur » *Summa Cod.*, p. 128.

poichè in seguito alla vendita di cui sopra, fu compresa col prezzo e quasi anch'essa come corrispettivo, la facoltà del venditore e dei suoi eredi - in questo caso dei successori sindaci - di costruire o riattare e purgare la cloaca (1); pertanto rispetto a codesto speciale rapporto non può parlarsi, a rigore, di prezzo e di vendita o di permutazione nel senso stretto della parola; è un rapporto sui generis, di nome generale o a dirittura innominato (2), per cui compete anche l'azione *in factum generalis*. Qui pure si mostrano codeste due azioni - praescriptis verbis e actio in factum - fuse tra loro, secondo del resto le stesse tendenze giustinianee (3).

Infine l'attore si vale della *lex ultima de aqua pluvia arcenda* che cita precisamente per tutelare nel modo più sicuro il suo diritto: *cum lege dicatur debere tueri ductum aque ab his qui iuridicundo presunt cui vetustate autoritate prestitit et si ius non probaretur* (4). Il convenuto a tutto ciò non seppe opporre che delle obbiezioni inadeguate: una diretta a escludere l'argomento dell'igiene e dell'interesse pubblico invocato dall'attore « quod *populari actione* non cogitur respondere

(1) « Si enim rem do ut pecuniam vel aliud sub estimatione pecunie accipiam, emptio est, si autem do *ut rem accipiam*, quandoque est permutatio, quandoque *in generali nomine* permanet, ex quo contractu *prescriptis verbis* actio ad fidem servandam datur vel id ad repetendum quod datum est condictio » *Summa Cod.*, VI, 55, 4.

(2) Infatti il convenuto non sa egli stesso come chiamarlo, se « *pactione, stipulatione, vel quolibet alio iure* » A. S. P., *Dipl.*, S. Michele 1193 genn. 16.

(3) Brugi, op. cit., p. 13.

(4) Cfr. D. XXXVIIII, 3. 36 *Scaevola* libro quarto responsorum « Scaevola respondit solere eos qui iuridicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi ius non probaretur ».

cum suo nomine sindicus sancti Michaelis miserit *per perentorium* non pro publico », eccezione questa più formale e procedurale che sostanziale, l'altra dedotta dalla natura dèl luogo ora mutata per una via costruitavi dal dì in cui per vendita o permuta o per altro scopo, intervenne il patto fra le parti. Ma l'attore, forte di varie azioni e della legge ricordata, ottenne l'intento.

Cap. IV

Assenza dal processo: totale o sopravvenuta

SOMMARIO: § 1. Contumacia - *Iuramentum calumniae* - Effetti della contumacia. — § 2. Eremodicio - Suoi effetti.

§ 1. — La contumacia è l'assenza dal giudizio, nel giorno stabilito per l'udienza, nonostante che il convenuto sia stato regolarmente invitato a comparire (1). Essa era dichiarata dal giudice, per la parte che « contumax existens non venit ad respondendum » (2) o che « licet venisset non respondit » (3) o che « contumax existens

(1) L. 2, C. quomodo et quando, 7, 43 « Cessante quoque causa peremptorii edicti, adversus eos, qui *admoniti* iudicio adesse noluerunt, sententiam a iudice posse ferri certum est ».

Circa l'interpretazione di questo passo preferiamo seguire l'opinione dell'Hartmann *(Ueber das roemische Contumacialverfahren*, Göttingen, 1851, p. 143) secondo il quale il giudice può pronunciare la sentenza quando è cessata la « causa edicti » e le parti sono state avvertite dell'epoca del giudizio. Circa le opinioni di Zimmern e Bethmann Holwegg v. Rispoli, *Il proc. civ. contumac.* Milano 1911, pp. 39-40.

(2) A. S. P., *Dipl.,* R. Acq. Roncioni, 1184 ott. 20.

(3) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1178 dic. 17

facere contempsit » (1), o per più convenuti se tutti siano assenti e « contumaces existentes non venerunt responsuri » (2). Tuttavia i giudici prima di procedere a tale *constatazione* « cognita eorum contumacia pronuntiamus » (3), dopo non soltanto avere « ammonito » (4) e poi « citato » inutilmente il convenuto a presentarsi, allorchè egli era un pupillo, ne chiamavano i parenti e i vicini perchè venissero a scusare la sua assenza e a scagionarlo: « et facta inquisitione *parentum et vicinorum* ut infrascriptum Henrigúm *defenderent* qui non venerunt » (5).

Verificatasi la contumacia, poteva procedersi quasi immediatamente alla sentenza (6) che risultava conforme alla domanda dell'attore concedendogli il « petitum ». La contumacia valeva pressochè come una presunzione del torto del convenuto, dal momento che questo aveva

(1) A. C., *Dipl.*, 1171 marzo 15.

(2) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale 1191 dic. 29.

(3) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1167 sett. 9.

(4) « Cumque..... a nobis secundum civilem usum nostre civitatis *ammoniti* essent et per edictum peremptorium *citati* ut iustitiam facturi predicto Bernardino eiusque uxori Ansedone de prenominata pecunia venirent *contumaciter* persistentes venire noluerunt » ibid., doc. 1167 sett. 9.

(5) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele di Pisa, 1172 dic. 29. Cfr. anche *Const. legis.*, Bonaini, *Stat.* II, p. 648. Si procedeva contro il contumace « nisi ipse *vel alius* pro eius defensione legittime satisdans, ante sententiam latam, causam inchoando responderit ». Così anche il *Const. usus.*, ibid. p. 819. Infatti per iniziarsi la causa doveva esser prestata dal convenuto la *cautio* di 12 denari per libra o del 5 %.

(6) « .....Post terminum peremptorii *de eo tantum* quod in peremtorio continetur, contumacie sententia *proxima die* actore instante. contra eum datur » Bonaini, *Stat.* II, *Const. legis.* 648; *Const. usus*, 819.

lasciato perdere, a suo svantaggio, tutte le scuse e le ragioni stabilite dal constituto perchè la sua momentanea assenza non fosse dichiarata contumacia vera e propria, come se fosse intervenuta, ad es. da parte sua la richiesta d'un avvocato che avrebbe fatto concedere ad esso convenuto un'adeguata proroga per il dì della comparizione, così per la *dilatio tassedii* o del viaggio d'oltremare, così anche se egli avesse allegato motivi di malattia « a iudice credita » o comunque se avesse ottenuta una dilazione a presentarsi in giudizio (1). Ma non si pronunciava la sentenza contumaciale senza che l'attore avesse garantito della propria buona fede con lo *iuramentum calumniae;* ciò che in ogni caso significava aver l'attore la convinzione di litigare per giusti motivi e il proposito di condursi con lealtà durante il processo (2). L'attore, richiestone, doveva prestarlo: « prestito sacramento calumpnie » (3) « sacramento infrascripti Guidonis sollempniter prestito » (4) e i giudici dovevano riceverlo: « cognita eius contumacia et *recepto iuramento* a suprascripto Uguicione secundum formam legis » (5).

L'effetto della contumacia non si limitava a dare come ammessa la verità dei fatti allegati dall'attore, ciò che anche oggi del resto avviene, ma si estendeva oltre la sentenza medesima; quando il creditore era immesso

(1) Bonaini, *Stat.* II, *Const. legis*, 649; *Const. usus*, 819.

(2) Pertile, op. cit., vol. 6, II, p. 76.

(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1167 nov. 29.

(4) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1184 ott. 20.

(5) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1171 sett. 2; pubbl. dal Valsechi, *Epist. de vet. pis. civ. const.* Florentiae, 1727, p. 40; A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1179 giugno 6. Cfr. il cap. XI del *Const. legis* in Bonaini, *Stat.*, II, p. 677 e segg. e il cap. X del *Const. usus*, ibid., p. 847 e segg..

in possesso dei beni del debitore (1), e questo si verificava in rapporto al valore della somma o dell'oggetto a lui dovuto, il giudice aggiungeva « numquam amplius possessorio iudicio ab ipso contumace inquietetur » (2) a meno che « de possessione non nisi legitime abstrahatur » (3), quindi « omnia que de contumacibus *constituta sunt* inde proveniant » (4).

Se fu pronunciata una sentenza contumaciale contro il maggiore di venti anni « possessio rei de qua controversia fuerit, reclamatori tribuatur » e dopo un anno di possesso (5) - più tardi basteranno sei mesi (6) - questi sarà dichiarato proprietario, qualora durante questo tempo il convenuto « in contumacia perseveraverit » (7). Se prima di tale termine il possessore originario o il suo erede sarà chiamato in giudizio dovrà restituire « per iudicis sententiam » non solo la cosa principale di cui fu posto in possesso, ma anche i frutti percetti (8). Per il minore, cotesto termine cominciava a decorrere, con tutti gli effetti di legge, dal dì in cui avrebbe compiuto il ventesimo anno di età (9).

(1) L'attore aveva diritto di scelta tra beni mobili o immobili: A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1167 sett. 9; v. avanti pagg. 109-110.

(2) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1167 nov. 29 e molti altri documenti.

(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni 1184 ott. 20; Primaziale 1191 dic. 29.

(4) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1167 sett. 9. Così molti altri docc. v. Bonaini, *Stat.* II, *Const. legis*, rubr. II a V. Vedi più avanti a pp. 107 e segg.

(5) Nel 1194 il termine era di *tre* anni: A. S. P., *Dipl.*, Olivetani, 1194 dic. 1.

(6) Pertile, op. cit., 6°, II, p. 51.

(7) Bonaini, *Stat.* II, *Const. legis*, p. 655.

(8) Ibidem, p. 656.

(9) Ivi.

Nel documento del 1194 dicembre 1 (A. S. P., *Dipl.*, Olivetani), il contumace, volendo opporsi alla sentenza non potrà più farlo, se avrà lasciato trascorrere il triennio dalla immissione del creditore nel possesso de' suoi beni e non avrà rimborsato il creditore delle spese incontrate per diritti di curia (1): « et prefatus Garfagninus infra *triennium* veniens volens infringere hanc sententiam *non aliter audiatur nisi prius restituit* ipsi Ildebrandino solidos quattuor cum pena constituti (2) quos nobis pro directura curie in pignore solvit ».

Non altrimenti avviene oggi allorchè può eccepirsi all'attore l'omissione di una determinata prestazione da parte sua, allo scopo dell'inammissibilità della domanda (3).

§ 2. — V'era oltre la contumacia un'altra specie di assenza: l'*eremodicio;* il quale aveva luogo quando una delle parti abbandonava la causa dopo avvenuta la contestazione della lite (4). Fin dal diritto romano, proceduto si in tal caso a una triplice citazione (5), se il con-

(1) Tre anni, anche anteriormente al 1194 (A. C., *Dipl.*, 1193 mag. 7); un anno troviamo sufficiente dal 1200 (A. C., *Dipl.*, 1200 apr. 30 e 1200 ott. 21).

(2) Così il constituto: « Et si contumax postea infra *annum* (il const. è del 1233) a die dati teneris numerandum ad iudicium veniret, *non aliter audiatur nisi prius* reclamatori quantum pro directura publica restituit *resarciat* cum *pena* de duobus tres ». Bonaini, *Stat.* II, p. 716.

(3) « In molte leggi antiche il contumace non è ammesso in giudizio se prima non rifonde le spese della contumacia ». Chiovenda, op. cit., p. 515.

(4) Cfr. rubr. XII del *Const. legis*, Bonaini, *Stat.*, II, p. 683: « Si reus vel actor post litem ceptam abesse ceperit ».

(5) L. 6, 69, 70 ff. *de iudiciis*. V. anche doc. A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23; pubbl. dal Valsechi, op. cit., p. 45: « ....Cum predictus Ildebrandus *bis* et *ter* a nobis esset ammonitus.... ».

venuto non compariva, contraeva l'eremodicio; cioè il giudice, su richiesta dell'attore, proseguiva l'esame della causa e poteva poi con la sentenza definitiva così assolvere, come condannare il convenuto, secondo i risultati del processo.

« Sin autem reus abfuerit et similis ei processerit requisitio, quemadmodum pro persona actoris diximus, etiam absente eo *eremodicium contrahatur* et iudex (secundum quod veteribus legibus cautum est) ex una parte cum omni subtilitate requirat et si obnoxius fuerit inventus, *etiam contra absentem* promere condemnationem non cesset » (1).

I glossatori che lavorarono sugli schemi di esposizioni sistematiche del processo romano « allargandoli collo studio diretto delle fonti e colla loro esperienza personale » (2), e fra questi Pillio, non dicono diversamente: « Si est lis contestata vere, aut liquet judici de causa, aut non, si liquet ei de causa, tunc poterit diffinitivam sententiam ferre, *etiam pro absente*, si videat eum meliorem causam habere *cum eius absentia dei repleatur presentia* (3) vel *contra eum* si apparuerit obnoxius et eam executioni mandare » (4).

Causa frequente dell'eremodicio era una speciale interrogazione che il giudice poteva muovere a una delle parti, sui fatti dedotti in causa e sulle stesse formalità processuali; l'interrogato, trovandosi a corto di argomenti

---

(1) L. 13; § 3, C. de iudiciis, 3, 1.

(2) Chiovenda, op. cit., p. 2: Nel sec. XII abbiamo *ordines iudiciorum* e monografie di Bulgaro, Piacentino, Bassiano, Pillio, Ottone di Pavia.

(3) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.. 1180 mar. 20: « Eius absentia Dei repleta presentia ».

(4) Pillio, *De indic. ord.* cit., p. 62.

in suo favore e prevedendo la prossima condanna, abbandonava facilmente la lite, ma il giudice prima di procedere alla sentenza come si è detto, l'invitava a ripresentarsi e gli deferiva la stessa interrogazione o ingiunzione con un documento scritto. Questo è detto esso pure, per traslato, eremodicio, ed è fatto recapitare come citazione all'assente « relinquendo heremodicium domi » (1).

I giudici e previsori del documento del 1172 novembre 23 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti) invitano Ildebrando a produrre i testimoni; ma questo anzichè obbedire non si presenta più al processo: « cum predictus Ildebrandus bis et ter a nobis esset ammonitus testes nominare et dare, cum non daret eos, *heremodicio eo citato eoque expectato* non..... illis diebus post cum sui copiam nullo modo faceret » si pronuncia una sentenza a lui sfavorevole.

Così per Tedora (2), la quale si assenta perchè richiesta del « sacramentum calumniae » allo scopo di garantire delle sue asserzioni: « cum ipsa sepe et sepius de sacramento calumpnie faciendo foret inquisita et facere recusaret, *inquisita etiam per heremodicium de omnibus infrascriptis* non venit ». Trascorso infatti il breve termine (3) e non essendosi la convenuta presentata, i giudici procedono fino alla sentenza (4). Data però l'assenza di essa non può più aver luogo la discussione che si era iniziata tra le parti; ma alla deficienza degli atti e delle prove si sostuisce la stessa autorità, convinzione e cognizione dei giudici: e poichè codeste risultano sfa-

(1) Bonaini, *Stat.* II, *Const. legis*, p. 683.

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1180 mar. 20.

(3) Del suo spirare veniva tenuto conto rigoroso: « heremodicio contracto *post vesperas* » dice il doc. del 1172 nov. 23 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti).

(4) Bonaini, *Stat.* II, *Const. legis*, pp. 683 e segg.

vorevoli non si esita a pronunciare una sentenza contraria alla convenuta, reputandosi la sua assenza « supplita dalla presenza di Dio » (1).

« Unde nos arbitri *cognoscentes* Gerardum infrascripti ospitalis et collegii sindicum esse et petita ospitalis esse *et ab ea heremodicio contracto et sacramento habito pro recusato, eius absentia Dei repleta presentia* », la condannano a seguire le richieste dell'attore (2).

Cap. V

Attività delle parti e del giudice: Assunzione e attuazione giudiziale delle prove

SOMMARIO: § 1. Il procedimento - Interrogazioni del giudice. — § 2. Identità delle parti. — § 3. Rappresentanza processuale. — § 4. Le prove: *a)* l'accesso giudiziale. — § 5. *b)* Il giuramento - *Sacramentum calumniae* - Giuramento deferito dalle parti - Giuramento d'obbligarsi a dare una prova - Giuramento di essere obbediente al giudice - Chi doveva prestarlo - Modalità del giuramento. — § 6. *c)* I testimoni - Deduzioni suggestive delle parti sulla prova testimoniale - Controprova testimoniale - Contraddizione dei testi fra loro - Attendibilità dei testimoni - Loro giuramento - Giuramento a futura memoria. — § 7. *d)* La confessione - Confessione giudiziale - Confessione estragiudiziale - Confessione d'un terzo. — § 8. *e)* I documenti - Autenticità e contenuto - Il testamento e sua interpretazione - La convenzione - L'inveterata consuetudine - La legge - La natura del luogo - L'attività dell'avversario.

§ 1. — Quando le parti, chiamate all'udienza, obbedivano al precetto e si presentavano nel giorno stabilito

(1) Pertile, op. cit. 6°, II, p. 64; così anche rispetto all'assenza dell'attore. V. a pag. 62.

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1180 marzo 20.

per il giudizio, s'incominciava il procedimento, rinnovando l'attore a voce la sua domanda. Seguiva naturalmente la risposta del convenuto, alla quale replicava il primo; e così controreplicando l'avversario, il processo per impulso delle parti (1) si avviava verso la fine. Il giudice che presiede alla causa (2), quando crede opportuno, interviene nel dibattito, chiede e valuta le prove, deferisce i giuramenti alle parti e ai testimoni, ascolta e interroga sino alla pronunzia della sentenza.

L'*interrogazione* può essere mossa dal giudice allo scopo d'ottenere uno schiarimento sui fatti allegati e di stimolare la parte a esibire le prove che possiede: così il convenuto nel documento del 1200 giugno 8 (A. S. P., *Dipl.*, Olivetani), dopo avere affermato di non essere tenuto alla pretesa della restituzione del danaro, avanzata dall'attrice, viene « interrogatus de pluri »; allora egli produce un documento in proprio favore: « insuper instrumentum publicum confectum per manum Uguicionis Gallici *nobis hostendit* de donatione ». Lo stesso avviene per l'attrice; ma a questa invece d'una risposta generale si chiede la spiegazione o la dimostrazione su punti determinati: « interrogata de triginta et quod suprascriptus pater fecit suprascripte uxori sue donationem libris viginti, interrogata de triginta utebatur etiam instrumentis publicis ». Così l'interrogazione può essere diretta collettivamente a più attori o a più convenuti e può concernere una semplice richiesta d'informazione, anche limitata alle esteriori formalità del processo.

(1) Non più esagerato come al tempo del formalismo germanico.

(2) « E non solo nel richiedere e apprezzare le prove, ma in genere nella direzione della causa, il giudice romano è libero dai vincoli che legano il germanico ». Chiovenda, op. cit., p. 2.

Nel documento del 1191 novembre 3 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), ad es. agli attori si chiede se i testimoni da essi prodotti sono tutti del paese di Nubila. La domanda apparentemente oziosa, ebbe invece importanza per le deduzioni che da essa potè trarre il collegio dei giudici (1) anche in relazione al merito della causa.

§ 2. — Ma l'attività dei soggetti processuali presuppone naturalmente tanto le condizioni generiche e specifiche della competenza dei giudici (presupposti processuali), quanto la legittima costituzione delle parti e l'identità di esse (legitimatio ad causam). Quest'ultima necessaria e utile per il convenuto a ricercarsi specialmente in chi agiva investito di una qualità. Quello infatti non ha il dovere di rispondere a chi non sia l'attore. Nella carta del 1180 marzo 20 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lorenzo alla Riv.), agendo un tal Gerardo come sindaco dello spedale di Stagno, e chiedendo alla convenuta in base a un testamento di suo padre di dividere i beni che da lui teneva, essa si accinge a rispondere e a dimostrare che non vi è obbligata; ma ciò, « salvo si Gerardus est sindicus » (2). E infatti i giudici al momento di pronunciare la sentenza si dichiareranno essi stessi « cognoscentes Gerardum infrascripti ospitalis et collegii sindicum esse ».

§ 3. — La rappresentanza delle parti in giudizio era ammessa, e poteva essere così « legale » (tutori, curatori) come « volontaria » (avvocati, procuratori).

(1) V. più avanti a pag. 80.

(2) V. anche, similmente, A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Ronc., 1180 dicembre 18; S. Michele, 1181 agosto 11; S. Lor. alla Riv., 1183 giugno 2 e altri documenti.

Nel documento del 1172 dicembre 29 (A. S. P., *Dipl.*, S. Michele), la « reclamatio » del sindaco di S. Michele in Borgo si dirige « adversus Bonaccursum ....*tutorio nomine* pro Henrigo pupillo suo », così anche la citazione dei giudici come la sentenza vengono rivolte « adversus eum et infrascriptum pupillum ». Quando si tratta del tutore che con la sua capacità giuridica sostituisce l'incapacità del pupillo, è logico che il reclamo sia proposto contro di lui o da lui provenga: quando invece si tratta del procuratore, non essendo egli la parte in giudizio, ma solo di essa un più o meno valido aiuto, il reclamo a nome propriamente del reclamante, è rivolto in modo diretto contro la persona che gli ha dato motivo.

Nel documento del 1167 settembre 9 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), quantunque gli attori avessero costituito il lor procuratore, non solo la « reclamatio » fu fatta da essi medesimi; ma anche la citazione fu mandata perchè i convenuti venissero « justitiam facturi predicto Bernardino eiusque uxori Ansedone » cioè agli attori stessi. Ma mentre sarebbe da aspettarsi - come avviene ad es. nella carta del 1172 novembre 23 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti), dove si sentenzia contro Rolando, nonostante che abbia il suo procuratore -, che la decisione sia pronunciata in nome degli attori, accade un caso singolare: cioè che la sentenza è data a nome del procuratore. Si può supporre che sia intervenuto fra questo e i suoi patrocinati, probabilmente assenti e lontani, uno speciale atto di accordo, onde al primo è lecito di chiedere espressamente ai giudici che la sentenza sia data « sibi »; e questi l'esaudiscono, ordinando l'immissione in possesso de' beni dei fratelli convenuti, a favore direttamente di « Dodus de Fasiano eorum (degli attori) *procurator* coram nobis ab eis *ad causam hanc constitutus* qui pro eis

procuratorio nomine a nobis sententiam *sibi dari petiit* » (1).

Chè se nel documento del 1191 novembre 3 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), l'azione è proposta dai due procuratori in proprio nome, ciò avviene perchè oltre esser solamente tali per uno di due fratelli che è maggiorenne, sono anche tutori per l'altro che è minorenne, onde « .....Leonardum de Fasciano et Gerardum *pro se* et *procuratorio nomine* pro filiis quondam Ceppi et Dodone maiori et minori agebant..... ».

La costituzione dei procuratori doveva esser fatta legalmente chè se così non fosse stato, a nulla sarebbe valsa l'opera loro: infatti il convenuto dello stesso doc. del 1191 con le sue prime parole « respondit salvo si sunt procuratores » e dato che ciò siano, soggiunge che si guardino nella loro risoluzione e difesa, « ut caveant de rato et de defensione », perchè egli reputa incontrovertibile il suo diritto.

Come il procuratore poteva essere costituito dalla parte al principio della lite, così poteva avvenire che, non procedendo il giudizio in modo per sè confortante, l'attore o il convenuto, dopo essersi difeso inefficacemente, andasse a cercare un aiuto in persona esperta e dotta.

Rolando (2) che ha una controversia abbastanza complessa con Flandina, a un certo punto della propria difesa si sente sopraffatto dalle argomentazioni e più dalla ragione dell'avversaria, onde incarica un procuratore di dimostrare come di certi oggetti che da essa doveva

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1167 sett. 9.

(2) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23.

avere in restituzione, non poteva essere diminuito il valore da lui attribuito: « et quod predictum velum et scala et cultellus *id quod estimati sunt aut valerent* et naulum esset solidorum centum *Ildebrandus* quondam Sismundi Rolandi *procurator* ab ipso *post causam ceptam constitutus* testibus se velle probare dixit ».

Ma il procuratore non potè mantenere la promessa e abbandonò anzi la causa contraendo l'*eremodicium:* di modo che l'aiuto richiesto dall'attore si risolse in un rimedio peggiore del male.

Non mancavano del resto, anche allora, avvocati coscienziosi e valenti sia nel campo ecclesiastico che in quello civile, la cui opera, apprezzata dallo stesso giudice, desse buon affidamento al cliente: essi sapevano dimostrarsi, all'occasione, solerti, facondi, e dotti.

L'arcivescovo Balduino dice chiaramente nella circostanza della controversia relativa alle decime dei nobili di Ripafratta: « causa hinc inde *per disertos advocatos* tam *clericos* quam *laicos* in presentia nostra *sapienter* discussa et pertractata, taliter diffinivimus » (1).

§ 4. — Costituite le parti e provvedutesi eventualmente di procuratori e difensori, iniziavasi la discussione in cui ogni atto dei contendenti tendeva a pregiudicare la posizione dell'avversario, sia specialmente con la produzione delle prove e con l'introduzione di elementi nuovi nel materiale di cognizione, sia mirando comunque a influire sulla convinzione del giudice. Mentre nel processo germanico le prove venivano rivolte immediatamente all'avversario, dopo che si fosse pronunciata la sentenza

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Anna, 1141 nov. 18.

che, di necessità, risultava subordinata all'attuazione e all'esito di quelle (1), introdottosi il processo romano-canonico le prove vengono dirette al giudice prima della decisione della controversia (2).

E tra i mezzi di prova usatissimo è il giuramento, sia che venga richiesto espressamente dal giudice, sia spontaneamente dato dalla parte, quand'anche da quella interessata soltanto (3), sia che rimanga solo non convalidato da argomenti o da altre prove, sia invece che esso accompagni e corrobori l'atto della produzione dei testi.

Oltre il giuramento e i testimoni, altro mezzo consueto di prova sono i documenti: testamenti, contratti, scritture private.

Circa il procedimento probatorio prevaleva il principio che oggi dicesi « dispositivo », cioè l'impulso processuale lasciato all'iniziativa delle parti; viceversa l'impulso ufficiale o iniziativa del giudice era indispensabile per la prova da desumersi con l'accesso giudiziale. Di questo era fatto uso ogni qualvolta la definizione d'una controversia dipendesse dal personale esame del luogo da parte dei giudici, sia per risolvere una questione di diritto, sia espressamente per misurare de' campi o degli appezzamenti di terreno in divisioni e aggiudicazioni di beni.

Così ad es. i pubblici arbitri pisani: « *ivimus* concordia Francardi et *mensuravimus* vineam sancti Mi-

(1) « Mentre decideva il punto in questione determinava anche la prova che doveva somministrarsi ». Pertile, 6, II, p. 165. V. anche Chiovenda, op. cit., p. 1.

(2) Pertile, ibid., p. 166; Chiovenda, ibidem.

(3) Ciò può avvenire perchè il convenuto non ha la *possibilità* di provare o perchè contumace o per altra cagione; cfr. *Form. Roth.* 153: « Si non potest probare (reus) probet ipse qui appellat ».

chaelis » (1); anche in contumacia della parte interessata il sopraluogo si verifica parimenti « item inquisito Buchia *qui non venit*, *ivimus* et *mensuravimus* vineam et ortum infrascripte ecclesie » (2).

Lo stesso quando si faccia controversia sull'appartenenza d'un immobile o d'una strada: « nos vero arbitri *ivimus* et *stagiavimus* (3) et competebat ipsi monasterio de ipsa via » (4).

§ 5. — Circa le prove riservate specialmente alla iniziativa delle parti, non è da ritenersi che il « iuramentum calumniae » fosse prestato solo in occasione della contumacia, poichè anzi, era d'uso frequente in ogni processo appena l'attore aveva manifestato la sua « intenzione » e il convenuto gli aveva risposto (5).

In questo giuramento, per influenza del diritto canonico, riappare l'antica forma romana (6): ciascuna delle

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele di Pisa, 1172 dicembre 31.

(2) Ibidem.

(3) *Misurare:* da « stadium » specie di misura; ital. « stadio », « staggio ». V. Körting, *Lateinisch Romanisches Wörterbuch*, Paderborn, Shöning, 1901, p. 817, voc. n. 9006. Il Ducange non registra questo vocabolo in tal significato.

(4) A. S. P., *Dipl.*, S. Mich. di Pisa, 1185 nov. 28.

(5) « Actor quidem iurare debet non *causa calumnie* litem inferre set id quod exigit in rei veritate sibi competere putat, et ne quid se in tota lite *calumniose* facere. *Reus* vero non aliter audiatur nisi iuret quod se bonam causam ac instantiam habere putat et nichil in toto negotio *animo calumniandi* exigere..... » *Sum. cod.*, p. 46.

(6) « Cette formalité..... le droit canonique avoit empruntée au droit romain..... ». Tardif A., *La procédure civile et criminelle* ecc., Paris, 1885, p. 89. Cfr. l. 2. C. de iureiurando.

parti (1) giurava di essere in buona fede e di comportarsi con lealtà nel processo.

Il Tardif (2) enumera gli scopi per cui adoperavasi cotesta formalità:

« Le demandeur et le défendeur iuraient successivement qu'ils croyaient avoir droite querelle; qu'ils répondraient droite vérité sur tout ce qu'on leur demanderait; qu'ils ne donneraient ni ne promettraient rien aux juges ni aux témoins sauf leurs dépens; qu'ils n'empêcheraient point leur adversaire de produire ses preuves; qu'ils ne reprocheraient ses témoins que pour des motifs qu'ils croiraient légitimes et qu'ils n'useraient point de fausses preuves ».

Prima d'incominciare la reciproca confutazione, l'attore Rolando (3) e la convenuta Flandina « *utrique de calumpnia iuraverunt* ».

Anche oggi del resto si garantisce la buona fede nel processo, non già con una forma giuratoria che può sembrare « una misura inutile o un impaccio soverchio (4), ma con la responsabilità che colpisce chi litiga in mala fede il quale è tenuto ai danni della lite e non alle sole spese della soccombenza (art. 370 cod. civ.).

Verificandosi peraltro la contumacia, che in tal caso l'attore non abbisogni di prove per dimostrare il diritto del suo « petitum » e per ottenere una sentenza a questo favorevole, fu detto a proposito del « sacramentum calumniae » inteso come garanzia di lealtà e buonafede da parte dell'attore (5).

(1) « Tam actor quam reus ». *Nov.* 124.

(2) Tardif, op. cit., pag. 89.

(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23.

(4) Chiovenda, op. cit., p. 614.

(5) V. a pag. 59.

Ma talvolta nemmeno questo sembra essere stato necessario dal momento che in più carte non se ne fa menzione.

Tal altra volta invece il giuramento dell'attore in contumacia dell'avversario non è solamente « calumniae » ma può assumere oltre questo un altro speciale significato, come per es. quello di « giusta moderazione » nelle richieste, affidandosi anzi perciò l'attore al criterio stesso dei giudici: « et ideo *fecimus iurare* Falcone sagramentum quod in nostra civili constitutione continetur *nec plus peteret nisi quantum nobis rationabiliter petere videretur* » (1)

Intervenendo ambedue le parti, il giuramento poteva essere richiesto dall'attore al convenuto se quello aveva motivo di sospettare che l'affermazione dell'avversario fosse falsa e se la causa superasse un certo valore.

Asserendo infatti Tedora che essa non poteva dividere per metà i beni con lo spedale di Stagno, perchè il padre morendo le aveva lasciato dei debiti e il testamento da lui fatto per la metà del patrimonio a favore dell'ospedale, dedotti quelli, l'avrebbe gravata oltre la legittima, l'attore sindaco « *ab ea sacramentum calumpnie petiit* dicens eam *per calumpniam* hoc dicere » (2).

E la calunnia, oltre la falsità, per Tedora consiste precisamente nell'aver fatto passare per indebitato il proprio padre. Essa peraltro non obbedì e non presentandosi più al processo, contrasse l'eremodicio.

Anche il convenuto ha facoltà di deferire il giuramento all'attore, come a prova della verità del suo « petitum »; se l'attore ricusava di prestarlo incorreva nel torto, implicitamente ammesso, e nella condanna. Se giu-

(1) A. S. P., *Dipl.*, 1166 nov. 17.

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1180 marzo 20.

rava, quand'anche la sua richiesta non fosse avvalorata da altre prove, era ammessa, a meno che il convenuto non fosse poi riuscito a dimostrare che l'avversario fu spergiuro. Così, i giudici condannano il convenuto Pelliccia solo perchè l'attore giurò sulla verità della propria domanda e quello non ebbe argomenti per contraddire. « Prenominatus autem Albertus super sancta Dei evangelia *Pelliccia ei iusiurandum referente* iuravit quod prescriptam terram in partem a Guidaloto stantem patre Pellicie recepit et restauramentum inde Guidalotus habuit et *restauramentum Pellicie iuravit ostendere* » (1); altro giuramento dunque: *quello di obbligarsi a dare una prova;* ma bastò il primo, perchè la richiesta dell'attore fu accolta senza che il « restauramentum » fosse di fatto mostrato.

Nella stessa carta abbiamo l'esempio di un'altra specie di giuramento: quello *per cui si sarà obbedienti al giudice*, come promessa di sottostare alla sentenza quando questa sia costitutiva per la parte soccombente di un'obbligazione di *non fare:* in effetto l'*esecuzione* di tal decisione non dipende altro che dalla volontà del condannato (2): « unde nos prenominati consules dicimus et *Pellicie sub sacramento quo nobis tenetur* ut de cetero predictam terra *non imbriget* nec imbrigare faciat » (3).

In generale il giuramento non poteva essere prestato

(1) A. S. P., *Dipl.,* R. Acq. Roncioni 1175 luglio 14.

(2) Così per la cessione d'un fondo « post litem contestatam » in frode dell'avversario cui la sentenza riconosca il diritto di possederlo: « pro iniuria vero iam dictae deiectionis, deiectorem primum, si potero, *iurare faciam* ne de possessione deiectum de cetero inquetet nisi per reclamationem, ut supra scriptum est, vel per iustitiae cognitionem ». Bonaini, *Stat.* I, *Br. cons.* pp. 8-9.

(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1175 luglio 14.

dal procuratore, ma dalla parte stessa, di modo che anche le donne, richiestene, dovevano darlo di persona (1).

Ugo agisce in giudizio per Maria ed Ermellina, ma mentre per queste compie tutti gli atti processuali, non può prestare il giuramento: i giudici infatti pronunciano la sentenza dopo *prestito sacramento calumpnie a infrascriptis feminis* (2).

Quando si trattava però di collegi o università il sacramentum calumniae poteva esser prestato, se la causa superasse un certo valore (3), da altra persona appartenente al collegio, che non fosse il sindaco, quantunque, questo e non quella fosse parte in causa; così nel documento del 1180 marzo 20 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), chi sta in giudizio e compie gli atti processuali è Gerardo sindaco dell'ospedale e collegio di Stagno, ma chi presta il giuramento è un tal Sismondo o Sismando « infrascripti ospitalis et collegei ».

Questo poteva essere eletto propriamente per tale scopo « ut unus eorum (dei membri del collegio laico od ecclesiastico) *pro faciendo sacramentum calumpnie* possit elegi »; ciò che doveva avvenire necessariamente quando l'altra parte ne avesse fatto richiesta, prima che il sindaco giurasse in persona (4).

Il giuramento si prestava sui libri sacri del Vangelo quasi prendendo in testimonio le parole della verità di-

(1) « Si pars corporale iuramentum per se facere debeat *quantum ad hoc* procuratorem substituere non potest ». *Libro degli scabini di Brünn*, n. 589; v. Pertile, op. cit., 6, II, p. 174.

(2) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1167 nov. 29.

(3) Nel *Const. usus* è fissato in L. 50: v. Bonaini, *Stat.* II, p. 848; nel tempo che ci riguarda in L. 30: v. A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1180 marzo 20.

(4) Bonaini, *Stat.* II, *Const. usus*, p. 849.

vina, di Colui che disse « Ego sum Veritas »; con ciò, s'intendeva rappresentare più facilmente all'intelletto e al cuore del giurante la gravità dell'atto; e presentandogli il volume stesso si mirava con tale solennità a impressionarlo maggiormente allo scopo d'ottenere una prova verace.

Già vedemmo che Alberto giurò « *super sancta Dei evangelia* » (1); così anche Falcone, richiestone dai giudici, « iuravit *ad sancta Dei evangelia* quod rationabiliter videbatur ei petere ad Olivieri pro se libras decem » (2).

§ 6. — Se il « iuramentum calumniae » che è avvalorato per l'attore dall'implicita prova porta dalla contumacia del convenuto, se il giuramento deferito dalla parte e dal giudice in mancanza di controprove dell'avversario, basta da solo a dimostrar la propria ragione, occorre invece che sia accompagnato da altri mezzi probatorii quando il giuramento è dato spontaneamente e la parte avversaria ha giurato anch'essa (3) o è sorretta da validi argomenti e deduzioni e prove.

A sostegno delle sue argomentazioni, l'abate di S. Michele non soltanto giura sulla verità del loro fondamento, ma produce anche i testimoni: *et de his abbas iuramento suos protulit testes;* lo stesso, poichè la controprova testimoniale è di diritto, fa a sua volta il convenuto. Onde il giudice che è l'arcivescovo Villano, tenendo conto della

(1) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1175 luglio 14.

(2) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Ronc., 1166 nov. 17. Più tardi la formula del giuramento sarà compiuta « ad sancta Dei evangelia tactis corporaliter scripturis super animam suam iuravit ».

(3) A es. nella carta del 1172 nov. 23 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti) le parti giurano ambedue, ma poi, durante la discussione, offrono altre prove.

prova offerta dall'uno e dall'altro, decide conciliando i due diritti riconosciuti (1).

Poichè « provare » significa agire sulla convinzione del giudice nel modo più efficace, perchè egli reputi veri i fatti allegati dalle parti, ciascuna di esse a vantaggio proprio e a danno dell'altra, stimava spesso utile di precorrere con intento suggestivo, il giudizio del decidente, per mezzo di deduzioni, stanti le quali se l'avversario non voleva incorrere nella presunzione del torto, implicito nella sua acquiescenza, era costretto alla immediata loro contestazione, per poterne rimuovere gli effetti.

Desumeva espressamente l'attore o il convenuto ad es. di aver provato, in modo indubbio coi testi, la verità delle sue affermazioni: *ad hoc probandum testes induxit quibusque quod intendebat se sufficienter probasse aiebat* (2). « Grunius pro se et filia *ad suam formandam intentionem* testes produxit *quibus suam intentionem se formasse allegabat* » (3).

In ambedue i casi citati non avendo l'avversario replicato in nessun modo, ebbe torto: nel primo, fu assolto il convenuto dalla domanda dell'attore, nel secondo questi ebbe la casa domandata.

Può ben dirsi infatti che sostanzialmente tal deduzione equivalga a una interrogazione, (sia pure formulata in modo indiretto) deferita da una parte all'altra: non rispondendo s'incorreva, con una confessione tacita, implicita, del resto come avviene anche oggi, nella presun-

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele 1156.....; pubbl. dal GRANDI, op. cit., p. 202.

(2) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1170 dic. 31, così anche altri documenti; A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23; R. Acq. Roncioni, 1180 dic. 18; S. Michele, 1181 agosto 11.

(3) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1171 maggio 21.

zione di torto, almeno per quel punto dedotto in interrogazione.

Quando l'avversario però aveva argomenti e prove da contrapporre, impugnava l'affermazione di chi assicurava d'aver dimostrato con i testimoni le proprie ragioni, relativamente, beninteso, all'articolo in questione, oggetto immediato della prova testimoniale.

Facendosi controversia dell'appartenenza e del valore di alcuni oggetti, Rolando voleva dimostrare giuste le sue affermazioni e congruo il valore attribuito alle cose: « testibus probare nisus est *quibus quod intendebat* se probasse allegabat ». Ma la convenuta subito si oppone per ciò che si riferiva alla stima degli oggetti: « Flandina vero *econtra dicebat* et si verum est ipsum Ughicionem predicta habuisse, tamen *eorum valore* scilicet cultelli et veli et *nauli quantitate* nullo modo Rolandum demonstrasse » (1) e contrappone a suo vantaggio altri argomenti e prove.

Contro la deposizione dei testi prodotti da una parte dicemmo esser di diritto la controprova testimoniale spettante all'altra: la seconda escussione può infirmare l'effetto della prima. Anche la confessione, i documenti e gli altri mezzi probatorî possono dimostrare l'inconsistenza o la falsità di deposizioni testimoniali.

In ogni modo a render nulla la prova dei testi, basta che l'avversario possa rilevare e dimostrare che quelli si siano fra loro contraddetti: *Econtra Benenatus Bondelaccus per illos testes nil contra se fore probatum dicebat nec illis testibus in aliquo fides est adhibenda cum discordes sint inter se* (2). Non riuscì però a Benenato di dimo-

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23.

(2) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1180 dic. 18.

strar vera la sua affermazione e poichè l'attore potè facilmente sostenere il contrario cioè « testes in nullo *discordes* esse » il primo dovè soccombere.

Del resto anche in periodo di tempo anteriore - per diritto longobardo -, quando i testimoni addotti da una parte, erano stati discordi, la prova si riteneva fallita e non si ammetteva neppure il duello, cioè la controprova dell'avversario (1), anzi se poteva dimostrarsi il dolo venivano puniti essi e chi li aveva prodotti in giudizio a propria difesa (2).

Ma se le parti potevano indagare sull'attendibilità concreta dei testimoni, tanto più questo diritto spettava ai giudici; e mentre le prime dovevano rigorosamente provare ogni appunto mosso alle deposizioni contrarie, i secondi agli effetti della loro convinzione sull'attendibilità stessa, potevano tener conto dei minimi indizi.

Nel documento del 1163 dicembre 31 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti), avendo il convenuto asserito d'aver adempiuto il mandato di pagare una certa somma, presentò come prova i testimoni, ma i giudici non li credono: « cognitis etiam dictis testium *quorum attestationibus fidem non accomodantes* quia *convenienter* predicti debiti solutionem non dixerunt » condannano il convenuto.

Si ricercava l'attendibilità anche nelle relazioni che potevano esistere fra il teste e le parti o sull'interesse anche indiretto che il primo poteva avere circa l'esito della lite (3).

(1) *Cons. Messan.*, 44 « Duellum admittitur tam contra accusatum quam contra accusantem, quam *contra testes* » PERTILE, op. cit., 6, II, p. 181.

(2) « Si se *discordantur* et *clarefactum est ut sint falsi testes*, dent wadiam, widrigild et *ipse qui duxit similiter* ». PERTILE, ivi, p. 183.

(3) PERTILE, op. cit., 6, II, cit., pp. 187, 188 e nota n. 119.

Perciò i giudici del documento del 1191 novembre 3 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), rilevano il fatto che tutti i testimoni portati a difesa degli attori erano di Nubila, cioè del luogo ove si trovavano i beni posseduti dal fratello dei medesimi e quindi per eventuali e possibili ragioni d'interesse, vincolati a loro: facilmente codesti « testes a se datos » non erano altri che coloni e braccianti o comunque addetti al podere del fratello stesso che lo possedeva « pro indiviso » (1).

L'iniziativa dell'atto e la scelta del momento per la prova testimoniale è per lo più lasciata alla parte, però una volta che questa l'abbia promessa in giudizio è obbligata a darla; onde al giudice passa allora l'iniziativa nel sollecitare l'attore o il convenuto a mantenere la parola.

Così « cum predictus Ildebrandus bis et ter *a nobis* esset ammonitus *testes nominare et dare* » poichè non eseguì ciò che pure aveva promesso quando « testibus se velle probare dixit » (2) cadde in presunzione di torto e fu condannato (3).

Non altrimenti fra i Longobardi: perdeva la lite « quegli che dopo aver data la vadia e prestato il giuramento di somministrare la prova non vi ottemperava » (4).

---

(1) V. più avanti, pagg. 83, 84.

(2) Bonaini, *Stat.*, II. *Const. legis*, p. 695: « Decernimus ut si actor vel reus testibus uti voluerit et requisitus a iudicante an testes producere velit et *se velle producere dixerit* statim ex quo hoc dixerit iudex *eum admoneat* uti infra dies quinque titulum faciat et testes per scripturam *nominet*, de eo quod opportuerit ipsum actorem vel reum probare comminando ei de sententia ferenda si hoc non fecerit..... ».

(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti. 1172 nov. 23.

(4) Pertile, op. cit., 6, II, p. 172.

Una volta che la parte abbia nominato e dato i testimoni, i giudici hanno il dovere di farli giurare secondo una speciale formula; così il convenuto del documento 1163 dicembre 31 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti), *ad quod probandum testes induxit quos iurare fecimus totam veritatem inde dicere et falsum tacere* (1).

Infatti il giuramento è ora essenziale per l'attendibilità dei testi, mentre al tempo longobardico si esigeva solamente se l'avversario e i giudici avevano motivi di dubbio sulla parola dei testimoni (2).

Lo stesso console quando fosse richiesto dalla parte di apprestarli, li faceva giurare, a meno che non si fosse trattato di persone che non potevano testimoniare, come rispetto all'interessato, gli ascendenti e i discendenti, alcune categorie di collaterali e affini, gli avvocati patrocinanti in causa, gli scomunicati ecc.

Nel Breve consulum del 1162 (3) si dice infatti: « si usque ad numerum duodecim testium, testes laici mihi quaesiti fuerint, si invenero ad testimonium venire et *iurare faciam.* In aliis operam dabo exceptis illis qui a constitutionibus Pisanorum civilibus removentur » (4).

Nelle nostre carte non abbiamo un caso di *giuramento a futura memoria*, cioè fatto prestare al teste dinnanzi al giudice e possibilmente alla parte avversaria, prima della lite, nella previsione o nel timore che il testimonio, sia per vecchiaia che per altra cagione fosse per mancare; ma il « constitutum usus » riconnettendosi

(1) Cfr. con la formula di giuramento vigente oggi per i testimoni.

(2) Pertile, op. cit., 6, II, p. 180, n. 85.

(3) Bonaini, *Stat.*, I, *Br. cons.*, p. 9.

(4) Bonaini, *Stat.*, II, *Const. legis.* pp. 687-689; *Const. usus*, pp. 866, 867.

a una novella giustinianea (1) ha in proposito una disposizione: « testium dicta *etiam ante litem contestatam* per publicamentum recipi possint statuimus, dummodo alia pars, *si presens est*, *requiratur*, qua requisita, licet non venerit, publicentur. Dum tamen *ubi inventa non fuerit vel ubi absens est* ad domum in qua habitat vel habitabat quando abesse cepit proclamatio fiat, qualiter talis contra talem, expressis nominibus, testes producere vel dare per publicamentum velit. Et si ab aliquo pro eo contratitulus datus fuerit, recipiatur » (2).

§ 7. — « Confessione » è l'esplicita ammissione dei fatti narrati dall'avversario sfavorevoli alla parte che, così, li confessa: essa stabilisce in conseguenza l'obbligo di non fare deduzioni incompatibili coi fatti confessati per i quali è preclusiva e costituisce un limite al potere del giudice che non può prescindere dalla verità di essi.

Un esempio di confessione « giudiziale » ci offre il documento del 1163 dicembre 31 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti), in cui l'attore agisce fondandosi sull'azione di mandato, cioè affermando implicitamente di aver commesso un incarico al convenuto. Questo infatti *confessus est mandatum istum suscepisse*. Piuttosto dunque di negare d'averlo ricevuto preferisce sostenere, mentendo, di averlo adempito: « et domine Aghentine *dedisse* predictas libras viginti », onde la discussione della causa anzichè vertere sulla esistenza o inesistenza del mandato, si svolge sulla veridicità o meno dell'affermazione del mandatario.

(1) *Novella*, 90, 11.

(2) Bonaini, *Stat.*, II, *Const. legis*, p. 689 e *Const. usus*, XIII, p. 867.

Nel documento del 1191 gennaio 14 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), Gisla nega che l'ospedale di Stagno abbia diritto alla proprietà e all'usufrutto di alcune terre che essa possiede, nonostante che il sindaco attore si valga del testamento del marito di lei, il quale sostituisce l'ospedale al proprio figlio se questi morisse « infra pubertatem ». Il sindaco agisce anche per la restituzione dei frutti da essa percepiti, gl'importa dunque di provare sia che il figlio di Gisla è morto impubere, sia che nonostante ciò, essa ha continuato a godere delle terre e dei relativi prodotti. « Gratianus vero ad ea que intendebat probanda, *confessiones suprascripte Gisle* in medio inducebat, confitentis quod in preterito mense madii fuerunt tres anni quod Guidone eius vir fuit mortuus et quod in proximo mense septembris *fuerunt tres anni quod filius eius fuit mortuus et quod mortuo filio, sequenti anno, habuit unam recollectam* ».

Ma Gisla non nega il diritto dell'avversario basandosi sulla negazione dei fatti che anzi afferma verificatisi; solo intende far valere a suo favore una interpretazione del testamento diversa da quella data dal sindaco dell'ospedale (1).

Può darsi che sia l'attore stesso che incautamente abbia palesato dei fatti e delle circostanze che bastino - se fatti valere - ad annullare gli effetti della prova testimoniale da esso proposta. Il convenuto naturalmente si avvantaggia di tal confessione come controprova.

Nel documento del 1191 novembre 3 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), gli attori agiscono contro Bandino allo scopo d'impedirgli di passare per le loro terre e, per mezzo di testimoni, vogliono sostenere - contro l'af-

(1) V. più avanti a pag. 89.

fermazione dell'avversario - che non s'è costituito a favore di questo il diritto che deriva dalla consuetudine antica, ininterrotta e indisturbata del passaggio. Ma costui, a sua volta, si vale di alcune confessioni degli attori da cui risulta il possibile interesse personale dei testi per deporre a favore di quelli: riesce quindi a insinuare nel giudice il sospetto di parzialità dei testimoni (1). Infatti questi non sono creduti e il convenuto è assolto dalla pretesa degli attori: « Bandinus vero e contra testes ab aversa parte productos nil sibi obviare aiebat et *ad suam defensionem confessiones dicti Leonardi* (uno degli attori) *in medium proponebat* confitentis *quod nondum divisit cum fratre suo Gheiolino* et *quod Henrigettus Petri Burgensis* (uno dei testimoni) *habet partem Ghetolini* in Nubila. Item *confitentur* Leonardus et Gerardus Ronca (ambedue gli attori) quod Bonacursus qui reddidit testimonium est de Nubila ».

Lo stesso, interrogati, ammettono per gli altri testi. Mentre il convenuto per queste circostanze intende dimostrare l'inefficacia della prova, per assenza d'imparzialità nei testimoni, - ciò che ritengono appunto i giudici - gli attori vorrebbero concludere che, essendo quelli del luogo e quindi bene informati, dovrebbe risultar meglio la verità dei fatti: « *quibus confessionibus et dictis testium* se absolvendum esse dicere conabantur ».

Lotteringa del documento del 1200 giugno 8 (A. S. P., *Dipl.*, Olivetani), si vale della confessione del convenuto per ottenere una sentenza in parte favorevole. E poichè essa aveva prodotto uno strumento di donazione, il convenuto si vale a sua volta delle confessioni di lei per annullare almeno in parte l'efficacia delle

(1) V. a pagg. 79, 80.

prove da essa addotte: « econtra suprascriptas suas confessiones et suprascriptum instrumentum in nullo sibi pro hospitali nec ipsi hospitali nocere debere dicebat et ad sue partis defensionem *confessiones suprascripte Lotteringe* pro se pro suprascripto hospitali inducebat ».

La confessione di cui la parte può valersi non è solo quella dell'avversario medesimo, che se è fatta in giudizio ha un valore assoluto, ma anche quella « estragiudiziale » di un terzo, come nel caso del documento del 1172 novembre 23 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti), in cui tal confessione non è negata dalla convenuta contro cui l'attore la propone.

Rolando chiede a Flandina la restituzione di alcuni oggetti ch'egli aveva prestato al defunto padre suo Uguccione « ut ipse Ughicio *confessus est* » e aggiunge più tardi « ea ratione qua fuerunt socii galee *et ipsemet confessus inde fuit* et plus non remittit ».

Flandina non potendo negare il fatto della confessione perchè, come poi l'attore dimostra, questa era avvenuta in un placito, passa a discutere sul valore troppo alto attribuito agli oggetti.

Anche la deposizione contraria del testimonio nominato in propria difesa, può essere considerata come una confessione d'un terzo poichè i fatti rivelati da quello contribuiscono a convalidare la difesa dell'avversario. Infatti questo se ne vale nel documento del 1180 dicembre 18 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni), allorchè il convenuto Benenato nell'intento di annullare la prova testimoniale dell'attore tenta di porre in rilievo la contraddizione dei testi fra loro: « Ildebrandinus Scancii idem per omnia quod predictus Ugo (un altro teste) certum est enim *ex propria confessione suprascripti Ildebrandini Scancii* de predicta terra *nichil* libellario nomine

a suprascripta ecclesia tenuisse igitur eius dictum non referitur concordatum cum Ugone per omnia *quare* ei non est credendum ».

§ 8. — Uno dei mezzi di prova più efficace e più usato è il « documento », intesa come tale ogni rappresentazione della volontà altra volta manifestata dalle parti o come un atto altrui nel quale si contiene il valido riconoscimento del diritto per qualcuna di esse.

Gli attori del documento del 1169 luglio 25 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni), che con sentenza antecedente (doc. del 1166 nov. 17, *ibidem.)* erano stati messi in possesso di alcuni beni del convenuto per il valore di L. 10, di cui verso questo erano creditori, essendo poi stati spodestati dal pignoratario dei medesimi beni, avanzano una nuova domanda per ottenere il pagamento della somma e comprovano il loro diritto presentando il *giudicato* precedente. I consoli giudicanti infatti, constatata *l'autenticità* e il *contenuto* del documento, verificatasi la contumacia, mettono gli attori in possesso di altri beni del convenuto per lo stesso valore. Si osserva quali furono i consoli - di cui due attuali - che pronunciarono la precedente sentenza e si comprova la data: « *Ego* Sinibaldus suprascriptus cum *Guiliardone item predicto* et Sinibaldo quondam Lei, Bandinus quondam Baruci et Alberto Iohanni cum Tinioso quondam Ildebrandi *in tempore illorum consulati.....* »; se ne considera il tenore « et dederunt eis in posesionem unum petium de terra cum vineam *sicut in cartula illa contumacem continere dinoscitur* ». Infatti i giudici decidono « visam illam sententiam ».

Ma quantunque il documento sia citato e ricordato perfettamente, può tuttavia per varie cause, non essere

prodotto materialmente all'udienza: in tal caso l'avversario potrà negare e discutere della sua esistenza, finchè dalle argomentazioni che gli sono opposte, non sia costretto ad ammetterla. Dato ciò la citazione del documento avrà valore assoluto, come se esso sia stato presentato.

L'attore del documento del 1170 dicembre 31 (A. S. P., *Dipl.*, Primaziale), fonda la sua azione su un lodo antecedente, chiedendo alcune terre e i relativi frutti: il convenuto dapprima nega « laudamentum de predictis factum esse inter eos »; poichè l'attore però insiste e cita più precisamente il documento e il suo tenore, in quanto per quel lodo « totum patrimonium quod fuit Macionis avi sui inter se dividere debent excepta sextadecima parte et duobus starioris », il convenuto è messo alle strette, onde non negando più l'esistenza del documento, passa, con miglior fortuna, a confutare le deduzioni che da quella prova trae l'avversario: « Ranucinus vero *ex laudamento non teneri* quia totum patrimonium dividere debebat quod in presentiarum erat; hoc in presentiarum non erat ecc. ».

Già vedemmo che nel documento del 1172 novembre 23 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti), Rolando adduce a suo sostegno una confessione di Uguccione, il padre della convenuta, e quantunque questa non intenda negare la prova prodotta, l'attore insiste a dimostrarla esistente, in modo più assoluto, con documenti che offre ai giudici: afferma dunque « suprascriptum Ughicionem in placito coram Guilielmo iudice et suis sociis iudicibus et previsoribus *confessum fuisse* cultellum unum habuisse et velum et naulum galee et scalam etcetera dicebat et inde *acta illorum demonstrabat quibus continebatur ipsum Ughicionem suprascripta habuisse* ».

Infatti i giudici condannano la convenuta circa questi oggetti confessati, a eccezione del coltello che non fa parte delle richieste dell'attore. Avendo, fra l'altro, questi domandata la restituzione di un cane, poichè non provò se il suo socio defunto l'ebbe da lui e lo possedette veramente, i giudici ne assolvono la convenuta: « a veltro vero suprascripto cum *illum Ughicionem habuisse* Rolandus probare non potuisset..... Flandinam a suprascripto Rolando absolvimus et liberamus ».

Ma la prova può desumersi non solo da documenti rilasciati da giudici e da arbitri, bensì anche dal *testamento* che è la manifestazione fatta in forma legale della volontà del defunto.

Il sindaco dell'ospedale di Stagno domandava la divisione dei beni che Tedora teneva dal defunto suo padre e precisamente di quelli che « comprehenduntur in cartula scripta per Petrum Gottifredi iudicis et notarii » e che il conte Ranieri stesso « per legata predicto ospitali in suo testamento reliquerat prout in instrumento per Petrum iudicem et notarium confecto et arbitris ostenso contineri dicebat » (1).

Anche la prova che adduce il sindaco dell'ospedale di Stagno del documento del 1191 gennaio 14 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), è fondata su un *testamento*, ma mentre a quello precedente la convenuta tentò inutilmente di toglier valore con l'affermare che, dedotti i debiti del defunto suo padre, se avesse dovuto dividere per metà i beni risulterebbe gravata oltre la legittima

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1180 marzo 20. Bonaini, *Stat.*, II, *Const. legis*, LI, p. 799-800: « Si qua instrumenta per notarium confecta sine mense et die mensis prolata fuerint ut nullum vigorem habeant nichilque valeant, constituimus ». Circa le formalità dei docc. v. anche a p. 97, n. 1.

« quod pater suus..... de iure facere non potuit » (1), in questo giudizio invece si controverte sulla « interpretazione » del documento medesimo.

Il sindaco dell'ospedale in base alla spiegazione puramente formale data di quel testamento dalla convenuta, fu condannato, nel giudizio di primo grado, in quanto ottenne l'usufrutto di una parte sola dei beni posseduti da Gisla anzichè delle tre parti domandate.

In appello invece gli si attribuisce quanto chiede perchè riesce a far prevalere l'interpretazione desunta dallo spirito del testamento e dalla vera volontà del defunto, in conformità delle teorie romano-canoniche.

La tesi della convenuta Gisla è questa: ella sostiene che suo marito Guido non fece un vero e proprio testamento per il figlio ma un legato a favore dell'ospedale; quindi il figlio morì « intestato »; perciò ella, secondo la legge ha pieno diritto all'usufrutto.

E dice anzi che tenendo conto della « lettera » del documento, ciò appare chiarissimo: « Gisla econtra Guidonem *non fecisse testamentum filio* ideoque cum *intestatum decessisse* quod *ex verbis* ipsius testamenti *perpenditur cum dixerit* « iudico et *lego* » *que verba non instituentis set legantis sunt* quare se debere habere usumfructum intestati filii secundum pisane constitutionis tenorem allegabat » (2).

Viceversa la tesi dell'attore è la seguente:

Provata peraltro l'autenticità del testamento e mo-

---

(1) Cfr. Bonaini, *Stat.*, II, *Const. legis*, XXXIV, p. 767: « Si unum filium pater habet, medietas; si vero plures, computata persona patris, reliquum filiorum legittima intelligatur ».

(2) Cfr. Bonaini, *Stat.*, II, *Const. legis*, XXXV, p. 768: « .....Ex premortuo filio vel filiis, filia vel filiabus et non filiis derelictis, tunc enim in capita ad avi vel proavi successionem veniant ».

stratolo ai giudici, da questo deve risultare, desumendosi dall'insieme del testo (« colligi ») e dallo spirito di esso, che Guido fece proprio testamento per il figlio, sostituendogli se fosse morto prima della pubertà, l'ospedale di Stagno; questo perciò ha dal testatore avuto regolarmente oltre la proprietà dei beni anche l'usufrutto: (1)

« .....Gratianus sindicus prefati hospitalis pro ipso hospitali *ad probandum de iniquitate sententie* (del giudizio di primo grado) *testamentum* Guidonis factum *per manum Ade iudicis et notarii ostendebat* in quo contineri dicebat *Guidonem fecisse testamentum filio* si infra pubertatem decederet substituendo Stangnum *quod ex verbis testamenti colligi potest* ».

L'istrumento prodotto come prova può essere una semplice *convenzione* delle parti o dei loro antecessori precisata e scritta allo scopo o di evitare questioni o di risolverle secondo una volontà precostituita.

Nel documento del 1193 gennaio 16 (A. S. P., *Dipl.*, S. Michele), il sindaco della chiesa di S. Michele « .....ad sui fundandam intentionem *publicum inducebat instrumentum per quod* dicebat abbatem sancti Michaelis et eius ministros *posse* locum unde aqueductus esse postulatur aptare reficere et purgare *sine contradictione* prioris sancti Pauli..... » per lo scolo delle acque.

Ma può essere invocata a sostegno delle proprie argomentazioni anche la *inveterata consuetudine:*

« .....per iamdictum locum sicut *antiquitus* aqua so-

(1) « .....Colligitur ex constitutione illa que dicit matrem admittendam ad luctuosam filii successionem, quia voluntas patris ea fuit, cum et partem successionis ei dereliquit, et ideo *tacita substitutio contra matrem non admittitur;* alioquin *si paterna voluntas matri evidentissime repugnet dicimus eam non admittendam* ». *Sum. cod.*, p. 181.

lita fuit currere et sicut oculata fide etiam adhuc videri sic clam ivisse perpendi potest..... » (1), ciò che fece rilevare anche per mezzo di testimoni.

In ogni modo l'argomento principale può essere desunto dalla *legge* intervenuta a regolare certi rapporti; e una volta ch'essa sia rettamente interpretata, accertata e anzi espressamente citata dalla parte a propria difesa, il giudice non può prescinderne. Così il sindaco stesso della chiesa di S. Michele che si era basato pure *ex lege ultima de aqua pluvia arcenda* (2), rammenta che questa nell'interesse della pubblica igiene fa un dovere ai giudici di facilitare la costruzione e la purgazione degli acquedotti anche se chi ciò domandi non abbia o non possa provar d'avere uno speciale diritto: per l'esistenza e la citazione di questa norma l'attore perora in modo sicuro la sua causa. Infatti gli vien concesso il diritto richiesto di fabbricare o meglio riattare una fogna:

« .....et hoc quidem non solum hac ratione (della consuetudine più su ricordata), verum etiam per *testes* a se datos dicebat suam intentionem satis competeret se probasse maxime *cum lege dicatur* « debere tueri ductum aque ab his qui iuridicundo presunt cui vetustate autoritate prestitit *et si ius non probaretur* ». Bene fece l'attore a munire la sua richiesta di questa disposizione di legge, perchè senza di essa probabilmente avrebbe dovuto soccombere, dal momento che l'avversario non aveva ammesso l'esistenza d'un documento invocato ma non mostrato da esso sindaco di S. Michele; tuttavia, data

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1193 genn. 16, pubbl. dal Grandi, op. cit., p. 238; v. anche A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1191 novembre 3.

(2) V. a pag. 56.

e non concessa la sua esistenza, il convenuto avanza a sua difesa un argomento dedotto dalla stessa « natura del luogo » in quanto che proprio per quel punto in cui l'attore vorrebbe costruire l'acquedotto, passa ora una strada pubblica; quindi conforta la sua tesi adducendo anch'egli motivi di pubblico interesse:

« .....Iohannes sindicus sancti Pauli taliter respondebat dicens et si verum fuit aliquo in tempore iam dictam servitutem predicto monasterio deberi pactione stipulatione vel quolibet alio iure *quod minime confitebatur* suprascriptus presbiter Iohannes, tamen *ipsa loci compositio ad id devenit a quo nunc non debet* natura loci inhibente iuris religione prohibente et contraria civili consuetudine refragante quod videri potest per ipsam naturam loci *cum non sit locus ille* per quem aqueductus postulatur inferior set superior et cum *via publica sit ibi constituta per transversum* que olim ibi non erat que sola suprascriptam servitutem impediret *et si constaret illam suprascripto monasterio deberi, maxime cum in solo publico id non debeat fieri quod publico usui noceat* ».

Così il convenuto del documento del 1181 agosto 11 (A. S. P., *Dipl.*, S. Michele), adduce in sua difesa contro la prova testimoniale dell'avversario un'importante statuizione di legge, secondo la quale a lui spettava per diritto di prescrizione il possesso di una terra « guarigango »; senonchè risultò poi che il triennio non era interamente trascorso: non potè quindi conservare la terra posseduta.

« Benenatus econtra illos testes sibi nequaquam nocere debere cum ipsam terram habeat ex incantatione ex ordinamento civitatis et *etiam tuebatur se ex trienii prescriptione* dicendo se possedisse per triennium cum in

ordinamento civitatis facto a Rainerio quondam Tegrimi et Bolgarino vicecomite et sociis contineatur « *quod siquis missus fuerit in possessione guarigangi et possederit per triennium quod possit se tueri et excludatur petitor* ». unde se absolvendum esse allegabat ».

Ma può essere citata e ricordata dalla parte a proprio sostegno la stessa *attività* dell'avversario quando non possa essere negata o perchè questo ne sa possibile e facile la prova da parte dell'attore o del convenuto, sia perchè accaduta in luogo pubblico e sia perchè risulti da documenti che all'occorrenza potrebbero essere prodotti. Cotesti atti che implicitamente una volta ammisero l'oggetto che tuttavia si nega, hanno il valore di una confessione sia pure estragiudiziale ma certamente avvenuta.

Nel documento del 1163 dicembre 31 (A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti), Guidotto da principio sosteneva, contro l'affermazione dell'attore, d'avere eseguito il mandato di pagare lire venti e di non esser tenuto a rimborsare il mandante il quale diceva di aver pagato per lui. L'attore peraltro a prova della sua asserzione, narra che essendo egli stato citato dal creditore a un placito per fare il pagamento, chiamò Guidotto e questo non venne; deduce che la sua assenza fu un'implicita ammissione dell'inesecuzione del mandato. Più tardi reclamò egli stesso contro di lui presso i pubblici previsori ai quali Guidotto si presentò, e avendo avuto torto non pagò nemmeno allora, sì da perdere il pegno dato come garanzia di stare alla sentenza. Anzi non volle neppure udire ciò che Guidotto medesimo del resto non negava: « Preterea dicebat (l'attore) se reclamasse contra eum (Guidotto) aput previsores publicos et Guidottus ad curiam venit et vo-

cavit Guido tunc suum dominum et posuit hoc factum in eius arbitrio, data panciera in pignore pro soldis quadraginta solvendis pro pena si se ab eius arbitrio removeret; *qui dimisso pignore ab arbitrio eius se subtraxit et nihil inde audire voluit quod ipse non negabat* ».

Se non che tali prove non potevano testimoniare che per il tempo in cui ebbero luogo gli atti ricordati; infatti il convenuto mandatario ammette di aver trattenuto presso di sè il danaro per tre anni, ma dopo questo periodo insiste di aver pagato: la questione non potè risolversi che con la prova dei testi.

Cap. VI

La sentenza

SOMMARIO: § 1. Concetto, sua formazione, organi: i giudici, gli assessores, *(Burgundio)*, i senatori; modalità, base e oggetto del pronunciato - Collegialità della decisione - Consulto dei saggi presenti al processo o assenti - Burgundio e la scuola pisana di diritto romano - La scomunica contro i trasgressori della sentenza - Dichiarazione della norma di diritto da applicarsi - Presenza delle parti alla pronuncia - Sentenza d'immissione in possesso dell'attore nei beni del contumace - Per un valore maggiore d'un terzo della somma richiesta - Diritto di scelta del creditore fra beni mobili e immobili del debitore - Motivi e varie specie della decisione. — § 2. Giudizio e sentenza d'appello - Modo, termine e oggetto dell'appello - Compito dell'appellato - Procedimento d'appello - *Oppinionis exemplum* - Riforma della sentenza. — § 3. Le spese processuali - Diritti delle varie curie - Diritti « per la carta della sentenza » e dell'usciere. — § 4. Pubblicazione e scrittura della sentenza - Gl'intervenuti - Luogo e data della pubblicazione - Firme dei giudici - Conservazione della sentenza scritta. — § 5. Le sottoscrizioni - I notai giudici, partecipanti o non al collegio decidente - I notai non giudici - Inesistenza del notaio stabile ed esclusivo della curia -

Autenticazione della sentenza - Il sigillo e i segni tabellionarî. — § 6. Esecuzione della sentenza - A chi spettava l'esecuzione - Modalità delle immissioni in possesso - Vigilanza dei consoli per la conservazione delle medesime.

§ 1. — La sentenza è la dichiarazione fatta dai giudici sulla esistenza o inesistenza della volontà della legge di cui si è chiesta l'attuazione. Perciò essa può essere una semplice dichiarazione di diritti, può significare condanna ad eseguire la prestazione domandata dall'attore o assoluzione dalle pretese di questo.

Nell'epoca che ci riguarda la decisione veniva data da tutti i giudici collegialmente (1).

Circa la presidenza esercitata dal console di giustizia e le sue mansioni più che altro esecutive già dicemmo (2).

Sia che la decisione venga pronunciata dall'arcivescovo (3) o da ecclesiastici delegati dal papa (4), dagli « iudices... ad diffiniendas lites et controversias... dati » e da quelli controversiarum et querimoniarum » (5), dai consoli dei mercanti (6) o degli Opetingi e Cadolingi (7) o da quelli Calcesani (8) o dal capitano e dal giudice del Valdarno e Val di Serchio (9) o dai giudici pub-

(1) Pertile, op. cit., 6, II, p. 200.

(2) V. a pag. 13, 23.

(3) A. C., *Dipl.*, 1139 nov. 16, (arc. di Pisa, Balduino); A. S. P., *Dipl.*, S. Anna, 1141 nov. 18 (arc. Balduino); A. C., *Dipl.*, 1156 febbraio 17 (arc. di Lucca, Gregorio); A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1156..... (arc. di Pisa, Villano).

(4) A. M. A., *Dipl.*, 1151 ott. 15; A. C., *Dipl.*, 1193 luglio 22.

(5) A. M. A., 1139 nov. 6; A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1143 aprile 27.

(6) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1163 dic. 31.

(7) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1175 luglio 14.

(8) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1166 nov. 17; id., 1169 luglio 25.

(9) A. C. C., *Dipl.*, 1193 aprile 28.

blici (1) o dai previsori (2), dai pubblici giudici e previsori insieme (3), dagli stimatori (4), dai giudici dei forestieri (5) o da quelli dei « guariganghi » e dei debiti e crediti del comune (6) o dai pubblici arbitri dei Pisani (7) o dai pubblici arbitri e giudici dei medesimi (8) o dagli arbitri fra questi e i Lucchesi (9) o infine dai giudici d'appello (10), sempre in ogni caso, la sentenza ci si offre

(1) A. C. C., *Dipl.*, 1158 nov. 28; A. C., 1160 dic. 16; A. M. A., 1160 dic. 22; id., 1161 sett. 1; id. 1162 nov. 9; A. C. C., 1164 ott. 12; A. S. P., *Dipl.*, R. Acq., Ronc. 1167 nov. 29; A. C. C., 1170 dic. 29; A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1171 maggio 21; id. S. Michele, 1172 dicembre 29; id. S. Lor. alla Riv., 1178 dic. 17; A. M. A., 1181 ott. 15; A. C. C., 1182 dic. 2; A. C., 1183 dic. 20; A. M. A., 1184 luglio 11; A. C., 1192 febbr. 1; id., 1193 apr. 15; id. 1193 maggio 7: A. S. P., *Dipl.*, Olivetani, 1200 giugno 8; A. C., 1200 ott. 21.

(2) A. C., *Dipl.*, 1164 giugno 8.

(3) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1167 sett. 9; id. Primaziale, 1170 dic. 31; A. C., *Dipl.*, 1171 marzo 15; A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1171 sett. 2: id., 1172 nov. 23.

(4) A. C. C., *Dipl.*, 1170 nov. 28.

(5) A. C. C., *Dipl.*, 1174 dic. 17; A. C., 1178 dic. 29; A. C. C., 1179 aprile 24; A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1179 giugno 6; A. C., 1182 ott. 31; A. M. A., 1183 dic. 22; A. C. C., 1184 nov. 21; A. M. A., 1187 marzo 13; id., 1187 giugno 12; id., 1188 dic. 29; A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1191 nov. 3; id., Olivetani, 1194 dic. 1; A. C., 1195 ott. 24; A. M. A., 1200 ag. 17; id. 1200 ag. 30.

(6) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1180 dic. 18; id. S. Michele 1181 agosto 11; A. C. C., 1199 marzo 16; id. 1200 aprile 1.

(7) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele 1172 dic. 31; A. C. C., 1178 novembre 2; A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv. 1180 marzo 20; A. C. C., 1181 ag. 23; A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1185 nov. 28.

(8) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1188 genn. 15; id. S. Michele, 1193 genn. 16; A. C., 1200 apr. 27; id., 1200 apr. 30.

(9) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1184 ott. 20; id. Primaziale, 1191 dic. 29.

(10) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1191 genn. 14; A. C., 1196 ott. 26; A. M. A., 1200 ag. 31.

come il risultato dell'attività giurisdizionale che una volta adita, ordina le citazioni, constata la contumacia della parte se questa non comparisce o regola il dibattimento se le parti ambedue intervengono; indi procede all'assunzione delle prove se queste vengono offerte dagli interessati, e se sono soltanto promesse, esige che siano addotte, fa pronunciare i giuramenti dalle parti e dai testimoni, si accerta dell'autenticità e delle formalità dei documenti prodotti (1) ed eseguisce i necessari sopraluoghi. Formatosi così il suo giudizio sui fatti allegati dalle parti, tenendo presenti le disposizioni della legge o dell'uso, (« hanc questionem ad leges retinentes ») (2), dà la sentenza e ne ordina l'esecuzione.

La differenza fondamentale tra la sentenza germanica e quella romana risulta ora evidente poichè questa « non pregiudica se non le parti in causa » mentre la prima conservando « la natura di atto reso nell'asssemblea popolare » (3), obbligava e pregiudicava chiunque ne avesse avuto notizia.

Nel documento del 1183 giugno 2 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), infatti si può opporre a chi produceva un giudicato: « res inter alios acta vel iudicata *nemini* debere preiudicare ».

Normalmente chi pronuncia è uno dei giudici cui gli altri si associano; talvolta invece occorre una più attiva cooperazione tra loro, prima ch'essi pervengano alla de-

(1) Sebbene l'eccezione spetti naturalmente al convenuto: così per un doc. presentato dall'attore (« carta antefacti »), il convenuto eccepisce: « non debere dampnari..... cum (carta) non sit *facta* et *firmata* secundum ordinem iuris ». A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1183 giugno 2. Circa la formalità della *data*, v. a pag. 88 n. 1.

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1191 nov. 3.

(3) Chiovenda, op. cit., p. 2.

cisione « concorditer cum comunicato consilio » (1), e ciò specialmente quando il compito di giudicare spetti a giudici del contado, non troppo esperti di cause e di leggi e probabilmente non giurisperiti.

Tal altra volta il vescovo che può pronunciare da solo secondo la sua convinzione, preferisce chiedere consiglio a vescovi e ad altre persone sagge ed esperte.

Così l'arcivescovo Balduino nel 1139 per la causa fra i canonici di S. Maria e l'abate di S. Rossore « ascito mihi domino Attone pistoriensi ex precepto domini Pape Innocentis consilio quoque episcoporum Populoniensis et Galtellinensis atque Busani et consilio domini Giraldi q. Aurasicensis et abbatis videlicet sancti Zenonis et sancti Michaelis et Manfredi causidici » (2). Ma i sapienti cui vien richiesto il consiglio posssono essere residenti in luoghi lontani da Pisa: in questo caso essi risponderanno sui quesiti proposti loro senza intervenire allo svolgimento della causa e senza quindi poter apporre la loro firma alla sentenza. Nella causa vertente per il possesso di monte Vaso nel 1151 (3) tra l'arcivescovo di Pisa Villano e quello di Volterra Galgano, il prete cardinale Guido « ex mandato domini Pape Eugenii » procede alla decisione « cum consilio venerabilium fratrum nostrorum Rainerii videlicet Senensis episcopi et Bernardo presbiteri cardinalis S. Stephani in Celio monte et cuiusdam iudicis qui Presbitellus vocatur de monte Ilcino, *qui cause interfuerunt* et aliorum multorum sapientum iudicum *Aretine civitatis, qui predicto negotio non interfuerunt* ».

(1) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1169 luglio 25.
(2) A. C., 1139 nov. 16.
(3) Ibid., 1156 febbr. 17.

L'arcivescovo Villano (1) nella causa delle decime dei nobili di Ripafratta, dopo la discussione delle parti avvenuta alla sua presenza dice che « cum *consilio canonicorum nostrorum et assessorum* videlicet Carpini, Manfredi et Burgundii, huiusmodi dedimus sententiam ».

Senza dubbio tutti codesti sapienti e assessori erano persone molto ragguardevoli e dotte, capaci di dare con coscienza e saggezza un parere e degni di esserne richiesti dall'arcivescovo medesimo.

Infatti dalle sottoscrizioni appare che Carpino è « causarum patronus » cioè giudice (2), come del resto « Pisanorum iudex » egli stesso s'era sottoscritto in una sentenza d'oltre un decennio prima (3). Manfredo è anch'egli giudice, ma di nomina pontificia « sacri lateranensis palatii » autorizzato cioè, analogamente ai notai per la rogazione dei loro atti (4), a giudicare cause non solo in Roma e nello stato ecclesiastico, ma in qualunque luogo del mondo cristiano.

Burgundio è il noto giurisperito pisano letterato e grecista (5) così giudice « sacri lateranensis palatii » (6) come « publicus Pisanorum iudex ».

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1156.....

(2) L'HEGEL, *St. d. costit. dei munic. ital.*, ed. ital. pp. 499, 503 ritiene che il console di giustizia sia tra i « causarum patroni », cioè anch'egli giudice; ma in proposito a ciò v. quando dicemmo a pp. 14 e segg.

(3) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1143 apr. 27.

(4) BONAINI, *Dipl. Pis.* in *Arch. st. it.* cit. p. 5, n. 1.

(5) FABRONI, *Hist. Ac. pis. I*, Pisa, Mugnaino, 1791 pp. 30-31 e 36. MAFFEI, *Verona illustr.*, Par. II, Libr. 3, col. 68.

(6) Sua sottoscrizione nel doc. di cui alla nota 1, ricordata dal CAPEI e dal SAVIGNY: v. CAPEI, *Compendio della st. del Savigny*, Siena, 1849, p. 196. Fu riportata poi dal BUONAMICI in *Burg. pisano*, *Annali della Univ. tosc.* tomo 28, Pisa, Vannucchi, 1908, cit. p. 16,

Dalle tre sottoscrizioni risulta che essi furono espressamente chiamati per essere « assessores in hac sententia » per la quale il consiglio di Burgundio o Burgundione (1) dev'essere stato più autorevole ed ascoltato: infatti a differenza degli altri suoi colleghi pure esplicitamente menzionati dall'arcivescòvo, egli può sottoscrivere « in hanc sententiam *meo consilio* datam ».

La sua autorità fu straordinaria tanto che il Grandi (2) in contrasto col Fanucci ed altri furono indotti a credere che egli da solo avesse portato il manoscritto delle Pandette da Costantinopoli a Pisa (3). Ciò è una mera ipotesi poichè infatti ora, non infondatamente, si crede che il cosiddetto ms. pisano delle Pandette fu compilato in Italia.

Tuttavia che Burgundio fosse dottissimo, conoscesse di greco (4) e avesse tanta cura delle Pandette da tradurne dei passi in latino, è testimoniato dal glossatore

---

ma in modo incompleto. Essa è, esattamente, la seguente: « Ego Burgundius sacri lateranensis palatii iudex et tunc publicus Pisanorum iudex et in hoc iudicio domini Villani archepiscopi assessor in hanc sententiam meo consilio datam ss. ».

(1) Circa il suo nome v. Buonamici, ibid. pp. 10 e sgg.

(2) Grandi, *Ep. de Pand.*, cit. p. 24; v. anche Fabroni, op. cit., p. 30.

(3) Questa opinione fu ritenuta ipotesi (« lo ripetiamo ») dal Buonamici nel 1874 (v. *Sc. pis. del dir. rom.* in *Ann. Univers. tosc.*, tomo 14, p. 5), viceversa poi la sostenne e la propugnò per verità su *St. del ms. pis.* in *Arch. giurid.*, vol. XLVI contro lo Zdekauer per cui l'origine del ms. in parola è ravennate (v. Zdekauer, *Sull'origine del ms. pisano delle Pandette*. Siena. 1890, p. 15). Insistè da ultimo il Buonamici sull'opinione erronea nel 1908, sul suo *Burg. pis.*, cit. pp. 20 e sgg.

(4) L'Antonioli e il Buonamici anzi gli assegnano per discepolo il celebre grecista *Ugo Eteriano;* il Besta peraltro asserisce che gli fu maestro. V. Buonamici in *Burg. pis.*, cit. p. 15.

Odofredo (1) allorchè avverte di non attribuire tali traduzioni a Bulgaro, ma in verità a Burgundio perchè confessa candidamente: « Dns. Bul. non scicit plus de greco quam ego: sed interpretationes de greco in latino fuerunt facte per quemdam pisanum qui vocabatur dns. Berguntio ». Perciò si spiega il prestigio di cui egli godè a Pisa, senza bisogno di congetturare che qui fosse professore. Infatti « nessuna prova diretta abbiamo dell'avere egli insegnato in Pisa il diritto » (2). Parimenti neppure il doc. del 1194 può valere come argomento indiscutibile dell'esistenza in questo tempo d'una scuola di diritto romano in questa città sul tipo della scuola bolognese, con insegnamento cioè indipendente e dissociato, da quello delle *arti liberali;* sia perchè se ciò fosse stato i documenti e gl'indizi rimasti dovrebbero esser già venuti fuori alquanto numerosi, sia perchè la carta menzionata, fondamento dell'opinione del Buonamici (3) potrebbe pure essere suscettibile di diversa interpretazione dalla sua: se Viviano è « nuntius .....Pisanorum scolarium » (4) non si dice affatto che tale sia degli scolari « di diritto »; se Riccardo che gli dà « mandatum et parabolam digestum suum vendendi » è certamente « maioris pisane ecclesie sancte Marie canonicus » non è parimenti certo ed espresso che sia « insegnante di diritto » quantunque possegga il Digesto, potendo esserne semplicemente un dotto ma privato cul-

(1) Odófredo in *Dig. Vet.*, L. 2, de legibus; cfr. Savigny, vol. II, cap. 35, p. 89.

(2) Buonamici, *Sc. pis. dir. rom.* cit. p. 5.

(3) Ibidem.

(4) Il doc. di cui già il Fabroni, diede un riassunto (v. Fabroni, op. cit. p. 28-29) è nell'Arch. di St. in Pisa, *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1194 sett. 28.

tore; e ciò anche se in lui dobbiamo ravvisare il giureconsulto « magister Ricardus pisanus » scoperto dal Fitting e gli vogliamo attribuire la versione latina della « Summa codicis » scritta in provenzale (1).

Circa il titolo di « magister » che gli viene attribuito, sappiamo questo essere comunissimo e mai necessariamente indizio della qualità d'insegnante in specie di diritto: anzi lo stesso Buonamici, più avanti (2), riferendosi al titolo di « doctor » (che infatti non viene dato a maestro Riccardo) dice che « doctor » si attribuiva agli insegnanti di legge distinguendosi dal « magister » che si adattava ai praticanti di certe discipline ».

Non fa meraviglia, essendo questo il tempo dei grandi giureconsulti pisani (3), che tra i senatori convocati in consiglio nel 1185, per decidere contro Maggiolino, rapitore di una nave saracena (4), figuri tra i valenti giuristi il celebre Burgundio allora molto vecchio e assunto alle più alte dignità.

Se prima di pronunciare la sentenza erano talvolta richiesti e ascoltati dei sapienti consigli che contribuivano a formarla, sempre però il collegio decideva sulla base dei fatti dichiarati dalle parti e in seguito all'effetto recato sul loro convincimento dalle prove prodotte. La decisione si presenta anche nella forma in immediata connessione con ciò, dacchè la sentenza incominciava ri-

(1) V. *Arch. stor. ital.*, disp. 2, 1906, pag. 504, ser. V, tomo 37 e *Bollettino ist. di dir. rom.*, anno XVIII, fasc. 4, 1906, p. 317 e Buonamici, *Burg. pis.* cit., p. 8.

(2) Buonamici, ibid., e a p. 15.

(3) Volpe, op. cit., p. 146.

(4) A. S. P., *Dipl.*, Atti pubblici, 1185 febbr. 9 pubblicata dall'Amari in *Diplomi Arabi*, Firenze, Le Monnier, pp. 271-272.

tualmente con « *unde* nos iudices » (1) e terminava con « .....pronuntiamus » o con simile verbo.

Il giudice prima di decidere fa rilevare che nel procedimento svoltosi liberamente per le due parti al suo cospetto egli si mantenne imparziale, onde la sentenza non può essere che giusta « his itaque utriusque partis auditis *allegationibus* et causa in nostro ventilata conspectu » (2).

Le « allegationes » sono gli argomenti e le prove addotte dagl'interessati: può darsi che queste attestino realmente, circa lo stesso oggetto l'esistenza d'un diritto per entrambi i contendenti (3); allora il compito del giudice sarà principalmente quello di conciliarne l'esistenza. Tanto l'abate di S. Michele quanto il pievano di S. Giulia di Caprona (4) dimostrano d'avere diritto di patronato sulla chiesa di S. Cristoforo di Coloniola: l'arcivescovo Villano pronuncia una sentenza molto saggia disciplinando l'ingerenza dell'uno e dell'altro, rispetto all'elezione del cappellano di quella chiesa e la responsabilità di questo così riguardo all'abate come al pievano, e decide: « ut *abbas* sancti Michaelis capellanum *cum* in ecclesia de Coloniola *intromittendus est inveniat et eum plebano representet;* plebanus vero si eum canonice re-

(1) Bonaini, *Stat.* II, *Const. usus*, p. 872: Paghi solo la 4ª parte dei diritti d'erario chi avrà rinunziato alla lite, « antequam sententia vel laudamentum aut conventum legi incipiat, vel dum legitur prius quam ad verbum « *unde nos iudices* » vel « *unde ego* » *perveniatur* ».

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1156..... Così in altre carte: v. a pag. 106, n. 1.

(3) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1193 gennaio 16; id. Olivetani, 1200 giugno 8.

(4) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1156.....

cusare non potest parrochie curam *cum abbatis consilio* illi sacerdoti *committat*. Et sacerdos ipse de temporalibus ad monasterium specialiter pertinentibus respondeat abbati; plebano vero de spiritualibus respondeat ».

Perchè la conciliazione sia meglio conseguita e non rimanga ragione o pretesto di litigio, l'arcivescovo spiega: « spiritualia autem intelligimus vivorum et mortuorum oblationes; decimas et primitias et alia que sunt spiritualia ».

Mentre peraltro le sentenze delle autorità giurisdizionali laiche trovavano la loro sanzione nella legge, e contro i trasgressori di esse valeva il principio della coazione esteriore, era ben naturale che per le decisioni delle autorità ecclesiastiche la sanzione invocata fosse quella divina e la più giovevole coazione fosse quella interiore, morale. L'arcivescovo Villano infatti, con solenni parole minaccia *la scomunica* a chi avrà anche solamente « tentato » di trasgredire la sua volontà ed augura l'eterno premio a chi invece l'avrà rispettata: « Si quis autem contra hanc nostre diffinitionis sententiam venire *temptaverit* et eam temerario ausu corruperit sit *anathema maranatha* (1) et habeat portionem cum Iuda traditore; observantibus autem sit pax et eterna remuneratio in die iusti iudicii et revelationis Domini nostri Iesu Christi » (2).

Anche più energica e singolare è la scomunica dell'arcivescovo Balduino perchè la sua « diffinitio » (3) fosse conservata « illibata » « ita ut nulla persona se-

(1) *Maranatha:* voce composta signif. imprecazione v. DUCANGE, op. cit., lett. M.

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1156.....

(3) A. S. P., *Dipl.*, S. Anna, 1141 nov. 18.

cularis vel ecclesiastica licentiam habeat aliquo tempore contra eam veniendi ». Tuttavia egli ammette che per incorrere nella scomunica sia necessaria la malafede del trasgressore, tanto che questi ammonito per due o tre volte non si sia in alcun modo emendato: s'intende allora come l'annunzio del sempiterno castigo venga formulato con maggior severità sino a privare della sepoltura cristiana colui che morirà non assolto dalla scomunica; e quasi sigillo a ciò è un triplice e solenne « fiat »: « Si quis vero *sciens* hanc nostre constitutionis pagina contra eam temere venire temptaverit *secundo tertiove commonitus* si non satisfecerit ex parte omnipotentis Dei et omnium sanctorum et nostra maledictus sit et excommunicatus et a corpore et sanguine Domini fiat alienus. Et quicumque *in hac contumacie presumptione morte perventus fuerit* et sic permanserit *sepultura careat;* servantibus vero eam sit salus et vita perhennis. *Fiat* amen *fiat* dicat vox *tertia fiat* ».

Spesso, prima della sentenza, una volta accertati i fatti dedotti in lite, sia per confessione della parte come per giuramento e altra prova, i giudici premettevano la dichiarazione della norma di diritto che stavano per applicare nel caso concreto: « Viso itaque et audito eius iuramento, cognito etiam quod in nostra civili constitutione (1) mandato cautum est, *ut qui mandatum suscipit et prout ei mandatur non complet, dampnum mandantis mandatum suscipiens emendare compellitur* » (2).

Viceversa quando il convenuto è contumace, non v'ha bisogno di alcuna dichiarazione di diritto: esso « co-

(1) Bonaini, *Stat.* II, *Const. usus*, XXXV, p. 934: v. sopra pag. 44, n. 4.

(2) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1163 dic. 31.

gnita eius contumacia » è senz'altro condannato a eseguire la prestazione richiesta dall'attore.

I consoli di Pisa, nella carta del 1185 febbraio 9 (A. S. P., *Dipl.*, Atti pubblici) non possono pronunciare come i giudici « auditis allegationibus utrius partis secundum ea que coram nobis proposita sunt » (1) e anche « testium dictis diligenter inspectis » (2), perchè, come fu notato, essi non compiono alcuna attività giurisdizionale: così nella causa ricordata contro Maggiolino, il predatore della nave saracena, essi non fanno che applicare la legge a favore di Alberto Bolsi cittadino pisano, il quale aveva comperato in buona fede dal rapitore la nave usurpata e n'era stato spodestato dai consoli stessi per farne la restituzione al saraceno Boamaro. Perciò il Bolsi è messo in possesso di alcuni beni. In tale decisione che concerne peraltro una questione di diritto internazionale privato, i consoli sono assistiti dal consiglio dei senatori adunati, fra cui Bandino, Burgundio e altri molto autorevoli.

Circa questa causa, l'attività giurisdizionale vera e propria, quella che avrà accertato i fatti e le responsabilità, sarà stata compiuta precedentemente dal rettore di Tunisi, poichè da questo i consoli di Pisa vengono precisamente informati su cose e persone, mediante « lettere » che come già osservammo, possono pur essere il fascicolo del processo eseguito: dicono infatti essi medesimi « nos .....Dei gratia (3) consules *cum cognovisse-*

(1) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1171 mag. 21; id., R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23; id., S. Michele, 1181 ag. 11; id., S. Lor. alla Riv., 1191 genn. 14; id., 1191 nov. 3; id., Olivetani, 1200 giugno 8 e altri docc. similmente.

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1193 genn. 16.

(3) Come menzione dell'origine divina del potere dei consoli, cfr. VOLPE, op. cit., pp. 135, 136 e nota 1.

mus per litteras Abdeloe filii Abdella *rectoris Tunissi* et per quendam saracenum mercatorem eius nomine Boamarum Capsensem ipsarum latorem » ecc., il fatto del rapimento e il nome del rapitore (1), i consoli e i senatori nella loro decisione si occupano solo dell'azione civile sorta dal delitto commesso da Maggiolino; cioè del risarcimento dei danni da questo arrecati; all'azione penale potrà aver pensato lo stesso rettore di Tunisi. Comunque, è nell'intenzione dei consoli di pronunciare una sentenza che nell'interesse pubblico possa rimanere come un monito salutare per tutti: ai cattivi, pel timore del castigo, ai buoni perchè sappiano che se la loro buona fede verrà sorpresa dall'opera dei primi, applicandosi da chi deve con giustizia il principio del risarcimento dei danni, essi non avranno alcun detrimento dalla loro onestà: « Quoniam *rei publice*, plurimum interest ut maleficia puniantur, ut mali metu pene terreantur et boni ad frugem melioris vite, reformentur et qui inculpabiles sunt propter commissa scelera nullum sentiant detrimentum..... ».

Se le parti avevano partecipato al processo, la sentenza doveva essere pronunciata al loro cospetto, ma se una di esse, quantunque legalmente chiamata, si fosse di poi resa assente, come nel caso esposto dell' « heremodicium » (2), il giudice poteva, perdurando l'assenza, procedere alla decisione.

In caso di contumacia, come si è detto; veniva condannato il contumace a eseguire la prestazione dovuta che fu richiesta dall'attore: se oggetto della domanda di questo era direttamente il possedimento di un pezzo

(1) A. S. P., *Dipl.*, Atti pubblici, 1185 febbr. 9.
(2) V. a pp. 61 e segg.

di terra sul quale vantava dei diritti, se ne immetteva l'attore in possesso, e questo gli si garantiva da ogni molestia futura del contumace (1).

Così per il sindaco di S. Michele in Borgo si decide che « pro infrascripta ecclesia mittatur in possessionem infrascripti petii terre » (2) come l'aveva chiesto e descritto per i suoi confini, nella domanda. Del pari Gualando di Vorno avendo reclamato per un pezzo di terra che i convenuti possedevano, essendo questi stati contumaci, ne è messo in possesso, secondo la quantità e la designazione espressa nella domanda: « ut infrascriptus Gualandus de Vurno mittatur in possessionem *illius terre* quam infrascripti Sassus et Ughicio tenent in infrascripto petio terre » (3).

Se invece l'attore chiede il rimborso o comunque il pagamento di una somma determinata e il convenuto è contumace, nel mettere in possesso il creditore nei beni del debitore, la sentenza, di regola, ciò fa per un valore maggiore di un terzo che quello della somma richiesta; affinchè si consegua meglio la garanzia del futuro pagamento da parte del debitore e si eserciti su di lui un'indiretta coazione allo scopo d'indurlo al più presto al suo dovere (4).

---

(1) Bonaini, *Stat.* I, *Br. cons.*, 1162 e 1164, pp. 8 e 27; cfr. *Sum. cod.* cit., p. 263: « Hii qui in possessionem rerum debitoris missi sunt, per interdictum a pretore tuentur ne vis fiat eis ». La formula usata nelle nostre sentenze era, per tal garanzia, la seguente: « .....ita ut possideat et in possessorio iudicio nostro iure civili adversus eos (i contumaci, o *eum)* semper potior existat et numquam amplius a contumacibus (o *a contumace)* possessorio iudicio interpelletur ».

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1172 dic. 29.

(3) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1191 dic. 29.

(4) In contumacia del debitore, l'attore « pro xx soldis mittatur

Così i consoli di Calci, avendo gli attori chiesto al convenuto la restituzione di L. 10 decidono di metterlo in possesso di un pezzo di terra con vigna per il valore di « libras decem bonorum denariorum » valutandole però in ragione « de duobus tres, secundum ordinem constitutorum» (1) e più tardi essendo gli attori medesimi stati cacciati dal possesso a cagione di un diritto preesistente di pegno e il convenuto non avendo pagato, sono immessi in possesso dai nuovi consoli calcesani di altri beni del debitore per il valore di « suprascripte decem libras *de duo tre* » (2).

Il creditore ha il diritto di scelta circa il possesso di cose mobili o immobili del debitore contumace: se il primo non dichiara di volerlo esercitare i giudici possono trasferire al debitore la facoltà di offrire o l'una o l'altra delle due categorie di beni; infatti Uguccione Boccone che agiva contro Galiana per avere il pagamento o la restituzione di una somma e dei relativi interessi « petens ab ea solidos centum denariorum cum usuris denariorum duorum de unaquaque libra in unoquoque mense ab annis novem et mensibus septem » (3), fu immesso in possesso « pro suprascripta sorte et usuris » di tanti beni della debitrice « *mobilium vel inmobilium prout ipsa voluerit* que valeant de duobus tres » (4).

---

in possessionem tantorum bonorum ipsius que valeant soldos triginta ». Bonaini, *Stat.*, II, *Const. legis*, p. 657.

(1) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1166 nov. 17.

(2) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1169 luglio 25.

(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1171 sett. 2,

(4) Cfr. Bonaini, *Stat.* II, *Const. legis*, p. 657. « Si vero de debito contumacie sententia lata fuerit, in potestate sit reclamatoris, ut *per res mobiles vel immobiles* vel iura et actiones effectui mandetur ».

Talvolta l'immissione in possesso avviene senza espresso riferimento al rapporto di due a tre: i giudici non lasciando alcun fastidio di calcolo, anche per non dar luogo a possibili pretesti per la valutazione, indicano direttamente in cifra il valore dei beni da aggiudicarsi: gli attori del documento del 1167 settembre 9 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), chiedono ai convenuti la somma di soldi 50; essendo questi stati contumaci i giudici ordinano che il procuratore degli attori « *pro dicta pecunia* mittatur in possessionem tantorum bonorum predictorum germanorum *mobilium vel immobilium prout ipse voluerit* que valeant solidos *septuaginta quinque* ».

Più tardi non si sentì più il bisogno di farvi cenno, essendo sottinteso il rapporto di due a tre nel richiamo stesso alla « civilis constitutio » (1).

Peraltro lo stesso rapporto è esplicitamente escluso dalla sentenza del 1185 febbraio 9 (A. S. P., *Dipl.*, Atti pubblici), data dai consoli col consiglio dei senatori, perchè Alberto Bolsi che fu immesso in possesso dei beni del rapitore della nave saracena, non era l'« attore », a cui precisamente la « civilis constitutio » dà il diritto di ottenere il possesso per il valore più un terzo del futuro pagamento; « unde ut Albertus ipse indempnis conservetur pro restauro dicte navis quam a suprascripto Magiulino *emerat pro libris ducentis*, ut mittatur in possessionem domus sarde et aliarum rerum suprascripti Magiulini *usque ad libras ducentas* valentium et ut hec omnia habeat et quiete possideat ipse et eius heredes et a nemine inde inquietentur donec de suprascriptis *ducentis libris* eis fuerit satisfactum ».

(1) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1184 ott. 20, (per L. 8.12): id., Olivetani, 1194 dic. 1 (per soldi 110).

Nel pronunciare la sentenza, cioè la dichiarazione di diritto, i giudici generalmente non solevano dare spiegazioni sul modo e sui motivi della loro decisione e sul proprio convincimento. Quando però trattavasi di questioni alquanto complesse e il dibattimento per copia di argomentazioni e di prove esibite da ambe le parti avesse raggiunto una certa ampiezza, in specie se qualche circostanza fosse rimasta indimostrata o non provata sufficientemente, era naturale che i giudici prima della sentenza palesassero il loro giudizio circa l'efficacia e l'attendibilità data alle prove offerte da ciascuna delle parti (1) e stabilissero in riassunto la verità dei fatti, prima di prenderli a base della decisione e di applicare la norma: « causa cognita *cum cognovissemus* predictam Flandinam *pro medietate* suorum bonorum Ughicionis heredem ipsumque Ughicionem socium Rolandi fuisse (ciò ch'era pacifico fra le parti) de galea et rebus ibi pertinentibus, *presumentes* ipsum Ughicionem in velo et scala et naulo Rolandi..... socium (ciò che la convenuta tentava di negare) et cum in eisdem actis invenissemus Ughicionem habuisse de naulo galee solidos viginti unum » (decidendo così la questione molto dibattuta fra le parti, in quanto l'attore asseriva che era di soldi 100), condannano Flandina *nella quarta parte* (accogliendo la tesi di lei) perchè suo padre fu *socio* di Rolando e quindi « in predictis *medietatem* habebat » e perchè « ipsa *non*

(1) Nel doc. del 1139 nov. 16 (A. C.) l'arciv. Balduino assolve il convenuto (l'abate di S. Russorio), sia perchè per ordine del papa Innocenzo non doveva derogare « a scriptis antecessorum nostrorum » (che il convenuto aveva allegati a suo sostegno), sia perchè « presertim cum privilegium Henrici imperatoris cui canonici (gli attori) plurimum innituntur nobis *pro aliqua macula* suspectum videatur ».

nisi pro medietate Ughicionis *heres sit* qua re de quarta parte tantum teneretur »; e la condannano solamente nella quarta parte « veli suprascripti et scale et nauli » per un complessivo valore di soldi « viginti quinque et unius (mentre il valore asserito dall'avversario che non potè provarlo, avendo contratto l'eremodicio, sarebbe stato in totale di lire cinque e soldi dieci) (1).

Nella sentenza del 1185 novembre 28 (A. S. P., *Dipl.*, S. Michele) si spiega perchè il rigagnolo fatto dai figli di Ardecasa debba esser rimosso: allo scopo di non recare il minimo danno a una casa del monastero di S. Michele:

« Unde nos arbitri dicimus ut non sit preiudicium domi ipsius monasterii et non diminuatur aliqua ratio infrascripti monasterii pro illo rigagno manufacto expensis filiorum q. Ardecase *qui non est in medio classo et est plus versus domum ipsius monasterii.....* ».

La decisione può essere non soltanto di condanna, ma anche di assoluzione, con la quale viene rigettata la domanda dell'attore e si manda libero l'avversario dalla sua pretesa:

Gli attori volevano negare il passaggio per la loro terra a Bandino Giumenta, il quale oppone alla loro prova testimoniale che risulta inattendibile (2), il diritto acquisito dall'uso inveterato e continuo « premisso et anteposito quod vocat usum quia finitum est »: infatti i giudici assolvono il convenuto ammettendo il suo diritto:

« Unde nos suprascripti iudices hanc questionem ad leges retinentes secundum ea que coram nobis proposita sunt suprascriptum Bandinum *a petitione* suprascripti

(1) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23.

(2) V. a pp. 79, 80.

Leonardi et Gerardi pro se et procuratorio nomine pro filiis quondam Ceppi ed Dodone maiori et minori *absolvimus* » (1).

Nel caso in cui vi sia un precedente lodo che dà ai giudici la facoltà d'imporre una pena a chi è stato causa anche indiretta della lite, l'assoluzione del convenuto dalla pretesa dell'attore non può non essere gravata della pena, se la responsabilità del principio e del seguito della controversia dipenda da lui.

Infatti nel documento del 1170 dicembre 31 (A. S. P., *Dipl.*, Primaziale) è assolto Ranucino dalla pretesa di Titonario che fondandosi su un precedente lodo, secondo l'interpretazione datagli da lui, credeva di poter rivendicare dal convenuto alcune terre e i relativi frutti; ma poichè questi con l'avere da principio negata l'esistenza stessa del lodo si rese responsabile della lite, aumentando nell'avversario sempre più la persuasione della fondatezza della propria richiesta, così che questi insistè in essa anzichè ritirarla, ciò che avrebbe probabilmente fatto qualora il convenuto avesse addotto un più felice argomento di difesa, costui dovette pagare, entro un certo termine, la pena antecedentemente stabilita nel lodo in parola:

« .....tandem omnis controversia ad penam dupli in nobis est posita *per laudamentum*, unde nos iudices et previsores *ad eandem penam laudamenti* suprascriptus Ranucinus *per totum mensem ianuarium* proximum *solidos duodecim Tithonario solvat; ab omni vero petitione Tithonarii Ranucinum absolvimus et liberamus* ».

La sentenza può essere di condanna e assoluzione insieme, in quanto la domanda dell'attore può essere

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1191 nov. 3.

fondata solo in parte: Alberto di Ruaboano agiva contro Pelliccia perchè questo gl'impediva arbitrariamente di lavorare una terra, e chiedeva che ciò più non avvenisse; nello stesso tempo domandava al convenuto le otto staia di grano che egli non potè ottenere dalla terra a causa della impedita opera: i giudici accolgono la prima richiesta dell'attore, ma non la seconda, perchè se Alberto avesse adito il giudizio subito, avrebbe potuto evitare il danno del quale è egli specialmente responsabile: « Unde nos prenominati consules dicimus et Pellicie sub sacramento quo nobis tenetur *precipimus ut de cetero predictam terra non imbriget nec imbrigare faciat* Alberto vel eius heredi nisi forsitan in iure; *a prescripto autem grano* Pelliciam *absolvimus* et liberamus » (1).

Lotteringa agiva per ottenere la restituzione di L. 80 da uno dei due obbligati in solido, il prete Caro spedalingo dell'ospedale di S. Andrea e il prete Giovanni sindaco della chiesa di S. Pietro in Vincoli per quello stesso ospedale: sono esibite da una parte e dall'altra varie prove per dimostrare che l'una ha pieno diritto alla somma richiesta e che all'altra non spetta alcun dovere di pagare; il giudice accoglie la domanda per una somma minore:

« Unde nos suprascripti iudices secundum ea que coram nobis proposita sunt et allegata, visis rationibus utriusque partis et allegationibus diligenter consideratis suprascriptum presbiterum Carum hospitalerium suprascripti hospitalis pro ipso hospitali in libris *quinquaginta una et denariis triginta* (invece di l. ottanta) suprascripte

(1) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1175 luglio 14.

Lotteringe condempnamus, *ab aliis* autem eundem presbiterum Carum pro ipso hospitali *absolvimus* » (1).

Nella sentenza del 1183 giugno 2 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.), non è accolta una parte della domanda dell'attore perchè non diede prove sufficienti del suo diritto « in actionibus pro equo propositis *cum sindicus deficiat in probatione* iudicii ».

§ 2. — V'era una magistratura speciale « *i publici appellationum cognitores et iudices* » (2) a cui poteva dirigersi la domanda d'appello: la parte appellante doveva presentarsi in giudizio non oltre il termine utile, per dichiarare la sua volontà di appellare, in relazione ai punti designati della sentenza di primo grado ritenuti ingiusti, e indicare contro chi appella:

« Cumque suprascriptus Gratianus sindicus hospitalis de Stanguo pro ipso hospitali a suprascriptis iudicibus (« foretanorum ») contrariam reportasset sententiam in usufructu tertie partis de tribus petitis partibus et in eo quod sententiatum fuit ut ipsa (la convenuta) deberet habere necessaria cum duabus suis servientibus de aliis duabus partibus, ante nostram veniens presentiam octavo kalendas iulii dixit « sententiam ab Henrigo filio Guidonis de Parlascio et sociis publicis foretanorum iudicibus contra se pro hospitali in eo quod contra se est et pro Gisla relicta Guidonis iniustam » (3).

La nuova lite s'intende iniziata con la domanda stessa

(1) A. S. P., *Dipl.*, Olivetani, 1200 giugno 8.

(2) V. sopra a pp. 33, 34.

(3) Simile alla procedura che qui si descrive a proposito della sentenza d'appello del 1191 genn. 14 (A. S. P., *Dipl,*, S. Lor. alla Riv.) è quella delle sentenze pure d'appello: A. C., 1196 ott. 26; A M. A., 1200 ag. 31.

d'appello e l'affermazione dell'ingiustizia della prima sentenza: il compito dell'appellato qualora l'appello risulti proposto secondo ragione, legge e formalità — chè altrimenti il nuovo giudizio non esiste —, sta tutto nel rispondere in termine utile e nel dimostrare che nonostante l'affermazione dell'avversario la prima sentenza fu giusta: « .....sexto idus iulii Gisla, *salvo si* (Gratianus) *appellavit et appellare potuit et si potest et salvis omnibus sollepnitatibus* respondit iustam ». Segue il dibattimento in cui possono essere esibite le prove del primo grado quanto delle nuove. Chè infatti il procedimento d'appello, come oggi, poteva considerarsi la prosecuzione del procedimento di primo grado, ripreso nelle condizioni in cui si trovava avanti la chiusura della discussione. Beninteso che non sono ammesse domande diverse dalle prime, per la ragione che il giudice d'appello deve trovarsi di fronte alla domanda, nelle stesse condizioni in cui vi si trovava il giudice di primo grado al momento della decisione. Il materiale di cognizione ha nel secondo grado la stessa importanza che assunse nel primo e i giudici d'appello sono informati esattamente dello svolgimento e dell'esito del primo giudizio poichè a loro perviene il fascicolo del processo: « *cum cognovissemus ex oppinionis exenplo* (1) Bernardi et Henrigi atque Bonacorsi publicorum foretanorum iudicum..... » ecc., la pretesa e la risposta, le prove dell'attore - come un lodo e la stessa confessione della convenuta - non che gli argomenti di difesa della convenuta medesima. Poichè però il documento su cui in specie si basarono i giudici di prima istanza fu il testamento di Guido marito di Gisla e l'attore ne ritenne a suo danno errata l'interpretazione,

(1) Pillio, *De iudic. ord.*, cit., p. 81.

viene esibito nel nuovo giudizio: qui la convenuta sostiene esatta a suo favore la prima interpretazione mentre l'attore ne propone una seconda desunta dallo spirito più che dalla lettera dell'atto (1).

I giudici, rispetto a ciò accolgono le ragioni dell'attore e riformano la sentenza per la parte più notevole, assegnando a Graziano l'intero usufrutto e lasciando a Gisla l'uso delle cose necessarie al suo mantenimento: « Unde nos appellationum congnitores et iudices secundum ea que coram nobis proposita sunt suprascriptorum iudicum sententiam in eo quod contra Gratianum sindicum hospitalis pro ipso hospitali *de usufructu est iniustam*, *in reliquis vero iustam*, pronuntiamus ».

§ 3. — Le spese processuali, per il principio tutt'ora vigente, che l'attuazione della legge non deve costituire una diminuzione patrimoniale di chi ha il diritto, erano a carico del soccombente. Così gli arbitri tra i Pisani e i Lucchesi nell'ordinare a favore di Guido scalpellino l'immissione in possesso nei beni del convenuto contumace, tengono conto non solo del valore della somma richiesta, ma anche di quello dei « diritti di curia » e della « carta della sentenza », anticipati dall'attore: « ..... et pro solidis octo et denaris septem *pro dirictura curie datis et pro denaris sex pro carta sententie* secundum formam ordinamenti inter Pisanos et Lucenses positam » (2).

Così i convenuti contumaci e soccombenti nella lite di cui al documento del 1191 dicembre 29 (A. S. P., *Dipl.*, Primaziale), sono condannati a pagare i diritti di curia, della *carta della sentenza*, nonchè quelli

(1) V. a pp. 89-90.

(2) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Roncioni, 1184 ott. 20.

spettanti all'*usciere*: « ..... et pro denariis duodecim *pro carta sententie* et pro denariis quattuordecim *datis apparitori* et pro solidis viginti denariorum *datis nobis pro directura curie* » (1).

Questi diritti di curia dovevano a ogni modo essere rimborsati al vincitore, anche se in termine utile il soccombente volesse proporre l'opposizione contumaciale: anzi vedemmo che n'era una condizione preclusiva (2).

§ 4. — Appena i giudici avevano elaborata la loro decisione, questa veniva pubblicata immediatamente; e la pubblicazione si riteneva avvenuta quando la sentenza era dettata in cospetto delle parti — o anche nell'assenza di una di esse, sia per contumacia che per eremodicio — e alla presenza degl'intervenuti. Il nome di alcuni di questi — forse dei più ragguardevoli come spesso di avvocati, giudici, giurisperiti, — era segnato nella carta stessa della sentenza, insieme con la formula « data et recitata », con l'indicazione del luogo ov'era stata svolta e definita la causa, e con l'apposizione della data. La firma dei giudici, molto spesso, e sempre quella del notaio, autenticavano l'atto.

Che la sentenza infatti fosse scritta nell'età che ci riguarda, non v'è dubbio: l'arcivescovo Villano nel 1156 non solo ciò ordina, ma ne dà anche la ragione: « *Quoniam omnium habere memoriam et in nullo pec-*

(1) Questa è la curia degli arbitri fra i Pisani e i Lucchesi. Nel doc. del 1193 maggio 7 (A. C.) i diritti della curia dei *giudici pubblici pisani* sono fissati in *cinque* soldi; nel doc. del 1200 ott. 21 (A. C.) i diritti della medesima curia dei giud. pubbl. sono determinati in soldi *sedici e den. otto;* nel doc. del 1200 aprile 30 (A. C.) i diritti della curia dei *pubblici arbitri e giudici* sono stabiliti in soldi *dieci.*

(2) V. a pag. 6.

care potius divinitatis quam humanitatis est, idcirco ego Villanus in Christi nomine pisanus archiepiscopus, litem et controversiam de capella sancti Christofori de Colongiola inter monasterium sancti Michaelis et plebem sancte Iulie de Caprona diffiniens *ipsius nostre diffinitionis sententiam tenacibus litteris memorie mandare decrevi* » (1). È lo stesso concetto del resto espresso nella sottoscrizione d'un notaio presente all'esecuzione d'una sentenza: « Ego Guinibaldus scriba notarius donni imperatoris his omnibus interfui *et ideo ad memoriam habendam et in posterum conservandam* hanc cartam scripsi, complevi et dedi (2).

Da tutte le sottoscrizioni de' notai risulta del resto l'ordine loro dato di scrivere la sentenza: « mandato, parabola, iusione, rogatu, precepto iudicum ». E veniva scritta allo scopo, come si è visto, di conservarla nell'archivio della cancelleria e poterne all'occorrenza trar copia conforme e autentica: per la sottoscrizione notarile di parecchie sentenze, fra cui ad es. quella del documento del 1200 giugno 8 (A. S. P., *Dipl.*, Olivetani), rileviamo che la sentenza era di fatto custodita nel fascicolo degli atti della causa: .....hanc sententiam a suprascriptis iudicibus datam eorum mandato et parabola, *sicut in eorum actis inveni* scripsi et firmavi » (3).

A piè della sentenza 1184 lugl. 11 (A. M. A.) hanno particolare rilievo le autenticazioni di due notai dei quali il secondo attesta della scrupolosa collazione della copia con l'originale:

---

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1156.....

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1172 dic. 29.

(3) Vedi anche la sottoscrizione della sentenza 1193 gennaio 16 (A. S. P., *Dipl.*, S. Michele).

« Ego Henricus q. Bastonis d...... Rom. imp. iudex ord. atque notarius hanc sententiam..... *actis publicis suprascripte curie* manu mea scripsi et firmavi »,

« Ego Bonus filius Ugolini de Acqui imperialis aule notarius et iudex ordinarius *autenticum* huius vidi et legi et *de verbo ad verbum*, ut in ipso autentico inveni fideliter exsemplavi ».

§ 5. — Come i giudici anche i notai, facevan seguire al proprio nome, nelle sottoscrizioni, la notizia della loro nomina « pontificia » (1), « imperiale » (2), o « locale » (3): con la prima nomina avevano facoltà di esercitare la lor professione in tutto il mondo cattolico, per la seconda in ogni luogo d'Italia e fuori soggetto all'impero, per la terza la loro attività doveva limitarsi nella regione pisana; non era escluso però che potessero avere più nomine e tutte codeste facoltà insieme (4).

Per la loro qualità di notai avevano mansioni generali riferentisi a codesta professione, quali cioè di attribuire la fede pubblica a ogni atto da essi ricevuto (5).

---

(1) « Ego Guido *apostolice sedis notarius* ». A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1163 dic. 31; così il doc. del 1169 lugl. 25. id., R. Acq. Ronc. e quello del 1184 ott. 20 (id.).

(2) « Ego Bandinus *domini Frederici Romanorum imperatoris* notarius »; A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1167 sett. 9: similmente la maggior parte delle nostre sentenze.

(3) « Datum » per manum Cantarini *pisane urbis* cancellarii..... ». A. S. P., *Dipl.*, S. Anna, 1141 nov. 18.

(4) « Ego Guido iudex ordinarius *domini Frederici imperatoris et apostolice sedis* notarius infrascriptorum arbitrorum publicus scriba..... ». A. S. P., *Dipl.*, Primaziale 1191 dic. 29.

(5) « Ego Bernardus notarius donni imperatoris Frederigi et *nunc* sententia(rum....) ....*tionum adque laudationum aliorumque contractuum publicus scriba* hanc sententiam..... ». A. S. P., *Dipl.*, R. Acq.

Essi però potevano avere anche la dignità di giudici e in tale caso l'assumevano in atto per determinate cause: s'intende quindi il « *nunc* » di cui i notai fanno precedere l'indicazione della loro qualità di giudici e previsori o di arbitri quando appunto nella stessa causa di cui sottoscrivono la sentenza come notai hanno partecipato al collegio giudicante e decidente:

« Ego Uguicio de Casanvilia domini imperatoris iudex ordinarius et notarius *et nunc publicus iudex et previsor.....* » (1).

Quando pur avendo la qualità di giudici non dovevano assumerla in una data causa, scrivevano e sottoscrivevano la sentenza come semplici notai o cancellieri dei giudici:

« Ego Sismundus *iudex ordinarius* domini imperatoris Frederigi atque notarius publicus *suprascriptorum iudicum* (del cui collegio non fa parte) *scriba* hanc sententiam..... ecc. » (2).

Così pure risulta dalle sottoscrizioni quando i notai non avevano che codesta sola mansione e qualità:

Ego Pantaleus domni imperatoris Frederici *notarius* et *nunc* infrascriptorum publicorum iudicum *cancellarius.....* » (3).

Ronc., 1166 nov. 17. Similmente Guido notaio nei docc. A. M. A., 1160 dic. 22; id., 1162 nov. 9 ed Enrico notaio nel doc. A. M. A., 1161 sett. 1, che si dice anche « archiepiscopi publicus scriptor ».

(1) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1170 dic. 31.

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1179 giugno 6; id., 1191 nov. 3.

(3) A. S. P., *Dipl.*, Primaziale, 1171 mag. 21; similmente molti altri docc. In questo caso il « *nunc* » dopo la qualifica di notaio vuol significare che esso, come tale, è stato chiamato per l'*atto specifico* della sentenza da scrivere. Infatti non si può pensare in quest'epoca a un notaio *stabile ed esclusivo* della curia (simile all'odierno cancelliere): nello *stesso anno 1200* e per la *medesima curia*

Quando il notaio come giudice aveva collegialmente con gli altri sentenziato, poteva ben dire di firmare « hanc *meam* sententiam » (1), così come prima di lui dichiaravano i giudici stessi nelle loro sottoscrizioni; peraltro poteva essere incaricato uno solo di questi per sottoscrivere a nome di tutti « hanc sententiam *a me et infrascripto socio meo datam* » (2). Nel caso invece che il notaio non fosse stato parte del collegio giudicante dichiarava di scrivere per ordine di quello « hanc sententiam *ab eis datam* » (3) e non occorreva, affermando egli ciò, che tutti i giudici sottoscrivessero la *loro* sentenza o la sentenza *da loro data* » (4). Anzi sottoscrivendo il notaio a nome loro e per particolare incarico di essi medesimi, nessuno dei giudici soleva firmarsi: « Ego Sismundus publicus suprascriptorum iudicum scriba in hac sententia *vice et mandato eorum* subscripsi » (5).

---

dei *pubblici giudici* (A. S. P., *Dipl.*, Olivetani, 1200 giugno 8; A. C., 1200 ott. 21) il notaio delle due sentenze *non è la stessa persona;* parimenti avviene per la *medesima curia* dei *foretanei*, entro la *seconda quindicina del mese d'agosto 1200* (A. M. A., 1200 ag. 17; id. 1200 ag. 30). Come d'altra parte il notaio *Opitho de Nodica* nello *stesso anno 1193* scrive le sentenze di *due magistrature diverse* (A. C., 1193 apr. 15; id., 1193 mag. 7 e id., 1193 lugl. 22) e nel 1194 (A. S. P., *Dipl.*, Olivetani, 1194 dic. 1) e nel 1195 (A. C., 1195 ott. 24), di *una terza*. Anche anteriormente, nel 1179, in meno di tre mesi, troviamo mutato il notaio della curia *foretaneorum* (A. C. C., 1179 aprile 24; A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv. 1179 giugno 6.

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1167 sett. 9.

(2) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1185 nov. 28; id., S. Lor. alla Riv., 1188 genn. 15.

(3) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23; id. R. Acq. Roncioni, 1180 dic. 18.

(4) A. S. P., *Dipl.*, R. Acq. Coletti, 1172 nov. 23, dove oltre il notaio, sottoscrive il solo giudice Pietro.

(5) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1179 giugno 6; in questa poi

Indi appone la firma in proprio e l'autenticazione.

Quest'ultima era compiuta quando i giudici stessi o i notai avevano certificato che la sentenza fu effettivamente pronunciata dai giudici che presiedettero allo svolgimento del processo, e quando il notaio l'aveva scritta e firmata.

Se non che poteva avvenire che il notaio non la scrivesse egli stesso ma ne desse incarico ad altri, come a es. a un suo discepolo. In ogni modo però egli doveva sempre intervenire a dar conferma sottoscrivendo:

« Ego Ildebrandus ecc. has prefatas sententias *a Pandulfino discipulo meo scripta* eorumdem iudicum mandato *confirmavi subscribendo* » (1).

Nelle sentenze più solenni, come quella data dai consoli, del documento del 1185 febbraio 9 (A. S. P., *Dipl.*, Atti pubblici) l'autenticazione era fatta da due notai che sottoscrivevano separatamente: essi avevano anzi ambedue pure la qualità di giudici.

Tal altra volta il notaio non solo fa la « completio », ma come nel caso della sentenza dell'arcivescovo Balduino, la convalida apponendo il suo sigillo (2): « scripsit

---

segue una *seconda* sottoscrizione di Sismondo. come notaio *scrittore* della sentenza.

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1178 dic. 17.

(2) Grassi C. v. la sua monografia sul « *sigillo* » in *Encicl. giurid. ital.*, vol. XV, parte II, Milano, 1917; estr. p. 190: « Presso il diritto canonico l'importanza del sigillo assurge ad un valore massimo..... vuoi nel campo civile che spirituale ». Circa i *segni tabellionari* usati costantemente anche nelle nostre carte « a fin di ottenere una maggiore difesa contro la falsificazione delle scritture ». v. ivi pagg. 177-178. « Taluni ebbero per motivo del disegno le iniziali od alcune lettere del nome del notaro; e molti altri mostrano una croce incorporata in linee simmetricamente disposte ». Lo stesso

complevit et dedit *suoque sigillo corroboravit* atque firmavit » (1).

§ 6. — Circa l'esecuzione della sentenza notammo come il compito ne spettasse al console di giustizia (2) che direttamente (3), oppure dandone sovente precetto al « *treguanus pisane civitatis* » (4) « come aveva detto nella curia innanzi agli stessi giudici » (5) e all'eventuale presenza del nunzio dei giudici ch'emisero la decisione (6), ma sempre di quella del notaio e di altre persone come testimoni, o dandone ordine invece che al « treguanus », al *nuncius* dei consoli stessi (7) o al notaio che scrisse la sentenza (8), provvedeva a che il creditore fosse immesso in possesso dei beni del debitore.

Come testimoni nella immissione in possesso potevano intervenire anche quelli che furono presenti alla pronuncia della relativa sentenza: indispensabile era la presenza del notaio che doveva rogare l'atto della esecuzione, dopo avervi assistito. È da notarsi un documento (9)

segno, press'a poco, è ripetuto sia nell'inizio del documento, sia in fondo, immediatamente avanti al nome del notaio.

(1) A. S. P., *Dipl.*, S. Anna, 1141 nov. 18.

(2) V. a pag. 23-25.

(3) A. C. 1160 dic. 16; A. M. A., 1160 dic. 22; A. C. C., 1170 nov. 28; A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1172 dic. 29; A. C. C., 1182 dic. 2; A. M. A., 1188 dic. 29.

(4) A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv., 1179 giugno 6.

(5) A. C. C., 1184 nov. 21.

(6) A. S. P., *Dipl.*, S. Michele, 1172 dic. 29.

(7) A. C., 1182 ott. 31, ove si dice che il nuncio per fare l'immissione in possesso « cepit prefatum Burgum sindicum *per manum corporaliter* ».

(8) A. M. A., 1183 dic. 22.

(9) A. M. A., 1160 dic. 22.

in cui fra i testimoni dell'immissione in possesso, figura non solo un console in carica, ma figurano anche « due consoli futuri », cioè già designati ma non ancora in funzione: « presente Malpilio consule et Sismundo q. Henrici et Ugone q. Tedicionis *consulibus futuris* a kal. ian. in antea iam iuratis ». Tale immissione in possesso fu compiuta il IV kal. ian. con evidente speciale solennità (presenza di consoli come testimoni) perchè trattavasi d'immettere l'arcivescovo Villano in possesso delle paludi di Vecchiano; e il notaio ci assicura che « hec possessio est data et apprehensa ».

Circa le altre peculiarità di coteste immissioni in possesso abbiamo già detto a proposito e in conseguenza della condanna dei contumaci (1).

Nel documento del 1183 giugno 2 (A. S. P., *Dipl.*, S. Lor. alla Riv.) si dice di un possesso dato all'ospedale di Stagno « a treguano per consulis preceptum et per sententiam arbitrorum »; il sindaco dell'ospedale invoca per tutelare il suo diritto il « sacramentum consulum » poichè aveva dimostrato « quod prius possessionem habuerat hospitale et iniuste ei erat ablata ».

Il console dunque non solo era tenuto all'esecuzione della sentenza nel momento immediatamente successivo alla pronuncia, ma anche doveva vegliare in seguito a che il possesso non fosse turbato, e ciò tanto per le sentenze date durante il suo consolato quanto durante i consolati anteriori: « Possessiones quas *a precedentibus consulibus, per officialium sententias* qui sacramento pro comuni iudicare tenebantur, datas esse cognovero, *et quae*

(1) V. pp. 59-61, 107-110.

a me dabuntur per sententias officialium qui pro comuni *huius mei consulatus tempore* iuramento iudicare tenebuntur *adiuvabo retinere* » (1).

Pisa.

AMERIGO D'AMIA.

(1) BONAINI, *Stat.* II, *Br. cons.* 1162, p. 8.

Intorno a Farinata e alla sua famiglia

I

Parentadi infelici e odio di parte nella famiglia di Farinata

Chi ha familiarità con le più lontane memorie di storia fiorentina ricorda di certo il pietoso e gentile episodio della figliuola di Ranieri Zingàni dei Buondelmonti, narrato dalla cronaca attribuita inesattamente a Brunetto Latini. Giova riferire il fatto con le parole stesse del cronista; il quale, dopo aver detto della uccisione di Buondelmonte de' Buondelmonti del 1215, che fu principio delle parti guelfa e ghibellina, continua:

.....Durando la guerra lunghissimi tempi, i Bondelmonti e li Uberti fecero pace; e messer Rinieri Zingàni di Bondelmonti diede per molgle la filgluola a messer Neri Piccolino, fratello di messer Farina; ciò fue nel MCCXXXVIIII anni. La quale donna fu molto valente donna e molto savia e bella. Or avenne che lli Uberti, Lamberti, Caponsacchi e Amidei, Conti di Gangalandi, Bogolesi e Fifanti andarono a Campi in servigio de' Bertaldi: dai Bondelmonti e loro seguagi guelfi traditamente di subito fuorono assaliti e sconficti e morti; e messer Jacopo dello Schiatta Uberti per Simone Donati vi fue morto, e messer Oddarighi di Fifanti, con altri assai gentili huomini; ed a messer Guido de' Galli fo mozzo il naso con tutto il la-

bro, e fessa la boccha da ciascuno lato insino alli orecchi. E questo trattato fue di Bondelmonti, credendo aver preso messer Farinata e messer Neri Piccolino e messer lo Schiatta Uberti. Ritornati i ghibellini in Firenze sconfitti, la guerra cittadina fue cominciata ecc. Allora messer Neri Piccolino rimandò al padre la molgle, dicendo - Io non volglo generare filgluoli di gente traditore - Tornata la donna a casa Bondelmonti, messer Rinieri Zingàne suo padre, contra sua volontade, al conte Pannocchino di conti Pannocchiesschi la rimaritoe. E quando la donna fue a casa del suo marito; e volendo prender gioia di lei per debito modo: e la donna piangendo li chiese mercede e disse - Gentile huomo, io ti priego per cortesia che ttu non mi debbie apressare, nè fare villanìa, sapiendo che tu se' ingannato, k'io non sono nè posso essere tua molgle, anzi sono molgle del più savio et milglore chavaliere della provincia d'Italia, cioè messer Neri Piccolino delli Uberti di Firenze. - Quando il conte Pannocchino udío questa cosa, come gentile e cortese huomo, non prese di lei alkuno sollazzo; ma presa a domandare com'era la cagione, e poi amorosamente la prese a confortare, e consilglando sí le fece nobili e grandi donamenti e sí lle diede quella compagnìa ch'a llei si convenìa. E fecesi suora rinchiusa nel munistero di Monticelli Vecchio. Poi rimase la guerra di Bondelmonti colli Uberti e colli Fifanti con molta travalgla, sicome legendo iscritto troverete kn ll'una parte è Guelfa traditori e l'altra sono Ghibellini paterini (1).

Il racconto è veritiero in tutti i suoi particolari? Oppure, ha soltanto un fondamento di verità, contornato da particolari inesatti? Oppure, è del tutto fantastico?

In favore della veridicità possono addursi le seguenti ragioni: i protagonisti del drammatico avvenimento sono tutti, o quasi, persone ben conosciute; e più particolari storici del racconto corrispondono al vero, e si possono controllare con il sussidio di altre fonti. Rinieri, o Neri, Piccolino degli Uberti fu nel secolo XIII il più insigne

(1) Villari Pasquale, *I primi due secoli della Storia di Firenze*, Firenze 1894, vol. II, pp. 235-236.

gentiluomo di sua Casa dopo il fratello di lui, Farinata; anzi, alla morte di quet'ultimo, Neri rimase capo dell'illustre progenie ubertesca. Ranieri, da identificarsi indubbiamente con il Rinieri Zingàni, o Zingàne, della cronica, è il primo scritto fra i testimonî presenti ad un atto di compromissione, fatto nei Priori delle Arti di Firenze, per una lite sorta tra Volterra e S. Gimignano, rogato ai 10 dicembre del 1234 (1). Egli è altresì quel Capitano dei guelfi fuorusciti di Firenze, che, a detta del Villani, nel maggio 1249 fu preso dagli imperiali con altri capi di sua parte nel Castello di Capraia, dove Rodolfo dei conti Alberti li aveva ricoverati; i quali capi « rappresentati a Fucecchio allo 'mperadore, tutti gli ne menò seco prigioni in Puglia, e poi, per lettere e ambasciadori, mandatigli per gli ghibellini di Firenze, a tutti quelli delle gran case nobili di Firenze fece trarre gli occhi, e poi mazzerare in mare, salvo messer Rinieri Zingane, perchè 'l trovò savio e magnanimo, non lo volle fare morire, ma fecelo abbacinare degl'occhi; e poi in sull'isola di Montecristo come religioso finì la sua vita » (2).

Lo stesso Buondelmonti è camerlingo del Comune di Firenze nel 1236 (3); e due anni prima si trova in capo alla lista dei testimonî nel compromesso, fatto da Volterra e S. Gimignano, nel 1234, nei Priori delle Arti di Firenze, per giudicare circa alle reciproche rappresaglie dei due Comuni. Il fatto dell'aver egli avuto parte in faccende Volterrane combinerebbe con l'altro,

---

(1) P. Santini, *Documenti dell'antica Costituzione del Comune di Firenze*, in *Documenti di Storia Italiana*, Firenze 1895, tomo X, p. 416.

(2) Villani Giovanni. *Cronaca*, (ediz. fior. del 1823) VI, 35.

(3) Santini, *Docc.*. p. 263.

che fosse stato in amichevoli relazioni con i Pannocchieschi, ramo volterrano dei conti Aldobrandeschi, fino ad offrire ad uno di loro la propria figliuola, ripudiata dal Piccolino. Il rivivere della lotta fra i guelfi ed i ghibellini di Firenze negli anni 1241-42, dopo le paci del 1238-39, è confermato da uno dei più antichi annalisti fiorentini (1). Non può revocarsi in dubbio che la morte di Jacopo di Schiatta Uberti, padre di Neri Piccolino, sia avvenuta in battaglia nel fatto d'arme di Campi (a. 1241-42), perchè i documenti sincroni ricordano Jacopo vivo il 24 maggio 1238 (2), e defunto l'8 maggio 1242 (3). E se veramente uccisore di Jacopo fu Simone Donati (cosa credibilissima, perchè Simone aveva da regolare contro gli Uberti la vecchia partita dell'omicidio di Buondelmonte Buondelmonti, suo consorte), si comprenderebbe benissimo come il Piccolino ricusasse di conservare al suo fianco la moglie Buondelmonti, congiunta collaterale dell'uccisore del padre suo, e la ripudiasse; come altresì si comprenderebbe ch'egli a ragione tacciasse di tradimento i Buondelmonti ed i loro consorti ed amici, inquantochè le paci degli anni 1238 e '39 avrebbero dovuto legittimamente spegnere ed annullare in essi l'obbligo consorziale della vendetta contro gli Uberti. Una indiretta riprova dell'avvenuto duello Simon Donati-Jacopo Uberti, riuscito fatale al secondo dei due. (dico duello, e non delitto, perchè l'uccisione di Jacopo avvenne in leale combattimento in campo aperto), si ha nel fatto di una seconda pace, celebrata personalmente da Simone

(1) *Annales Florentini II*, pubblicati da Otto Hartwig in *Quellen und Forsch. zur ält. Gesch. der Stadt Florenz* ecc., pp. 41-42.

(2) *Docc.* Santini, p. 464.

(3) *Arch. di Stato di Firenze. Diplomatico*, S. Croce, alla data.

Donati con gli Uberti nel 1266, mediante il solito mezzo delle combinazioni matrimoniali, essendosi Simone imparentato con la discendenza di Farinata (1). È stato anche affermato (ma a mio parere è cosa incerta) essere controllabile la morte di Odarrigo Fifanti, come avvenuta nella fazione di Campi, perchè la si troverebbe registrata, proprio in quel torno di tempo, in un obituario di Santa Reparata (2).

Contro la narrazione pseudo-brunettiana vi sono fatti di non minore considerazione. Il tempo del presunto dissolvimento del matrimonio di Ranieri Piccolino, e quello, indicato dallo stesso Pseudo-Brunetto, della morte di lui, che sarebbe avvenuta nella giornata di Campaldino (3), mal possono conciliarsi fra di loro. Anche ammesso che il ripudio della Buondelmonti fosse avvenuto quando il Piccolino era ancora giovanissimo, ad es., sui venticinque anni, questi si sarebbe trovato ad avere nel 1289 oltre settant'anni, età nella quale difficilmente si va al campo. Se non che v'ha chi crede non essere stato, il caduto di Campaldino, questo Rinieri, ma l'omonimo suo figliuolo,

---

(1) Il Villani (*Cronaca*, ediz. cit., VII, 15) racconta che Simone sposò una figliuola di Farinata, cosa, in verità, non troppo probabile, perchè nel 1266 Simone era già un uomo più che maturo ed aveva avuta numerosa figliuolanza; si sarebbe ad ogni modo trattato di seconde nozze. Si ha invece notizia documentata del matrimonio, avvenuto nel principio del 1267, fra Neracozzo, figliuolo di Farinata, e Ravenna, figliuola di Simone (Davidsohn, *Gesch. v. Flor.*, II, ii, 179).

(2) Davidsohn, *Gesch.*, II, i, 281. Peraltro, essendo il nome Odarrigo assai comune in Firenze nel sec. XIII, può nascer dubbio che l'obituario in parola registri la morte di persona omonima del Fifanti, e non di lui. Invero i *Filii Fantis* avevano casa e torre presso Porta S. Maria; onde difficilmente uno di loro potette avere sepoltura in S. Reparata.

(3) Villari, *op. cit.*, II, p. 252.

detto egualmente Piccolino: in tal caso la difficoltà sarebbe eliminata (1).

Secondo fatto che sta in certo modo contro l'attendibilità dell'episodio della Buondelmonti: nè le cronache nè i documenti del tempo menzionano affatto un Pannocchino dei Pannocchieschi, vissuto verso la metà del sec. XIII, cosa di non lieve momento, perchè se fosse esistita persona di tal nome, appartenente ad illustre famiglia comitale, non ne dovrebbe mancare ricordo nelle memorie sincrone; a meno che non sia da identificarsi col personaggio invano cercato un *Pannocchia qd. domini Ugolini de Pannocchiensibus*, che il Wüstenfeld affermò di aver trovato scritto in un istrumento senese del 9 novembre 1263, esistente nel Caleffo vecchio (2).

Ma l'argomento più importante contro la narrazione del cronista è, che la dissoluzione del matrimonio ed il

(1) Il Renier, *Liriche edite ed inedite di Fabio degli Uberti* ecc.. *Introduzione*, cap. I: *Una famiglia ghibellina nei secoli XIII e XIV*, pp. LXXV-LXXVI, non ha dubitato affatto che il Neri morto a Campaldino possa essere persona diversa dal Neri ripudiatore della Buondelmonti. Che il caduto a Campaldino sia stato Neri Piccolino il giovane lo afferma il Davidsohn (*Gesch. v. Flor.*, II, i, pp. 347-348), ma della sua affermazione non reca prova di sorta. Comunque sia, io non credo che il soprannome di Piccolino si sia trasmesso da padre in figlio. Piuttosto, se veramente il morto di Campaldino fu il figliuolo del nostro Ranieri, propendo a credere che lo Pseudo-Brunetto sia stato male informato in proposito, ed abbia segnato Neri Piccolino, anzichè Neri di Neri Piccolino. Che il Piccolino abbia avuto un figliuolo suo omonimo è cosa accertata, e lo si rileva anche dalla tavola genealogica del Dei, (A. S. F., *Carte Dei*, busta 50, n. 58). Peraltro questa tavola segna la morte di Neri al 1280; e se dovessimo prestar fede a questa notizia, ed a quella dello Pseudo-Brunetto per Neri Piccolino, bisognerebbe ritenere che il figliuolo fosse premorto al padre.

(2) Hartwig, *op. cit.*, II. p. 225, n. 9.

ripudio non erano nel sec. XIII così facili, come lo Pseudo-Brunetto vorrebbe far credere: le leggi ecclesiastiche contemplavano pochissimi casi, nei quali era concesso l'annullamento delle nozze; e tra questi non compaiono affatto le inimicizie ed odî di parte o di famiglia, la incompatibilità dei caratteri degli sposi, la prolungata separazione di corpo dei medesimi, e simili. Adunque Neri Piccolino avrebbe potuto tutto al più separarsi dalla moglie, perchè offeso gravemente nella persona del padre suo da parte dei congiunti di lei, ma non ripudiarla legittimamente, celebrare il divorzio, passare a seconde nozze (1); nè a seconde nozze sarebbe potuta passare, come il cronista racconta, la supposta ripudiata.

Le suddette considerazioni mi suggeriscono la seguente conclusione: Il Piccolini e la Buondelmonti probabilmente non furono mai marito e moglie, ma soltanto fidanzati. Nel medio evo il fidanzamento era considerato come vero e proprio parentado, con legami morali di poco inferiori a quelli nelle nozze celebrate e consumate, salvo che la dissoluzione del fidanzamento era cosa molto più facile, in confronto di quella del matrimonio. La promessa nuziale fra i due giovani ebbe solamente una ragione politica, cioè fu esclusivamente una delle sanzioni solenni delle paci fra Buondelmonti ed Uberti degli anni 1238-39, od ebbe anche un fondamento sentimentale? Da parte del fidanzato forse no, ma non si può dire con certezza, mancando ogni indizio; da parte della fidanzata invece pare di sè, se vogliamo dar peso alla voce popolare, che lo assicura.

---

(1) Neri Piccolino ebbe, per lo meno, un figliuolo, come s'è veduto; e non gli era nato, di certo, dalla Buondelmonti.

- Durate le paci tra guelfi e ghibellini brevissimo tempo, ripresesi le armi con la spedizione di Campi e morto per mano di Simone Donati il padre di Neri Piccolino, costui naturalmente ruppe il fidanzamento con la figliuola di Rinieri Buondelmonti; ma la fanciulla, innamorata, fa intendere la leggenda, del valoroso cavaliere ghibellino, ricusò di andar mogÏie ad un altro gentiluomo, come il padre di lei avrebbe desiderato, preferì mantener fede al suo ex-fidanzato e finire la vita in un chiostro. Del resto, ad un fidanzamento, piuttosto che ad un matrimonio, si adattano le parole, messe in bocca dallo Pseudo-Brunetto a Neri Piccolini: *Io non voglio generare filgluoli di gente traditore;* le quali debbonsi interpretare, mi sembra, nel senso che il Piccolino non avesse ancora avuti, nè volesse avere in sèguito, figliuoli dalla Buondelmonti; e quindi fosse fidanzato, e non marito, di lei.

Resta a vedersi in qual modo potette nascere la leggenda del matrimonio celebrato e consumato tra il fratello di Farinata e la Buondelmonti; e del ripudio di questa e del rinvio della medesima alla casa di Ranieri Zingani, suo padre. A chiarire la cosa gioveranno i documenti, che pubblico qui in appendice, e che ora mi accingo ad illustrare.

Nel principio del 1264 (l'anno della morte di Farinata, precedente a quello che segna la nascita di Dante) dinanzi al tribunale del vescovo di Firenze, presieduto da Don Viviano, canonico fiorentino, general vicario del detto vescovo, si presentò messer Bruno del fu messer Guido degli Uberti, e chiese l'annullamento del suo matrimonio con Billia (detta anche Mabilia dalla voce originaria Amabilia) figliuola del fu Chiaro Ugolini da Palazzuolo, la celebrazione del divorzio, e la facoltà di poter con-

trarre seconde nozze con altra donna. La petizione fu basata sopra la invalidità del detto matrimonio a causa dell'impedimento canonico della compaternità, perchè nella cerimonia battesimale della Billia il padre di Bruno, Guido degli Uberti, era stato padrino della neonata. Don Viviano, compiuti gli atti procedurali del caso, e preso consiglio dall'arciprete fiorentino, dal priore della Chiesa dei Santi Apostoli e da due giurisperiti laici, il 22 febbraio 1264 dichiarò provata la compaternità, pronunziò sentenza di annullamento di matrimonio e di divorzio, e dette licenza a messer Bruno di contrarre matrimonio con altra donna.

Due giorni dopo, il giudice della curia del sestiere di S. Pietro Scheraggio conferì un mundualdo alla divorziata; ed agli 11 marzo dell'anno medesimo fu pubblicato l'istrumento della restituzione della dote a donna Billia da parte di messer Bruno (1).

La prima indagine da farsi è quella concernente i protagonisti del singolare avvenimento. Bruno, figliuolo di Guido detto Malopera (2) (figlio quest'ultimo di Bruno

---

(1) I tre documenti, che sono i primi pubblicati qui in appendice, furono già citati dal Davidsohn, che ne ebbe notizia dagli spogli mss. del Diplomatico, esistenti nel nostro Archivio (*Gesch. v. Flor.*, cit., II, I, p. 523); ma nel breve commento, con il quale questo scrittore accompagnò la citazione, mostrò di non aver compresa affatto l'importanza del dramma domestico (cagionato, come vedremo, da ragioni politiche) che si cela sotto i documenti medesimi; e rimpicciolì il fatto, riducendolo al capriccio di Bruno degli Uberti di sbarazzarsi di Billia da Palazzuolo, per contrarre nuove nozze.

(2) Il Renier, *op. cit.*, *Introduzione*. p. XLII. n. 1, p. LX e p. CXXXVII. chiama questo Uberti Bruno Mazzabue ma inesattamente, perchè il soprannome Mazzabue appartenne ad un fratello di Bruno, a nome Jacopo, soprannominato in quel modo per distinguerlo da altri Uberti omonimi. Infatti, in un doc. del 21 ottobre 1250 (San-

di Guido Uberti), fu contemporaneo e cugino in terzo grado di Farinata degli Uberti e, come lui, fiero ghibellino. Eccone la testimonianza: nel 1258 una quindicina

---

TINI, *Docc.* citati, p. 280) è menzionato come compratore di alcuni diritti Bruno del fu Guido Uberti, ricevente per una terza parte in nome proprio, e per altre due parti in nome dei due suoi fratelli Jacopo e Ranieri (altrove detto Neri). Ancora, fra i ghibellini fiorentini cospiratori, usciti di città e riparati a Siena nel 1258, furono Bruno, Mazzabue e Neri, fratelli, figliuoli del fu messer Guido Malopera. V'ha altresì un documento del 31 ottobre 1265 (A. S. F., *Dipl.)*, per il quale *Jacobus, qui Mazzabue vocatur, f. qd. domini Guidonis Malopere de Ubertis* vende, cede e rifiuta all'abbazia cistercense di S. Salvatore di Settimo la prestazione annua di certe quantità di orzo, per ciò che concerne la propria parte; la qual prestazione il monastero doveva agli Uberti, per essere esso raccomandato a tale Casata. Infine nelle liste dei ghibellini di Firenze, ribelli del 1268, si leggono i nomi di messer Bruno, di Mazzabove e di Neri Giorgio, fratelli, figli del fu Guido Malopera, ed i loro figliuoli (cfr. nell'Appendice i docc. IV e V). Del resto, lo stesso Renier in altro luogo del suo libro (p. CXXXIV), stampando un albero genealogico degli Uberti, segna come due persone distinte Bruno e Mazzabue. Egli è evidentemente tratto in errore ed in contraddizione dal fatto di non aver attinto, per i suddetti nomi, dalle fonti dirette ed originali, ma di aver ricavato le notizie relative dalle *Delizie degli erud. Tosc.* del P. ILDEFONSO DA S. LUIGI, spesso scorrette ed inesatte; e, per disavventura maggiore, neppure gli estratti, cavati dalle *Delizie*, sono nel libro del Renier riprodotti sempre esattamente (cfr. i luoghi del Renier, citati in principio di questa nota, con i docc. che sono qui in appendice ai nn. IV e V). Per la stessa ragione si riscontrano nel lavoro del Renier altre inesattezze ed incongruenze. Così, di un presunto Zoilo di Farinata Uberti crea un personaggio non mai esistito *(Introduzione*, p. XLII, nota 1 e p. CXXXVII), essendo tal nome venuto fuori da uno sbaglio di lettura del P. Ildefonso, *Zoilus* invece di *Ezzelinus*. Del pari, egli fa Pierasino Uberti inesattamente figliuolo di Farinata (p. XLII, nota 1, e pp. L-LI, in nota) e rifiuta la vera discendenza di Pierasino da Schiatta di Uberto; poi, al solito, nell'albero genealogico ubertesco, che pubblica (p. CXXXIV),

all'incirca di gentiluomini di Casa Uberti, citati a rispondere ed a giustificarsi in giudizio dinanzi agli Anziani del Comune di Firenze circa all'accusa (ed era ben fondata) di aver cospirato in favore di Manfredi e della parte ghibellina contro il governo popolare e guelfo, anzichè comparire si asseragliarono nelle loro case e torri; ed assaliti colà dai popolani, e sopraffatti, fuggirono con una trentina di lor seguaci, e ripararono nella ghibellina Siena, con la qual città erano da più anni entrati in segreta intelligenza. Allora due sindaci del Comune di Firenze intimarono ai Magistrati ed ai Consigli senesi di non ricevere, e di espellere dalla loro città e distretto i cospiratori e sbanditi fiorentini, conforme alle condizioni stipulate tra Firenze e Siena nella pace del 1255; e nominarono ad uno ad uno i ghibellini, sbanditi per ragion politica in quell'anno 1558, eccetto i figliuoli di alcuni di loro, che furono menzionati in blocco: fra tutti quarantasei all'incirca. In capolista compaiono naturalmente gli Uberti; e dopo il primo di loro, Farinata, capo di tutta la stirpe, vien segnato il nostro Bruno del fu Guido Malopera, con i fratelli Mazzabue e Neri (1). Comparisce

---

segna Pierasino come figliuolo di Schiatta Uberti. A proposito dell'albero, dato alle stampe dal Renier, e da lui descritto in una nota dell'Introduzione, a p. LI, è da osservare che la scelta è stata poco felice perchè, almeno per il ramo di Bruno Uberti, l'albero stesso è errato. Assai più corretto, sebbene anch'esso non senza mende, è l'albero già citato esistente fra le tavole genealogiche del Dei, nell'Archivio di Stato fiorentino, che il Renier non conobbe.

(1) Il documento, del quale si hanno due esemplari nel nostro Archivio di Stato, nei *Capitoli del Comune*, a c. 4 del tomo XXXV ed a c. 318 del tomo XXIX, è stampato nelle pp. 256-258 del mio volume, in corso di stampa, della continuazione ai *Docc. dell'antica Costituz. del Comune di Firenze.* Traggo da esso e pubblico in appendice al n. 4 i nomi dei cospiratori ghibellini, sbanditi da Fi-

più sotto nella lista anche Neri Piccolino, l'ex-fidanzato della Buondelmonti.

Messer Bruno del fu messer Guido Malopera è altresì inscritto, con i fratelli Mazzabove e Neri Giorgio e con molti altri Uberti, nella lista dei ghibellini del popolo di S. Romolo, nel sestiere di S. Pietro Scheraggio, dichiarati ribelli e banditi da Firenze nel 1268 (1). Lo stesso Bruno fu accusato (si trovò in buona compagnia, perchè la medesima imputazione coinvolse l'imperatore Federico II ed i suoi figliuoli; Farinata, con gli altri Uberti; ed in genere tutti, o quasi tutti, i ghibellini di questo tempo) di favoreggiamento dell'eretica pravità; anzi gli fu fatto il processo ecclesiastico dopo morto; e ritenutasi cosa provata che egli in vita avesse partecipato, come credente paterino, alle cerimonie del culto ereticale, fu ordinato che il cadavere di lui fosse dissotterrato ed arso, e che i suoi nipoti, Bruno e Guiduccio, avessero confiscate le sostanze, ereditate dallo zio (2).

---

renzo, contenuti nell'atto, e poco corrèttamente trascritti e pubblicati dal Padre Ildefonso nelle sue *Delizie*, come in altra nota ho già detto. Anche l'istrumento della pace tra Firenze e Siena del 1255 luglio 31-agosto 1 trovasi in due esemplari nei *Capitoli*, nel tomo XXXV a c. 1 e nel tomo XXIX a c. 316, e fa parte, come l'altro, del detto mio volume in corso di stampa alle pp. 154-162. Lo stesso trattato di pace esiste altresì in due copie nel R. Archivio di Stato di Siena, cioè nelle pergamene delle *Riformagioni*, ad annum, e nel *Caleffo Vecchio*, a cc. 335-335t: d'onde Cesare Paoli trasse i due paragrafi relativi alla proibizione, fatta dai Fiorentini ai Senesi, di ospitare gli sbanditi e cospiratori fiorentini, e li pubblicò in appendice alla sua Memoria storica, intitolata *La Battaglia di Montaperti*, stampata in Siena nel 1869, come estratto del II volume del *Bullettino della Società Senese di Storia Patria* (p. 76 dell'estratto).

(1) Vedi nell'appendice il n. 5.

(2) Davidsohn, *Gesch. v. Flor.*, II, i. 283.

Tale lo sposo: conviene ora fare la conoscenza della sposa. Il nonno di Billia, Ugolino di Palazzuolo, fu nel 1181 uno dei quattro Consoli e Rettori della Consorterìa, o Società, che ebbe a comune, per offesa e difesa, la torre detta delle Pulci, la quale si innalzava nel sestiere di S. Pietro Scheraggio, presso la cappella di S. Firenze. In tal qualità il nostro Ugolino, primo nominato, ed i tre suoi colleghi, ai 30 giugno del detto anno, ricevettero come nuovo membro della Società della lor torre un tale Arrighetto, assegnandogli porzione della torre comune, e ricevendo da lui le promesse di osservare i patti, o statuti, della Società: e di escludere dalla successione ereditaria nella suddetta porzione di torre le mogli propria e dei suoi discendenti. Uno dei presenti all'atto, come testimone (si vedrà fra poco perchè teniamo conto di questo particolare) fu *Mancinus f. Paczi* (1).

I Palazzuolo adunque erano fra i Grandi, o cittadini maggiori, ed avevano casa e torre poco lungi dalle case e torri degli Uberti, esistenti queste ultime nel sestiere medesimo di S. Pietro Scheraggio, e nel popolo di S. Romolo, chiesa poco discosta dalla cappella di S. Firenze, sopra nominata. Or si domanda: Da qual parte tennero i Palazzuolo? furono di Chiesa o d'Impero?

Il Villani (2) registra fra i guelfi del sestiere di S. Pietro Scheraggio i Pulci: ognun vede che si tratta di famiglia appartenente alla antica consorteria della torre delle Pulci, la qual famiglia a tempo del Villani aveva assunto il casato dal nome della torre.

---

(1) SANTINI, *Docc.* ecc., p. 526; e lo stesso, in *Società delle Torr in Firenze* (estratto dell'ARCHIVIO STORICO ITALIANO, disp. 5, del 1887, p. 43).

(2) V. 259 dell'ediz. citata.

Nell'*Estimo dei danni dati dai ghibellini ai guelfi dal 1260 al 1266* (1) si legge:

c. 8: De sextu Sancti Petri Sceradii ecc.

c. 9t: De populo Sancti Florentii. Filiorum Guidi Mancini. Item invenerunt unam turrim, cum palatio circum circa, fuisse destructam, in populo Sancti Florentii dicto tempore filiorum Guidi Mancini, cui toti I et II et III filiorum Magalotti, IV Ugolini de Palacçuolo dampnum cuius extimaverunt libras mille quinquaginta.

c. 10: De dicto populo Sancti Florentii. Filiorum Magalotti. — Item invenerunt unam turrim et palatium fuisse destructa, dicto tempore in dicto populo. filiorum Magalotti. cui I et II et III vie. IV filiorium Guidi Mancini, dampnum cuius extimaverunt libras octingentas.

In base a questo documento è cosa accertata che i *Filii Mancini* ed i *Filii Magalotti* erano di parte guelfa; ne consegue che alla stessa fazione appartenevano i da Palazzuolo (2), loro vicini, perchè la vicinanza, come il comun possesso delle torri, era una delle caratteristiche delle consorterie, dovendo i seguaci della stessa fede politica, per poter asseragliare in estesi blocchi le loro case e torri, in occasione, così frequente, di guerra civile, trovarsi vicini gli uni agli altri.

La presenza di *Mancinus Paczi*, in qualità di testimone nel contratto di torre del 1181, citato sopra, è una terza prova che quelli da Palazzuolo furono buoni amici,

---

(1) A. S. F., *Capitani di Parte Guelfa*, 19.

(2) Il non trovarsi nel Villani questi nomi tra i guelfi del sestiere di S. Pietro Scheraggio si spiega in due modi: anzitutto a tempo del cronista i cognomi delle famiglie erano già formati e stabili, ma non così nella 2a metà del sec. XIII; onde i *Filii Mancini*, i *Filii Magalotti* e quelli da Palazzuolo possono essere indicati nel Villani con altro casato; in secondo luogo il Villani registra in ciascun sestiere poche famiglie, e soltanto le più in vista, di ciascuna fazione, non tutti i grandi guelfi o ghibellini.

e consenzienti di parte, di *Mancinus*, e dei figliuoli di lui. Una quarta (negativa, ma di valore indiscutibile) si ha nel fatto che nè quelli da Palazzuolo e loro consorti, nè i loro vicini *Filii Mancini* e *Filii Magalotti*, compariscono affatto tra i ghibellini confinati o banditi negli anni 1288-89 (1): dunque militarono nella parte guelfa.

Constatato pertanto che gli Uberti ed i Palazzuolo appartennero a fazioni contrarie, il parentado fra di loro dovette avere origine politica, proprio come quello fra il Piccolino e la Buondelmonti; cioè queste nozze dovettero sanzionare una delle tante paci, facilmente celebrate e facilmente rotte, che segnarono brevi sospensioni delle furiose lotte fra guelfi e ghibellini; anzi, non saremmo forse lontani dal vero se si pensasse che il fidanzamento di Neri Piccolino con la Buondelmonti e quello di Bruno Uberti con Billia di Chiaro da Palazzuolo, non ostante la gran differenza di età fra i protagonisti dei due parentadi, siano avvenuti contemporaneamente, in occasione di una medesima pace fra guelfi e ghibellini. Mi spiego: vedemmo che la promessa nuziale del Piccolino fu uno dei fatti, che sanzionò la pace tra le due fazioni negli anni 1238-39. Allora Neri doveva essere a un dipresso sulla ventina (2); la Buondelmonti doveva pur essere già ragazza da marito perchè, a quel che sembra, si fissò il termine di pochi anni per la celebrazione del matrimonio; il quale invece, nel 1242, per

(1) Cfr. nel tomo XIX dei *Capitoli del Comune di Firenze* a c. 47 i ghibellini confinati del sestiere di S. Pietro Sheraggio nell'anno 1268; a c. 62t gli stessi del medesimo sestiere, confinati nel 1269; ed a cc. 51t-52 i ghibellini ribelli e banditi del Popolo di S. Firenze.

(2) Nel 1248 già partecipava attivamente alla vita politica e due anni dopo fu Potestà di S. Gimignano (Davidsohn. *Forsch.*, II, indice generale, alla voce *Uberti*).

la grave cagione sopra descritta, andò a monte. Ora, movendo dal tempo in cui avvenne il divorzio di Billia da Palazzuolo, cioè dall'anno 1264, e risalendo indietro fino alla nascita di questa fanciulla, si può ben supporre che tal nascita avvenisse negli anni delle paci 1238-39, perchè così a tempo del divorzio Billia avrebbe avuto la giusta età di venticinque o ventisei anni.

Ciò ammesso, le cose sarebbero andate in questo modo: nel 1238 o '39 si sarebbe celebrata la pace fra gli Uberti ed i Palazzuolo, come si celebrò quella fra gli Uberti ed i Buondelmonti; ed all'istesso modo si sarebbe voluta fare più solenne e più stabile mediante un fidanzamento, vale a dire: avendo proprio allora messer Chiaro di Ugolino da Palazzuolo avuta una figliuola, messer Guido Malopera degli Uberti avrebbe assistito, come padrino, la neonata al fonte battesimale. e l'avrebbe fin da allora fidanzata al proprio figliuolo primogenito, ancor fanciullo, Bruno. Quando poi i due fidanzati avrebbero raggiunta l'età conveniente, cioè Billia i diciassette o diciotto anni e Bruno la ventina o poco più (il che ci porterebbe agli anni 1255 o '56. tempo in cui i Grandi guelfi e ghibellini convivevano pacificamente in Firenze sotto il governo popolare degli Anziani) si sarebbe celebrato il matrimonio.

Ma, con il prosperare della fortuna del re Manfredi, ecco rinascere le antiche lotte; ecco i capi ghibellini di Firenze cospirare in favore dello Svevo contro i guelfi ed il partito popolare, fuggirsene a Siena, apparecchiarsi alla guerra, ingrossarsi con i soccorsi, mandati in Toscana da Manfredi, entrare in lizza, sconfiggere gli avversarî a Montaperti, rinverdire e raddoppiare gli antichi odî di parte.

Gli Uberti ed i Palazzuolo compaiono di nuovo ar-

mati gli uni contro gli altri, avendo ciascuno ripreso posto nelle file della propria parte. I due gentiluomini, Guido Uberti e Chiaro Ugolini, che avevano combinato il matrimonio fra Bruno e Billia, erano già scesi nella tomba; i figliuoli dell'uno e dell'altro, giovani pieni d'ardore, rinfocolano con maggior violenza le vecchie ed appassionate discordie. Rotta così la pace fra le due famiglie, è naturale che Bruno fosse insofferente del legame con Billia, impostogli quando ancora gli mancava discernimento e volontà, per cause politiche, le quali non avevano ora più ragion d'essere; e desiderasse di non aver più come compagna e moglie la sorella di odiatori e nemici della sua stirpe e della sua fazione. La stessa Billia, condannata fin dalla nascita ad esser moglie di persona, che forse non amò mai, si sentiva a disagio in casa di gente nemica del suo sangue. Alle ragioni politiche e sentimentali è da credere se ne aggiungessero altre: forse la sterilità della Palazzuolo (1), forse anche l'incompatibilità fra i coniugi per causa di religione, essendo di certo la moglie, come uscita da famiglia guelfa, fervente cattolica; laddove il marito fu, come innanzi si è veduto, impeciato di eresia paterina. Fatto sta che tanto l'uomo quanto la donna erano egualmente disposti alla separazione; in fatti Billia non fece alcuna opposizione, nel tribunale ecclesiastico, alla domanda di divorzio del marito; e l'uno e l'altra trovarono un giudice compiacente in Don Viviano; il quale, nato dal milite fiorentino Rustico della Casa, apparteneva a famiglia ghi-

(1) Non sappiamo se Bruno, come ne aveva avuta facoltà dal tribunale ecclesiastico, passò a seconde nozze; ma, se si accoppiò con altra donna, neppur da lei ebbe probabilmente figliuoli, perchè morì, come ho accennato altrove, senza discendenti diretti, e lasciò eredi due nipoti.

bellina di vecchia data, ed era stato già egli stesso scomunicato e privato de' benefici da Innocenzo IV, come fautore dell'eretico Federico II; e poi, rinnovatosi il processo, con seconda sentenza era stato prosciolto da tal colpa, riammesso nel grembo della Chiesa e restaurato nei suoi beneficî ecclesiastici (1). Così, con la scusa dell'impedimento canonico della compaternità, fu pronunziata la sentenza dell'annullamento delle nozze fra Bruno e Billia, e fu celebrato il divorzio.

In conclusione, da quello che ho esposto fin qui risulta, a mio parere, quanto segue: in Casa Uberti vi furono nel sec. XIII due rotture di parentado, quella del fidanzamento di Ranieri Piccolino e quella del matrimonio di Bruno di Guido. Fra l'uno e l'altro avvenimento corsero all'incirca venti anni, ma le paci, che furono origine dei legami, poi dissoluti, furono contemporanee; onde i due fatti rimasero in certo modo intrecciati fra di loro. Nel popolo fiorentino non rimase a lungo, come soleva avvenire in quei tempi di febbrile operosità, la distinta ricordanza dei due episodî, ma si annebbiò ed affievolì, fino a che i due avvenimenti si fusero in uno solo; vale e dire, si dimenticò il caso di Bruno, come personaggio meno in vista nella progenie ubertesca, e si rammentò soltanto il caso di Neri Piccolino, successore di Farinata a capo degli Uberti e dei ghibellini di Firenze; se non che, l'episodio della Buondelmonti si svisò e trasformò, attribuendoglisi alcuni particolari di quello della Palazzuolo; e così la rottura

(1) Molti documenti dell'*Arch. Diplomatico*, (A. S. F.). provenienti dalla badia di Passignano, che vanno dal 1248 ad oltre il 1261, concernono la scomunica di Viviano e le liti sostenute da lui per difendere e conservare i proprî beneficî. Saranno pubblicati nel citato mio volume di continuazione dei *Documenti* ecc. in corso di stampa.

del fidanzamento della prima si convertì nel divorzio nuziale della seconda. Il compilatore della cronaca, erroneamente attribuita a Brunetto Latini, non fece che ripetere le inesattezze della tradizione orale, e così nacque la leggenda, che ho riferita in principio di questo scritto.

Se il vicario del vescovo fiorentino, Don Viviano, per trovare la legittimazione del divorzio di Bruno, ebbe bisogno di chiedere consiglio da più sapienti, esperti nel diritto canonico e civile, ecclesiastici e laici, si capisce che la causa non era di troppo facile risoluzione; cioè, che le fonti giuridiche non contemplavano esplicitamente il caso dell'Uberti, e si doveva, per cercare una base legale al divorzio, ricorrere ad interpretazioni ed a conclusioni analogiche. Mi si consenta di fare una breve escursione nel campo delle sottili questioni di diritto ecclesiastico, per spiegare come si venne alla sentenza (1).

Il codice di Giustiniano, dopo aver disposto dover essere permesso il matrimonio fra l'*alumna* liberata, e colui che ne curò la nutrizione e l'educazione, lo proibisce esplicitamente fra il Battezzante, o il Padrino, e la Battezzata, « cum nihil aliud sic inducere potest paternam affectionem et iustam nuptiarum prohibitionem, quam huiusmodi nexus, per quem, deo mediante, animae eorum copulatae sunt » (2). Nelle fonti di diritto canonico l'impedimento delle nozze, derivante dalla *cognatio*

(1) Per rimediare alla mia incompetenza in materia di diritto canonico, ho fatto appello alla dottrina, ben conosciuta, di Monsignor Isidoro Fanelli, canonico del Duomo di Firenze; ed alla cortesia di lui debbo le indicazioni bibliografiche, delle quali mi sono giovato; voglio perciò. com'è mio debito, rendere pubbliche grazie all'insigne Prelato.

(2) *Corpus iur. civ., Codex Iustin.. recogn.* P. Krueger, Berolini. 1906, p. 197, V, 4, *De Nuptiis*, 26.

spiritualis, è pur ricordato in età assai remota; vi si accenna, ad es., nel Concilio Romano I. a tempo di papa Zaccaria (a. 743). Anzi il diritto ecclesiastico estese la *cognatio spiritualis*, dirimente del matrimonio, alla cerimonia della *Confirmatio*, cioè della Cresima: ed in processo di tempo, oltre al caso di impedimento dichiarato dal diritto civile, la *paternitas spiritualis*, contemplò altri due casi, per i quali si dovesse proibire ed annullare il matrimonio, cioè la *compaternitas spiritualis* e la *confraternitas spiritualis*. I giuristi del diritto ecclesiastico spiegano: « Compaternitas spiritualis est cognatio inter Baptizati, et Confirmati naturales Parentes ex una, et inter Baptizantem, et Confirmantem, atque Patrinos, eorumque uxores ex altera parte etc. Confraternitas spiritualis est cognatio inter Baptizatum, seu Confirmatum ex una, et filios naturales Baptizantis, seu Confirmantis atque Patrinorum ex altera etc. » (1).

Il Concilio di Trento abolì l'impedimento per *confraternitas* e restrinse anche quelli per *paternitas* e *compaternitas*, conservandoli soltanto per la cerimonia del Battesimo, ma non per quella della Cresima (2).

Il Codice canonico Pio-Benedettino, oggi vigente, ritorna puramente e semplicemente alla disposizione del Codice Giustinianèo, abolendo anche l'impedimento per causa di *compaternitas*: invero, la cognazione spirituale, irritante il matrimonio, dichiarata nel Canone 1080, è soltanto quella accennata nel Canone 768: « ex Baptismo spiritualem cognationem contrahunt tantum cum Baptizato, Baptizans et Patrinus ».

---

(1) Ferraris (Fr. Lucii De) *Bibliotheca canonica iurid.*, etc., Tomo V, Neapoli, 1853 (alla voce *Matrimonium*, pp. 166 sgg.), p. 215.

(2) *In Concilio Tridentino*, sessio XIV, caput II (11 nov. 1563). *De reformatione matrimonii*.

Ognun vede che nelle relazioni familiari di Bruno Uberti e di Billia da Palazzuolo si verifica il caso della *cognatio spiritualis* per *confraternitas*; invece, come abbiam veduto, Don Viviano, ed i giurisperiti da lui consultati, addussero, nel processo del divorzio, l'impedimento per causa di *compaternitas*. Se ne deve dedurre che nella seconda metà del secolo XIII i Canoni non dovevano ancora contemplare l'impedimento per *confraternitas*; altrimenti in base ad esso il tribunale ecclesiastico avrebbe senz'altro risoluta la causa, senza tanti consulti e discussioni. Ammesso ciò, ne consegue che nel 1264 il matrimonio fra Bruno e Billia, alla stretta stregua della parola del diritto ecclesiastico, era pienamente legale e valido. Ma il vicario episcopale, ed i giurisperiti da lui chiamati a consulto, volevano ad ogni modo sciogliere quel legame matrimoniale; e, per dare una parvenza di legalità alla loro sentenza, ricorsero ad una *interpretatio per consequentiam*: dissero cioè che, esistendo di fatto la *compaternitas spiritualis* fra i genitori di Bruno e di Billia, anche gli sposi si dovevano considerare spiritualmente come fratello e sorella, e perciò le nozze loro erano invalide e nulle, come se essi fossero stati fratelli naturali. Questo ragionamento non era un semplice cavillo, ma aveva una base di coerenza giuridica, degna di considerazione; tanto è vero che in seguito gli stessi canonisti accolsero una simile interpretazione ed aggiunsero, come abbiam veduto poc'anzi, agli impedimenti della paternità e compaternità spirituali, quello della confraternità, che il Concilio di Trento peraltro abolì; ad ogni modo, data la ragionevolezza della interpretazione, la sentenza di divorzio potette essere pronunziata senza provocare scandalo.

PIETRO SANTINI.

APPENDICE

1. 1264. febbraio 22.

Sentenza di annullamento di matrimonio e di divorzio fra Bruno del fu Guido Uberti e Billia del fu Chiaro Ugolini da Palazzuolo.

(R. Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico*, S. Maria degli Angioli).

In Dei nomine, amen. Ego Vivianus, canonicus Florentinus, venerabilis patris Domini Johannis, episcopi Florentini, vicarius generalis, recepta petitione, que talis est: Coram vobis domino Viviano, canonico Florentino domini Johannis, Dei gratia episcopi Florentini, vicario generali, dominus Brunus qd. domini Guidi de Ubertis petit quatinus matrimonium, quod de facto fecit cum domina Bilia, filia qd. Clari de Palaççuolo annulletis et nullum pronuntietis, et inter eos sententiam divortii celebretis, quoniam, ante quam inter eos fuerit matrimonium taliter celebratum, memoratus dominus Guido, pater ipsius domini Bruni, eandem Biliam de sacro fonte levavit; et petit sibi dari licentiam cum alia matrimonium contrahendi. Et lite super dicta petitione per Donatum f. qd. Jacobi, populi Sancti Petri Scradii, procuratorem dicti domini Bruni, et Ugolinum, qui Ghinus vocatur, f. qd. Bonsengnoris, procuratorem dicte domine Bilie, legiptime contestata, et a dicto domino Bruno et domina Bilia prefata de veritate dicenda prestito iuramento, et receptis confessionibus dictorum domini Bruni et domine Bilie; receptis etiam testibus, a dicto Donato procuratôre inductis, et eis diligenter exhaminatis ac sollempniter publicatis; viso insuper instrumento producto a dicto Ugolino, procuratore dicte domine Bilie et omnibus actis cause diligenter exhaminatis et visis; visis et auditis allegationibus utriusque partis, et etiam quecunque partes vel earum procuratores dicere ac proponere voluerunt; habito etiam super his diligenti consilio prudentum virorum dominorum T., archipresbiteri Florentini, et Octaviani, prioris Sanctorum Apostolorum, et domini Pandolfini de Prato et

domini Salvi, iudicum; per ea que vidi et congnovi, Dei nomine invocato: cum costet per acta et adtestationes compaternitatem esse probatam. contractam per personam domine Bilie per susceptionem eius factam de sacro fonte a dicto domino Guidone, patre dicti domini Bruni; celebrando divortii sententiam inter ipsos dominum [Brunum] et dominam Biliam, matrimonium, quod dictus dominus Brunus de facto fecit cum dicta domina Bilia, annullo, et infrascriptis per hanc diffinitivam sententiam nullum pronuntio, dans eidem domino Bruno licentiam cum alia matrimonium contrahendi.

Lata fuit hec sententia in scriptis a dicto domino vicario Florentino in ecclesia Sancti Salvatoris, dicto vicario in dicta ecclesia sedenti pro tribunali, presentibus dicto Donato, procuratore dicti domini Bruni, et dicto Ugolino, procuratore dicte domine Bilie, millesimo ducentesimo sexagesimo tertio, octava kalendas martii, indictione septima, presentibus testibus ad hec rogatis domino Bene iudice qd. Bonaccursi, domino Barone clerico, canonico plebis Castri Florentini. Hamideo famulo prefati domini episcopi, presbitero Galgano, rectore ecclesie Sancti Petri de Poppianello, et Poscia f. Benassai de Sancto Appiano.

(S. N.) Ego Benavaccius notarius f. Chesti predicte sententie interfui eamque de mandato dicti domini vicarii scripsi et in publicam formam redegi. ideoque subscripsi.

2. 1264. febbraio 26.

Il giudice della Curia del sestiere di S. Pietro Scheraggio conferisce un mundualdo a donna Billia del fu Chiaro Ugolini da Palazzuolo. già moglie di Bruno del fu Guido Uberti. ora divorziata.

(A. S. F.. *Dipl.*, S. Maria degli Angioli).

In Dei nomine, amen. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo sexagesimo tertio, indictione septima, die martis vigesimosexto intrantis mensis februarii. Feliciter. Domina Mabilia, que Bilda dicitur, filia olim Clari Ugolini, de populo Sancti Florentii, constituta in presentia domini Maffei Tedaldi, iudicis ordinarii pro

comuni Florentie curie sextus Sancti Petri Scradii. tempore dominatus nobilis viri, domini Marchi Iustiniani, potestatis Florentie, petiit ab eo quatinus auctoritate sua et ipsius iudicis et curie et comunis Florentie daret eidem in mundualdum generalem Gratiam f. olim Bonavie, de populo Sanctorum Appostolorum, ibi presentem, cuius consenssu et auctoritate possit et ei liceat omnia sua negotia generaliter exercere. Qui iudex, annuens petitioni ipsius domine Mabilie, ipsum Gratiam eidem domine Mabilie in generalem mundualdum dedit; et, apprehendens eam per manum dextram, misit et tradidit eam sub mundio et potestate ipsius Gratie, dicens: esto eius generalis mundualdus ad omnia supradicta; suam et dicte curie et comunis Florentie decretum et auctoritatem solemniter interponendo, cum omni suo iure, phrea et anagriph.

Actum Florentie, presentibus testibus ad hec rogatis et vocatis Ciapo Cavalcantis et Guardi f. Dietisalvi et Filippo Orlandi.

(S. N.) Ego Maffeus qd. Tedaldi, iudex pro comuni Florentie in dicta curia, predictum mundualdum dedi ideoque subscripsi.

(S. N.) Ego Davançatus, Rote filius, publicus notarius, hiis interfui et, rogatus, hec publice scripsi. ss.

3. 1264, marzo 21.

Messer Bruno del fu Guido Uberti, già marito di Billia del fu Chiaro Ugolini da Palazzuolo dalla quale si era separato in séguito a sentenza di divorzio, restituisce la dote alla divorziata.

(A. S. F., *Dipl.*, S. Maria degli Angioli).

In Dei nomine, amen. Dominice incarnationis anno millesimo [ducentesimo] (1) sexagesimo tertio, septime indictionis, die martis undecimo martii intrantis. Actum Florentie, presentibus testibus Forciore Doni, Tingo Bonifatii et Falcho Cambi Falchi. Cum putativum fuerit de facto matrimonium contractum inter dominam Biliam, filiam condam Clari de Palaçuolo, et dominum Brunum condam domini Gui-

(1) Questa parola, per inavvertenza del notaio compilatore, è tralasciata.

donis de Ubertis. et hoc etiam fuerit patefactum per sententiam divortii. latam inter predictos dominum Brunum et dominam Biliam per dominum Vivianum. canonicum Florentinum, et vicarium domini Iohannis, episcopi Florentini. occasione compaternitatis contracte inter parentes eorumdem per susceptionem factam de sacro fonte ipsius domine Bilie, ut scriptum est manu Bonavaccii f. Chesti: ideo ex dicta causa cum deceret dictum dominum Brunum dotis restitutionem facere, ipsius matrimonii causa recepte: prefata domina Bilia, consensu habito in omnibus et singulis infrascriptis Gratie f. condam Bonavie, mundualdi sui. sibi dati a domino Maffeo Tedaldi. iudice pro comuni Florentie curie sextus Sancti Petri Scradii, tempore domini Marci Iustiniani, potestatis Florentie. ut constat de dactione ipsius mundii scriptura publica. facta manu Davançati Rote notarii, fuit in veritate confessa se recepisse et habuisse a Donato f. Iacobi, dante et solvente pro ipso domino Bruno et eius vice et nomine, et coram Parisio Rustici. iudice et notario. et testibus supradictis. in quodam taschociolo numeratas habuit et recepit libras quadringentas quinquaginta pisanorum veterum, quos ipse dominus Brunus et dominus Guido pater eius pro ea in dote recepisse et habuisse confessi fuerunt, ut continetur instrumento publico facto mano Rinuccini Ysacchi notarii ex commissione sibi facta de imbreviaturis Locterii Guillielmi Monterii notarii; de quibus se bene pacatam, contentam et quietam vocavit ab ipso. Ideoque, obligando se suosque heredes, fecit eidem Donato, pro ipso domino Bruno et eius vice et nomine recipienti, finem, refutationem *etc.* de dicta dote et de omni et toto eo, quod contra eundem dominum Brunum et eius heredes *etc.* pro eo dicere vel exigere seu requirere vel petere posset dicta domina Bilia vel alter pro ea occassione ipsius dotis *etc.* Et eidem Donato *etc.* promisit *etc.* dictam finem et refutationem habere et tenere firmam et ratam semper, et se contra predicta vel aliquod predictorum non dedisse nec fecisse neque dare vel facere in futurum; at, si datum aut factum apparuerit contra predicta vel aliquod predictorum, vel dederit seu fecerit *etc.*, promisit *etc.* predicto Donato *etc.* dare et solvere nomine pene duplum eius unde ageretur et insuper libras novecentum florinorum parvorum. et dampna omnia et expensas emendare *etc.* Pro quibus omnibus et singulis observandis *etc.* et pro pena solvenda obligavit

eidem Donato *etc.* iure pignoris et ypothecie *(sic)* nomine generaliter omnia bona sua *etc.;* renuntians exceptioni non restitute dotis *etc.* Insuper etiam, dicte domine Bilie precibus et mandato pro ea fideiubendo in omnem causam predictam, Ugolinus de Palaçuolo, et etiam suo nomine proprio et privato *etc.* convenit et promisit dicto Donato *etc.* se facturum et curaturum ita quod dicta domina Bilia predicta omnia et singula observabit; et si contra fecerit *etc.* promisit *etc.* dare et solvere nomine pene duplum *etc.* et insuper libras novecentum *etc.*: renuntians *etc.* Quibus domine Bilie et Ugolino fideiussori, volentibus, confitentibus et guarentantibus predicta omnia et singula ab se facta et promissa dicto Donato *etc.* observare *etc.* debere, incontinenti Parisius Rustici iudex et notarius, qui hec rogavit et imbreviavit, nomine iuramenti precepit, ex licentia capituli constituti de guarentiscia, quod predicta omnia ei observent et firma teneant, ut promiserunt et superius continetur.

(S. N.) Ego Iacobus Parisii, Rustici filius, imperiali auctoritate iudex atque notarius, predicta omnia, rogata et imbreviata per dictum Parisium Rustici, iudicem et notarium, ipsius mandato et commissione scripsi et publicavi ideoque subscripsi.

4. 1258, ottobre 2.

Estratto dei nomi degli sbanditi e cospiratori del Comune di Firenze, contenuti nella intimazione, fatta fare dal Comune stesso, il 2 ottobre 1258, a quello di Siena, di non ospitare tali sbanditi e di espellerli dalla città e distretto di Siena.

(A. S. F., *Capitoli*, Tomo XXXV, c. 4 e Tomo XXIX, c. 318).

..... Item quod non recipiant aliquam personam, que faceret seditionem vel conspirationem contra commune Florentie *etc.* et nominatim infrascriptos, qui sunt exbanniti a communi Florentie in anno presenti pro proditione, seditione *etc.*, videlicet dominum Farinatam f. qd. domini Iacobi, et Brunum, Maccabue et Neri fratres filios condam domini Guidonis Malopere, Albicçuccium f. qd. domini Grifi, Maritum qd. domini Schiacte, omnes de Ubertis, Chiavellinum f.

Chiavelli, populi S. Iacobi inter foveas, Boçcamdepescie f. Bortaldi conciatoris, eiusdem populi, Granatum del Garbo, qui moratur in domibus ecclesie Sancti Romuli, Toricam, populi Sancti Benedicti, Symonem Assilli, dominum Primeranum de Lambertis, dominum Lambertum de Lambertis, dominum Branchaleonem de Scholariis, dominum Rainerium Picçholinum, Petrum Asinum, Eççelinum f. domini Farinate et fratres eius filios domini Farinate, de Ubertis, dominum Gherardum f. domini Lamberteschi, Cieffinum f. domini Lamberti, Monacum f. Tignosi, Rainerium et Rogerium fratres filios domini Mosche, Tafanum f. domini Renerii del Moscha, Moscam, qui vocatur Mocus, Guidaloctum f. Gianni de Lambertis, Gerium eius filium, Lambertum fratrem dicti Guidalocti de Lambertis, Iacobum Gualterocti, populi Sanctorum Apostolorum, Rainuccinum notarium f. Jsacchi de Bracchio Sancti Georgii, Fortebraccium de Latera, dominum comitem Symonem f. qd. comitis Guidonis, dominum Tebaldum olim domini Tebaldi, Albonectum olim Tebaldi, Gorçellinum olim Gorçollini, Bencium et Vicinum fratres filios olim Guidonis Loctherii, Giuntam Mercalle de Vado, Martinuccium f. olim Guillielmi, et Donum de Sancto Ellero, et Marcellum de Qualta f. olim Spagonis, Orlandum de Gangghereta, Bonaviam de Vado et Naddum Benincase.

5. 1268, 1269.

Estratto dal libro dei ghibellini fiorentini sospetti confinati e dei ghibellini ribelli sbanditi negli anni 1268 e 1269.

(A. S. F., *Capitoli*, Tomo XIX, cc. 43 sgg.).

c. 49t: Hii sunt ghibellini rebelles exbapniti Sacre Regie Maiestatis et Comunis Florentie *etc.*

c. 50t: De sextu Sancti Petri Scheradii.

De populo Sancti Romuli.

Dominus Neri Piccholinus et filius eius.

Dominus Açcolinus
Dominus Lapus
Neri Cocza
Conticinus
} fratres, filii domini Farinate.

Maghinardus f. dicti domini Farinate.

Dominus Albiçus
Dominus Neri Boccalata
Grifus
Nellus
Fridericus
} fratres, filii domini Grifi.

Beliottus.

Dominus Maritus
Dominus Petrus
} fratres, filii condam domini Sclatte, et filii eorum.

Dominus Brunus
Maççabove
Neri Giorgio
} frates, filii olim domini Guidonis Malopera, et filii eorum.

Neri Ghingnata f. olim domini Raynerii Todeschi.

Guiduccius
Schiatta
Brunetti *(sic)*
} frates, filii Aldobrandini de Ubertis.

Neri Caçutus, et filius eius.

Et omnes de domo et progenie Ubertorum, excepto domino Renaldo, et filiis (1).

---

(1) Il REINER (op. cit., p. LX), che trae questa lista dalle *Delizie* del P. ILDEFONSO, aggiunge ad essa un *Granatus Masnaderius de Ubertis, et fratres eius*, ma inesattamente, perchè scambia la condizione personale dell'uomo suddetto con un supposto soprannome. In verità deve leggersi: *Granatus, masnaderius de Ubertis, et fratres eius.*

II

La condanna postuma di Farinata degli Uberti

Che Farinata degli Uberti fosse nel 1283, diciannove anni dopo la sua morte, condannato a Firenze come eretico, è un fatto abbastanza conosciuto. Però intorno ai particolari di questo fatto regnava finora una incertezza quasi completa. La notizia, breve e sommaria, di questa condanna si trova negli spogli dello Strozzi, che vide il testo della sentenza del noto inquisitore fra' Salomone da Lucca e la protesta del procuratore degli eredi di Farinata negli atti del notaio Fiorentino ser Benvenuto di Alberto della Castellina. Gli storici che si interessarono a questo fatto cercarono naturalmente di ritrovare nell'Archivio di Stato di Firenze gli atti di quel notaio, ma le loro ricerche riuscirono vane. Il Tocco scrive a questo proposito:

« La notizia di questa sentenza è conservata nel manoscritto Strozziano dell'Archivio di stato fiorentino, serie 2, n. 54, p. 195. Lo Strozzi lo ricavò dagli spogli degli atti del notaio ser Benvenuto Alberti de la Castellina, atti che nè al Santini, nè al Ristori a cui debbo questa communicazione, è riescito di ritrovare nell'Archivio » (1). Nè più felice è stato il Davidsohn, che, aggiungendo pure alla notizia dello Strozzi qualche particolare (inesatto, come vedremo), si trova costretto a constatare che la sentenza di condanna è andata perduta e che ne rimane soltanto lo spoglio dello Strozzi (2). Però lo sto-

(1) F. Tocco, *Dante e l'eresia*, p. 7, n. 3.

(2) *Geschichte von Florenz*, vol. II, parte 2, p. 283, n. 1.

rico di Firenze è caduto in errore. Il volume degli atti di ser Benvenuto è rimasto intatto e si trova oggi come nei tempi dello Strozzi fra gli atti dei notai fiorentini.

Ma l'errore del Davidsohn, come degli altri studiosi che cercavano gli atti di ser Benvenuto, si spiega facilmente: il codice degli atti di questo notaio portava finora, nell'Archivio di Stato di Firenze, un nome falso, quello di ser Bernardino di Lanfranco (1). Ora un notaio fiorentino di questo nome non è mai esistito. Ser Bernardino di Lanfranco fu notaio del podestà messer Aldighiero de Senazza, nella seconda metà dell'anno 1283, e fu addetto a uno dei giudici collaterali nell'ultimo turno trimestrale di quest'anno. Gli atti che gli erano attribuiti sono invece quelli di ser Benvenuto di Alberto della Castellina, come si legge chiaramente in numerosi atti del codice, specialmente alle pagine 4[t], 11, 12, 13[t], 17, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 37, 40, 46[t], 48[t], 56, 57 e 58.

Studiando nel 1913 nell'Archivio di Stato di Firenze gli atti notarili del dugento, per un lavoro di più largo compito, ed imbattutomi nel codice del cosidetto Bernardino di Lanfranco, naturalmente mi accorsi dell'errore di questa attribuzione. Potei anche facilmente scorgere l'origine del malinteso, che ha la sua fonte proprio nel testo di quell'atto, che era specialmente ricercato dagli studiosi, dietro la notizia dello Strozzi.

Infatti le pagine 42[t]-43[t] contengono il testo della sentenza dell'inquisitore fra' Salomone contro gli Uberti, la sentenza di publicazione e confisca della loro eredità, proclamata dal podestà in seguito alla condanna dell'inquisitore, e la protesta del procuratore dei figli e nipoti

(1) Archivio notarile, B. 1462. *Bernardino di Lanfranco.* Atti dal 1280 al 1286.

dei condannati. Soltanto quest'ultimo atto è rogato dal nostro notaio. I primi due invece sono letteralmente trascritti dal « liber continens in se precepta et accusationes etc. » del podestà, scritto dal suo notaio Bernardino di Lanfranco, come appare chiaramente alla pagina 42ᵗ. Queste parole: « scriptus per me, Bernardinum domini Lanfranchi..... notarium », nelle quali si sarebbe fortuitamente imbattuto quello che sistemava i codici dell'Archivio notarile, l'hanno indotto in quell'errore, che ha sviato tutti coloro che cercavano gli atti di ser Benvenuto di Alberto per trovarvi la sentenza di condanna del gran ghibellino.

La sentenza dell'inquisitore, che pubblichiamo qui appresso, condanna per eresia soltanto i due coniugi defunti, messer Farinata degli Uberti e madonna Adaleta, sua moglie.

I loro figli, Lapo, Federigo e Maghinardo, ed i due nipoti di Farinata, figli del fu messer Azzolino degli Uberti, non sono accusati di eresia, ma sono soltanto sottoposti alle restrizioni ed alle pene « que filiis et nepotibus hereticorum..... a constitutionibus appostolicis et imperialibus infliguntur » cioè alla privazione dell'eredità e forse anche (sebbene la sentenza del podestà non ne faccia menzione) al divieto degli uffici publici. Risulta dunque inesatta l'affermazione del Davidsohn, che madonna Adaleta (che il Davidsohn erroneamente crede viva) insieme ai tre figli ed ai due nipoti fossero condannati al rogo. Simili eccessi, a quanto pare, erano assolutamente estranei ai processi di questo genere. Essi avevano uno scopo assai più limitato, cioè miravano sopratutto a togliere, o per dir meglio, a non restituire, contrariamente alla sentenza del cardinale Latino, ai

grandi capi della fazione ghibellina le loro cospicue ricchezze.

È un ravvivamento dell'attività delle sette guelfe, padrone del comune nei primi anni del priorato. Erano immischiati in queste faccende, come nota anche il Davidsohn, numerosi interessi personali dei rappresentanti delle fazioni governanti. Sono interessanti a questo proposito i nomi degli « offitiales inquisitionis », dei rappresentanti del comune presso l'inquisitore. Quelli dell'agosto 1282 e del maggio 1285 erano già noti (1).

Il nostro documento ci permette di completare la lista di quelli, che furono forse fra i più intraprendenti affaristi della fazione dominante.

Naturalmente non possiamo dire quanto sia fondata l'accusa di eresia di messer Farinata e della sua moglie, e sopratutto il particolare del « consolamentum » che avrebbero preso sul declinare della loro vita.

Può anche essere vera. Ma il fatto dell'istruzione di quel processo solo 19 anni dopo la morte di Farinata, e proprio ai tempi di una rinnovata liquidazione del ghibellinismo a Firenze, ci permette di considerare queste cose sopratutto dal punto di vista delle specifiche tendenze politico-amministrative della realtà fiorentina di questi anni. Un anno e mezzo dopo la condanna di Farinata, lo stesso inquisitore fra' Salomone pronunziò una condanna identica contro la memoria di un altro membro della medesima famiglia — Bruno degli Uberti (2). Furono colpiti nei loro diritti ereditari due nipoti del defunto, e così fu liquidata un'altra cospicua parte dei beni

(1) Cfr. Tocco. *Op. cit.*, p. 61. e Davidsohn. II, p. 284.

(2) Archivio di Stato di Firenze. *Diplomatico, S. Maria degli Angioli.* 5 e 18 maggio 1285. Davidsohn, II. p. 283.

di questa famiglia. I termini dell'accusa (ad eccezione del particolare del « consolamentum ») e tutto il formulario della condanna di Bruno degli Uberti coincidono quasi letteralmente col testo della nostra sentenza (e questo è tanto più notevole, se si considera che queste due sentenze non furono redatte dal medesimo notaio). Evidentemente si tratta in questi casi di un testo tipico, diventato nell'attività di fra' Salomone una formula corrente, pronta senz'altro ogni volta che le necessità politiche o le aspirazioni settarie di questi anni ne richiedevano l'applicazione.

Firenze.

NICCOLÒ OTTOKAR.

APPENDICE

Il podestà di Firenze rende nota la sentenza con cui l'inquisitore fra' Salomone da Lucca dell'Ordine dei Minori ha condannato come eretici Farinata e la moglie sua Adaleta, ed ordina di conseguenza la pubblicazione e la confisca della eredità degli Uberti: contro la quale ingiunzione si eleva la protesta del procuratore dei figli e dei nipoti dei condannati.

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE. *Notarile.* B. 1462. Atti di Ser Benvenuto di Alberto della Castellina (sotto il nome di Bernardino di Lafranco), cc. 12t, 13t.

In Dei nomine amen. .MCCLXXXIII.. die..... (1).

Universis ad quos lictere presentes advenerint pateat manifeste quod cum frater Salamon ordinis minorum inquisitor heretice pravi-

(1) Lacuna nel testo.

tatis quemdam sententiam condemnationis promulgaverit contra dominum Farinatam de Ubertis et dominam Adaletam eius uxorem et filios et nepotes eorumdem, et dominus potestas comunis Florentie ad mandatum dicti fratris et secundum eius sententiam predictorum domini Farinate et domine Adaleite bona duxerit puplicanda seu etiam confiscanda secundum tenorem sententie dicti fratris, cuius sententie et puplicationis tenor talis est:

Liber continens in se precepta et acusationes et alias multas diversas scripturas factas tempore nobilis et egregii militis domini Aldigherii de Senaçça honorabilis potestatis civitatis Florentie sub examine prudentis et discreti viri domini Nicolai de Rabuffatis iudicis et assessoris et collateralis ipsius domini potestatis et scriptas per me Bernardinum domini Laufranchi fer(ariensem?) notarium ipsius domini potestatis et dicti iudicis in ultimis tribus mensibus ipsius potestarie post sanctum Petrum sub annis domini .MCDLXXXIII.. indictione XI. In dei nomine amen. Noverint universi presentes pariter et futuri quod cum ego frater Salamon de Luca ordinis minorum autoritate appostolica inquisitor et etiam pravitatis (1) inquisitionem facerem ex officio inquisitionis ab appostolica sede mihi commisso, inveni per testes ydoneos et sufficientes dominum Farinatam de Ubertis de Florentia et dominam Adaletam uxorem eius fuisse de crimine heresesis (2) craviter et comuniter infamatos atque suspectos benefactores et fautores et receptatores hereticorum et eos adorasse iusta heretici ritus abusum (et) per hoc hereticorum erroribus fuisse credentes nec ab eorum credulitate aliquando recessisse, set ut fama clamat veementi suspitione firmatur in termino sue vite hereticorum dampnabili consolamento recepto in ipsa hereticorum perfidia diem clauserunt extremum. Quia vero crimen istud hereseos non solum in vivos sed etiam in mortuos et etiam in heredes per iura prontissima vindicatur, prefatorum domini Farinate et domine Adalete heredes pro eisdem criminosis defendendis citari feci. Quibus iustu terminum pereptorie assignatum nullam excusationem legittimam presentantibus, licet a me fuis-

(1) Nella sentenza di condanna di Bruno degli Uberti: *inquisitor heretice pravitatis.*

(2) Così il testo.

sent super hoc spetialiter requisiti. visis et diligenter inspectis ac atentis culpis et de meritis eorundem domini Farinate et domine Adalete et circustantiis debitis quibus (motus animi) (1) mei potuit multipliciter informari, assistentibus. nichilhominus viris providis et discretis iuris peritis clericis et laicis, de ipsorum consilio Christi nomine invocato; citato prius Caniçço (qui vocatur) desorrevole (?) de Florentia procuratore predictorum heredum, ut constat eum esse procuratorem publicis (instrumentis). procuratorio nomine pro eis peremptorie ad hanc sententiam audiendam, in hiis scriptis diffinitive pronuntio et difiniendo decerno. dico et declaro. autoritate premissa qua fungor et omni modo et iure quibus melius possum et debeo, eosdem dominum Farinatam et dominam Adaletam labe pravitatis heretice multipliciter fuisse respersos et sic hereticos decessisse, hac ipsos et ipsorum memoriam pari severitate dannans hossa eorum si a fidelium hossibus discerni poterunt de cimiterio exsumari decerno. In detestationem criminis tam nefandi decerno nichilominus ipsorum bona olim mobilia et immobilia iura et actiones reales et personales etiam quecumque alia hereditaria ad eos vel horum alterum de iure actenus spectantia a die contracti criminis heresis per ipsum dominum Farinatam et dominam Adaletam per potestatem secularem fore puplicanda seu confiscanda secundum canonicas sanctiones, mandans potestati et regimini comunis Florentie ut predicta bona omnia infra octo dies a die presenti continue numerandos publice in consilio ut in suis assolet comdempnationibus verbo facto publicet per sententiam adducet et conficet et ea publicata abdicata et confiscata decernat solempniter vendenda et dividenda sicut plenius in constitutionibus papalibus continetur. ita quod filii eorum et nepotes ad successionem pervenire non possint cum longe sit gravius eternam quam temporalem offendere maiestatem. Filios quoque et nepotes predictorum domini Farinate et domine (Adalete de)claro esse suppositos penis que filiis et nepotibus hereticorum receptatorum (et fautorum) a costitutionibus appostolicis et imperialibus infliguntur, non

(1) Le parole messe in parentesi non si vedono nel manoscritto di Ser Benvenuto, guastato in questa parte per effetto dell'umidità, e sono completate dal testo della sentenza di condanna di Bruno degli Uberti.

obstante privile(gio)..... (1) predictorum filiorum et nepotum domini Farinate et domine Adalete inpetrato..... (can)cellerio et vicario in Tuscia serenissimi domini Rudulfi regis..... coram me hostenso et allegato secularium consilium in curia..... a pluribus et magis sapientibus et prelatis prefatis cancellerii p..... condempnandum nullatenus se extendit. In horum autem evidentius testimonium atque memoriam mando tibi Ugoni notario meo ut presentem seriem (in publicum instrumentum) redigas. Lecta acta et pronumptiata sunt hec per predictum (fratrem Salamonem inquisitorem) in loco fratrum minorum de Florentia pro tribunali sedentem presentibus..... procuratore predicto et presente Upixino de Pontremolo et me (Ugone notario) nec non et presentibus testibus domino Lapo de lagaeta (?) domino Albiçço..... domino Giocto Botticini iudicibus domino Fresco de Frescobaldis domino Clerico..... de Adimaris domino gentile de Circulis et domino.......... offitialibus inquisitionis. Anno a nativitate domini .MDCCL(XXXIII)..... nono octubris.

Presentata fuit dicta sententia per..... domino..... iudici collaterali domini potestatis die XI octubris.

Die XVI octubris. Lecta et puplicata fuit predicta sententia per me Bernardinum domini Lanfranchi fer(ariensem?) notarium potestatis in consilio generali et nonaginta et capitudinum VII maiorum artium. In quo quodam consilio dictus dominus potestas sedens pro tribunali ita quod supra continetur et scriptum est in omnibus et per omnia pronuntiavit sententiavit puplicavit et confiscavit. Presentibus testibus..... (2). In palatio communis Florentie sono campane et voce bannitorum more solito congregato (3).

Canigus qui vocatur desorrevole (?) filius olim Berlingherii procurator nobilium virorum domini Lapi Federici et Maghinardi fratrum, filiorum dictorum domini Farinate et Adalete, et Lapi et Ytte, filiorum quondam domini Aççolini de Ubertis, in supradicti domini

(1) Qui il manoscritto, che generalmente è guasto e di pessima scrittura, diventa in gran parte affatto illegibile.

(2) Seguono i nomi dei testi, tutti fra i componenti la *famiglia* del podestà.

(3) Qui finisce la citazione dal *liber continens precepta* etc. di Bernardino di Lanfranco

potestatis presentia constitutus quando dicta sententia publicationis ferebatur et lata fuit per potestatem predictum sentiens se et predicto quorum est procurator contra iustitiam gravatos esse per sententiam publicationis supradictam quatenus lata exstitit contra ipsos et in eorum preiuditium et gravamen ab ipsa tamquam ab iniqua appellavit illiquo viva voce ad serenissimum dominum Rudulfum regem romanorum et omnem alium iudicem competentem et appostulari (?) instanter petit et iterum cum instantia petit. Testes qui interfuerunt predicte appellationi in dicto consilio Guillelmus Becafummi Pace Malfeci (?).

Fra' Luca Bettini e la sua difesa del Savonarola

Non sono molti anni che il professore Schnitzer, assai benemerito della storia e della letteratura Savonaroliana, diceva nella prefazione di un suo libro (1): essere un fatto innegabile che tutti gli scrittori i quali hanno parlato in favore del famoso Domenicano, come ad esempio il Mejer, il Ranke, il Villari, si dimostrarono bene addentro nel ricchissimo materiale che servì loro di fonte e che restò tuttora inedito; mentre, all'opposto, non si può dire la stessa cosa di tutti gli altri storici che proferirono giudizî sfavorevoli sul medesimo Frate. E se gli scrittori che abbiamo rammentato per primi non riuscirono sempre a far prevalere le loro opinioni, ciò fu perchè non sempre riportarono nella loro integrità le fonti cui attinsero, o non le resero accessibili al pubblico perchè se ne formasse un adeguato concetto. Un'altra circostanza, secondo il medesimo autore, si aggiunse poi a rendere più difficile un giudizio sul Sa-

(1) J. Schnitzer. *Quellen und Forschungen zur Geschichte Savonarolas. I: Bartolommeo Redditi u. Tommaso Ginori.* München, Lentner, 1902.

vonarola e fu questa: che tutte le scritture, come biografie, apologie, difese ecc., che si stamparono dapprima su di lui, non ci fanno l'impressione di testimonianze degne di tutta la fiducia; mancando spesso di critica e dimostrando troppo palese l'intenzione di difenderlo ad ogni costo, facendone un santo, un profeta, un martire. Perciò tali scritture furono facilmente rigettate, bollandole col titolo di leggende; e si preferì di seguire il racconto di quelli che furono avversi al Savonarola; come se le ragioni stesse che militano contro gli apologisti non valessero anche contro gli oppositori. Ad ogni modo, concludeva il dotto autore, si è resa evidente la necessità, che incombe ai futuri critici del Savonarola, di far noti colla stampa tutti i documenti più importanti che lo riguardano e che giacciono ancora negli archivi e nelle biblioteche; solo così ognuno potrà formarsene un concetto esatto e giudicare della loro credibilità e del valore che hanno per la soluzione delle questioni che ancora restano dubbie nella vita del celebre Frate. Tali questioni sarebbero, per es., la sua disobbedienza, la scomunica che lo colpì, e l'intenzione che ebbe di convocare un Concilio (1).

E per darne un saggio lo stesso Schnitzer iniziò una serie di pubblicazioni, col titolo di *Fonti* e *Ricerche per la Storia del Savonarola*, che a suo tempo furono annunziate e recensite in questo nostro periodico. Facendo plauso, pertanto, a questa buona idea, mi parve che in queste Fonti potrebbe trovar luogo opportuno quell'*Opusculum in defensionem fratris Hieronymi Savonarolae Ferrariensis* ecc., che sta manoscritto nel

(1) Vedi il periodico *Quarto Centenario dalla morte del Savonarola.* Firenze 1898, pp. 156 e 223.

noto codice della biblioteca Riccardiana, segnato di numero 2053. Già lo stesso Schnitzer in certi suoi studî, che pubblicò dapprima nel volume CXXI (1898) degli *Historisch-politische Blätter für Katholische Deutschland* e che poi, rifatti dall'autore, io tradussi, insieme con altri lavori, per incarico ricevutone dal compianto professor Villari (1), mostrò di avere conosciuto quella scrittura e l'altra simile di Fra' Zaccaria della Lunigiana; avendone citati alcuni brani per dimostrare che Papa Alessandro VI era stato ritenuto per *marrano* e *miscredente.* Se non che l'autore tedesco, avendo male letto il nome di chi compose quella difesa, l'aveva attribuita a un tale Fra' Luca Beatini (2), che riusciva affatto ignoto. Di più quel casato Beatini sonandomi un po' strano nella onomastica fiorentina de' secoli XV e XVI, volli rivedere l'originale; e non durai molta fatica a leggere *De Bectinis* in luogo di *Beatinis.* Ora il nome di Fra' Luca Bettini è ben conosciuto come uno de' più ardenti seguaci e propugnatori delle dottrine di Fra' Girolamo, per le quali, come vedremo, ebbe anche molto a soffrire. Quello che poi mi indusse a richiamare l'attenzione sulla sua « *Defensio* » fu il considerare come questa, oltre l'importanza generale che ha per varie questioni intorno al martire domenicano, ci chiarisce meglio il titolo di accusa lanciata da Papa Alessandro contro di lui, nel Breve del dì 13 di maggio 1497, cioè di aver diffuso *un dogma falso e pericoloso* (non dichiarando però in che questo particolarmente consistesse) *con grande scandalo e perdizione delle anime semplici.*

---

(1) Vedi il volume *Il Savonarola e la critica tedesca.* Firenze, Barbèra, 1900.

(2) Op. cit., p. 23 (nota).

Intorno a quest'accusa varie sono state le opinioni degli Storici. Alcuni, come il Ranke, il Brosch e ultimo il Pellegrini, che si fondò specialmente sui documenti trovati dal Gherardi nell'antico archivio della repubblica fiorentina, hanno creduto che il Borgia in tutta la guerra fatta al Savonarola non fosse mosso da sdegno, nè da odio che avesse verso di lui, a cagione delle invettive che egli scagliava continuamente contro la sua persona e contro il clero, ma da ragioni puramente politiche. Si sa infatti che, mentre i fiorentini, seguendo le antiche tradizioni della loro repubblica, erano ben volti verso Carlo VIII, sperando anche di ottenere da lui la città di Pisa; Alessandro VI era a capo di quella lega di uomini senza scrupoli, come i Medici, lo Sforza ed altri principi italiani, che cercavano con ogni mezzo di far danno alla Francia. E tutti costoro credevano che soltanto per le persuasioni del Frate i fiorentini tenessero le parti del Re di Francia; giacchè il Savonarola vedeva in lui lo strumento scelto da Dio per flagellare e rinnovare la sua Chiesa. La caduta di Fra' Girolamo fu dunque un postulato della politica del Borgia.

Questo modo di vedere può essere in fondo vero; ma rimane sempre a spiegare quale fosse il titolo dell'accusa apposta nella Bolla di scomunica.

Altri autori, come il Grisar e il Pastor, sono d'opinione che, oltre le considerazioni politiche, influissero grandemente sull'animo del Pontefice gli interessi ecclesiastici e teologici, come la considerazione della suprema autorità spirituale profondamente offesa dalla disobbedienza del domenicano, da quel magistero che il medesimo si arrogava, anche al di sopra della gerarchia ecclesiastica, e che il Borgia non poteva tollerare. Inol-

tre ci fa osservare il medesimo Pastor (1) che con quella frase di *falsa et pestifera dogmata* giusta il linguaggio allora usato e lo stile giuridico, quale si è mantenuto anche nella Inquisizione ecclesiastica dei secoli seguenti, non sono da intendersi sempre eresie formali, ma talvolta si designano altresì, in certe circostanze, alcune tendenze praticamente scismatiche o contrarie alla Chiesa. Chi, per esempio, si facesse reo della *insordescentia in excommunicatione* per ciò stesso, davanti alla legge, si tirava addosso il sospetto di eresia in quanto che pareva negasse il diritto all'autorità ecclesiastica di infliggere la scomunica, o negasse almeno la necessità dell'appartenenza alla Chiesa. Concedo volentieri all'illustre storico dei Papi che il Savonarola fosse incolpato di eresia in senso improprio; ma, ad ogni modo, resta escluso che ciò fosse avvenuto per la sua *insordescentia in excommunicatione*. Infatti una simile accusa si trova già nel Breve ponteficio del dì 8 Settembre 1495 e nella lettera al Maggi colla data del dì 9 dello stesso mese ed anno (2). Come poteva il Savonarola essere allora incolpato d'aver negletta la scomunica, quando questa gli fu lanciata soltanto nel 1497?

Nè meglio ci aiuta a chiarire questo punto controverso la tesi sostenuta dal Luotto per spiegare in qualche modo il procedere di Papa Alessandro verso il Savonarola. Si sa che questo autore si sforzò di mostrare come il Papa non agì mai per malo animo che avesse verso il Frate; ma sempre per le istigazioni degli emuli e nemici di quest'ultimo. Così anche le espressioni de'

(1) *Storia de' Papi*. vol. III. p. 377. Trento, 1896.

(2) Vedi questi due documenti nel volume del Luotto. *Il vero Savonarola* ecc. Firenze, Le Monnier. 1900, Appendice n. I e II.

monitorii papali sarebbero opera di questi mali consiglieri. Ma, anche concessa per vera la supposizione del Luotto, resterebbe sempre a domandare, come abbiam detto di sopra, qual fosse il nuovo dogma cui alludevano gli istigatori del Papa. Del resto, nessuno ignora come furono accolti questi tentativi del compianto storico di Faenza. Tutte le sue argomentazioni falliscono di fronte alla tremenda ingiustizia della condanna di morte e della sua esecuzione, di fronte all'abuso farisaico, che il Pontefice si permise, d'ogni diritto e degli stessi mezzi salutiferi della Chiesa. Si ricordi che papa Alessandro, mentre richiedeva ai Signori della repubblica fiorentina di applicare la tortura al Savonarola, nel tempo stesso li assolveva dalle censure in cui potessero essere incorsi per il processo medesimo!

Che il Savonarola potesse dire nelle sue prediche e ne' suoi scritti che il *Papa fu circonvenuto* (1) non fa meraviglia; anzi questa spiegazione che dà del procedere del Papa verso di lui, torna a grande suo onore; avendo voluto rimanere sempre soggetto all'alta autorità della Chiesa.

Infine non mi sembra neppure accettabile quel che

(1) Villari-Casanova, *Scelta di Prediche* etc., Firenze, 1898, a pagina 283: ..... « Ora che il Papa in questo nostro caso sia stato circonvenuto per false persuasioni, io te lo dimostro: Nella Bolla di scomunica egli dice: quod praedicavit falsum, seu perversum dogma, cioè ch'io ho predicato cose eretiche e falsa religione: e questo è manifestamente falso, perchè e i nostri scritti e il libro che abbiamo mandato fuori l'hanno notificato a tutto il mondo, e il popolo sa che io non ho mai predicato se non cose buone. Adunque tu vedi che il Papa è stato cirvonvenuto da false persuasioni ». E così pure spiega il Savonarola tutte le altre lettere papali, come quella con cui Alessandro lo accusava di spargere zizania, il suo Breve di scomunica per non essere entrato nella Congregazione lombarda e in quella

scrisse a tal proposito lo *Spectator* (1) in una di quelle sue lettere di politica ecclesiastica, che pur sono un modello di critica storica, per la conoscenza che l'autore vi dimostra di tutto il materiale storico relativo, e per la giustezza e temperanza de' giudizî che porta nelle diverse questioni sul Frate. Quest'autore, ritornando al punto di vista religioso del Grisar e del Pastor, e traendone deduzioni che sono certo esagerate, affermò essere indubitato che coll'accusa della *Novitas pravi dogmatis* si volle soltanto alludere alle asserzioni del Savonarola relative al suo dono profetico, al commercio diretto che diceva di aver con Dio, ricevendo da Lui e visioni e rivelazioni. Infatti, osserva lo *Spectator*, già nella prima lettera che il Pontefice scrisse a fra' Girolamo nel dì 25 di luglio 1495, questi fu invitato a Roma per avere annunziato dal pulpito cose future come avute, da rivelazione divina. E in tutte le trattative che seguirono dipoi (soggiunge lo *Spectator)* e ne' tre processi che furono fatti al frate, quest'accusa costituisce la parte principale.

Ora, è da osservare che senza dubbio il Papa col Breve summentovato del 25 di luglio chiamò a Roma fra' Girolamo per dare maggiori schiarimenti intorno alle sue profezie; giacchè il frate non si spiegò mai in

---

tosco-romana: e, dietro il suo esempio, ripeterono tale scusa i seguaci del Savonarola, come Giov. Francesco Pico. Il Villari *(La storia di Girolamo Savonarola*, Firenze, 1888, II, 84) riporta così il giudizio del Pico « Nella scomunica del Savonarola parlasi di falsa dottrina; ma ciò può essere solo conseguenza di ostilità e di errore; essendo a tutti noto che il S. non insegna altra dottrina che quella di Cristo ». (Vedi Quétif, *Additiones ad vitam Fr. Hier. Sav. di Giov. Franc. Pico Della Mirandola*. Additio VII de Censuris).

(1) *Il Savonarola e la critica tedesca*, cit., p. 230.

modo chiaro sulla natura delle medesime e sulla loro provenienza. Come rilevò già il Villari, talvolta il domenicano affermò nelle prediche e ne' suoi scritti di aver conosciuto l'avvenire per forza di semplice ragionamento, o per deduzioni fatte dallo studio delle Sante Scritture; tal altra per mezzo di celesti visioni, che erano come altrettante rivelazioni fattegli da Dio. Ma quando il medesimo Alessandro VI, nell'altro suo Breve del 13 di maggio 1497, lo accusò di aver diffuso un dogma falso e pericoloso, e quando la stessa accusa ripeterono più tardi i Commissarî apostolici, che fecero il processo e assisterono al supplizio del condannato, non credo che si volesse alludere al suo preteso dono profetico, ma sibbene alla dottrina da lui predicata della necessità di una riforma radicale nella Chiesa e specialmente ne' costumi de' ministri della medesima. Si vedranno più oltre gli argomenti che stanno in suffragio di questa mia asserzione. Intanto faccio osservare che lo *Spectator* è stato forse indotto a interpetrare la frase del Breve d'Alessandro nel senso che ho riferito di sopra dal preconcetto che si era formato intorno allo stato mentale del Savonarola. Egli ce lo dipinge in modo da farlo apparire quasi una testa malata, esaltata, come affetto da una mania, anzi da una vera e propria psicosi. Ma tale opinione, che fu già emessa anche da altri per cercare di spiegare in qualche modo l'intemperanza di linguaggio del Priore di S. Marco di fronte al Papa e la sua dissobbedienza alla scomunica, ha trovato molti oppositori; e uno di questi fu anche il compianto prof. Tocco. Esaminando egli accuratamente tutta la condotta tenuta dal frate e specialmente poi le ultime scritture che questi dettò, concluse col dire: « chi può ragionare tanto sottilmente e pacatamente come fece fra' Girolamo, an-

che in mezzo alle più terribili congiunture della sua vita, deve ritenersi per tutt'altro che per un nevropatico, nè si può dire certo affetto da psicosl » (1). Anche il Labanca riconobbe il poco valore di quei critici che si sforzano di trasformare in monomanie alcune esaltazioni mistiche di eletti spiriti religiosi, e ritiene che le fissazioni per alti scopi morali non hanno giammai valore monomaniaco. Cadono dunque tutte le supposizioni dello *Spectator* (2) relative allo stato visionario del Savonarola. Nè pure mi sembra conforme al vero l'altro suo pensiero, che l'essersi egli arrogato un magistero profetico al di sopra della autorità della Chiesa costituisce il principale capo d'accusa nei tre processi che gli furono fatti. È noto invece che in tutte le *esamine* si insistè specialmente nel cercare di sapere quali fossero i suoi pensieri circa la politica e circa la riforma che voleva introdurre nella Chiesa. E su questo argomento, come comunemente tutti ammettono, neppure i più atroci tormenti poterono strappare al frate alcuna ritrattazione (3).

Passando ora ad esporre i principali motivi chi mi indussero a interpretare, nel senso che ho detto poco innanzi, l'accusa data al Savonarola, d'essersi cioè *dilettato della novità di un pravo domma*, dirò che tali motivi si riducono in sostanza ai seguenti:

1. Perchè la riforma non già delle dottrine e de'

(1) *Il Savonarola e la critica tedesca*, cit., p. XXXVII.

(2) *Fra' Girolamo Savonarola e Papa Alessandro VI*, in *Coenobium*, anno IV, fasc. III.

(3) Neppure nel processo falsificato apparisce che il Savonarola volesse fare una rivoluzione nella Chiesa « l'interrogarono se avesse mai voluto dividere la Chiesa: e subito, come destandosi dal delirio, rispose: giammai! ». Villari, *Storia di Girolamo Savonarola* cit., II, p. 231.

dogmi della Chiesa, ma dei costumi de' suoi ministri ed anche dei secolari, di qualunque grado essi fossero, fu la grande opera a cui il frate Ferrarese consacrò la sua vita e per cui non dubitò di affrontare anche la morte.

2. Perchè appunto questa sua opera doveva riescire grandemente odiosa a Papa Alessandro, che fece di tutto per far tacere il suo terribile rivale.

3. Perchè, infine, mi pare che così l'intendessero il Savonarola e alcuni de' suoi seguaci più fedeli e affezionati che l'attestarono pure ne' loro scritti.

A spiegare come e perchè nascesse nell'animo del Savonarola tutto quel ciclo di idee riformatrici, che perseguì con tanto ardore durante la sua vita, gli storici moderni sono andati a indagare chi fu il suo primo istitutore e di qual genere fu l'educazione che egli ricevette in famiglia (1). Da tali ricerche è risultato che il giovane Girolamo fu educato dal suo avo Michele, medico per quel tempo assai reputato, e autore di varie operette di medicina. di morale e di edificazione religiosa. E furono appunto questi scritti che offrirono un materiale prezioso per far conoscere lo spirito da cui fu animato il vecchio medico. Invero, leggendoli, non si giudicherebbero opere di un uomo di scienza pratica, tutto occupato com'egli fu ne' servigî di una corte principesca quale era quella di Ferrara in cui serviva; ma di un solitario eremita, che vivesse lontano dai rumori del mondo, ovvero di un predicatore imperterrito che, senza guardare in viso a chicchessia, tuona contro il male che signoreggia e chiama al tribunale di Dio tanto il principe potente, quanto il

(1) Vedi specialmente lo studio dello Schnitzer. *Savonarolas Erzieher und Savonarola als Erzieher*. Berlin. 1913. p. 141.

mendìco, il prelato, il frate, non meno che il semplice laico. Non piccola dovette essere, pertanto, l'influenza che un tal uomo esercitò sull'animo del giovane nipote; nè fa meraviglia che questi, nel suo primo entrare nel mondo, tutto pieno delle idee ascetiche del suo avo, e colpito dallo spettacolo della generale corruzione del suo tempo, abbandonò nel fiore della gioventù la casa paterna e cercò rifugio nel chiostro di S. Domenico di Bologna. I tre lustri che egli passò in mezzo al silenzio, al raccoglimento e alle preghiere del convento, furono sufficienti a rendere maturo il suo spirito, che sentiva in sè il diritto ed anche il dovere di prendere la sua parte ai destini della Chiesa e dell'umanità. E fino dalle prediche che tenne alla piccola città di S. Gimignano nel 1484-85 cominciò ad annunziare quelle sue famose tre tesi che, come dice il Villari, dovevano diventare il suo grido di guerra e la bandiera di tutta la sua vita, cioè: *che la Chiesa per i suoi vizî andava incontro ad un gastigo: che essa quindi sarebbe stata rinnovata, che tutto ciò sarebbe presto accaduto.*

Quanto poi il Savonarola fosse profondamente convinto di queste verità e con quanto zelo si dedicasse all'opera di risanamento morale e religioso, lo mostrò già col contegno che egli tenne nel solenne capitolo celebrato dai frati domenicani a Reggio nel 1482 (1), per trattare di affari relativi al loro Ordine, ed anche di varie altre questioni di morale e disciplina ecclesiastica. A questa riunione presero parte pur anche alcuni personaggi di grande fama nelle lettere e nelle scienze, fra cui il celebre Giov. Pico Della Mirandola, detto la *Fenice degli ingegni.* Quando i convenuti cominciarono a di-

(1) *Il quarto centenario*, cit., p. 136.

scorrere intorno ai costumi rilassati degli ecclesiastici, il Savonarola, che fino allora era rimasto silenzioso, col capo tutto avvolto nel suo cappuccio, si levò sù, e scopertosi il viso, si fe' a parlare sì calorosamente della corruzione del clero e de' mezzi più sicuri ed efficaci per porvi rimedio, che tutti gli uditori ne rimasero sorpresi e si convinsero che quel frate era veramente animato da uno spirito superiore. Venuto a Firenze, per opera specialmente di Lorenzo de' Medici e del medesimo Pico, una delle prime sue cure fu quella di riformare il suo convento di S. Marco, di cui in breve fu nominato Priore. E per ciò fare non gli bastò di riportare il Convento all'antico spirito del fondatore dell'Ordine col venderne i beni, col distribuirne il ricavato ai poveri, col promovere gli studi delle lingue classiche e orientali; ma volle anche renderlo indipendente, insieme con altri monasteri domenicani in Toscana, dalla giurisdizione della congregazione lombarda, la qual cosa potè finalmente ottenere nel 1493 (1). Sarebbe cosa superflua ricordare l'efficacia che ebbero le sue prediche e le numerose scritture che pubblicò, di carattere didattico e apologetico, sulle diverse classi sociali della nostra città, anche su quelle che più dovevano essere contrarie a queste sue idee, come i giovani e gli artisti (2). Gli storici e cronisti contemporanei ce ne offrono ampia testimonianza. Racconta per es. il Benivieni come la nostra città fosse stata per l'innanzi ripiena di infedeltà, di peccati, di usure

(1) Schnitzer, *Savonarola im Streite mit seinem Orden u. seinem Klotter*. München, Lehmann. 1914.

(2) Si ricordino i numerosi artisti divenuti suoi ardenti seguaci. tanto da distruggere quelle loro creazioni che potevano in qualche modo offendere la morale e la religione.

e di altri turpi vizî; e come allora molti uomini e donne ritornarono alla semplicità di vita e alle pratiche religiose evitando il giuoco e le bestemmie; come infine molti che esercitavano l'usura restituissero il mal tolto, e cita l'esempio di un solo confessore che, nello spazio di pochi mesi, fece restituire ai suoi penitenti più di 25.000 ducati. Colla riforma de' costumi il Savonarola accoppiò anche quella della costituzione politica della repubblica fiorentina, in cui sostenne la massima essenzialmente democratica che tutto doveva procedere dall'universale (1). Ma questo suo governo universale lo volle prima di tutto fondato sul timore di Dio e sopra la riforma de' costumi. *Perchè* (egli diceva ai fiorentini) *le cose spirituali stanno al di sopra delle materiali, di cui formano la regola, e sono la vita e tutto il bene temporale deve servire al bene morale e religioso, da cui dipende..... E se avete udito dire che gli Stati non si governano coi paternostri* (2) *rammentatevi che questa è la regola dei tiranni, degli uomini nemici di Dio e del bene comune; la regola per opprimere e non per sollevare e liberare la città. Bisogna invece, se voi volete un buon governo, che voi lo riduciate a Dio. Certamente io non vorrei impacciarmi dello Stato se non fosse così.* Dopo avere ideato e condotto con prospero successo il rinnovamento sociale e politico della nostra città, il Savonarola ne ideò anche un terzo, cioè quello de' fanciulli, affinchè anch'essi servissero ai suoi disegni di pubblica moralità (3).

Finalmente (come ben vide il prof. Tocco), fu solo il pensiero della riforma della Chiesa che spinse il Pre-

(1) P. Villari, *La storia di Girolamo Savonarola* cit., I, p. 259.

(2) Questo, nota il Villari, era un detto di Cosimo il Vecchio.

(3) Schnitzer, *Savonarolas Erzieher*, cit., p. 145.

dicatore al passo estremo di tentare la convocazione d'un Concilio, quando ebbe perduta ogni speranza in quel momento di resipiscenza manifestatasi nel Papa Alessandro, dopo la morte del suo figliuolo, Duca di Gandia. Anche su questo appello tentato dal frate ad un Concilio, molto si discusse fra gli storici, specie moderni, ed anche fra gli stessi cattolici. Alcuni di questi ultimi, come il Grauert e lo Schnitzer (1), opinarono che, stando ai dettami del diritto canonico, quell'appello non fu un atto di ribellione; giacchè contro un Papa che imponeva delle misure dannose alla vita spirituale, contro un Papa che dava pubblico scandalo e colla sua condotta calpestava apertamente i precetti di Cristo, come un eretico ed epicureo, era ben permesso un tal passo. Altri (2) ritengono che, anche ammesso tutto ciò, pure il Savonarola doveva osservare la scomunica, almeno nel foro esterno, nè far quell'appello; altrimenti nessun governo della Chiesa sarebbe stato più possibile. Ma il Tocco, con quella competenza che lo distingueva in simili materie, ed appoggiandosi anche su documenti passati fin qui di vista, riconobbe col padre Ferretti che un uomo della dottrina e della pietà del Savonarola non avrebbe mai pensato ad un solenne Concilio per sottoporgli un affare privato, com'èra la scomunica a lui inflitta, e disse « essere fuori di discussione che il frate si appellò ad un Concilio per una causa ben più alta, che si riferisce non al Priore di S. Marco, non alla Congregazione toscana, ma anzi alla Cristianità tutta, cioè alla riforma della Chiesa ».

Così resta luminosamente provata l'ortodossia del Sa-

(2) Vedi in *Il Savonarola e la critica tedesca*, cit.

(1) *Il Savonarola e la critica tedesca. Lettere di politica ecclesiastica*, pp. 285, sgg.

vonarola e confermato anche una volta il giudizio generale, che di lui proferì il Villari, scrivendo che: « egli fu un cattolico sincero, che volle una riforma della Chiesa, non già fuori di essa, come più tardi fece Lutero, ma dentro della medesima, a quel modo che la desiderarono pur tanti e prima e dopo di lui » (1).

Tutte queste idee pertanto sulla necessità di una riforma generale, specie dopo la predicazione del Savonarola, durata più che un decennio in Firenze, dovevano essere divenute il tema de' ragionamenti e delle discussioni comuni, non solo tra le persone colte, ma eziandio ne' bassi strati sociali; dovevano in quei tempi essere, per così dire, nell'aria. E se ne ha la riprova nelle numerose apologie, nelle difese che si fecero dai più ardenti seguaci del Frate, nelle invettive, risposte, obiezioni, che mandaron fuori gli avversarî (2), che tanto scaldarono gli animi da condurre in fine alla famosa prova del fuoco (3). E ce lo attestano inoltre tutti quei tentativi che si fecero in varî tempi per imitare l'esempio del

---

(1) *Savonarola*, I. p. 190.

(2) Si possono citare, per es., quelle di M. Domenico Benivieni, *poeta fior. in defensione et probatione della doctrina et prophetie predicate da frate Hieronymo* ecc.: di Giorgio Benigno, *Dialogo della verità prophetica*: di Giov. Nasi, *Oraculum de novo saeculo* ecc., fra i difensori. Fra gli avversari, il *Carmen* di Ugolino Verino, la sua *Invettiva*, l'*Apologia* di Marsilio Ficino, *pro multis florentinis ab Antichristo Hieronymo deceptis* ecc., ecc.

(3) Si ricordi come il Savonarola acconsentì che il suo fra' Domenico entrasse nel fuoco per provare le seguenti proposizioni: 1. la Chiesa di Dio ha bisogno di riforma: sarà prima flagellata e poi rinnoverassi. 2. La città di Firenze, anche dopo i flagelli: si rinnoverà e prospererà. 3. Che gl'infedeli si convertirebbero, che tutte queste cose avevano ad essere a' suoi tempi. 4. Che la scomunica era invalida e non da osservare.

frate domenicano e per realizzare qualcuno de' suoi insegnamenti.

A questo proposito però faccio subito notare che ricordando, sulla scorta dell'eruditissimo Pastor, alcuni di questi fatti, che si leggono ne' nostri antichi storici e cronisti, non è mia intenzione di accomunare l'opera del martire ferrarese con quei moti vani, inconsulti e talora anche morbosi e colpevoli. Ma voglio soltanto accennare come quelle tendenze e aspirazioni ad un avvenire migliore per la società e per la Chiesa rispondessero a un bisogno da tutti profondamente sentito.

Il Cambi ricorda che sul finire del 1500 un uomo dal portamento strano (il così detto pazzo di Brozzi) (1), si fece a predicare sulle pubbliche piazze, annunziando all'Italia e a Firenze i più orrendi gastighi; il Vettori (2) ci narra le segrete conventicole, tenute dai seguaci del noto Pietro Bernardino, che uditore assiduo delle prediche del Savonarola, e grande ammiratore de' suoi scritti, si credette destinato a introdurre una nuova religione, che doveva sorgere sulle rovine della vecchia Chiesa. Nè la misera fine cui andò incontro quest'uomo insieme co' suoi seguaci, che furono accusati e processati per le loro opinioni eretiche e per la loro scostumatezza (3), tratterme altri dallo spacciarsi in simil modo per riformatori o profeti. Racconta pure il Cambi (4) che nel 1508 un eremita, conosciuto col nome di Girolamo da Bergamo, montato in abito da penitente sul pulpito di S. Spirito, si fece a predicare intorno al medesimo tema di gastighi e rinnovamenti che dovevan

(1) Cambi G., *Istorie* pubblicate in *Delizie degli Eruditi* del P. Ildefonso di S. Luigi. Firenze, 1785, T. XXI, 168.

(2) Vettori, *Viaggio in Alemagna*. Parigi, 1837, n. 16.

(3) *Memorie storiche della Mirandola*. Mirandola, 1872-77, II, 53.

(4) Cambi. Op. cit., XXI, 204, 256.

venire; e lo stesso fecero pure altri predicatori, come scrive un altro cronista, cioè il Landucci (1). Il Pitti medesimamente racconta che nel 1513 (2) dodici Francescani conventuali si proposero di percorrere le varie regioni dell'Italia per predicare la penitenza, in attesa de' flagelli che dovevano colpire Firenze e Roma. Anzi uno di questi zelanti oratori (fra' Francesco da Montepulciano) fece nell'anno suddetto una predica sì terribile che i Rettori della città si rivolsero al Papa Leone X per aver consiglio su quello che dovessero fare. Per buona sorte della città, quel predicatore tanto si agitò e riscaldò in quel giorno, che presa una pneumonite poco dopo passò all'altra vita. Si potrebbero anche citare gli esempi del famoso monaco Teodoro e di Francesco da Meleto. Il primo si faceva chiamare il Papa Angelico, destinato a governare la Chiesa rinnovata nel senso del Savonarola: ma in seguito, ricredutosi, finì col piegarsi e sottomettersi all'autorità della Chiesa chiedendo perdono a Dio e agli uomini (3). Il secondo (4), nato di sangue latino e slavo (sua madre era una Caterina schiava di Russia), dimorò nella sua prima gioventù a Costantinopoli; poi, tornato a Firenze, ebbe occasione di vedere e udire il Savonarola. E datosi tutto alla lettura di scritti profetici,

(1) Landucci, *Diario fiorentino dal 1450 al 1516, continuato da un anonimo fino al 1542*, pubblicato da Iodoco del Badia. Firenze, 1883, pp. 285, 343, 344; Cambi, *Istorie* cit., XXII, 37, 39.

(2) Oltre a' suddetti vedi anche il Pitti, *Istorie fiorentine dal 1215 al 1529*, pubblicate da F. L. Polidori in *Arch. Stor. It.*, S. I, vol. I, Firenze, 1842, 112, 113.

(3) Vedasi intorno a lui quel che dice il Pastor tanto nella *Storia dei Papi*, quanto nella sua memoria *Zur Beurtheilung Savonarola's*, cit., p. 63.

(4) S. Bongi, *Francesco da Meleto, un poeta fiorentino a' tempi del Machiavello*, pubbl. in *Arch. Stor. It.*, Serie V, T. III, p. 62.

finì col persuadersi di essere egli stesso un profeta. E come tale; dietro l'esempio del Savonarola, volle esporre i suoi pensieri o le sue fantasie in due operette, che mandò alla luce. Nella prima, edita forse come crede il Bongi, nel 1508, trattò del rinnovamento della Chiesa, della conversione prima degli ebrei, e poi anche dei maomettani; nella seconda parlò della imminenza del tempo in cui doveva accadere questo grande avvenimento. Ambedue questi scritti sono oggi divenuti rarissimi poichè, proibiti dal Sinodo fiorentino convocato nel 1517, sotto la presidenza del Card. Giulio de' Medici, allora Arcivescovo di Firenze, furono quasi totalmente distrutti. Predicatori simili sorsero, del resto, in quei tempi anche in altre parti d'Italia; come per es. un Girolamo da Siena a Milano (1) nel 1516, un certo frate Bonaventura a Roma (2). E fuori d'Italia si sa pure che predicarono contro la rilassatezza degli ecclesiastici Geiler di Keisersberg (3) nel duomo di Strasburgo e il francescano Palberto di Themesvar in Ungheria (4).

Ora, non si può certo negare che, atteso il carattere e i sentimenti del Pontefice che governava la Chiesa al tempo del Savonarola, queste massime di riforma e rinnovamento morale dovevano riescire addirittura invise e sospette a lui ed a tutta la sua Curia. Fin dalle prime prediche fatte dal Frate, Alessandro VI si deve essere subito accorto che quel domenicano minacciava di diventare un serio ostacolo per tutto il suo agire simoniaco e per la politica della casa Borgia, che non pensava se

(1) Prato. *Storia di Milano*, in *Arch. Stor. It.*, T. II. sez. III, 357-59.

(2) Grauert, *Deutscher Hauschatz*, XVII. 710.

(3) Döllinger, *Historisch Taschenbuch*, 1871, 281.

(4) Berzeviczy Albert, *Beatrix Királyne történelmi élet-és korrajz.* Budapest, Magyar Tud. Akademia, 1908, pp. 416 e segg.

non all'ingrandimento de' parenti e degli amici. E quanto egli fosse irritato e mal disposto verso Fra' Girolamo (1) lo dimostrò coi ripetuti esami che fece fare de' suoi scritti, certo con l'intenzione di trovarvi qualche appiglio per fargliene carico. Dapprima incaricò di tale esame Fra' Sebastiano Maggi, Vicario generale de' Domenicani della congregazione lombarda, dipoi un Vescovo. pure del medesimo Ordine Domenicano. Ed è noto come questi, non avendo trovato nulla da censurare nel Savonarola, consigliò piuttosto il Papa a rimpaciarsi con lui. Infine, siccome il predicatore seguitava ne' suoi attacchi, fece fare una più accurata disamina di tutte le sue tesi da 14 teologi, professi nella medesima regola. E fu singolare, nota a questo proposito il Villari, che in quella adunanza si accusò il Frate soltanto *per essere stato cagione di tutto il male di Piero de' Medici* (2). Il malo animo del Papa verso l'intrepido predicatore si vede chiaro anche dagli sforzi che fece per impadronirsi della sua persona. Da principio cercò di attirarlo a Roma con lodi e subdoli inviti, che l'altro seppe abilmente rifiutare, ben sapendo, ed osando anche dirlo in pubblico,

(1) Dice il Burlamacchi nella sua *Vita del P. Fra' Girolamo Savonarola*, Venezia. Alvisopoli, 1829. che il Papa. letta la lettera a' Principe intercettata dal Duca. *venne subito a generarsi nell'animo odio acerbissimo e più che mortale contro il P. Fra' Girolamo talchè infino alla morte sua non si potè mai quietare.*

(2) Villari, op. cit., vol. I, p. 463. È poi da notarsi anche il fatto che Alessandro. nel 1497, come si sa, scosso forse per l'atroce assassinio del Duca di Gandia. pensò per un momento a riformare gli abusi che eransi introdotti nella Chiesa. E a questo scopo istituì una Commissione di 6 Cardinali. che dovevano fare delle proposte sull'argomento. Ora a questa Commissione diè anche ad esaminare l'affare del Savonarola, cioè la sua assoluzione dalla scomunica lanciatagli poco prima.

che non sarebbe più tornato vivo. Poi, non solo insistè in questi tentativi, ma cercò anche di guadagnarlo e corromperlo coll'offrigli la dignità di Cardinale; e sono note le coraggiose parole che il Savonarola proferì in proposito nella sua predica del 20 di agosto 1496: *Io non voglio cappelli, non mitre grandi nè piccole; non voglio se non quello che tu hai dato a li tuoi santi, la morte, un cappello rosso, un cappello di sangue; questo desidero.*

Un ultimo argomento che mi convinse poi a spiegare nel modo che ho accennato, il passo del Breve papale è, come si disse, il considerare che così l'intesero lo stesso Fra' Girolamo e alcuni fra i suoi più fidi discepoli, che lo difesero durante la sua vita; ma soprattutto quelli che immediatamente seguirono dopo la sua morte (1). Quando il Savonarola ebbe ricevuto l'invito, che accennai poco sopra, di recarsi a Roma per dare schiarimenti intorno alle sue profezie per dichiarare, cioè, se le aveva sapute per rivelazioni divine o per deduzioni fatte colla propria ragione, rispose al Papa scusandosi di non potere intraprendere quel viaggio, attese le tristi condizioni della sua salute. E nello stesso tempo

---

(1) Come ad es. Domenico Benivieni e il C.te Giov. Francesco Pico Della Mirandola. Si vegga la *Defensio*, fatta da quest'ultimo, *Hieronymi Savonarolae Ferrariensis adversus Samuelem Cassinensem ad Hieronymum Tornielum, Ordinis fratrum minorum generalem Vicarium* .... che sta manoscritta nel Codice Riccardiano 420. Questa scrittura ha per scopo principale di mettere in chiaro quello che il Savonarola intendeva colla sua dottrina *de reformatione Ecclesiae*, e deve essere stata composta verso la fine del 1497 come si può dedurre da questa frase del Pico stesso: *credo autem facile futurum ex his quae paucis istis diebus veluti per otium construximus, clare percipias Samuelis tui machinamenta biennio edificata corruisse, tantum enim fere temporis preteriit ex quo Hieronymus suas revelationes nobis invulgavit.*

gli inviò una sua scrittura, che aveva appunto allora consegnata alle stampe; cioè il suo *Compendio delle rivelazioni* da cui si sarebbe potuto bene intendere tutto ciò che egli pensava intorno alla rovina dell'Italia e alla rinnovazione della Chiesa. Ora a me sembra che lo scopo principale di questa autodifesa non sia tanto di schiarire la natura, la credibilità e, per così dire, la provenienza delle sue profezie, come avea richiesto il Papa, quanto la materia o il soggetto delle medesime (1). Il frate dice in sostanza che in tutta la sua predicazione si sforzò sempre di annunziare al popolo le sue conclusioni, provandole con delle ragioni probabili, *con figure prese dalle sante scritture ed altre similitudini o vero parabole fondate sopra che si vede di presente nella Chiesa.* E soltanto quando gli parve che i suoi uditori fossero più disposti a dar fede alle sue predizioni, produsse qualche volta alcune visioni, *non dicendo però che visione fussi, ma proponendola per modo di parabola*, cioè come mezzo oratorio. Di più, nella lunga lettera che mandò pure al Papa il 29 di settembre del 1495, in risposta all'altro Breve del dì 8 dello stesso mese, dice a dirittura *Suggesserunt itaque in primis Sanctitati vestre, ut in ejus literis patet, me novitate provi dogmatis delectatum, quod falsum esse clarum est: publice enim scitur me nullum pravum dogma sequi, nec praedicare, sed sanctas scripturas duntaxat et sanctos Doctores, et in publica praedicatione saepe dixisse et in scriptis reliquisse me et omnia mea S.cæ Romanae Ecclesîae submittere. Et hoc quidem, ni fallor, Beatitudini vestrae scripsi in quibusdam literis meis, de quibus etiam ipsa fecit mentionem in Breve quodam Sancti-*

(1) Appendice, doc. n. I. Credo utile, attesa la rarità di quest'operetta, riferirne il principio.

talis suae ad me misso. Si quis autem dicat quod praedicare futura novum dogma est, falsum est: quia hoc semper fuit in Ecclesia Domini Dei. ut patet discutienti scripturas ecclesiasticas. Nihil enim obest Religioni Christianae praedicere futura; dummodo non sint contra fidem nec bonos mores, aut rationem naturalem, nec unquam hoc fuit aliqua lege prohibitum, nec prohiberi potest. Hoc enim esset Deo imponere legem, qui dicit per Amos (c. 3). *Non faciet Dominus Deus verbum nisi revelaverit secretum ad servos suos prophetas* (1).

Poco dopo, cioè nel maggio del 1496, il canonico Domenico Benivieni che, dopo Fra' Domenico da Pescia, fu certo quello che meglio di ogni altro seppe penetrare nell'animo del Maestro, nel suo *Trattato in defensione et probatione della doctrina et prophetie predicate da Frate Hieronymo da Ferrara nella città di Firenze*, si fece ad allargare, sviluppare e ad accomodare alla portata del pubblico questo *Compendio* del Savonarola. Ebbene anche in questo suo scritto l'autore espone dapprima la sostanza delle prediche e delle profezie del frate, formulandole nelle solite tre tesi; poi passa a dar le prove della sua dottrina, e ne porta non meno di 12. Infine si diffonde a specificare in che cosa consisterebbero i minacciati flagelli, che dovevano purgare e rinnovare la Chiesa; cioè: 1. nell'essere la medesima priva di buoni capi e prelati. Infatti, diceva il Benivieni, dove si trova ancora nel mondo un capo ecclesiastico od anche laico di grande fama e nome di santità? 2. nell'essere spariti tutti i giusti; 3. nell'esclusione dei medesimi da ogni ufficio ed influenza; 4. nel desiderio grande che si nu-

(1) *Vita Rev.di patris frat.is Hier.mi Savonarolae* di Giov. Francesco Pico. Tomus alter, Parigi, 1697, p. 136.

triva da tutti di una rinnovazione in tutti i ceti di persone; 5. nel sopravvento preso dalla ingiustizia e dai peccatori; 6. nella mancanza di vera fede; 7. in quella pure di amore fraterno; 8. nell'essersi reso il culto divino cosa del tutto esteriore; 9. nell'ostinazione dell'umanità intera che persevera nel male e 10. finalmente nell'opinione, resasi generale, che tutto quello stato di cose fosse regolare. Oltre questi 10 punti, il Benivieni poi ne ricorda altrettanti che gravavano esclusivamente sul mondo ecclesiastico, e ne' quali già, a suo tempo, il Gerson aveva riassunti tutti i mali che richiedevano una riforma nella Chiesa (1).

Da questi brani e da altri che si potrebbero facilmente addurre (2) si vede come tanto il Savonarola quanto il Benivieni ben conobbero quale era la vera causa dello sdegno d'Alessandro, ben sentirono in sè stessi quale era la colpa che questi voleva condannare sotto l'asserta *Novità di dogma perverso.* Tuttavia, come ho già detto di sopra, sia per il rispetto dovuto alla gerarchia ecclesiastica, sia per quel sentimento di carità cristiana, da cui erano profondamente animati, parlando o scrivendo in pubblico, non potevano confessarlo apertamente; insistettero ne' loro schiarimenti sulla materia, sul soggetto delle predizioni più che sulla provenienza e credibilità delle medesime e ricorsero al caritatevole espediente di scusare

(1) Riferisco tutte queste conclusioni dall'articolo già citato dello *Spectator*. Vedi *Il Savonarola e la critica tedesca*. cit., p. 300.

(2) Si vegga, per es., il *Breve Compendio e Sommario della verità predicata e profetata dal Rev.do P. Fra' Girolamo da Ferrara, nell'inclita città di Firenze. composto da Mess.* Bartolommeo Redditi *l'anno 1500 sopra il salmo centoquindici: Credidi propter quod locutus sum*, in *Quellen und Forschungen zur Geschichte Savonarolas* dello Schnitzer. già citato in principio.

il santo Padre coll'asserire che egli era stato tratto in inganno da false informazioni e da malvagi suggerimenti, la qual cosa era in parte anche vera. A tutti questi riguardi non si sentirono più tenuti i difensori del frate che vennero dopo la morte di lui e di Papa Alessandro. E infatti nelle difese che scrissero tre lustri dopo fra' Luca Bettini, fra' Zaccaria della Lunigiana (1) e fra' Lorenzo Macciagnini (2) si ripetono, è vero le caritatevoli spiegazioni date già dal Savonarola circa la condotta del Papa verso di lui, ma si riferisce anche esplicitamente la frase della scomunica papale alla dottrina predicata dal Savonarola della necessità di una riforma nella Chiesa e specie ne' costumi de' suoi ministri. Mi sembra utile di ricordare qui in breve le circostanze per cui furono composte tutte quelle scritture.

Le persecuzioni contro il Priore di S. Marco non finirono già colla sua morte. Ci dicono gli storici, come ad esempio il Nardi, e lo stesso Giov. Francesco Pico Della Mirandola fra gli antichi, e lo ripetono tutti gli scrittori moderni, che il Papa, dopo la caduta del suo rivale, fece proibire le sue scritture, ordinando che tutte le copie fossero portate all'Arcivescovado. Ma dopo pochi giorni, tutti quei libri furono restituiti a chi ne fece do-

(1) Appendice, docc. 3 e 4.

(2) Il casato di questo frate che nel codice Riccardiano (di cui parlerò più sotto) si presentava di difficile lettura, mi fu gentilmente decifrato dal Rev.do P. Benelli, che lo desunse da un libro di vestizioni. conservato nel Convento di S. Marco. Alle testimonianze di questi autori si può aggiungere anche quella di Giov. Fran.co Pico, che dice francamente *che il Pontefice era nimico a fra' Girolamo, non perchè predicera il futuro, ma perchè riprendeva e' Sacerdoti.* Vedi anche il *Breve Compendio della vita del Savonarola* nel Codice 2032 della Biblioteca Riccardiana.

manda; *non havendo dipoi il Papa avuto ardimento di statuire o determinare cosa alcuna contro le opere e dottrina di quest'uomo, che egli medesimo havera giudicato degno della morte;* tanto che si poterono farle ristampare a Venezia, senza essere molestati dalla Inquisizione; anzi talvolta coll'autorizzazione della medesima (1). Ma non per questo gli avversarî del Savonarola cessarono da' loro attacchi e, cosa triste, in questa guerra si unirono a loro anche gli stessi superiori de' frati, come il P. Francesco Mei, Procuratore generale dell'Ordine, il Cardinale Gaetano, il Torriano, il Bandello, che furono Maestri generali dell'Ordine Domenicano, e fecero vari bandi e proibizioni contro gli scritti, le memorie le reliquie di lui. Si sa poi che sotto il Pontificato di Papa Leone X, l'abuso de' frati ed eremiti vaticinatori del futuro crebbe a tal segno che fu necessario per la disciplina ecclesiastica di procedere con tutto il rigore. E nella prima sessione del Concilio Lateranense (4 dicembre 1516) fu stabilito che nessun prete secolare o regolare fosse ammesso al ministero della predicazione, se prima non fosse stato accuratamente esaminato dai respettivi superiori.

Nè sia chi ardisca (si aggiunge in quella disposizione conciliare) *di scindere l'inconsutile veste di Cristo, nè denigrare o vilipendere dinanzi al mondo i Vescovi, i prelati, od altri superiori.* Anzi in Firenze si era già preso un provvedimento simile fino dal febbraio del 1515, in occasione del processo fatto a quel monaco Teodoro, rammentato poco innanzi. Il Vicario dell'Arcivescovo aveva proibito, sotto pena di scomunica, il predi-

(1) Nardi. *Istorie della città di Firenze.* vol. I. libro II, p. 146. per cura di Lelio Arbib. Firenze, 1838-41.

care senza permesso de' superiori, (1) lo spargere profezie, il custodire reliquie del Savonarola e il Papa approvò il suo operato nel 17 di aprile del detto anno 1515. Non è a credere pertanto che i nemici del Frate non volessero sfruttare quel movimento contro i liberi predicatori. E nella dimora di Papa Leone a Firenze nel 1516 lo spinsero a commettere al Vicario e al Capitolo fiorentino di fare un nuovo esame delle idee contenute nelle prediche e nelle opere di Fra' Girolamo. Io ottenni di entrare nell'Archivio Capitolare; ma nei libri di « partiti e deliberazioni » che mi fu dato di scorrere non potei trovare nessuna traccia nè della consulta, nè della relazione che allora deve essere stata fatta e inviata a Roma (2). Pure le discussioni devono essere state molto animate e se ne conservano accenni in varii documenti che ci sono stati conservati di quell'epoca. Per esempio,

(1) Si vedano le *Constitutiones seu Ordinationes florentinae Synodi Anno ab incarnatione Domini MDXVII ad Rev.mi in Christo Patris domini Sacrosanctae romanae Ecclesiae Cardinalis et Vicecancellarii dignissimi nec non Archiepiscopi florentini meritissimi convocationem per multas sessiones celebratae. Divo Leone X pontifice maximo cristianam rempublicam feliciter gubernante, in unum digestae ac dispositae volumen per reverendum dominum Petrum Andream Gamarum de Casali Bononiense, prefati Reverendis.mi Archiepiscopi Vicarium et Locumtenentem generalem. Quam Synodum insignes ex omni religione theologi et multi in utraque censura prudentes viri consiliis, dictisque suis celebrem reddidere. Impressae in alma urbe Florentiae Summi apostolatus apicem tenente Leone X pontifice maximo, per haeredes Philippi Juntae. Anno ab Inc.ne MDXVIII, die vero XXIII maii.*

(2) Forse se ne potrebbe trovar traccia nell'Archivio Vescovile di Firenze, o negli Archivî Vaticani. Ma essendo riuscito da altri documenti a conoscere quali furono le conclusioni a cui venne il Capitolo stesso, mi parve inutile insistere in questa ricerca.

in più codici di cose Savonaroliane è restata la copia di un *Consiglio facto sopra le cose del Rev. padre Fra' Hieronymo Savonarola ferrarese per Messer Guasparre vinitiano in Pieve di Sacco a dì 18 di settembre MDXVI ad istanza di fra' Paulo vinitiano, monaco dell'eremo di Camaldoli.* Questo M. Guasparre nella lettera con cui accompagna il suo parere dice di rimettersi in tutto al giudizio *del medesimo frate Paulo et di quelli altri padri, li quali sono, come io credo, in quel convento metropolitano ragunati* (1). Inoltre è restata pur copia di un'altra orazione, composta in difesa del Savonarola, dal surricordato Lorenzo Macciagnini (2) *instante concilio, sive Synodo Florentiae post falsum Leonis Breve contra eumdem reverendum patrem cum aliquibus conclusionibus.* È curioso che in fine di questa difesa si legge annotato in rubrica: *Haec debebant referri in Synodo Florentiae celebratum* (sic) *tempore Leonis Papae decimi, quoniam Cardinalis Medices erat Archiepiscopus florentinus et Legatus Sanctae romanae Ecclesiae; sed adversarii, timore perterriti, destiterunt ab incepto opere, ideo non fuit opus ea recitare.* Fra i punti di cui parla il Macciagnini c'entra anche la dottrina sulla riforma della Chiesa; e di questa dice: *Ecclesiae renovationem, quam predicavit esse venturam ad eum sensum quem ipsemet explicat, credere quamquam futuram esse, minime est quin optimus quisquam eam exoptare debet ac precari.* Sembra però che tutte queste discussioni nel Sinodo non avessero esito sfavorevole per il Savonarola e i suoi insegnamenti; giacchè

(1) Codice Riccardiano 2053, c. 98. Riportiamo per intero questa lettera in Appendice al n. 2. Vedi anche i Codici della Nazionale. Convent. I. 1. 46 e G. 5. 1209.

(2) Ivi, c. 103, tergo.

questi escirono anche da quella prova pienamente giustificati. Infatti si deduce da un'altra scrittura fatta contemporaneamente da frate Zaccaria della Lunigiana, professo pure in S. Marco (1), che il Vicario del Vescovo e il Capitolo si fecero ad esaminare diligentemente i due diversi punti di vista in cui si poteva intendere il rinnovamento propugnato dal Savonarola. Il concetto di riforma, cioè, poteva intendersi in modo che invece della vecchia Chiesa dovesse porsene un'altra, con altri dommi, altri precetti, altri sacramenti. E il voler tali cose sarebbe stata veramente eresia. Ma la riforma poteva invocarsi soltanto rispetto alla disciplina, ai buoni costumi degli uomini in generale, e de' ministri in specie della Chiesa stessa; poteva insomma consistere nel far sì che tali uomini da cattivi divenissero buoni. E questa seconda cosa non formava eresia, ma anzi era da desiderarsi sommamente da ognuno. In appoggio di ciò si citavano gli esempi di Papi e di Vescovi che avevano adunato per questo scopo e concilî e sinodi. Non si poteva dunque dire che la Chiesa, essendo sempre giovane, siccome la sposa di Christo, senza macchia nè ruga, non dovesse esser mai riformata; chè essa poteva trovarsi sotto il governo tanto di buoni, quanto di cattivi pastori, ciò dipendendo dal volere di Dio. Posta così la questione fu facile per i difensori del frate di provare che il loro maestro aveva inteso la riforma in questo secondo senso; e quindi facile fu anche la loro vittoria.

Fu appunto in occasione di queste dispute che fra' Luca Bettini scrisse il suo *Opusculum in defensionem fratris Hieronymi*, del quale è tempo ora di parlare. Il

(1) Vedine alcuni brani nell'Appendice al n. 3.

Bettini comincia la sua difesa col provare che il Savonarola non fu nè eretico nè scismatico. E a questo scopo, riportando gli argomenti de' suoi accusatori, soggiunge: che sembrerebbe avessero quasi ragione, perchè *egli fu l'inventore* di un nuovo dogma, E, per testimonianza del Beato Girolamo, si sa che gl'inventori di nuovi dogmi sono eretici; specie quando siano pertinaci: le quali due cose, come è facile provare, furono nel Savonarola. Giacchè il dogma della rinnovazione della Chiesa, del quale fu inventore ed assertore, non si ritrova nelle divine scritture, nè fra gl'insegnamenti de' Santi Dottori, nè fra i canoni della Chiesa; ma come nuova dottrina è sospetto alla Chiesa romana. La qual cosa ci viene confermata dall'essere stato condannato un dogma simile de' rinnovatori nell'anno 1514, per opera del Vicario, dell'Arcivescovo e del Collegio de' Canonici di Firenze. E a chi obiettasse che questa condanna non fu per decisione della Chiesa romana, alla quale solo spetta il giudicare delle cose di fede, si risponderebbe coll'autorità di Leone X che con suo Breve apostolico approvò tutte le cose stabilite dalle autorità ecclesiastiche fiorentine. Inoltre resterebbe il fatto che Alessandro VI, in varie sue lettere, disse che egli predicò un dogma falso ecc. (1).

Questo passo del Bettini ci dimostra dunque chiaramente che l'accusa data al Savonarola si riferiva, secondo le tradizioni durate in S. Marco, alla sua dottrina della rinnovazione. E che questa non fosse un'opinione personale del nostro fra' Luca apparisce dal vederla con-

(1) Ho creduto bene, per non crescere di soverchio la mole di questa memoria, di riportare per intero ne' documenti solo il principio e le conclusioni finali di questa difesa, riserbandone ad altra occasione la pubblicazione integrale. Vedi, Appendice, doc. 4.

divisa, almeno implicitamente, da altri suoi confratelli, de' quali abbiamo di sopra accennate le testimonianze.

Passando ora a dire qualche cosa sulla storia, o come si dice, sulla tradizione del Codice che ci ha conservata questa *Defensio* (1) ricorderò come già il Villari e nella introduzione alla sua *Storia del Savonarola* e nei *Saggi storici e critici* (p. 321) aveva rilevato che la scrittura del manoscritto Riccardiano era identica a quella del codice I, VII, 28 della Biblioteca Nazionale, dove sta la nota *Vita latina* del Savonarola ed aveva attribuito ambedue quelle scritture a qualche frate del convento di S. Marco. contemporaneo e fido seguace del Savonarola. Più recentemente il Padre Innocenzo Taurisano nel suo studio sui *Domenicani in Lucca* (2) esaminando con maggiore accuratezza quei due manoscritti, ne riconobbe l'identità non solo nella scrittura, ma anche nel formato e nella qualità della carta; e concluse che i due codici dovettero in origine formarne uno solo (3). E questo, come è noto, conteneva una collezione di documenti importantissimi per la storia di Fra' Girolamo; ma non fu fatta per uso esclusivo dei Novizî del convento di S. Marco come asserirono molti, male interpretando una prefazioncella che va innanzi alla *Vita latina* surricordata.

Il medesimo Padre Taurisano inoltre, fatta sua l'ipotesi dello Schnitzer contro il Villari, ritenne che la *Vita la-*

(1) Il codice Riccardiano è cartaceo di cc. 119. (nuova numerazione) legato in pergamena. di scrittura minuta ma regolare, del principio del sec. XVI. Misura 25 × 14 centimetri.

(2) Lucca. Baroni 1914. p. 255.

(3) Il P. Taurisano aggiunge che questi due codici, sgualciti e staccati dall'uso. furono da mano pietosa legati a parte in due volumi. che nella soppressione religiosa ebbero diversa destinazione: uno alla Nazionale e l'altro alla Riccardiana.

tina sia una traduzione della biografia italiana del Burlamacchi e che ne fosse autore Fra' Ignazio Manardi. Il quale, nato a Ferrara nel 1495 si fece frate in S. Marco nel 1519; e fu grande ammiratore e seguace degli insegnamenti del Frate. Verso il 1525 lo troviamo a Lucca, dove cominciò a scrivere la storia del convento di S. Romano di quella città. Di più il Taurisano, basandosi sopra una certa somiglianza che gli parve riscontrare tra un autografo del Manardi trovato a Pisa e la scrittura della *Vita latina*, espresse il dubbio che il medesimo frate abbia raccolte anche le memorie e i documenti del codice Riccardiano. Ma quando anche si ammetta per vera l'ipotesi del Taurisano circa la paternità della *Vita látina*, non mi par giusta quest'altra sua supposizione, cioè che il Manardi raccogliesse anche quei documenti sul Savonarola. Infatti, dopo tutto quello che ho trovato intorno alla vita e agli scritti di Fra' Luca Bettini e che esporrò più oltre, mi pare assai probabile che i medesimi documenti siano stati messi insieme da lui (1) e non già, come disse il Villari, e ripeterono i suoi seguaci, per uso esclusivo de' novizî del convento di S. Marco, ma per fare opera buona, dimostrando la verità della dottrina predicata da Fra' Girolamo sulla riforma dei costumi, sui gastighi e sulla rinnovazione della Chiesa. Così almeno si deve dedurre da quella breve introduzione che ho detto esser preposta alla stessa *Vita latina*, e che riproduco nell'Appendice (2). In questa mi pare degno di esser rilevato il passo che sta verso la fine e che suona: « Posuique virgas istas in canalibus hujus nostri libelli, ubi historiae eorum effunditur aqua; ut cum venerint fratrum greges ac fidelium

(1) Cfr. la nota 1ª a pag. 210.

(2) Appendice, doc. n. 5.

ad bibendum, idest ad legendum, ante oculos virgas tantorum patrum Congregationis nostre habeant et in aspectu eorum concipiant diversorum operum seu novitiorum bonorum conceptus ». Perchè qui alludendosi evidentemente alle tre verghette scorzate, poste da Giacobbe negli abbeveratoi delle sue pecore, affinchè queste entrassero in caldo; (ved. *Genesi*, par. XXX) mi pare che il compilatore voglia accennare di essersi valso per la sua collezione anche de' lavori fatti dai buoni novizî, per onorare i tre illustri martiri domenicani e servire di edificazione ai fedeli. Nel ms. originario infatti si trovavano riunite, oltre la *Vita latina*, anche le altre vite del Savonarola scritte dal Cinozzi e dal Pico, le difese che abbiamo sopra menzionate, lettere, Bolle papali ecc. Farò anche notare che dopo il Cap. XXXVII della *Vita latina*, dove si tratta de' gastighi che colpirono i nemici di fra' Girolamo segue un *ultimum capitulum quod vir Dei Jeronymus non decepit nec deceptus est, per modum dialogi: interlocutores Amathitis, Daniel et Dydimus*. Ora siccome il contenuto di questo capitolo, che è assai più lungo degli altri, ha molta affinità con altri lavori del Bettini, sia per le idee, sia per la forma con cui sono espresse; e siccome in più luoghi vi si fa menzione del Conte Giov. Francesco Pico con parole di alta stima e venerazione, quali doveva usare lo stesso frate, che alla corte di lui trovò assistenza e rifugio negli ultimi anni della sua vita; non sarebbe improbabile che anche la traduzione, attribuita dal Taurisano al Manardi, fosse invece fattura del nostro fra' Luca. Un altra particolarità, che ci farebbe vedere nel Bettini l'autore di quella versione, sarebbero quei versetti in lingua araba volgare di cui, come disse il prof. Lasinio che ne fece la traduzione, si servono i missionari e che sono intercalati nella stessa

Vita latina, e ben s'attagliano allo stato d'animo in cui si trovò il Bettini dal 1521 al 1527; nel qual tempo presumibilmente compilò tutti questi lavori apologetici (1). La figura del Bettini era rimasta fin qui quasi affatto nell'ombra. Negli *Scriptores Ordinis predicatorum* (2) si dice soltanto che aveva composto quel libretto,

---

(1) *Oh! mio Signore Dio d'Israello da' a noi sorte e parte eguale con i tuoi testimoni nel regno de' cieli. Amen! amen!* . . . . . . *Beati voi allorquando vi odino gli uomini e vi vituperino e dicano di voi ogni parola cattiva. per cagione mia e per cagione del mio Vangelo: ed allora rallegratevi ed esultate. poichè la vostra ricompensa sarà grande ne' cieli; e in verità dico a voi che i capelli del vostro capo (sono) contati e numerati nel regno dei cieli.* Vedi Villari, Op. cit. Per risolvere definitivamente tutte queste questioni sul Bettini mi sarebbe stato di grande utilità il conoscere qualche scritto autografo di lui. Ma, nonostante le accurate ricerche che ho fatte nelle nostre Biblioteche, specie nella Laurenziana, dove ora si trovano i libri di ricordanze del convento di S. Marco, non m'è stato possibile di rintracciare alcun documento autografo od anche una semplice sua firma. Eguale resultato hanno pure avuto le ricerche che feci nel nostro Archivio di Stato e che furono fatte in quelli di Pisa e di Modena. per cura de' benemeriti Direttori di quegli Archivi. Pagliai e Dallari, che qui pubblicamente ringrazio. Quest'ultimo mi comunicò inoltre che le carte della famiglia Pico andarono disperse nel 1714, a causa d'un formidabile scoppio di polveri avvenuto nel castello di Mirandola. ove erano conservate. Non farà poi difficoltà per la mia tesi il pensare come siano ritornati nella nostra città questi lavori di fra' Luca. che morì lontano dal suo convento: potendo esservi stati riportati da qualche frate che ne condivideva le idee, o dai suoi stessi fratelli Domenico o Angiolo. Ricorderò che quest'ultimo fu eletto più tardi a Provinciale romano e riformò anche il Convento di S. M. Novella.

(2) Echard I. e Quétif I., *Scriptores*. ecc.. Lutetiae Parisiorum. 1719. Tomo II: *Lucas Bettini etruscus. Florentiae natus et ibidem in S.ci Marci Ordinem amplexus. Hieronymi Savonarolae alumnus circa medium saeculi XVI adhuc florebat*. Quest'ultima indicazione. come vedremo. è inesatta. La stessa inesattezza ripete anche il Mo-

che abbiamo ricordato, sulla Rinnovazione della Chiesa; inoltre che aveva fatto il proemio all'opuscoletto di Giov. Francesco Pico *De animae immortalitate*, e che aveva curata la pubblicazione delle prediche di fra' Girolamo. Anzi, stando a quel che dice di queste prediche il Villari, che segue troppo alla lettera il racconto fattone dal notaro Lorenzo Violi nelle sue *giornate*, parrebbe che il Bettini carpisse queste prediche contro il volere del Violi stesso, che le aveva raccolte dalla bocca del predicatore. Ma, come dirò, fra' Luca non merita nessun rimprovero per questa pubblicazione.

Egli nacque verso il 1489; giacchè, come si ha dal « Chronicon Conventus S.ci Marci » (1) quando nel 1506 fece professione nel medesimo convento aveva diciasette anni compiti. Fu il maggiore di altri quattro fratelli, che come lui si ascrissero tutti all'Ordine di S. Domenico cioè fra' Angiolo, Giov. Maria, Vincenzo e Domenico. Nè questo fu il solo caso di famiglie fiorentine che in quell'epoca dettero molti de' loro figliuoli allo stesso Ordine. Si cita per es. il caso di altri cinque giovani della fa-

---

RENI nel suo *Palladio fior.no.* che è ms. nella Riccardiana. dicendo che fioriva verso il 1540. Vedi Tomo III-IV a pag. 1265. Nella *Bibliografia storica ragionata* il medesimo aut. cita anche l'*Opusculum in defensionem fratris Hier.mi*, attribuendolo all'anno 1576 forse per errore tipografico.

(1) Codice n. 370 della Biblioteca Laurenziana, a carte 100: *Frater Lucas Petri de Bettinis. non mutato nomine. florentinus, anno XVII aetatis suae expleto, suffragiis vocum habitis. et omni de more servata solemnitate, in manibus fratris Nicolai memorati, venerabilis Prioris professus est die XXIII mensis octobris, anno MDVI hora . . . . professus tacite fuit XVII octubris 1506.* Si possono vedere anche gli *Estratti degli Annali del Convento di S. Caterina* pubblicati da FRANCESCO BONAINI in *Arch. Stor. It.*, Tomo VI. p. II, sez. III, Firenze, 1845.

miglia Strozzi, che si fecero pur domenicani; tanto era in quei giorni l'entusiasmo suscitato dalle predicazioni del Savonarola. La memoria del martire doveva esser molto venerata nella famiglia Bettini. Senza star qui a citare la miracolosa guarigione di Elena Bettini, che riebbe la salute col toccare una reliquia del frate (1), ricorderò che Mess. Piero, padre di Luca, si trova firmato tra i primi in quella dichiarazione che fecero i cittadini fiorentini in favore del predicatore perchè il medesimo venisse dal Papa assolto dalle censure in cui era incorso. Il giovane frate si distinse per la sua pietà, per il progresso che fece negli studi e, in specie per l'attaccamento che mostrò agl'insegnamenti del Savonarola (2). Tantochè nel 1517, come si legge negli Annali del Convento di S. Caterina di Pisa, pubblicati da Francesco Bonaini, egli era già Priore nel Convento di quella città. Inoltre da un libro segnato di lettera B, e in cui si conservano gli *Acta Capitulorum Congregationis Tusciae. romanae Provinciae, ab anno institutionis ejus 1498* si viene a sapere che egli, dopo la morte del Vicario generale (Girolamo de' Rossi), fu eletto suo successore. Ma

(1) Come racconta il Bettini nel suo *Oracolo*. Di questa operetta riportiamo più oltre il principio e le indicazioni bibliografiche.

(2) Egli dichiara francamente. c. 78 (tergo) della sua *Defensio*, parlando appunto de' difensori del Savonarola. .....*quorum minimus et indignissimus ego non meis viribus, sed in Deo solum confidens. cujus misericordiae non est finis, nec manus abreviata. hanc ipsam veritatem usque ad sanguinem defensare paratus sum; immo et gloriandum esse existimo si concederetur pro ipsa contumelias et omnimodas injurias pati. Quoniam Salvator beatos affirmat qui pro justitia patientur. Hanc enim eandem esse veritatem non dubito. quam Ecclesia. Christi sanguine consecrata. nunquam defendere cessavit. Cujus Ecclesiae filius esse ex toto corde desidero. cui in omnibus me subjcio et commicto.....*

qui cominciarono i guai per il giovane Piagnone; perchè, come si rileva dall'atto che riferiamo in nota qui sotto (1) essendosi recato a Roma fra' Matteo di Marco per annunziare al Rev. Card. Gaetano, allora Maestro generale, la fatta elezione questi, in omaggio a una disposizione già fatta (2), cioè di non confermare a Priore di S. Marco nessun fautore de' « Piagnoni », stimò bene di annullarla, adducendo per motivo la troppa giovinezza di fra' Luca e inoltre l'avere egli composto alcune scritture in favore di fra' Girolamo (3). Ora questi scritti non possono essere altro

(1) Devo alla cortesia del Rev.do P. Giuseppe Benelli, Domenicano, l'aver conosciuto questo libro, che si conserva nell'Archivio del Convento, ed i passi ivi riferentisi al Bettini, che mi furono di grande aiuto per ricostruire la vita del Bettini, e colgo con piacere l'occasione di ringraziarlo qui pubblicamente.

(2) Gherardi, *Nuovi documenti e studi su Girolamo Savonarola*, Firenze, 1887.

(3) Vedi il libro succitato di S. Marco (c. 13 tergo). Ivi dopo avere accennata la morte del Rossi si dice: *....Ex qua re conturbatio non modica exorta est. Defuncto itaque fratre Hieronymo supradicto, Reverendus pater frater Jacobus Syculus, Prior S.ci Marci et Vicarii substitutus, de consilio discretorum et mandato Reverendissimi domini Thomae S.cae R.mae Ecclesiae, Tituli S.ci Sixti Presbyteri Cardinalis ad hanc dignitatem nuper assumpti et adhuc Magistri Ordinis, usque ad novam electionem perdurantis die octubris proximi quintadecima, novum Vicarium generalem eligendum statuit. Die igitur statuta convenerunt electores, scilicet Priores singuli cum duobus sociis e quolibet conventu electis, secundum formam constitutionum de electione Prioris Provincialis et omni solemnitate peracta in Ecclesia S.cae M.ae Iliceti (Lecceto) hospitii S.ci Marci, elegerunt in Vicarium generalem venerabilem patrem fratrem Lucam Bettinum, Priorem pisanum, annos natum XXVIII. Ex hac nimia juventute commotus supradictus Rever.dus dom.us Cardinalis, ultra hoc quod quaedam composuisse in favorem fratris Hieronymi Savonarolae incusabatur, electionem hanc minime censuit confirmandam. Verum post mensem, ea irritata, omni jure eligendi ablato, cum tamen nichil*

che l'*Oracolo della rinnovazione della Chiesa* e la nostra *Defensio* (1). In luogo poi di lui fu mandato in S. Marco lo stesso fra' Matteo. Nè la guerra contro il povero Bettini finì qui; chè con altra deliberazione capitolare, fatta nel 28 di aprile dell'anno 1526, fra' Luca e il suo fratello fra' Domenico furono dichiarati esclusi dalla Congregazione di S. Marco: *Eo quod fugam arripuerunt et per plures annos in alienis provinciis permanserunt sine licentia Vicarii generalis.* Dal che si può argomentare che il Bettini, per sottrarsi alle persecuzioni cui fu soggetto per opera de' suoi superiori, contrarî allo spirito del celebre predicatore, fu costretto a lasciare il suo convento e a rifugiarsi altrove. In seguito poi alla sua prolungata dimora fuori del convento, fu punito coll'espulsione. E si sa da una lettera proemiale di Bartolommeo Gualtierotti, che sta nell'edizione delle prediche del Savonarola del 1520, che il Bettini si portò prima a Bologna (2) poi entrò al servizio del principe Giov. Francesco Pico, in qualità di suo agente o amministratore; finchè il 22 luglio 1527 morì ad Alba nel Piemonte, feudo del detto Signore.

Dissi di sopra che non mi sembra giusto biasimare il Bettini per la stampa di quelle prediche che si fece dare dal Violi. Infatti, se si legge l'avvertimento che pre-

---

electores in praefata electione peccassent, summi Pontificis auctoritate, nescio quibus subgerentibus, fratrem Matheum Marci, tunc Romae degentem, cum Priore Querno [Della Quercia di Viterbo] *pro hac causa congregationis nobis praeficiendum curavit.....*

(1) Forse anche, come s'è visto, la raccolta de' documenti Savonaroliani del Codice Riccardiano 2053.

(2) *Essendo per causa dello studio nella città di Bologna mi accadde a' giorni passati parlare col padre frate Luca Bettini, nostro compatriotta, delle cose divinamente pronunciate dal Rev.do padre fra Hieronymo.....*

mise nelle stampe del 1515 e 1520, si vedrà che la sua insistenza presso il Violi fu giustificata e pienamente corretto il modo con cui procedè nella stampa stessa (1). Egli scrive che *Pensando di quanta utilità sia questa dottrina* (del Savonarola) *et di quanto lume et conforto ad chi vuole vivere bene et imitare la vita de' nostri antichi padri, et sapendo io oltre alle prediche già per il passato mandate fuori esserne ancora molte in tenebre, ne havevo non poca amaritudine; et assai mi affligevo considerando uno tesoro tanto excellente disceso dallo excelso throno della Divina Maestà per la salute universale stare ascosto et vuoto, sanza alchuna utilità; mosso adunque da questa anxietà ho curato con ogni diligentia haverle nelle mani; et piaciuto alla Divina bontà adempiere il mio buon desiderio per conforto delli eletti chè le ho havute in mia potestate. Usato adunque ogni diligentia che sieno emendate et corrette, et quanto ha permesso el mio basso ingegno, bene impresse si mandano in pubblico, premonendo et testificando a ogni divoto lettore le prediche essere fedelissime et raccolte per il medesimo che le altre prima impresse. Vero è che per essere queste state le prime da lui raccolte, può ne' discorsi qualche volta havere lassato qualche parola, non però che muti o guasti senso o renda le prediche imperfette.* Nè sembra infine che il Violi rimanesse poi sì scontento della pubblicazione (2); perchè dopo questo avvertimento del Bettini si trova anche una lettera dello stesso notaro, che dedica quelle prediche al Duca di Ferrara, dicendo di averle scritte dalla viva voce del prefato *Rev.do Padre, benchè forse non così per-*

(1) L'edizione del 1515 fu fatta in Bologna per Benedetto di Hettor a dì 2 di maggio.

(2) Villari, op. cit., vol. I, a. 496.

fettamente et a punto come lui le ha predicate, pure con quella gratia che il Signore ci ha concesso et secondo la tenuità del nostro ingegno havendole raccolte in uno libro..... (1).

A proposito dell'opera principale di fra' Luca Bettini, cioè l'*Oracolo della Rinnovazione della Chiesa*, devo far subito notare alcune inesattezze in cui sono incorsi quanti fin qui ne hanno parlato, e specialmente lo *Spectator* (2). Egli scrive a pag. 233 delle sue *lettere di politica ecclesiastica* surricordate come nell'anno 1558 compilandosi un Indice di libri proibiti si prese occasione di istituire un nuovo processo contro il Savonarola. E sebbene la Congregazione fosse pienamente convinta della purità della dottrina predicata dal domenicano, tuttavia restarono proibiti il *Dialogo della verità profetica*, l'*Esortazione al popolo il 17 aprile 1498* e 14 *prediche* del medesimo Frate, per via di certe troppo dure espressioni che contenevano, dirette contro i vizii del clero e de' suoi Capi. Di più (dice in nota lo Spectator) insieme con tutte queste scritture che si trovano ancora all'Indice colla postilla *donec emendentur*, furono riuniti tutti i testi del Savonarola che si riferiscono alla riforma della Chiesa, e che pubblicò nel 1536 e 1543 il P. Domenico Luca Bettini. Dunque anche l'*Oracolo della rinnovatione della Chiesa* fu tra le opere allora incriminate, come dicono, del resto, anche il Pico, il Mazzucchelli, il Moreni e altri (3). Ma è evidente che

(1) *Prediche di fra' Gir.*, stampate in Venezia a dì 22 di luglio 1520.

(2) *Il Savonarola e la critica tedesca*, cit., a. 233.

(3) Quest'ultimo dice che è registrato all'indice de' libri proibiti a pag. 178. Vedi *Palladio fior.*, tomo III e IV, p. 1265.

lo *Spectator* ha confusi qui insieme i due fratelli Bettini Luca e Domenico, facendone una persona sola. Come abbiamo visto, Luca morì nel 1527; non poteva quindi, come asserisce lo storico tedesco, pubblicare la sua opera nel 1536. Questa deve bensì essere stata finita dopo il 1526, cioè dopo l'espulsione di fra' Luca dalla sua Congregazione, come si può dedurre dalla chiusa dell'operetta stessa. A prima vista sembrerebbe che la condanna del libro del Bettini fosse l'eco di quelle persecuzioni, cui egli fu esposto durante tutta la sua vita. Ma chi ben rifletta s'accorgerà che l'*Oracolo* fu messo all'Indice per le medesime ragioni per cui furono incriminate alcune fra le prediche del famoso Priore di S. Marco (1). Attesa la rarità di questo libro del Bettini non credo inutile darne qui una breve idea, riportando alcuni passi del proemio, che l'autore vi premette, indirizzandosi a *tutti gli Eletti di Dio amatori della verità* (2).

Il Bettini comincia a discorrere dei varii modi che ci ha lasciati il *nostro Celeste Maestro per li quali dobbiamo conoscere, discernere o giudicare una dottrina quando è vera o falsa, quando discende dal padre della luce o dal principe delle tenebre* e conclude (3) che, secondo il suo parere, questi sono principalmente due. *Il primo*

(1) Anche in una nota apposta all'opera del Pico, *Vita Rever.di patris fratris Hieronymi Savonarolae*. Parigi. 1674. si dice a pag. 185: *Is.* (cioè Luca) *ex concionibus Hieronymi velut centonem edidit opusculum, cui titulus Oracolo della Rinnovatione della Chiesa eadem certe de causa. qua et nonnullae Hieronymi conciones. ab Ecclesia in Indice romano prohibitum.*

(2) Come si ritrae anche dalla lettera che ho riportata di Mess. Guasparre. tutti questi scritti che trattavano della riforma della Chiesa. per la proibizione e distruzione fattane, erano divenuti rari fino dai tempi di Papa Leone X.

(3) *Oracolo della Renovatione della Chiesa secondo la dottrina*

è dalla parte nostra manifestato per le parole che dice: quicumque fecerit voluntatem ejus qui miserit me cognoscet de doctrina mea an ex Deo sit. Quello adunque che serva e precetti di Dio et che vive bene, senza dubbio alchuno conosce la verità. Et questo non solo si prova per la predella et molte altre autorità, ma etiam per ragion naturale ecc. Il secondo modo che insegna il benignissimo Salvatore è dalla parte di essa dottrina. Quando parlando delli predicatori et dottori che verranno a predicare qualche dottrina, massime se dubbia o sospetta alle menti umane, dice: a fructibus eorum cognoscetis eos: cioè guardate che frutti producono questi cotali con la sua dottrina, la quale affermano essere da Dio et a questo conoscerete se è vera o falsa ecc. Poi soggiunge che *havendo dunque l'Onnipotente Iddio a nostri tempi mirabilmente per sua bontà visitata la Chiesa sua et mandata in terra per nostra salute una celeste dottrina, la quale appare agli uomini cosa nuova, per non havere notitia delle Sacre Scritture: è necessario a volere giudicare bene, a conoscere la verità, ricorrere ai sopradetti due modi, dati dal Supremo di tutti i dottori ecc. Vero è che molti potrieno havere excusatione di non havere ricevuto questo splendore, per non avere udita o conosciuta questa dottrina. Et l'Apostolo dice: Quomodo credent Ei quem non audierunt? Etiam si potrieno excusare non potere dare opera a leggere tante opere della sua dottrina. Et etiam per non ci havere dentro pratica, non ne sapere così bene cavare le conclusioni. Onde, pensando ad tale incommodo, el consi-*

---

del Rev. P. fra' Hieronymo Savonarola da Ferrara dell'Ordine de' Predicatori. da lui predicata in Firenze. Venezia al segno del Pozzo. MDXLIII. In Venezia per Bernardino de' Bindoni nel MDXLIII.

derando tale dottrina essere venuta dal cielo per salute universale, mi sono mosso ad volere rimediare a tale errore, non mi confidando niente nelle forze mie debolissime, ma solo nello aiutorio di mio Redentore Cristo Gesù, dal quale procede ogni bene. Ho adunque ridotta in breve compendio, ricollecta di varî et diversi luoghi tutta la dottrina predicata dal d. Padre appartenente alla Rinnovazione della Chiesa, lasciando ogni altra cosa che può facilmente da ognuno essere intesa. Sarà dunque tale opera divisa in 5 libri, et altre parti, come apparirà ad ogni lettore. Et sarà per modo di dialogo acciocchè diletti et muova più chi leggerà ad haverla spesso per le mani. Et sappi ciascheduno lettore che tutte le parole che in detto libro parla il d. padre sono cavate dalle opere sue delle, et a quel proposito che qui saranno addotte. Eccetto in principio delle collationi qualche parola per introduzione del parlare; et così nel fine. Similmente v'ho messo (benchè rare volte) qualche congiunzione per continuare il parlare che niente guasti et muti sententia. Le alligationi sono primieramente secondo i volumi delle prediche del Rev.do padre frate Hieronymo in Firenze predicate, le quali sono in 5 volumi. Il primo volume è infra annum fatte l'anno 1494, il cui primo sermone incomincia così: Exaudi Deus orationem meam. Et il secondo è nella quaresima sopra Amos, che così incomincia: Dixi custodiam vias meas etc. Il terzo è infra annum 1496 che incomincia così: Credite Domino Deo vestro etc. Il quarto è nella quaresima sopra Ezechiel che così incomincia: Et factum est in trigesimo anno etc. Il quinto è sopra l'Essodo in quaresima. che così incomincia: Domine quid multiplicati sunt. L'ultimo volume è il Compendio delle rivelationi composto dal sopradetto frate Hieronymo. La seconda alligatione è il numero delle prediche del volume, la terza è la parte

di decte prediche secondo la divisione che ho facta a tucte le prediche per lettere. le quali haremo cura sieno messe quando più si stamperanno. Quanta sia stata la fatica di tale opera lascerò giudicare a ciascheduno che leggerà: benchè come fatica mi sia stata dulce et soave. pensando che debba seguire qualche frutto o almeno consolatione di molti. Similmente quanto tale opera sia fedele conoscerà chi ne farà experientia. Et se qualcuno dicessi questa essere quasi un commento perchè io fo l'interrogationi a mio modo, non lo nego. Ma pensi che in un opera di tanto momento io non sono andato a caso, ma con massima diligentia esaminato et riscontrato ogni cosa, etiam minima, benchè conosco l'adiutorio del Signore havere facto ogni cosa et poco la mia diligentia. Et nessuno si meravigli quando parlo d'una materia non ho messo tutto quello che Egli ne parla. perchè non è mio intento addurre se non le cose necessarie, eccetto le profezie delle quali non creggio havere lasciate. Vero è che quando ho addotto una cosa che sia in suo luogo m'è bastato allegare solo un luogo; ma quando in altro luogo è aggiunta qualche parola, sempre presa l'ho, come apparirà a ogni diligente lettore etc. Quest'operetta, secondo il gusto del tempo, è scritta, come è detto, in forma di dialogo, che si svolge tra due giovani domenicani ed il Savonarola stesso. Sulla fine del libro però, fra gli interlocutori, comparisce improvvisamente anche il nostro fra' Luca, che sentendo il Maestro esortare i discepoli a rimanere fedeli ne' loro propositi, per ottenere la ricompensa nel cielo, rivolgendosi a lui ansiosamente gli dice: *Et me misero ed infelice volete lasciare in queste oscure tenebre, privato del vostro consortio, tanto afflitto et senza alcuna consolatione?* Ma il padre risponde: *Aspetta, figliuolo, ancora un po' con patientia: et leva l'affetto da tutte le cose terrene, dalle*

proprie commodità et da te medesimo. Et non fare stima di cosa alcuna, se non di adempiere la volontà di Dio, d'esercitarti nell'amore di Giesù, nelle opere di carità et d'osservare la tua professione. Và seguitando in questo lume et in questa dottrina. Combatti virilmente nella via di Dio e non dubitare che ti prepareremo il luogo in Paradiso.

Tali parole accennano evidentemente allo stato d'animo in cui doveva trovarsi il Bettini dopo la sua esclusione da S. Marco. Ma egli non si lasciò abbattere dal dolore e, ceme abbiamo visto, cercò consolazione ne' suoi lavori di edificazione religiosa ed anche negli studi filosofici.

Fra i problemi che si agitavano e discutevano in quest'ultimo campo ai suoi tempi e specialmente alla Corte del suo illustre Mecenate che in filosofia, come è noto, seguiva un indirizzo tutto mistico e religioso, c'era anche quello se Aristotele avesse o no affermata l'immortalità dell'anima umana. Anzi sui primi del secolo XVI si erano formate a questo proposito due scuole diverse. C'erano da un lato gli *Alessandristi* che negavano assolutamente tale immortalità in Aristotele. Giacchè essi dicevano: essendo per lui l'anima soltanto la forma del corpo, dissolvendosi questo, doveva pure dissolversi la sua forma. Dall'altro lato c'erano gli *Averroisti* che riconoscevano invece in lui la credenza in una tale immortalità; inquantochè lo Stagirita, oltre a concepire l'anima come *Entelechia* del corpo, ammetteva pure in essa il νόος cioè la parte spirituale, non soggetta alla fisica. Ed era appunto per questo νόος che l'anima nostra partecipava all'immortalità.

Però questo νόος, sostanza fatta per non perire, era per Aristotele una pura intelligenza, senza memoria, senza

sensibilità, nè facoltà di ragionare; e per di più non individuale. Rimaneva adunque sempre aperta la questione se egli avesse o no negata l'immortalità all'anima individuale. Ora il Pico era appunto occupato in quel tempo a fare un commento (1) intorno al terzo libro d'Aristotele sull'anima; il qual commento non so se sia pervenuto sino a noi, non ritrovandosi tra gli scritti di Giov' Francesco nell'edizione di Basilea del 1601. Ad ogni modo, ci avverte il Pico stesso, che colse quella occasione per dichiarare il pensiero che ebbe il filosofo greco intorno all'immortalità. E nell'apposita « Digressio » (2) che compose, riferì e discusse tanto le ragioni che si adducevano in favore della immortalità medesima, quanto quelle che si opponevano per ribatterla. Quindi venne a vedere ciò che scrisse Aristotele e ciò che pensarono gli altri filosofi più rinomati della scuola peripatetica, per mettere in chiaro che il primo aveva avuta un'opinione diversa da quella di Averrois e d'Alessandro d'Afrodisia; e che inoltre era stato male interpretato, quando ognuna di queste due scuole surricordate si appoggiavano sulla sua autorità per confermare le proprie vedute in proposito.

Ci insegna la storia della filosofia che tali discussioni sull'esatta interpretazione di certi passi delle opere dello Stagirita sono durate fin quasi ai giorni nostri, e

(1) Il Bettini dice espressamente nella sua lettera con cui accompagna la stampa di questo trattatello del Pico che fu fatto *inter interpetrandos Aristotelis de anima libros.* Vedi in Appendice, il doc. n. 6.

(2) Questa ha per titolo: *Ex Commentariis Johannis Francisci Pici Mirandulae domini Concordiaeque comitis in tertium Aristotelis de anima librum extracta digressio de animae immortalitate.* Bologna, Girolamo Benedetti, 1523, in 4°. Altra edizione è data Patavii per Johannem Baptam Amyeum, nel MDLIII.

a questo proposito sono fondamentali i lavori di Francesco Brentano sulla teodicea d'Aristotele e sulle sue speculazioni intorno alle finalità del mondo e degli umani destini (1).

Ma ritornando al Bettini dirò che appena egli ebbe letta questa memoria del Pico, la trovò di tanto suo gusto che stimò bene di farla nota in vantaggio del pubblico e in specie di quella parte di esso, cui stavano a cuore gli interessi delle dottrine e degli insegnamenti della Chiesa. E parlatone col suo correligionario ed amico, fra' Leandro Alberti (che era Inquisitore dell'eretica pravità) ed aveva pur ricevuto dall'autore una copia di questa Digressione, la stamparono separatamente dagli altri Commentari, che si sarebbero editi più tardi, premettendovi ambedue una lettera che le servisse di introduzione (2).

Ma intorno a questo lavoretto del Pico (3) e alle

---

(1) *Aristoteles und seine Weltanschauung.* Leipzig, 1911: *Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes.* Leipzig, 1911.

(2) L'Alberti dice nella sua lettera al Pico: *Igitur disgressionem a te mihi missam uno in exemplari tibi in quingenta redactam ut professoribus et assertoribus Christianae religionis maxime prosit. qui animum hominis post corporis solutionem predicant et firmiter credunt. remitto.*

(3) Si può vedere anche quel che ne dice lo stesso Pico nell'altra sua opera intitolata: *Examen vanitatis doctrinae gentium et veritatis christianae disciplinae distinctum in libros sex, quorum tres priores omnem philosophorum sectam universim. reliqui Aristoteleam et Aristotelicis armis particulatim impugnant, ubicumque autem Christiana et asseritur et celebratur disciplina* (p. 781). *Aristoteles de anima rationali ita obscure locutus est ut adhuc quid de animae senserit immortalitate magna sit disceptatio. Antiqui nostrae religionis scriptores et ex gentibus aliqui censent Aristotelem putavisse rationalem animam esse mortalem; juniores immortalem. Quamquam nec desint qui antiquorum tueantur sententiam; qua de re agemus cum de*

poche parole del Bettini bastino questi brevi cenni chè l'argomento esce dai limiti imposti dall'indole di questa Rivista (1).

Firenze.

ALCESTE GIORGETTI.

---

incertitudine ipsius Aristoteleae doctrinae, maximeque libro quarto et sexto, disputabimus. Quid autem ipsi sentiamus de opinione Aristotelis in Commentariis in tertium ejus de anima librum indicavimus. Ubi quam diverse ab Alexandro et Averroè sit intelligendus aperitur, quando ille mortalem hic unicum ab eo doceri intellectum contendit, uterque vane, uterque impie; nec desunt nostra tempestate qui blaterent eorum opinionem, saltem secundum philosophiam, veram esse; quasi Averrois et Alexandri Schola sit universa philosophia, et quasi verum possit esse adversum vero; quorum errorem etiam nuper Leo X.us Pont. Max.us in Lateran.se Concilio condemnavit anno a Christi salute XIII, supra millesimum et quingentesimum, quartodecimo kal februarii, octava sessione, in qua et ipse sedi et pronunciari decretum ipsum audivi. Sed de hoc alias. Vedi *Opera omnia*, edizione di Basilea, p. 514.

(1) Questa memoria era già stampata quando il su ricordato P. Benelli riuscì a trovare un autografo di fra' Luca Bettini. Un attento confronto di questo autografo coi codici 2053 (Riccardiano) e I. VII, 28 (della Bibl. Naz. di Firenze) ha dimostrato che questi sono di mano dello stesso Bettini.

APPENDICE

1.

Compendio di Rivelatione dello inutile servo di Jesu Christo Frate Hieronymo da Ferrara dello Ordine de' frati Predicatori. Impresso in Firenze per Ser Francesco Buonaccorsi nel MCCCCLXXXXV a di XVIII di agosto.

Il Savonarola dice prima brevemente de' tre modi con cui i profeti imparano da Dio quello che predicano ai popoli aggiungendo di « avere avute et conosciute *le cose future in questi tre modi.....* ben« chè in qualunque di questi modi io le habbi avute sempre sono « stato certificato della verità per il lume predecto » poi seguita:

« Vedendo lo onnipotente Dio multiplicare li peccati della Italia, maxime ne li capi così ecclesiastici, come seculari, non potendo più sostenere determinò purgare la Chiesa sua per uno gran fragello. Et perchè, come è scripto, in Amos propheta, non faciet Dominus Deus verbum nisi revelaverit secretum suum ad servos suos prophetas, volse per la salute de li suoi electi, ad ciò che inanzi al flagello si preparassino ad sofferire, che nella Italia questo flagello fusse prenunziato. Et essendo Firenze in mezzo la Italia come il core in mezo il corpo, s'è degnato di eleggere questa ciptà nella quale siano tali cose prenuntiate, ad ciò che per lei si sparghino nelli altri luoghi, come per experienza vediamo essere facto al presente.

Havendo dunque tra gli altri suoi servi electo me indegno et inutile ad questo officio, mi fece venire a Firenze per commissione de' miei superiori l'anno MCCCCLXXXVIII, nel qual anno cominciai a exporre pubblicamente al popolo lo Apocalipsi in sancto Marco nostro, el primo dì di agosto, che fu in domenica. Et predicando tucto quello anno in Firenze tre cose continuamente proposi al popolo: La prima che la Chiesa se haveva a renovare in questi tempi, la seconda che innanzi a questa rennovatione Dio darebbe un grande flagello a tutta la Italia; la terza che queste cose sarebbero presto.

Et queste tre conclusioni mi sforzai sempre di provarle con ragione probabile et figure delle scripture et altre similitudini o vero parabole fondate sopra quello che si vede al presente nella Chiesa, non dichiarando loro che io avessi queste cose per altra via, che per queste ragione perchè non mi parevono ancora dispositi a credere. Da poi, procedendo più oltre gli anni seguenti, et vedendo migliore dispositione negli huomini al credere, produssi qualche volta fuori alcuna visione, non dicendo però che visione fussi: ma proponendola per modo di parabola. Da poi, vedendo la gran contradictione et derisione che io havevo quasi ogni generatione di huomini, molte volte chome pusillanime mi proponevo di predicare altre cose che quelle, et non lo potevo fare. Perchè ogni altra cosa che io leggevo o studiavo mi veniva a noja; et quando la volevo predicare tanto mi dispiaceva che io etiam venivo ad noia a me medesimo. Et ricordomi che la prima quadragesima che io predicai in Firenze in S.ta Reparata nel MCCCCLXXXX, havendo già compita la predicatione della domenica seconda, la quale pure era di tale materia, deliberai di lasciarla et di non predicare più di tale cosa. Testimonio mi è Dio di questo che tutto il giorno del sabato et tucta la nocte vigilai infino alla mactina della domenica, et non potetti mai volgermi ad altro, tanto mi fu serrato ogni passo, et tolta ogni altra doctrina, excepta quella. E sentì la mactina (essendo per la lunga vigilia molto lasso) dirmi: Stolto! non vedi tu che la volontà di Dio è che tu predichi in questo modo? Et così quella mattina feci una spaventosa predicazione. Et sanno quelli che continuamente mi hanno udito quanto le scripture, le quali ho prese a exporre, siano sempre venute a proposito di questi tempi. Et tra le altre cose una ne è stata più meravigliosa agli huomini di grande ingegno et doctrina; che havendo io cominciato a predicare sopra il genesi MCCCCLXXXXI et havendo continuato insino MCCCCLXXXXIIII per tutti gli avventi et le quadragesime, excepto una, nella quale predicai a Bologna, et sempre ricominciando a quello punto del testo del Genesi dove io avevo lasciato o lo advento o la quadragesima precedente, et continuando sempre la expositione d'esso texto non potei mai agiungnere al diluvio se non quando cominciorono queste tribolationi: ita chè tucto lo avento et tucta la quadragesima del MCCCCLXXXXIIII

consumai nel misterio della fabricatione dell'Arca di Noè et apunto lasciai la predicatione in quel loco dove dice la scriptura: *cenacula et tristega facies in ea*. Et di poi, ricominciando a predicare di septembre il dì di S.co Matheo Apostolo et proponendo el texto dove io avevo lasciato cioè *Ecce adducam aquas diluvii super terram* etc., sapendosi già pubblicamente che il Re di Francia con le sue gente era entrato in Italia, subito a queste parole del Genesi molti sbigottiti confessorono questa lectione del Genesi essere stata di mano in mano così conducta per occulto istinto di Dio. Tra i quali uno fu il C.e Iohanni Della Mirandola, huomo di dottrina et d'ingegno nella nostra età singulare; el quale poi mi dixe che a quelle parole si sentì commuovere et arricciarsi e' capelli etc. etc. ..... ».

2.

Consiglio dato da Mess. Gasparre veneziano.

(Bibl. Riccardiana di Firenze, Cod. 2053, p. 98)

Copia d'uno consiglio facto sopra le cose del rev.do padre fra Hieronymo Savonarola ferrarese per Mess. Gasparre vinitiano in Pieve di Sacco a dì XVIII di septembre MDXVI ad istantia di fra' Paulo vinitiano, monaco dell'eremo camaldulense.

Non ho prima che hora, reverendo mio padre Paulo, potuto rispondere et satisfare a una vostra lettera, da me già alchuni giorni ricevuta, perchè per mio ordine, che nelli giorni adrieto haveva dato con mess. Lionardo da Porto nostro, fui constretto ad andare con lui et con alchuni nostri amici in Vinetia, dove sono stato CCX giorni. Dipoi son venuto a Pieve di Sacco, dove mi son posto a leggere quelle opere di fra' Hieronymo Savonarola, del quale mi scrivete. Vero è che quel libro *Della Reformation della Chiesa* non ho trovato tra le opere le quali dal vostro gentilissimo Ghagliano mi furono mandate. Nè da questi nostri librai è stato modo di haverlo, perchè non tengono nè hanno queste opere di fra' Hieronymo. Ho visto il libro *De prophetica veritate*, ho visto il libro delle sue Rivelationi,

ho visto infino a hora gran parte delle sue prediche facte dopo la scomunica, le quali reputo siano la terza parte delle quali dite voi. Hora per satisfare al comandamento di V.a S.ia reverendiss.a dirò brevemente quello a me pare riportandomi però in tutto et per tutto al judicio suo et di quelli altri padri reverendi li quali sono, come io credo, in quel Convento metropolitano ragunati . . . .

Del prophetare di Fra' Hieronymo.

Quanto al 2° del prophetare io vi dirò il vero. Quando non vedessi in quello huomo una profondissima doctrina et non havessi inteso della sua sancta vita, io di rivelationi ne haveria riso. Et di poi il grande ingegno et gran doctrina mi danno sospetto di fictione. Pure il fingere una cosa così puerile mi pare da nuovo. In un tale huomo non so quello mi creda. Tamen cum dubia in meliorem partem sint trahenda, io non faria mai judicio di questa cosa et credo che solo Dio possi fare. Unum est, che io non credo per niente che in quella parte possi esser dannata per heretica; perchè non ci è cosa alchuna contro alla fede, nè contro alla fede è che adesso non possino essere propheti. Fare un judicio determinato di questa cosa mi pare cosa molto presomptuosa et pericolosa. Et il simil dico nello interpretare la scriptura sacra secondo la sua prophetia. Chi sa tutti li sensi della scriptura?

Questa *rennovatione della Chiesa* io non la so per prophetia; ma la ragion naturale et divina me la decta. La naturale perchè le cose humane non vanno secondo una linea retta infinita; ma vanno secondo una linea circulare, benchè tutte non fanno il perfetto circulo: et quando son venute a un certo termine di augumento vanno poi in giù. Applicate voi. La ragion divina mi decta che qualche volta Dio debba regulare la sua Chiesa. Il che debbe essere sommamente desiderato da tutti li cristiani. *Nam si sal evanuerit, cum quo salietur?* So che siete francho, perdonatemi se sono stato presumptuoso. Ho voluto ubbidire rimectendomi però in tutto alle determinazioni della S.ta Romana Chiesa e di vostra paternità. De his satis.

3.

Difesa di fra' Zaccaria della Lunigiana.

(Bibl. Riccardiana di Firenze, Cod. 2053, pp. 122 e sgg.)

Pulcherrima questio fratris Zacharie de Lunigiana Ordinis predicatorum de Observantia utrumque frater Hieromynus Savonarola Ferrariensis ejusdem Ordinis sit hereticus. In hac questione erunt duo articuli, in primo ostendetur an sit hereticus, in secundo an sit scismaticus . . . . .

3. Quicumque tenet ecclesiam Dei renovandam est hereticus. Talis enim videtur tenere illam senuisse, cum tamen sit sine macula et sine ruga, semper nova, ut pote novum tenens mandatum et novum induat hominem, qui secundum Dominum creatus est; sed ille sic tenuit et publice predicavit, ut patet fere in omnibus ejus sermonibus; ergo etc.

Confirmatur hec ratio quia tenere Ecclesiam renovandam videtur esse novum dogma: cum nullibi in sacra scriptura habeatur, que tamen sufficienter continet omnia pertinentia ad Ecclesiam Dei, ob cujus utilitatem a Domino revelata est: sed sequi novum dogma hereticum est: ergo etc.

Confirmatur secundo eadem ratio quia per Vicarium Archiepiscopi florentini, una cum canonicis, determinatum est renovatorum dogma hereticum fore: et per Leonem Papam X aprovatum, ut patet in Brevi ad eos misso; est igitur hereticus (1).

Ad tertium dicitur quod ecclesiam renovare, potest intelligi dupliciter. Uno modo, quod sit alia Ecclesia, ita scilicet quod mutetur status ejus universalis, mutentur sacramenta, precepta et alia hujusmodi;

(1) Segue l'enumerazione di altri argomenti per i quali il Savonarola poteva dirsi eretico, come la sua intemperanza di linguaggio, la sua disobbedienza ai comandi del Papa, l'intenzione che ebbe di convocare un concilio.

et sic hereticum esset dicere: Ecclesiam fore renovandam: cum una tamen sit usque ad diem judicii permansura. Alio modo potest intelligi quantum ad innovationem hominum, secundum bonos mores: quia, scilicet, de malis et negligentibus sint efficiendi optimi cristiani. Et hoc modo cum in multis, immo majori parte non solum senuerit, sed inveterata sit, utpote qui denuo veterem hominem cum actibus suis induerunt, ut luce clarius patet, non est error, sed pietas credere et affirmare ipsam fore renovandam per abundantiam Spiritus Sancti, quem Deus effundet super omnem carnem. Et hoc modo et non primo predicavit iste Ecclesiam renovandam: ut patet clare in operibus ejus. Et cum dicitur quod est semper nova, quia etc., dicitur quod in bonis, maxime perfectis est semper nova; sed in malis christianis, ut dictum est, inveterata est. Ad primam confirmationem pro hac ratione dicitur quod, licet in scripturis sacris non reperiatur expresse quod Ecclesia sit renovanda, implicite tamen et figurative ibi continetur; ut patet in illis quas ipsemet ad hunc propositum exposuit. Unde non est novum dogma, sed doctrina catholica conformis Scripturae Sacrae hoc affirmans. Ad hoc etiam saepius hortatur nos, ut dictum est, in secunda parte. Unde David hanc renovationem in se ipso fiendam petebat a Domino dicens: cor mundum etc. et spiritum rectum innova in visceribus nostris. Ad secundam confirmationem dicitur quod primo modo determinaverunt canonici florentini Ecclesiam renovandam, fore hereticum et non secundo modo. Et hoc patet quia in declarationibus eorum dicitur: Ecclesiam eamdem fore permansuram, nunc sub bonis prelatis, nunc sub malis usque ad diem extremum etc. Secundo igitur modo non potest determinari Ecclesiam non esse renovandam; cum ex voluntate divina dependeat. Et ideo nullus error est hoc modo asserere quod renovabitur. Et confirmatur quia Julius Papa II non nisi pro reformatione Ecclesie Concilium generale convocavit, ut patet in literis hujusmodi convocationis. Ipse quoque Vicarius Archiepiscopi Florentini, una cum canonicis, pro reformandis moribus Synodum convocavit. Quomodo igitur hereticum esse, Ecclesiam renovandam, potes determinare, si propter hoc Summus Pontifex convocat Concilium generale et tu Synodum? nam haec reformatio renovatio quaedam est, sicut quando reformatur domus aliqua dicitur renovari . . . . .

4.

Difesa del Savonarola di fra' Luca Bettini.

(Bibl. Riccardiana di Firenze, Cod. 2053, p. 1)

Incipit opusculum fratris Luce de Bectinis florentini, Ordinis predicatorum de observantia, in defensionem fratris Hieronymi Savonarolae ferrariensis ejusdem Ordinis. Et primo quod non est hereticus: tempore Synodi compositum florentinae, MDXVI.

1. Queritur an Hieronymus Savonarola ferrariensis possit dici hereticus: et videtur quod sic, quia fuit inventor novi dogmatis. Novorum autem dogmatum inventores hereticos esse testatur beatus Hieronymus; ut habetur 24 quaest., 3 capit. « heresis, maxime si pertinacia sit annexa. ut ibidem apparet, cap. dixit apostolus » et cap. « quod in Ecclesia . . . . » et finit. « causa damnamus »; quorum utrumque in hoc homine fuisse facile probatur. Nam dogma renovationis Ecclesie, cujus et inventor et assertor fuit neque in divinis scripturis, neque in Sanctorum doctorum disciplinis, aut ecclesiasticis canonibus invenitur: sed tamquam nova doctrina, suspecta est romane Ecclesie: quod confirmatur ex eo quod Florentie per Vicarium Archiepiscopi, una cum canonicorum collegio, damnatum est renovatorum dogma tum hujuscemodi. anno Domini MDXIIII. Si dicas hanc non esse Ecclesie romane sententiam, ad quam fidei dubia declarare pertinet, ut habetur 24 quaest. prima « quotiens » et propter hoc non necessario a fidelibus acceptandam, instatur quod Leo decimus per apostolicum Breve aprobavit omnia ab eisdem tunc determinata. Confirmatur etiam quia Alexander sextus in pluribus suis literis eum falsum dogma predicasse dicit. Litere autem Pontificis assertive probant, ut habetur 19 dist. cap. « si romanorum » et cap. « in canonicis ». Confirmatur ultra quia ipsemet captus, coram his qui ejus examini prepositi erant: confessus est se humane glorie appetitu et non jussione divina, ut prius asseveraverat, se populo pronuntiasse, quod manifeste patet ex ejus processu, cui ipse propria manu, et post ipsum multi testes subscripse-

runt. Quod etiam in hoc dogma fuerit pertinax ex ejus verbis haberi potest. Ait enim in quodam sermone se unquam retractaturus (sic); immo si angelus, inquit, aut Virgo Maria in oppositum eorum quae affirmo dixerint, anathema sit. Quod etiam, secundum multorum opinionem, confirmatur quia multi dicunt nunquam suam revocavit sententiam. Videtur ergo quod propter hoc hereticus dici potest.

Secundo quia adversatur (1) . . . . vel contra ipsam . . . . . . et melius 22 dist. 1. cap. « omnem » quod de Summo Pontifice intelligitur, teste sancto Thoma 22 q. XI, artic. 2, ad tertium et quartum. Hunc autem primo adversatum fuisse ex multis apparet: tum, quia vocatus Romam ab Alexandro sexto comparere noluit; tum quia contra ejus preceptum populo predicavit, tum excommunicationem non observavit et ab ipsa servanda populum avertit; igitur hereticus est censendus. Tertiò suspectus de heresi, nisi se purgaverit, debet velut hereticus judicari; ut habetur, extr. « de heresi », cap. « excommunicamus ». Iste fuit sic, ut ex dictis patet, nec se purgavit coram aliquo superiore; ergo hereticus judicandus videtur. Quarto iste fuit damnatus ab Ecclesia, ut hereticus; ergo est hereticus; consequentia patet, et antecedens probatur; quia hoc attestatus est commissarius apostolicus qui ad hoc missus fuit. Confirmatur quia ille qui legit sententiam coram populo, hoc idem multotiens clamavit. Si dicis hoc esse dubium, clarescit ex Breve Leonis decimi, in quo affirmat hunc Hieronymum olim ab Ecclesia ut hereticum condemnatum; ergo ut hereticus habendus est. Quinto suspectus de heresi, citatus ut de fide respondeat, si comparere nolit, ut hereticus puniri debet; ut habetur extr. « de heresi » cap. « cum contumacia » libro sexto. Sed iste, ut supra diximus, fuit citatus ad respondendum de doctrina sua, et noluit comparere; ergo debet presumi hereticus. Sexto omnis scismaticus est hereticus; ut habetur 24 quest. 3 « inter scisma ». Quod autem iste fuerit scismaticus probant ejus litere ad Reges de convocando concilio, maxime quia illud concilium congregare volebat contra romanum Pontificem, de quo scismate loquitur testus ille dicens: quod nullum est scisma

(1) Il testo è in alcuni passi indecifrabile per corrosione della carta. Indichiamo tali luoghi con alcuni punti.

sine heresi: teste Abbate in rubrica « de scismaticis ». Quod autem concilium congregare sit scismaticus (sic), patet legenti dist. 17: per totum videtur ergo hereticus. Septimo quilibet excommunicatus potest dici hereticus; ut habetur 4, dist. prima « Quod autem ». Sed iste excommunicatus fuit: et ut multi dicunt, commissarius apostolicus et confessionis ejus auditor testati sunt, eum noluisse ab illa absolvi. Quod etiam confirmatur ex ejus verbis qui in quodam sermone ait: si petere unquam audieris me absolutionem, dannatum dicas. Quod etiam augetur quia nunquam eam servavit; et tamen ipse confessus est se credere ipsam esse validam; ut patet in supra memorato processu. Apparet igitur ex multis capitulis intentum propositum. In oppositum est oppinio multorum, tam in bona vita quam in omnium scientiarium genere peritorum, qui hunc virum ejusque doctrinam defenderunt et defendunt. In presenti questione tria faciam; primo . . . . . bis quid sit heresis et quis poprie possit dici hereticus, secundo ponentur conclusiones et probabuntur; tertio satisfiet objectis . . . .

Argumentorum solutio (pag. 90 del Codice).

Ad primum cum dicis quicumque est inventor novorum dogmatum est hereticus, dico quod novum dogma potest dici dupliciter. Primo omnis doctrina quae non habet initium ad doctrinam Christi, que est fundamentum, semper nova dici potest, ut dicit S. Thoma 4, dist. 13, quest. 2. art. p.° 8.m. Secundo potest dici nova doctrina cognitio alicuius rei incognite. Cujus modi esset aliqua revelatio a Deo facta de aliqua re, quam homines non sciunt, sicut si cuipiam revelaretur precisus numerus angelorum. Haec posset dici nova doctrina, quia nova cognitio. Si ergo intelligas quod hereticus sit qui fuerit primo modo inventor nove doctrine concedo, dommodo pertinacia annectatur: sed neghatur minor quod, scilicet, invenerit aut sequutus sit talem doctrinam noster Hieronymus, ut in secunda conclusione visum fuit. Si autem intelligas 2° modo negatur major, quia sequerentur (sic) quod omnis propheta esset hereticus: nec de isto loquitur beatus Hieronymus. Cum vero probatur ex eo quod dogma Renovationis Ecclesiae non invenitur in divinis scripturis; respondeo: quod esse in scripturis potest aliquid multipliciter. Ad cujus notitiam sciendum est quod universum in principio ita Deus creavit, ut

theologi testantur, quod nihil ei addere unquam fuit necessarium, nichilque in ipso factum est quod tunc factum non fuerit. Et tamen quotidie creantur humanae animae in mundo; quas constat tunc non fuisse creatas: propter quod dicunt ipsi theologi quod omnia fuerunt tunc creata vel in se, vel in sua causa aut in suo simili, etc. animasque humanas in suo simili tunc fuisse creatas. Ad hujus similitudinem fecit Deus aliud universum spirituale: quod scilicet, est Ecclesia ejus, quam in primis temporibus ita rexit et illuminavit ut voluerit ostendere eodem modo se semper gubernare. Unde dedit nobis scripturas ad dirigendos actus nostros sicut velle, se ostendit antiquis patribus: in qua scriptura omnia continentur quae in Ecclesia facta sunt, et usque in finem saeculi fient. Sed quaedam ibi sunt literaliter, quaedam in figura, quaedam in suo simili etc. Dicimus autem hanc renovationem esse ibi in suo simili: quia multotiens legimus eam renovatam eo modo quo iste predixit, scilicet per flagella; dicitur enim quod invenitur in scripturis in figura sicut ipse ostendit in suis sermonibus et nos ex ipso alibi et quod hoc modo inveniatur sufficit: si enim requireretur quod inveniretur in scripturis literaliter, sequeretur quod nichil posset Deus revelare de novo in Ecclesia; quod falsum esse ostendunt multa quae sanctis nostris patribus revelata sunt: sicut legimus de beatis Benedicto, Dominico et Francisco et multis aliis. Cum autem dicis quod non invenitur in Sanctorum Doctorum et Ecclesiae disciplinis; immo dicamus quod invenitur eo modo quo diximus. Et etiam multi alii in Ecclesia leguntur hanc revelationem predixisse, sicut legimus de beata Catherina de Senis et multis predicatoribus. Cum subjungis quod suspecta est romane Ecclesie, negatur. Romana enim Ecclesia amplexatur omnia quae faciunt ad ejus edificationem; cujusmodi esse probavimus hanc doctrinam: si autem malis prelatis displicere videtur, signum est veritatis, nec est mirum; cum semper falsi religiosi et prelati iniqui restiterint Spiritui Sancto: sed videndum an illis placeat qui non querunt ea quae in mundo sunt, sed quae Jesu Christi; et hoc erit argumentum efficax contra te. Cum dicis hoc dogma per Vicarium Archiepiscopi et Canonicos esse damnatum; dico quod ibi non damnatur dogma istius: quod probo quia doctrina hujus nihil continet simile dogmati Fraticellorum. Ibi autem

damnatur quoddam dogma simile Fraticellorum. Si autem dicis fuisse illorum intentionem damnare istius doctrinam, dico quod si verum est quod presumptuose et ignoranter fecerunt. Ignoranter quidem, propter duo. Primo, si Fraticellorum aut Ussitarum errorem vidissent et hujus doctrinam recte perspexissent, id in propriam ignominiam non publicassent. Secundo quia si damnant doctrinam quae affirmat Ecclesiam esse renovandam, damnent necesse est Hieremiam et alios sacros prophetas qui Ecclesiae renovationem predicaverunt suis futura (sic) temporibus eo modo quo et nunc futuram predixit noster Hieronymus per flagella scilicet et templi destructionem: sed quid dicam quod propter idem tanquam hereticum Hieremiam pravi sacerdotum principes damnaverunt; ut habetur Hiere. XXVI, ex eo scilicet quod adversus domum Domini et sanctam civitatem prophetaverat. Contra quos tamen surrexit populus et seculares principes eis resistentes et Hieremiam ut fidelis (sic) retinentes. Credendum est ergo nostros sacerdotes nostrum Hieronymum adversus Ecclesiam prophetantem non aliter damnasse quam illi Hieremiam. Presumptuose, quia hujusmodi ad fidem pertinentia determinare solum pertinet ad Romanam sedem, ut habetur 24. 3. « Quotiens » etc. dist. « palam » et XVII. dist. « huic » et extra « de Baptismo maiores ». Si dicis id egisse apostolica auctoritate; responder quod hoc ostendere debebas ibidem te ea auctoritate damnare et determinare manifestandum erat. Quod quia non fecisti, tuis determinationibus standum non est; tum etiam re non discussa, nec citata parte, nec materia disputata, nec aliquo ordine consueto observato: sed ex vestro capite processistis. Ex quibus apparet quam fuerit fatua vestra presumptio. Cum confirmatur ex eo quod Leo X per apostolicum Breve approbavit; respondeo multipliciter. Primo: quod approbavit damnationem talis dogmatis in quantum erat contra romanae Ecclesiae privilegia. Doctrina autem istius in nullo derogat privilegiis romanae Ecclesiae, ut ipsemet testatur in pluribus sermonibus, et maxime in ultimo super Exodum, exaltat romanam Ecclesiam et potestatem Ecclesiae romanae. Secundo dicitur quod illud Breve fuit subheretitium, et ideo nullius valoris, ut patet per dicta in 4ª questione. Quod autem fuerit subheretitium probatur quia in eo nonnulla falso continentur: Dicitur enim ibi quod iste frater Hie-

ronymus de heresis ac scismatis crimine a Sede Apostolica damnatus fuit. Quod falsissimum esse probatur ex his quae in prima questione posuimus. Item dicitur ibi quod quidam Petrus Bernardus de hisdem criminibus damnatus fuit. Quod etiam falsum esse apparet ex processu et confessione et etiam sententia ejusdem, quibus non de heresis ac scismatis. sed de sogdomie crimine damnatus probatur. Habentur autem scripture hujus Mirandule apud Comitem, ubi combustus fuit propter tale crimen. Item tertio approbantur omnia contro illum dominum Theodorum et tamen constat quod ipsi egerunt multa injuste contra ipsum, puta quia ipsum confiteri fecerunt multa quae ipsi interrogare non potuerant, nec ipse debebat respondere, quia non pertinebat ad eorum judicium: patet autem hoc in ejus confessione. Item illa publicare non poterant crimina quae ad eorum judicium non spectabant. Unde cum tales errores contineat Breve predictum apparet quod est subrettitium et ideo non est de ipso curandum: Immo quicquid agunt vigore illius est nullius valoris. Cum deinde adjungis literas Alexandri dico similiter quod falsae sunt: quia nunquam predicavit falsum aut perversum dogma; ut patet legenti opera ejus. Fuit ille Alexander circumventus falsis persuasionibus ut probavimus in quarta questione. Cum dicis quod litere assertive Pontificis probant: dico verum esse. sed in his quae pertinent ad universalem statum Ecclesiae quae sunt de necessitate salutis; puta de pertinentibus ad fidem et bonos mores. ut supra diximus: sed in judiciis et sententiis alicujus particularis cause vel persone errare potest, ut in prima questione ostendimus. Cum ultro per ejus confessionem confirmas: dico quod illa confessio nihil valet. ut patebit in responsione ad ultimum argumentum, quod eamdem petit confessionis difficultatem. Cum autem ad probandum quod fuerit pertinax adducunt verba ipsius: dico quod certus erat de doctrina sua quia ex Deo erat, ideo taliter affirmabat more Pauli qui anathematizzavit omnes sibi contradicentes; ut catholicus et fidelis tamen ista verba et omnia alia a se dicta vel scripta. submisit romanae Ecclesie. Cum dicis postremo quod nunquam suam revocavit sententiam; respondeo quod nunquam inveneris in scripturis prophetas suas sententias revocasse ullis aut minis aut tormentis: sic iste facere debuit cum nihil sibi erroris propositum. Deberet enim argui

pertinacie si proposito et probato sibi errore adiurare noluisset; quod non accidit: ideo debet dici in veritate constans et non in errore pertinax etc. Ad secundum cum dicitur; quia adversatur romane Ecclesiae, hereticus est: dico: quod hoc debet intelligi in his quae ad fidem pertinent ut declarat Sanctus Thomas ibidem. Item verum est de eo qui vult auferre privilegia Ecclesie romane et negat ipsam esse caput omnium ecclesiarum. ut habetur in dicto capitulo: « omnes »: et XVII dist. « hujus » et multis aliis locis. Qui autem faciunt contra personam vel aliquod preceptum Pontificis non propter hoc esset hereticus, sed inobbediens. ut notat glossa d. XIX « nulli eligam » capitulo « si quando descriptis », sicut qui fecit contra divinum preceptum non propter hoc dicitur hereticus; sed quomodocumque major illa intelligatur, negatur minor; cum autem probatur ex ejus citatione excomunicatio etc., respondeo habetur superius in 4ª questione. Ad tertium negatur quod unquam de heresi fuerit suspectus aut de purgatione requisitus, ut in prima et secunda conclusionibus patuit. Ad quartum negatur antecedens. Cum probatur ex approbatione Commissarii, dico quod falsum dicitur, ut patet ex processibus eorum ut diximus, et dato quod fuerit, dico quod ipse non erat Ecclesia: sed judex ecclesiasticus, qui in hujusmodi errare potest, ut probavimus in prima questione. Ille autem qui legit ejus sententiam falsum dixit, vel ex suo capite vel a malignis jussus qui timebant ne populus in eos insurgeret. In sententia autem judicis non est. Ad confirmationem ex Breve Leonis dico: quod ipse fuit circumventus, ut diximus in responsione ad primum. Ostendat in quo et a quo Pontifice sit damnatus hereticus aliter ei credendum non est: sed ostendere hoc non potest: et etiam si aliqua ostenderet adhuc non esset credendum, cum Ecclesia in judicio contra personam fallere potest et falli. ut habetur de sententia excomunicationis. Ad quintum dicitur, quicunque citatus ut de fide respondeat etc., dico: et intelli (sic) cum in citatione habetur expressum quod accedat responsurus de fide. ut patet ibidem in textu et expositoribus: et talem citationem nunquem habuit, ut in quarta conclusione ostendimus. Sextum argumentum quo ad majorem. declarationem in prima parte questionis: quo ad minorem, solutum est in tertia conclusione. Ad septimum dicitur quilibet excomunicatus improprie dicitur hereticus; tamen iste

non fuit excommunicatus, ut patet in quarta conclusione et ideo non requirebatur absolutio, ut habetur XXIIII questio « cui ». Cum autem arguitur ultro ex eius confessione in qua asseritur se credere et semper credidisse eam esse validam. Respondeo: quod ille processus qui habetur impressus publice nullius est auctoritatis aut roboris. Quod probatur ex multis. Et primo: quatuor confessiones viri Dei inveniuntur; harum prima est quae vulgari sermone impressa est. Hec nullius est autoritatis aut roboris, nec illi ulla fides adibenda est: cum non concordet originali suo unde excerpta est. Nam Ser Franciscus Baronus, vir callidissimus, qui Hieronymo plurimum adversabatur . . . . . . (1). Hujus ergo opere et ausilio indigebant omnes hii qui iniquitatem suam falsitatis veste palliare querebant. Accepit ergo totam illam magnam confessionem ex originali, quod ipse manu propria scripsit, et sibi formatis interrogationibus, quas quotidie formabant, extraxit ex responsionibus diversorum dierum eas responsiones et ea verba quae ad suum erant propositum, et ad invicem in unum redactis et annexis, formabat unam responsionem obmissis aliis quae non serviebant intento proposito, que plurima erant et equidem multa in eis contradictoria et sibi invicem adversantia. Quod autem ea quae dixi vera sint, non opus aliter probare: quia potest videri illa confessio manu istius notarii scripta, in qua quibusdam virgulis et aliis notis . . . . . (1) sunt quae extraxit. Hanc ergo confessionem a se compositam Ser Franciscus misit Venetias cuidam civi florentino, sibi amicissimo, Hieronymi adversario, hac tamen lege et conditione ut nemini prorsus ostenderet: nolebant enim Hieronymi adversarii hujusmodi exire in publicum; sed ut compertum est componebant quamdam confessionem in qua essent majora crimina. In hac enim nullum crimen invenitur, nisi quod ea quae fecerat, appetitu humanae gloriae faciebat: sed iste civis non stetit promissis; quibusdam enim aliis ostendit qui ejus trasumptum Bononiam micteutes amicis eum (sic) ibidem imprimendam (sic) curarunt. Quod egre tulit ipse ser Franciscus aliique complices. Unde ex his patet quod hec confessio nullius est valoris, cum sit falsa. Quod ex hoc manifestatur quia non sunt ibi posite omnes respon-

(1) Lacuna nel testo.

siones sed pauce et illae truncate: Unde descendendum est ad secundam .....(1). Secunda confessio est illa ex qua precedens extracta fuit. Cuique non sit adhibenda fides probatur primo quia facta fuit coram judicibus non competentibus. Fuerunt enim deputati judices seculares, non habentes auctoritatem et suspecti, quia capitales ejus inimici, per Dominationem florentinam. Quos non esse competentes patet extra « de foro competenti » et « de probationibus » multisque aliis locis. Si dicas quod erat ibi Vicarius Archiepiscopi florentini, de cujus assensu haec agebantur, respondeo quod adhuc non erant judices competentes ut notissimum est: quod Ordo predicatorum est prorsus exemptus ab ordinariis. Si dices quod habebant commissionem ab apostolica sede, dico quod debebant ostendere vel declarare agere ejis autoritate: quam quia non habebant, ideo non fecerunt de ea verbum: quod manifestatur ex hoc quia posmodum quesierunt a Pontifice hanc autoritatem, et missus fuit Commissarius apostolicus qui iterum haberet examinare tamquam judex competens et legitimus ab Apostolica sede delegatus. Et idcirco quia violaverunt Ecclesiam Predicatorum, portas igni combusserunt, magna vi eruperunt et eos tres captos, magnis injuriis affectos diro carceri tradiderunt, fuerunt omnes excommunicati. Secundo dicitur quod ille Ser Franciscus composuit multa ex suo capite, quae ibi posuit, que nunquam Hieronymus confessus est: sed quia inimicis ejus imminebat magnum periculum ne populus in eos insurrexisset, si fuisset auditum in plebe nihil eum mali confiteri: ideo oportuit eos multa fingere et promiserunt magnam pecuniam huic notario se daturos, si eis in hoc periculo constitutis, suo ingenio subveniret. Quod et fecit. Fuit autem hoc modo falsarius Hieronymi. Cum enim esset vir Dei Hieronymus coram his civibus, nullo pacto veritatem audire volentibus, sepius ita obscura, more Salvatoris coram Pilato, respondebat ut ejus propositiones multotiens ad diversos intellectus trahi possent. Hic autem ser Franciscus semper ad illum sensum in scriptis redigebat qui esset (sic) contra Hieronymum, ut puta: cum aliquando interrogaretur quem finem habuisset in his quae agebat, respondit: quod omnia faccebat propter gloriam. Ipse autem ser Franciscus pervertens, ad

(1) Lacuna nel testo.

gloriam humanam referebat. Unde quadam die interrogavit Hieronymum in carcere: quare conducebat tot principes in Italiam: et dixit propter gloriam; et ser Franciscus propter gloriam humanam. Et intulit quomodo faciebas quod non confitereris de hac re. Respondit, qui amisit fidem non curat quomodo anima sua vadat et nihil aliud fecerat quod mereretur scope percussuram unam et sic de aliis. Hoc autem non aliter probari potest quam ex publica fama et ejus multas confessiones (sic). Huic ergo confessioni nec fides adhibendo est, quia in ipsa sunt multa contradictoria quae simul vera esse non possunt. Concesso enim quod ille sit verus processus adest pro nobis sicut contra nos. Sicut enim ibi aliquando dicitur quod populum deceperat, et revelationes non ex Deo sed ex suo capite processerant; ita ibi multotiens habetur quod ipse affirmat se habuisse ex Deo, et veritatem semper loqutum; non populum decepisse; et sic de ceteris Unde sicut tu vis tenere ea quae pro te faciunt, ita et ego quae tibi adversantur, nec potes ex talibus confessionibus arguere contra me; quia quando ibi invenies eum se ipsum accusare quere et videbis contra te quod applicabatur tormentis, vel quia tortura ei comminabatur; sed cum postea requiesceret ad se reversus protestatur se dolore vel timore tormentorum id egisse, ed ideo illis confessionibus standum non est; sed illis quae quietus affirmabat, ut habetur (1). .....Si dicas quod huic confessioni credendum est propter confirmationem ejusdem factam coram Commissario Apostolico et generali Ordinis Predicatorum cum primum ceperunt eum examinare, respondeo: primo quod hoc esset impossibile, quia confirmasset contradictoria; et dicitur quod ibi non est: ego affirmo quod omnia que ibi scripta sunt, vera sunt; sed dicitur sic et confirmavit omnia vera: quod patet non esse contra nos: restat ergo agendum de vera confessione.

Tertia confessio facta est coram Magistro Ordinis Predicatorum et Romolino, Commissariis Apostolicis: Huic etiam non esse credendum probatur, et primo: quia in eo sunt multa contradictoria et verificari non possunt. Immo hec presertim est magis pro nobis quam contra nos, quia in ea invenio quod judicibus protestavit se

(1) Lacuna nel testo.

predicasse veritatem et omnia ex Deo habuisse et ait: Parce mihi, Domine, quia te negavi ter exclamans genibus flexis, Domine, te negavi timore tormentorum adjuva me, Domine. Deinde protestatus illis ait: Obsecro ut mihi nullo modo credatis quando ea dico quoniam ex tormentorum dolore ac timore procedunt. Plus enim michi tormentorum aspectus quam aliis tormenta ipsa dolorem afferunt adeo ut mei ipsius non sim. Quid melius? Sed dicas quod postea oppositum dixit: Quod tibi gratis concedo: sed vide ibidem causam: quoniam tunc ibi fuit applicatus tormentis. Si dicas quod ante sententiam omnia confirmavit respondeo: hoc falsum esse, sed tamen . . .: omnia enim confirmasse est impossibile, ut supra ostendimus vis videre eam nullius esse valoris: quoniam etiam ipsi judices cum cognoscerint diffinitivam sententiam super confessionem debitam fundari in sententia tamen nihil eorum quae in confessione habentur abducantur, contra omnem formam judicii. Preterea ipsimet cives qui questioni et examinationi presentes adherant multis per civitatem dixerunt: Hic frater nos omnes confundit et ut in proverbio dicitur cerebrum nostrum involvit. Pro pleniori autem predictorum notitia sciendum est quod inter eos qui Hieronymo adhererent diversificata est opinio circa ejus confessionem. Alii enim putant hunc neque tormentis, neque minis aut ullo modo confessum oppositum eorum quae predicaverat: et pro sua oppinione adducunt omnia quae superius posita sunt, presertim de illo notario falsario: et haec magis comunis opinio, presertim in populo. Alii autem existimant Hieronymum dolore ac tormentorum (?) aliquando defecisse et graviter peccasse, more Petri Appostoli, ac aliorum discipulorum. Deinde reversus ad cor, penitentiam egisse. Et putant illam confessionem, secundam ac tertiam, non prorsus falsam, cum ibi multa verisimilia appareant ad utramque partem. Confirmare etiam videtur eorum sententiam quod ipse pluries suis dixerat difficillimum sibi futurum ferre tormenta. Confirmatur etiam hoc ex his de quibus se accusat et exponit psalmum *Miserere mei, Domine,* et *In te, Domine, speravi* in carcere scripta. Alii autem, et mihi videtur melius, putant Hieronymum in tormentis aliqua dixisse contra ea quae predicaverat; sed non prorsus libera voluntate et intellectu, quoniam cum applicabatur tormentis, non erat mentis compos; sed quicquid ipsi ab eo vi extorquebant respondebat, et in

hoc modo excusatur a peccato. Cum autem postmodum cognosceret, timebat se Deum offendisse et ideo misericordiam petebat. Fundatur autem hec opinio super verba ultime confessionis superius posite, quae si non dixisset, nullo modo notarius scripsisset, cum sibi adversarentur. Apparet etiam ex eo quod quidam civis nobilis, qui tunc eadem de causa tenebatur in carcere, tormentis fuit applicatus ut confiteretur quaedam ad se pertinentia quae Hieronymus dixerat: et cum ipsi neganti Hieronymum allegarent ait: Adducite me, queso, ad eum. Quod cum factum esset, dixit: Sunt ne vera que isti dicunt te, Hieronyme, de me confessum? Tunc Hieronymus tristis respondit ad eos versus, qui circum erant: Ah! ah! non ne dixi vobis quod pro voluntate vestra me loqui cogitis? Et illa esse vera negavit. Ex quibus manifeste intentum. Quarta autem confessio est que ipsius manu scripta fuit. Dicamque tibi apparet ex confessione Hieronymum accusanti (sic). Ostende mihi ejus veram confessionem quam vere scripsit et ex ea probatur ejus innocentia sicut ex confessionibus sociorum que manu ipsorum scripta sunt, quod si feceris, fatear ingenue petitum, ut sicut illos duos innocentissimos, presertim Dominicum, quem esse virum sanctissimum nec inimici quidem negaverunt; occidistit ita et hunc. Dicas item si in ea confessione quicquid contra Hieronymum est, cur non producta est ab inimicis sicut et ille due, in quorum manus devenit et semper fuit? Cur Johannes Berlinghieru[nt] (sic) qui eam habebat nam tunc ex Dominis erat Florentie, cum ab eo per quemdam sibi amicissimum instigatum a venerabili patre fratre Bartholommeo de Faventia peteret eam in ignem proici jussit? contestans magnum mortis periculum imminere plusquam quadringentis personis, si produceretur in publicum. Et hec testantur qui adherant et adhuc vivunt. Nihil ergo erat ibi propter quod ferulam mereretur: An autem jussa ejus impleta fuerint de combustione incertum est. Dum alii peribent adhuc apud quosdam haberi; quam (sic) si dabitur aliquando et legetur, manifestabitur veritas et innocentia Hieronymi. Aliqui tamen dicunt quod occulte fecit illam comburere. Marcellus tamen de Vernaciis, vir bonus ac timens Deum, dicit filius (sic) Johannis de Berlinghieris eam habere.

5.

Introduzione alla Vita latina.

(Biblioteca Nazionale di Firenze, Cod. I, VII, 28)

Incipit prologus in vitam beati Hieronymi martiris, doctoris, virginis ac prophetae eximii, sociorumque ejus beati Dominici de Pescia ac beati Silvestri de Florentia, ordinis fratrum predicatorum de observantia Thuscie.

Quantos hucusque utilitatis fructus preteritorum virorum historie protulerint nullus qui sacrosanctos, nec non et christanorum et paganorum parlegerit libros ignorat. Ex his enim retrahimur a malo, provocamur ad bonum, in admirationem inducimur ac Dei laudem, qui tali ornamento virtutum viros Dei decoravit. Quapropter, instar patriarcha Jacob, de quo habetur, Genesis XXX, virgas populeas et amigdalinas et ex platanis, videlicet patres optimos, nostrae congregationis fundatores et servatores, venerabiles scilicet patres beatum Hieronymum Savonarolam ferrariensem ac beatum Silvestrum florentinum tuli et experte decorticavi, eorum ostendendo martiria et virtutes et dona. Detractis corticibus, in his que spoliata fuerant, puritatis candor apparuit Illa vera que integra fuerant viridia permanserunt. Non enim omnia, que laudabiliter de eis dicenda forent, enumeravi; cum meum excedant ingenium ac vires meas exiguas superent. Posuique virgas istas in canalibus hujus nostri libelli ubi historie eorum effunditur aqua, ut cum venerint fratrum greges ac fidelium ad bibendum, idest ad legendum, ante oculos virgas tantorum patrum congregationis nostre habeant, et in aspectu eorum concipiant diversorum operum, seu novitiorum bonorum conceptus. In ipso ergo charitatis calore oves innocentum fratrum intuebuntur virgas istorum precedentium patrum et parient maculosa et varia, ex diverso colore respersa, novitios videlicet in virtutibus varios ad laudem et gloriam Sanctis.ae Tirnitatis et Unitatis, Reginae coeli ac divi Dominici, nec non trium martirum nostrorum consolationem merentium et cumulum meritorum nostrorum.

Explicit prologus. Incipit vita beati martiris Hieronymi. Dominici et Silvestri de sacro ordine fratrum predicatorum.

6.

Frater Lucas Bettinus florentinus Predicatorius Nicolao Michelotio ejusdem religionis s. p. d.

Legi his diebus, optime Nicolae, oppido quamlibens. apud Johannem Franciscum Picum, hunc nostrum Mirandulae dominum comitemque Concordiae, literarum omnium, hac tempestate (ut patrio utar adagio) ceu monetae publicum ἐργαστήριον de animi immortalitate digressionem inter interpetrandos Aristotelis de anima libros, non minus docte quam eloquenter (ut ejus semper moris est) exaratam. Ex qua tanta sum affectus animi voluptate quanta prius tristitia fueram, qua satis discruciabar cum quosdam animadverterem nostrae aetatis homines apud vulgum plebejorum philosophorum sapientiae titulis ad astra evectos et rei literariae hac in re non mediocriter obfuisse. et se ipsos sectatoresque non paucos dedisse precipites. Nec mirum; horum enim est institutum, commune sane plerisque, qui se literis dedunt ut neminem arbitrentur sapientiae nomine dignum, nisi qui aut Aristotelis aut Averrois aut paucorum. suae cujusque sectae dumtaxat. scripta et ea quidem barbara prae manibus semper habuerit, atque utinam id tam feliciter quam impudenter, cum sua quisque sensa insulse quidem, ac non sine magnis ampullis, pro arbitrio saepenumero persequatur, haudquaquam interpetris, sed per inde atque alchimiae addicti fungatur officio. Quocirca verius φιλόδοξοι quam philosophi optimo jure ac merito sunt dicendi; seu magis vocaveris non τῆς ἀληθείας φιλοθεάμονας, ut est apud Platonem, ἀλλομόιους φιλοσόφοις; horum quidem de animi immortalitate ita scripserunt, ex sententia Aristotelis. ut satis hac una in re, suae inscitiae periculum fecerint, si eorum scripta cum Aristotele ipso. ab eo diligentius atque exactius conferantur, qui et antiquos interpetres, graecos praesertim et Platonem. platonicosque non ignoraverit: sine quibus qui Aristotelis philosophiam se consecutum putarit, non po-

test non indoctus esse. Morbo huic exitiali occurrit noster hic author tantis diligentia, doctrinae ubertate ac prudentia ut nihil videatur ac in re de caetero a quoquam posse desiderari, nullusque jam sit eorum deliramentis relictus locus. qui in philosophorum vulgo seipsos, veluti Narcisos mirantur; qui in hoc uno duntaxat, sapientes haberi possent si Στησίχορον emulati παλινῳδίαν canerent. Tu igitur, mi Nicolae, hoc hoc munusculum grato animo accipe: quod jam etsi exiguum videatur, auro tamen et argento praetiosius judicabis, ut quod ex ejus in medium prodeat sinu, a quo nihil nisi perfectum ingenio atque elaboratum industria studiosis ac doctis offertur. Hanc eamdem digressionem, etsi scio cum reliquis commentariis quandoque edendam, judicavi tamen, ipso etiam authore non renitente, cui semper publica commoda proxime curae sunt, ipsam per se ipsam, instar justi voluminis, et debere et posse prius in lucem prodire. Vale. Mirandulae, VII idus junias MDXIII.

La politica interna del governo provvisorio toscano

(8 febbraio-13 aprile 1849)

I fatti che l'8 febbraio 1849 portarono all'avvento del governo democratico toscano sono conosciuti; tuttavia converrà ricordarli sommariamente prima di entrare nell'argomento di questo lavoro.

La partenza del Granduca da Firenze, avvenuta improvvisamente il 30 gennaio, portò lo scompiglio nel Ministero democratico Montanelli-Guerrazzi che era in carica fin dall'ottobre dell'anno precedente. I ministri trascorsero momenti difficili e vi contribuì molto l'atteggiamento assunto dal partito repubblicano, poco numeroso, ma molto audace, il quale, dopo la partenza di Leopoldo II, lavorò con accanimento con la speranza di poter instaurare la repubblica.

Di quei giorni di aspettativa, non privi d'ansia, sono testimoni le numerosi, pressanti lettere che il Guerrazzi scrisse al Granduca rifugiatosi a Siena per indurlo a far ritorno alla capitale (1). Ma Leopoldo II ormai sotto

(1) Achille Gennarelli, *Epistolario politico-toscano*. Firenze, 1863.

l'influenza di Pio IX, profugo a Gaeta, fu sordo ad ogni richiamo e ben presto lasciò anche Siena.

In seguito a questo fatto, i ministri decisero di riunire il Consiglio Generale ed il Senato per rassegnare le dimissioni; e nella memorabile seduta della mattina dell'8 febbraio, in Palazzo Vecchio, si votò la formazione del Governo Provvisorio. L'Assemblea fu spinta a ciò in parte dalle pressioni del « Circolo del Popolo », una delle più importanti associazioni democratiche che nella Piazza della Signoria teneva adunata tumultuosa perchè fossero chiamate al potere le persone che poi furono prescelte, e in parte dalla convinzione che lo Stato, senza governo, sarebbe caduto nell'anarchia.

I membri del governo provvisorio, F. D. Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni, uscivano dalle file del partito democratico repubblicano, il quale pieno di buone speranze nei compagni di fede, si ritenne certo di trovare nei governanti strumenti docili e pronti ad assecondare i suoi voleri. Ecco perchè li aveva voluti al potere, ecco perchè la stampa repubblicana non si peritò di dichiarare in un delirio d'entusiasmo « che la giornata dell'8 febbraio doveva essere consacrata nelle pagine della storia nazionale dall'affetto di tutti i veri italiani » (1).

Se non che il Guerrazzi, tutt'altro che arrendevole, dotato anzi di una volontà ferrea, s'impose fin da principio ai colleghi, forte della propria superiorità dovuta e all'acutezza dell'ingegno e all'irruente e persuasiva eloquenza.

---

(1) *L'Alba* del 9 febbraio.

I triumviri si circondarono in fretta di un ministero, però non responsabile, e si misero subito all'opera. I primi atti corrisposero pienamente alle aspettative dei democratici; essi furono diretti a sollevare le condizioni di quella parte della popolazione che più risentiva della crisi economica. Ed invero nel basso popolo, sia delle città, sia delle campagne, regnava una gran miseria, che il Digny attrivuiva all'eccessivo aumento della popolazione, sproporzionato ai mezzi di sussistenza (1).

a) *Provvedimenti di carattere economico.*

Tra i primissimi provvedimenti emanati, vi fu quello che riduceva la tassa del sale da 12 a 8 quattrini la libbra, per la considerazione che era fra le più gravose sul popolo; e l'altro che aboliva la tassa di pedaggio pagata, per una disposizione vigente da lungo tempo, nelle ore notturne alle porte della città (2).

La diminuzione del prezzo del sale aveva avuto dei precedenti nelle agitazioni toscane del '48. Il 21 marzo era stata inscenata a Firenze una dimostrazione con a capo l'avv. Mordini e F. C. Marmocchi, attuali ministri del Governo Provvisorio, l'uno degli Esteri, l'altro dell'Interno, allo scopo di roversciare il ministero Ridolfi, oggetto di critica spietata da parte dei democratici toscani. Racconta a questo proposito Luigi Passerini nel suo « Diario » che l'avv. Mordini dallo scaliere della Misericordia, « per muovere e lusingare più vivamente

(1) L. Cambray-Digny, *Cenni sui pericoli sociali in Toscana*, in *Atti dell'Acc. dei Georgofili*, XXVII. 27.

(2) I due decreti sono pubblicati nel *Monitore Toscano* dell'11 febbraio.

le popolari passioni, parlando dei danni che ei asseriva arrecati da quel ministero promise, ove questo fosse caduto, la diminuzione dei prezzi del sale, del pane, dei tabacchi » (1).

Più tardi, e precisamente nell'agosto, durante il ministero Capponi, avvennero a Livorno dei disordini provocati dal passaggio del padre Gavazzi, il noto frate agitatore. La città promise di ricomporsi nella calma a condizione che il governo concedesse delle migliorie di carattere militare ed economico. Fra queste ultime era compresa anche la diminuzione del prezzo del sale, e i deputati Malenchini e Zacchi, incaricati di esporre i desideri del popolo livornese, ebbero dal Governo l'assicurazione che si sarebbe immediatamente provveduto con una legge che si estendesse a sollievo di tutta la Toscana (2).

L'abolizione della tassa di pedaggio fu chiesta dalla stampa democratica durante il già ricordato ministero Ridolfi; ed Enrico Montazio, uno dei più arrabbiati agitatori di popolo che vantasse la Toscana durante il '48 e il '49, aveva trattato la questione in uno dei suoi veementi articoli. Egli fra l'altro scriveva:

Noi vediamo una quantità numerosa di povere famiglie stabilirsi fuori delle porte della città, perchè ivi i proprietari di case, non pagando il terreno a un prezzo d'affezione, appigionano a miglior mercato, perchè ivi i generi sono a prezzi più discreti. .....Quello che spiace è che il Governo contrasti questa provvidenziale emigrazione col meschino tributo che non ha onta d'imporre per il passaggio dalle porte della città nelle ore notturne. tributo tenne in appa-

(1) LUIGI PASSERINI, *Diario inedito, a cura di* FERDINANDO MARTINI. Firenze, Bemporad, 1918, p. 7.

(2) *Corriere livornese*, 30 agosto 1848.

renza, gravosissimo in sostanza al povero, e ragguardevolissimo in conclusione quando sia sommato in capo all'anno (1).

Ai decreti sopracitati venne ad aggiungersene il 13 febbraio un terzo che aboliva la tassa di famiglia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso (2). Così, nello spazio di poche ore, il Governo provvisorio aboliva due tasse e ne diminuiva in modo considerevole una terza, adempiendo, giova ripeterlo, a promesse che da lungo tempo alcuni suoi componenti, in veste di organizzatori del movimento democratico e di aspiranti al potere, avevano fatto al popolo toscano.

Non è forse troppo lontano dal vero il supporre che il Governo provvisorio, oltre che essere sinceramente animato dal desiderio di alleviare le tristi condizioni del povero, fosse spinto ad affermarsi con siffatti provvedimenti, da una ragione di alta politica interna: quella di diminuire le ostilità che sapeva di incontrare specialmente fra le popolazioni campagnuole, in generale affezionate al Granduca e poco amanti di novità, e di accrescere aderenti al nuovo ordine di cose.

L'Alba che, come tutti i giornali di parte democratica, faceva da « ludimagistro » al Governo provvisorio, lo aveva consigliato in questo senso:

Il Governo provvisorio sacrifichi qualche milione togliendo tutte le imposte, e il basso popolo e più quello delle campagne, educato ad abitudini di servitù devota, ad amore cieco per famiglie potenti e per il Principe, toccato nella corda vibrante e sonora dell'utile, si attaccherà a quel governo che gli fa più facile la vita, e che gli dà un pane men duro, non solo, ma risponderà pronto al-

(1) *Il Popolano,* 22 marzo 1849.

(2) *Monitore toscano,* 14 febbraio 1849.

l'appello che il governo muoverà per il compimento delle leggi estreme di cui la Patria ha tanto bisogno (1).

Vedremo poi come l'incognito articolista, che credeva di conoscere così bene la psicologia del proletario campagnuolo, s'ingannasse, e a buon segno, nelle sue ottimistiche previsioni. Come le popolazioni accogliessero questi decreti e se essi dessero luogo a dimostrazioni di simpatia non è facile stabilire. Nella relazione che il Gonfaloniere di Premilcuore fece al Prefetto di Firenze allo scopo di rendere nota l'impressione prodotta sugli abitanti di quel paese dal cambiamento di governo si legge per esempio:

Questa popolazione ha sentito con calma la fuga del Principe e, confidente nelle persone che sono rimaste al governo e nella loro pratica, si è altamente penetrata nella necessità di appoggiarle e sostenerle in ogni incontro per rendere meno grave la presente situazione della Toscana. La diminuzione poi del prezzo del sale e di altri pesi che gravitavano la classe indigente, ha servito mirabilmente ad affezionarla all'attuale Governo, così che vi è tutta la ragione a credere che l'avremo in ogni occasione favorevole (2).

Erano semplici supposizioni del Gonfaloniere o constatazioni di un reale stato d'animo?

Di una certa importanza, per quanto si allontani un po' dal carattere generale dei decreti già ricordati, è quello col quale si abolì il 10 febbraio la tassa detta delle Osterie e Cantine, vigente nel solo territorio lucchese e che gravava sul popolo a profitto della Comunità.

---

(1) *Al Governo provvisorio. Doveri e diritti*, nell'*Alba* dell'11 febbraio 1849.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Prefettura*, filza 22, n. 426.

Più importante ancora il decreto del 17 febbraio, col quale si toglieva il dazio consumo per alcuni erbaggi largamente usati dal povero e cioè patate, ceci, fagiuoli, etc. nelle città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoia. Esso sta a dimostrare come il Governo provvisorio cercasse anche per questa via di cattivarsi l'anima popolare.

Non fu trascurata neppure la beneficenza. Il governo istituì uno spedale per gli invalidi, adibendo a tal uso il Palazzo della Crocetta, convinto che molti altri edifizi fino allora destinati al lusso e al fasto potevano senz'altro essere consacrati al sollievo della parte più infelice del popolo; stabilì poi una somma di L. 21.000 da erogarsi in tanti sussidi alle famiglie più bisognose dello Stato, e, cosa degna di nota, affidò l'esecuzione del decreto ai Circoli popolari, nel seno dei quali dovevano essere scelte le deputazioni incaricate della distribuzione del pane, previo accordo con le Prefetture e Sottoprefetture dei vari Compartimenti (1).

I democratici non potevano non applaudire questi atti. Ma bastava che il Governo si mostrasse un po' riluttante nell'accogliere e nell'eseguire incondizionatamente tutti i loro imperiosi desideri perchè, dimenticando il bene ottenuto, le criticassero o rampognassero severamente. Ed eccone un esempio.

L'approssimarsi della fine di febbraio, epoca destinata al pagamento degli affitti, che un uso antichissimo stabiliva doversi affettuare per semestri con anticipazione di otto mesi, fece agitare il partito democratico nella speranza che il Governo togliesse senz'altro quella

(1) *Il Monitore toscano* del 12 febbraio 1849.

consuetudine, che l'anno prima aveva dato luogo a dimostrazioni popolari contro i proprietari di case. Allora quasi tutta la stampa cittadina, dalla moderata *Patria* all'*Alba* democraticissima, fu concorde nel biasimare i disordini e raccolse e fece propria la voce che fossero fomentati dal partito austrogesuitico.

« Dal 10 febbraio non era la Toscana un paese costituzionale? », si domandava *La Patria*. « Le richieste vanno dunque fatte al Parlamento con le petizioni regolari e legali e non con gli schiamazzi e le incomposte dimostrazioni » (1).

La petizione fu presentata al Consiglio generale, ma la risposta degli incaricati dello studio della questione fu che non si poteva in nulla modificare l'uso esistente; « ciò nuocerebbe al povero perchè senza la garanzia dell'anticipato, la sola che egli è in grado di offrire, il proprietario, come accade comunemente, trasformerebbe i suoi stabili in abitazioni di lusso, per ritrarre con maggior sicurezza dalle classi agiate il frutto del suo capitale » (2).

Ora, sotto il nuovo governo, la questione si ripresentava, e i democratici, come ho già detto, speravano che il governo con un atto energico la risolvesse per sempre.

Il Circolo del Popolo, che dal giorno della proclamazione del Governo provvisorio, pretendeva di funzionare da potere legislativo, temporaneamente mancante, nell'adunanza del 13 febbraio secondo il solito tumultuosa, aveva risvegliata la speranza eccitando gl'inter-

(1) *La Patria* del 25 febbraio 1848.

(2) Parole del deputato Lorini al Consiglio generale, seduta del 29 luglio 1848.

venuti a chiedere senz'altro ai reggitori della cosa pubblica l'abolizione di quell'uso (1).

Il Governo però, avuto sentore della cosa, tolse subito ogni illusione, dichiarando, in una notificazione del 14 febbraio, che le domande del popolo erano intemperanti e si dovevano rispettare i diritti di tutti. Esortava nondimeno i proprietari di case ad usare della libertà che godevano nelle contrattazioni con tutti i riguardi che la carità cristiana consigliava verso la classe più numerosa e più infelice; e per incoraggiare con l'esempio i proprietari, decretò che tutte le amministrazioni dipendenti dal Governo dovessero d'allora in poi limitarsi ad esigere la pigione mese per mese (2).

Ma il terribile Montazio nella *Frusta Repubblicana* si scagliò contro il Governo Provvisorio, punto forse sul vivo, perchè non estraneo alle deliberazioni del Circolo del Popolo.

Il Governo poteva fare molto di più per i poveri popolani....: vi sono certi padroni di casa che della carità cristiana si puliscono la bocca ed a questi tali si può regalare un diluvio di esortazioni senza che si smuovano di un pelo dalle loro consuetudini..... Un provvedimento ci sarebbe stato di un effetto sicuro: rifiutarsi di riconoscere come legale tale consuetudine impedendo ai tribunali competenti d'inviare le disdette.

Invece il Governo Provvisorio aveva preferito dichiarare intemperanti le domande del popolo, piuttosto che prendere un provvedimento destinato a colpire troppo vivamente la classe privilegiata (3).

(1) Rendiconto della seduta del Circolo del Popolo nel *Popolano* del 15 febbraio 1849.

(2) *Monitore toscano* del 15 febbraio 1849.

(3) E. Montazio, *Le pigioni*, in *Frusta Repubblicana* del 18 febbraio 1849.

Era questa in sostanza l'accusa che il Montazio muoveva agli uomini del Governo da lui qualche giorno prima incensati, ma le sue parole veementi, perchè uscite da una penna intemperante, non erano in fondo che l'espressione di un malcontento diffuso tra i repubblicani più esaltati che avrebbero voluto spingere il Governo sulla via dei provvedimenti rivoluzionari e lo trovavano invece recalcitrante.

Inutile aggiungere che il Governo, il quale così esplicitamente aveva dichiarate le sue intenzioni, si attenne ad esse, mentre dal canto loro i proprietari di case, rappresentati dal Montazio come ingordi sfruttatori della miseria, riuniti presso il Prefetto i giorni 17 e 19 febbraio, dichiararono: « Per quanto la maggior parte di essi praticasse anche per il passato il sistema di recedere dalla formale consuetudine del semestrale anticipato, ogni qualvolta le condizioni dei loro inquilini reclamassero equitativo riguardo », erano disposti a concedere modo più facile di pagamento, cioè a rate bimestrali (1).

b) *Provvedimenti finanziari.*

La finanza toscana era in condizioni assai critiche. L'esercizio finanziario del 1848 si era chiuso con un disavanzo di circa due milioni e mezzo di lire e l'erario affatto esausto (son queste le parole del ministro delle Finanze) « non aveva mezzi per soddisfare ai suoi impegni, nè per sopperire alle giornaliere esigenze dell'amministrazione » (2).

(1) Notificazione della Prefettura di Firenze del 20 febbraio.

(2) Parole del ministro Adami pronunziate al Consiglio Generale nella seduta del 16 gennaio 1849.

Ora se da un lato il Governo provvisorio, col togliere alcune tasse, veniva a diminuire le entrate dello Stato (1) e questo per non venir meno ai principî democratici da cui si era detto inspirato, dall'altro era più che necessario, urgente, che trovasse i mezzi occorrenti almeno per far fronte al programma che si era imposto di concorrere cioè con tutte le forze, sia militari, sia economiche, alla guerra contro l'Austria.

Occorrevano dunque denari e molti per provvedere lo scarsissimo esercito toscano di uomini e di armi, ed ancora per attuare il piano di politica estera che il Governo provvisorio, abbandonato dal Piemonte e in rotta con Napoli, si vedeva nella necessità di seguire e cioè quello di stringere sempre più le relazioni con la Sicilia, con Roma e Venezia (tutti i governi liberi d'allora), « onde con una lega offensiva e difensiva provvedere al buon andamento della rivoluzione e difendersi reciprocamente e con un solo scopo contro gli interni ed esterni nemici » (2).

Ma, ad es., per quello che riguardava Venezia, l'eroica città che resisteva al nemico, bloccata dalla parte del mare e da quella di terraferma, Daniele Manin così faceva rispondere al Governo Provvisorio per mezzo dell'inviato toscano Carlo Fenzi:

Una dichiarazione d'unione con l'Italia centrale potrebbe togliere a Venezia tutti i vantaggi che le offre e le fa sperare il Pie-

---

(1) La tassa di famiglia, ad esempio, nel 1848 aveva portato allo Stato un introito di lire tosc. 809.283: quella di pedaggio notturno di lire tosc. 121.846 (V. *Rendiconto dei conti della Finanza per gli anni 1848, 1849 e 1850*, Firenze, Stamperia granducale, 1852).

(2) Michele Rosi, *Il Risorgimento italiano e l'azione di un patriotta cospiratore e soldato*, Roma, 1906, p. 437.

monte, a meno che non venissero dall'altra parte tali soccorsi di denaro e non si preparassero tante truppe da potere senza il Piemonte riprendere la guerra (1).

Soprattutto per queste ragioni il Governo doveva trovar denaro; e non gli mancavano i suggerimenti largiti con la consueta prodigalità dalla stampa repubblicana. *L'Alba* scriveva:

Non v'è che una sola legge finanziaria possibile: argenti sacri, imposizioni sui conventi. imposizioni sui ricchi. Le chiese abbondano di arredi preziosi..... si lasci solo ciò che è strettamente necessario al servizio divino. il resto si fonda....; gli arredi preziosi per arte saranno gli ultimi, ma ove abbisogni si fonderanno. l'arte sarà più gloriosa se giovevole a libertà..... I conventi in Toscana sono molti, soverchi. accarezzati da falsa religione, protetti da un governo ad arte credulo. Hanno ricchezze molte destinate ad arido egoismo....; questi conventi siano ridotti, le ricchezze adoperate; invece di frati, soldati..... La legge sia franca, rapida e decisa. Chi nega si costringa, chi rimprovera si punisca, perchè nega alla Patria, perchè rimprovera la Patria. Lo stesso coi ricchi: anche là dovizie molte accumulate, infeconde, anche là ozi sterili o per più sterili anche là pompe insolenti. lusso dannoso..... (2).

Il Governo Provvisorio, convinto della necessità di prendere dei provvedimenti finanziari, decretò il 12 febbraio l'emissione di Buoni del Tesoro ipotecari fruttiferi ed a corso coatto, per una somma di sei milioni di lire garantiti dalla vendita di tanta parte dei beni dello Stato, quanta ne sarebbe occorsa per ritrarre la somma necessaria all'estinzione dei Buoni.

---

(1) Lettera di Carlo Fenzi al Ministro degli Esteri Mordini, in N. Bianchi. *Storia documentata della diplomazia europea in Italia*, Torino. 1869. vol. VI. p. 114.

(2) *Al Governo Provvisorio; doveri e diritti*, ne *L'Alba* dell'11 febbraio 1849.

La legge non era una novità. Il 16 gennaio il ministro delle Finanze Adami l'aveva proposta al Consiglio Generale che la discusse con grande larghezza di dottrina e l'approvò non senza qualche contrasto. Anche la stampa cittadina s'interessò assai vivamente di essa e la fece oggetto di aspre polemiche (1). La condizione indispensabile perchè il Governo ritraesse da questa legge tutti i vantaggi sperati era che i Buoni fossero accolti con grande fiducia dalla popolazione toscana. Questa fiducia ci fu?

Il Ministro delle Finanze diramò il 24 febbraio una circolare diretta ai privati, nella quale esprimeva in principio il suo più vivo compiacimento perchè i Buoni del Tesoro erano bene accolti, anzi espressamente ricercati; ma poi, cambiando tono, invitava ogni cittadino a procurare in corrispettività delle proprie forze il pronto baratto dei Buoni, perchè imperioso era il bisogno di somme in contanti specie per il pagamento delle truppe. Dichiarava infine di essere stato indotto a muovere questo passo, perchè il Governo voleva sinceramente evitare di scendere a qualsivoglia misura eccezionale.

Se c'era bisogno di fare appello al patriottismo dei cittadini, molto probabilmente non sussisteva la fiducia vantata dal Ministro. E questo dubbio ci potrebbe essere confermato da un indirizzo del democratico Circolo istruttivo di S. Niccolò « agli uomini del Governo provvisorio », se la fonte da cui proviene non inducesse ad accogliere con una certa riserva le affermazioni che vi sono contenute:

(1) Degno di nota l'atteggiamento ostile della moderata *Rivista Indipendente* che, dopo l'approvazione della legge, scrisse: « L'ultima rovina della Toscana è consumata ».

L'emissione dei Buoni del Tesoro non ha corrisposto perchè i nemici della democratica libertà, i conservatori, i quali nelle assemblee avversarono la legge, ora che essa è ridotta ad atto, ne distruggono l'effetto togliendo dalla circolazione la moneta coniata, esponendo così e Governo e popolo non solo a non ritrarre veruna utilità, ma a mali più gravi (1).

Il Governo dunque non aveva perduta totalmente la speranza nell'esito della legge; tuttavia pensava già al prestito forzoso come ad un'ultima tavola di salvezza, per quanto i repubblicani glielo avessero chiesto con insistenza fino dal primo giorno della sua vita politica. C'era sempre però un po' di riluttanza a prendere questo provvedimento eccezionale per la stessa ragione che nel gennaio aveva trattenuto il Ministero democratico dal proporlo al Consiglio generale e cioè « il carattere d'arbitrio che esso presentava » (2).

Con decreto del 21 febbraio, tenuto conto delle urgenze gravissime del pubblico erario, si stabiliva la tassa di un quattrino per ogni lira toscana di rendita imponibile.

Intanto però le condizioni interne della Toscana si facevano sempre più difficili. Scrive il Rosi (3) che nessuno voleva fare a credito col Governo neppure per un giorno, causa la poca fiducia che godeva e la contrarietà delle classi agiate, così che la ripresa delle ostilità fra il Piemonte e l'Austria trovò la Toscana impotente a sovvenire l'esercito di Carlo Alberto, sia di uomini sia di armi.

---

(1) *Il Popolano* del 10 marzo 1849.

(2) Discorso del Ministro delle Finanze pronunziato nella seduta del Consiglio Generale del 16 gennaio.

(3) Rosi M., Op. cit., p. 82.

Ma quando giunse a Firenze la notizia ufficiale della guerra che il Piemonte nuovamente si accingeva a combattere, un impeto di ammirazione e di entusiasmo si sollevò verso l'eroico popolo subalpino, ed il Governo Provvisorio pubblicò il famoso proclama del 15 marzo « L'armistizio di Salasco è rotto ». Fra l'altro vi era scritto:

Qui bisogna sovvenire la patria con ogni misura di soccorsi. Dacchè la persuasione non giova a raccogliere pecunia, valga la forza: poichè gli uomini iniquamente repugnano a combattere la guerra dell'indipendenza si costringano..... L'Austria potè strappare duecentomila scudi a Ferrara in breve ora per adoperarli contro Ferrara e giovani lombardi per sospingerli al fratricidio, e noi non varremo a raccogliere gente e denaro? Dunque in Italia sono possibili i sacrifici contro la Patria e per la Patria no? L'esperimento della persuasione è esaurito, adesso ne chiede la libertà uno diverso: lo tenteremo.

Infatti, due giorni dopo, compariva nel *Monitore* la legge che stabiliva un imprestito coatto « sugli individui di più elevata fortuna, sui maggiori capitalisti, sulle società commerciali e industriali di qualunque specie fossero », con un'aliquota minima del 14 per cento aumentabile secondo il valore dei capitali fino al 50 per cento.

Ciò che dal Governo Provvisorio non erano riuscite ad ottenere le pressioni dei rivoluzionari, inspirate per molta parte da odio di classe, potè ottenere l'idea dell'imminente pericolo che sovrastava alla patria.

c) *Provvedimenti contro i perturbatori dell'ordine pubblico.*

« Il Governo provvisorio, nato da necessità di conservazione e da Toscana tutta immediatamente accettato, doveva opporsi alla guerra civile qualunque ne

fosse la bandiera. Su questo punto triumviri e maggioranza del paese eravamo d'accordo » (1).

Queste parole del Montanelli trovano conferma in altre pronunziate dal Guerrazzi in una seduta del Parlamento italiano durante il periodo della capitale a Firenze: « Il compito del Governo Provvisorio era quello d'interpellare il popolo sulla forma di governo che intendeva adottare e d'impedire che si tumultuasse » (2).

E gli uomini che si erano assunti l'arduo carico di governare in un momento in cui le passioni politiche e gli odî di parte facevano presagire tristi giornate per la Toscana, vollero fin dal primo momento affermarsi al paese in modo energico. « Custodi (così si esprimevano nel proclama del 9 febbraio) per volere del popolo, della civiltà, della probità, della giustizia, noi siamo determinati a reprimere le inique mene dei violenti e dei retrogradi » (3).

Con tali parole, dimostravano di ritenere come nemici tanto gli scalmanati rivoluzionari agitatori di piazza, che spiegavano alla luce del sole tutta la loro audacia, quanto gli uomini tenacemente attaccati al passato e che si nascondevano là dove l'ignoranza e il fanatismo religioso erano più forti.

All'annunzio del nuovo governo, la maggior parte della popolazione della Toscana era restata almeno in apparenza indifferente, e solo ad Empoli fu improvvisata il 9 febbraio una dimostrazione d'affetto al Granduca, imponente sì, avendovi partecipato circa duemila per-

(1) G. Montanelli, *Schiarimenti sul processo politico contro il ministero democratico*, Firenze, Le Monnier, 1852, p. 72.

(2) *Atti del Parlamento italiano*, sess. 1865-66, 2ª ed., Firenze, eredi Botta, vol. II, p. 1561.

(3) *Monitore toscano* del 10 febbraio.

sone, ma che non poteva presentare, così localizzata, alcun carattere di gravità (1). Infatti fu assai facile per le autorità il ristabilire l'ordine.

I primi moti di una certa importanza, in favore del Granduca, si ebbero la sera del 21 febbraio. Si era sparsa la voce che il gen. De Laugier, con i suoi soldati, era prossimo ad arrivare a Firenze per abbattere il Governo Provvisorio e restaurare quello Granducale, voce del resto non priva di fondamento, perchè realmente il De Laugier aveva organizzata a Sarzana una spedizione militare su Firenze in favore di Leopoldo II. La spedizione non avvenne e sarebbe fuori di luogo esporre qui le ragioni che la impedirono, ma la notizia, diffusasi con una grande rapidità, provocò nelle campagne vicine a Firenze delle dimostrazioni di gioia. Le popolazioni, costituite in massima parte da contadini, festeggiarono il ritorno del Granduca, che ritenevano cosa ormai certa, con luminarie, suoni di campane, spari di fucile e grida di « Evviva Leopoldo, Abbasso il Governo provvisorio ed i repubblicani », abbattendo nell'impeto dell'entusiasmo parecchi di quegli alberi, simboli della libertà, che prendendo esempio dalla capitale, erano stati piantati nelle piazze principali dei paesi.

In alcune località, come a Figline, la dimostrazione riuscì imponentissima e nella cattedrale fu cantato un « Te Deum » di ringraziamento con l'intervento delle autorità (2). In questi moti vi fu qualche episodio di violenza, come quello di costringere le autorità governative

---

(1) Rapporto del pretore di Empoli, fra i *Documenti per la difesa di F. D. Guerrazzi*, Firenze, 1851, pp. 398 e sgg.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Prefettura*, filza 3. n. 3756. Rapporto straordinario del Potestà di Figline.

a prestar l'opera loro per il rialzamento degli stemmi granducali ed i repubblicani a nascondere il nastro simbolo della loro fede; però non si ebbero a deplorare nè fatti sanguinosi, nè attentati contro le proprietà pubbliche e private.

Ma i moti non rimasero limitati alle campagne. Frotte di contadini guidati da certi Ricciardi e Smith, giunsero fino alle porte di Firenze acclamanti festosamente al Granduca, con lo scopo di entrare in città e di incitare la popolazione ad unirsi a loro per abbattere il Governo provvisorio. Ma la popolazione, spaventatissima, si preparò ad una valida difesa e coadiuvò la Guardia Nazionale e quella Municipale nel respingere i dimostranti, che già erano cominciati a penetrare in città dalla Porta S. Gallo. Nella lotta vi fu qualche ferito e furono eseguiti parecchi arresti. Fatti simili si svolsero a Prato, dove però l'ostinazione dei contadini per entrare in città a rialzarvi gli stemmi granducali assunse un carattere minaccioso. Fu tentato dai dimostranti di appiccare il fuoco alle porte ed indietreggiarono soltanto dopo aver visto cadere, colpiti dal fuoco dei militi, alcuni dei loro (1).

Il Governo provvisorio vide in questi fatti i sintomi di quella guerra civile che aveva dichiarato di voler evitare ad ogni costo e decise di prendere energici provvedimenti per soffocarla in sul nascere.

Ordinò ai benestanti designati dalla voce pubblica come principali istigatori dei moti del 21 febbraio di abbandonare le ville nelle quali si erano rifugiati dopo la proclamazione del Governo provvisorio e di far ri-

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Prefettura*, fil. e n. cit. Rapporto del Pretore di Prato.

torno in città, loro sede abituale, sotto la minaccia, qualora non avessero obbedito, di andar soggetti ad un'imposizione giornaliera variabile secondo le condizioni economiche.

Contemporaneamente emanò la legge stataria, la quale stabiliva una Commissione di guerra, incaricata di giudicare con tutto il rigore delle leggi militari « qualunque attentato sedizioso tendente a sovvertire l'ordine pubblico esistente ». Le sentenze di detta Commissione erano dichiarate inappellabili ed eseguibili entro ventiquattr'ore (1).

La legge stataria destò immensa inpressione. Una legge militare in Toscana, dove della pena di morte, abolita da gran tempo, non si aveva che un ricordo molto vago, era un fatto straordinario da rasentar l'inverosimile. Basta leggere ciò che in quell'occasione scrissero nei loro diari gli uomini d'ordine per avere una idea dello sgomento, anzi del terrore, col quale la legge fu accolta. Fu chiamata « orribile »; si disse che il Governo provvisorio voleva rinnovare le immanità che il generale Radetzhy stava commettendo in Lombardia (2). Le proteste arrivarono numerose.

Il Municipio fiorentino, che durante l'assenza del Granduca si era assunto il compito « di tutelare l'ordine materiale e la sicurezza personale dei cittadini », riunito d'urgenza il 24 febbraio, dichiarò al Governo « di farsi organo dell'universale rimostranza contro un atto non consentito dalle sociali esigenze, ed al quale male si affida un libero reggimento » (3).

(1) *Monitore toscano* del 22 febbraio.

(2) Passerini, *Diario* cit., p. 282.

(3) G. Digny, *Ricordi della Commissione Governativa Toscana*, Firenze, 1853, p. 39.

Il Generale della Guardia Nazionale, Ferdinando Zannetti, ben visto da tutta la cittadinanza fiorentina rassegnò le dimissioni; piovvero ai governanti e in ispecie al Romanelli, ministro di grazia e giustizia, lettere di amici che si facevano portavoce della riprovazione generale. Soltanto *L'Alba* applaudì al decreto che ordinava il ritorno in città « dei cautelosi pasciuti che fuggono al movimento popolare come gl'inglesi dallo *spleen* », trovando anzi che il decreto stesso era troppo blando, perchè avrebbe dovuto, invece dell'imposta tassabile secondo le condizioni, minacciare il sequestro dei beni; ed incoraggiò il Governo a seguitare sulla via dei provvedimenti rivoluzionari, « poichè ogni altra via avrebbe messo a certa rovina » (1).

Ma la gioia dei rivoluzionari fu di corta durata e le intenzioni che il Governo provvisorio aveva avute nel promulgare la legge furono presto chiarite. I repubblicani, fallito il tentativo del 18 febbraio di far proclamare la forma di governo da loro desiderata, volevano rinnovarlo il primo di marzo e il Circolo del Popolo, secondo il solito, se ne fece iniziatore, inviando venticinque commissari in provincia per far opera di propaganda e diramando inviti a tutti i confratelli, affinchè mandassero per quel giorno a Firenze i loro rappresentanti.

Il Governo provvisorio, venuto a conoscenza di quello che si stava preparando, diresse un proclama ai Toscani, nel quale riaffermando ancora una volta di volere attendere il voto dell'assemblea, a cui solo spettava di decidere sulle sorti del Paese, « voto che richiedeva maturità di consiglio e libertà di scelta »,

(1) *L'Alba* del 24 febbraio.

ricordava a chiunque presumesse di trascinare violentemente la patria che esisteva la legge del 22 febbraio per giudicare i traditori (1).

Il colpo forte ed imprevisto che il Governo provvisorio veniva a dare agli accaniti sostenitori della repubblica provocò questa protesta del Circolo del Popolo:

Il Circolo del Popolo di Firenze, abbenchè persuaso di essere forte per la opinione generale del Paese che si è pronunziato con la adesione di tutti i Circoli e di gran parte dei Municipi per la immediata unione con Roma e la proclamazione della repubblica, sicuro perciò che starebbe pienissimamente in esso il mandare ad effetto con successo la propria deliberazione: tuttavia, mosso da maggiore carità di patria, senza cambiare le proprie convinzioni, e a far render conto al Governo davanti alle Assemblee del proprio operato, dichiarava di astenersi dalla dimostrazione annunziata pel primo marzo, e ciò per remuovere anco il più lontano probabile di farsi cagione di quella guerra civile alla quale ne sfida il Governo col suo manifesto di questo giorno, ma nello astenersene protesta solennemente contro il manifesto stesso inaudito nella storia di ogni rivoluzione. Imperocchè se la legge stataria si è veduta applicata dai governi assoluti contro i liberali, giammai si vide un governo libero e democratico applicare leggi eccezionali contro uomini dello stesso partito che vogliono la cosa istessa che il Governo dice volere.

Firenze, 27 febbraio 1849.

Vice Presidente: Girolamo Cioni
Segretario: Oreste Ciampi

In queste parole, oltre allo sdegno per vedersi minacciati da provvedimenti così severi, si sente l'amarezza per la delusione che il Governo veniva a recare a

(1) *Monitore toscano* del 27 febbraio.

questi accesi repubblicani, che avevano applaudito alla legge stataria, convinti che essa fosse stata emanata esclusivamente contro i sostenitori della restaurazione granducale. L'atto del governo veniva a riconfermare essere la legge un provvedimento destinato a colpire tutti i perturbatori dell'ordine pubblico senza distinzione di partito. Il 2 marzo il Governo si affrettò ad abrogare la legge stessa senza averla mai applicata, ponendo così fine alle rimostranze di coloro che se ne erano tanto vivamente allarmati (1).

Ma la calma che si era intanto ristabilita, fu nuovamente turbata da manifestazioni ostili al Governo che fu costretto a rimettere in vigore la legge stataria verso la fine del marzo.

Una delle principali ragioni del malcontento fu la mobilitazione della guardia nazionale imposta con apposita legge il 27 febbraio, dopo la constatazione che, nonostante i caldi appelli rivolti al patriottismo dei Toscani perchè accorressero ad impugnare le armi per la difesa della Patria, il concorso dei volontari era scarsissimo.

Le popolazioni delle campagne in modo particolare accolsero la legge con sgomento poichè, all'avversione sempre dimostrata contro l'istituzione della Guardia civica e nazionale, si aggiungeva il terrore della guerra della quale non arrivavano a comprendere i fini (2).

---

(1) *Monitore toscano* del 2 marzo 1849.

(2) « .....È stato messo fuori il decreto della guardia Nazionale mobile e mi aspetto di veder promuovere dai Circoli e dai giornali l'esecuzione forte e universale. Lasciamo stare le difficoltà di denaro, d'arme, etc., ma io non so dire che agitazione e desolazione ha suscitato in tutte le campagne..... » (*Lettere inedite di Raffaele Lambruschini a G. Pietro Viesseux*, a cura del Dott. G. VANNINI. Empoli, 1910, p. 11).

Ben presto cominciarono a giungere al Governo notizie poco confortanti: l'eccitamento dei campagnuoli si sfogava qua e là con dimostrazioni, dove il grido di « Morte alla Guardia Nazionale » si trovava molto spesso unito all'altro di « Abbasso il Governo ». E parecchi Gonfalonieri, che dovevano sorvegliare le operazioni di mobilitazione, scrivevano ai govervanti pregandoli di volerli dispensare dal loro ufficio non sentendosi il coraggio di affrontare le antipatie delle popolazioni (1).

Dopo la rottura dell'armistizio di Salasco, il Governo provvisorio, nel proclama già ricordato, accennò ai mezzi energici per costringere i repugnanti ad accorrere in difesa della patria libertà. Le manifestazioni ostili si fecero allora più frequenti. Gli abitanti di S. Ermete, località vicina a Pisa, dopo aver gridato in Chiesa durante la Messa: « Abbasso la leva forzata e la guardia mobile », si diedero a cercare aderenti nelle cure vicine per condursi in massa a Pisa e domandare alle autorità la revoca della legge.

E nell'aretino l'ostilità prese l'aspetto di una fiera reazione. A Laterina, una domenica del marzo, una folla minacciosa impose al parroco ed al capitano della Guardia Nazionale di consegnare immediatamente i ruoli della mobilitazione. La sommossa si estese anche ai borghi vicini, come Pergine, Rigutino, Puliciano etc.; si commisero violenze contro alcuni militi; si stracciarono le citazioni a comparire dinanzi alle autorità; si profferirono minacce contro i simpatizzanti del governo, e nemmeno la parola esortatrice ed ammonitrice del vescovo di Arezzo valse a calmare gli animi eccitati. Anzi i ribelli

(1) Prefettura di Pisa. Rapporto del 25 marzo 1849. in *Documenti per la difesa di F. D. Guerrazzi* cit., p. 1030.

decisero di dare l'assalto a Castiglion Fiorentino, ma il ricordo ancor vivo degli eccessi a cui si erano abbandonati i contadini durante la reazione del 1799, indusse i Castiglionesi a respingere con la forza gli assalitori.

Rapporti della Prefettura di Arezzo informarono minutamente il Governo centrale di quanto era avvenuto e reclamarono il ripristinamento della legge stataria come unico provvedimento atto a far tornare l'ordine (1). Il 23 marzo infatti la legge fu promulgata per il solo Compartimento aretino e la minaccia sortì anche questa volta l'effetto desiderato. La calma fu ristabilita senza che una sola esecuzione venisse ad impressionare tristamente la popolazione toscana.

d) *Provvedimenti speciali contro il clero.*

Merita un particolare accenno l'atteggiamento assunto dal Governo Provvisorio di fronte al clero retrogrado (2). Fino dal giorno successivo a quello della sua

---

(1) *Documenti per la difesa* cit., pp. 1044 e sgg.

(2) A questo proposito credo opportuno accennare come buona parte del clero secolare toscano non meritasse la qualifica di retrogrado, perchè partecipò numeroso al movimento d'idee repubblicane, accentuatosi in Toscana durante il Governo Provvisorio. Questo si deduce non solo da alcuni documenti riferentisi al periodo della restaurazione granducale, che contengono numerosi elenchi di preti favorevoli al Governo Provvisorio e per i quali fu decretata la sospensione « a divinis » e la relegazione nei conventi della Vernia ed in quello di Bosco in Mugello, ma anche da osservazioni su alcuni particolari del movimento repubblicano. Ad esempio, parecchi degli indirizzi che i Circoli democratici toscani inviarono al Governo Provvisorio ed al loro maggiore confratello il « Circolo del Popolo », indirizzi esprimenti voti per la proclamazione della repubblica, portano molto spesso le firme di preti, segno che di quei circoli erano

proclamazione, raccomandava ai funzionari incaricati della sorveglianza dell'ordine pubblico di « vigilare rigorosamente l'azione dei parrochi in specie e dei preti in generale » e, ove chiunque di costoro fosse colto in fallo, ordinava si carcerasse e si processasse irremissibilmente. E con circolare del 10 febbraio, diretta dal Ministro dell'Interno al Prefetto di Firenze, si tornava ad esprimere la ferma intenzione del governo di volere mantenuto l'ordine pubblico e si ordinava di rimettere prontamente una nota di quei preti senza destino « che godessero opinione di onesti, dotti e soprattutto zelanti della libertà e dell'indipendenza », per sostituire quelli che sarebbero stati sospesi dall'esercizio delle loro funzioni (1).

Il Governo mostrava così di essere estremamente preoccupato di quello che i preti, valendosi della grandissima autorità che esercitavano specialmente sulle facili coscienze dei campagnuoli, avrebbero potuto macchinare a suo danno. Infatti una parte del clero toscano, e proprio quello delle campagne, fu ostile al Governo provvisorio, e non poche delle manifestazioni in favore del Granduca che avvennero qua e là nelle campagne toscane (manifestazioni che però non arrivarono mai a costituire un serio pericolo per l'esistenza del Governo)

---

non soltanto soci, ma maggiorenti. Il clero toscano contò pure dei rivoluzionari come i preti Cammillo Barni, parroco di S. Lucia a Massa Pagani e Leopoldo Francolini che erano a capo di una setta segreta tenuta in Firenze in via del Saturnino e che si proponeva di operare uno scisma dalla Chiesa Romana: il prete Carlo Del Re, che fu addebitato di redigere i capitoli per la riforma del clero secondo i principî repubblicani, a ciò incaricato dal Montanelli (ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE. *Prefettura*. Atti segreti. n. 1).

(1) Circolari del 9 e 10 febbraio (A. S. F., *Prefettura*, n. 428).

vennero attribuite all'opera di propaganda avversa fatta dai preti.

Così quelle della sera del 21 febbraio, secondo la relazione delle autorità, risultarono per la maggior parte suscitate da alcuni di essi, ed il Governo Provvisorio rigidamente attaccato a quella che credeva essere una necessità di ordine pubblico fece eseguire numerosi arresti, sottopose alcuni degli imputati a procedimenti economici, non solo, ma dette la massima pubblicità alla cosa, additando con un proclama alla riprovazione dei preti cittadini « gli sconsigliati e tristi sacerdoti » promotori dei tentativi retrogradi (1). Quantunque sfugga alla ricerca il carattere preciso dell'azione esercitata dai preti istigatori, che i rapporti officiali si limitano a dichiarare con una frase generica « avversi al nuovo Governo », forse perchè la segretezza del confessionale toglieva ai funzionari la possibilità di approfondire le indagini, qualche traccia di quest'azione si può dedurre dalle grida che vennero emesse dai campagnuoli durante le dimostrazioni. Non si acclamò soltanto al Granduca assente, ma anche a Pio IX, ed il grido di « Morte al Governo provvisorio » fu quasi sempre seguito da quello di « Morte agli eretici, morte ai frammassoni ». Si unirono così nel plauso i nomi dei due sovrani che una stessa causa, e cioè la Costituente Italiana, aveva fatti allontanare dai rispettivi Stati e s'imprecò agli uomini che non solo l'avevano ideata, ma che ne avevano fatta la base della loro attività politica, noncuranti delle scomuniche fulminate dal Pontefice.

Data l'ignoranza in cui si trovavano le popolazioni

(1) *Il Governo provvisorio ai preti cittadini.* Circolare del 22 febbraio, in *Monitore toscano.*

delle campagne, incapaci di poter afferrare problemi di carattere politico, sotto l'influenza dell'azione del clero, forse odiarono gli uomini del Governo più come nemici della religione, che come usurpatori dello Stato del Granduca.

L'ostilità di una parte del Clero toscano verso il Governo provvisorio si mostrò assai palese durante il periodo che precedette le elezioni dei Deputati alle Assemblee Legislativa Toscana e Costituente Italiana, indette per il 12 marzo. Il Governo, affinchè esse riuscissero l'espressione della volontà dell'intero popolo toscano che per la prima volta usufruiva del suffragio universale, ordinò ai preti di illuminare i fedeli sulla grandissima importanza dell'atto che erano chiamati a compiere e di incitarli a partecipare alle votazioni. Alcuni ubbidirono. Ecco, ad esempio, ciò che don Cammillo Arrighini, parroco alla Romola, scriveva in data del 12 marzo al Pretore del Tribunale della Lastra a Signa per rendere conto del modo col quale aveva eseguito gli ordini ricevuti:

Domenica scorsa feci un discorso pratico al popolo e lo disposi a celebrare nel modo prescritto il giorno di apertura delle elezioni, giorno solenne, giorno sacro alla patria, giorno in cui comincia la vera vita politica. La mattina, preparato l'altare, celebrai, non potendo per mancanza di soggetti cantare, la messa, e, questa finita, intonai l'inno d'invocazione al Divin Redentore, ed inculcai di correre ognuno ad esercitare il diritto d'elezione per i Deputati all'Assemblea Legislativa e Costituente, da cui dipende il bene dello Stato, la evacuazione dello straniero e l'indipendenza italiana. Non potendo far altro, pagai dei ragazzi che suonassero doppi a lor piacere. Mi pare d'aver adempiuto agli ordini e dimostrato non colle parole, come molti fanno, ma col fatto l'inte-

resse verace che ho sempre preso per la giustizia della nostra causa..... (1).

Non tutti i preti però si piegarono ai voleri del Governo, forse per non incorrere nella scomunica minacciata dal Pontefice « a tutti coloro che prendessero parte alle riunioni indette per la nomina degli individui da inviarsi alla condannata Assemblea » (2).

Tuttavia, nessuno degli oppositori si distinse per atti energici di aperta ribellione così da meritare particolare menzione. I loro nomi che si trovano segnati nei rapporti dei funzionari, restano nient'altro che nomi. La loro oscurità serve invece a fare maggiormente risaltare le figure di alcuni alti prelati, che favorirono con l'opera loro l'azione del Governo, come ad esempio l'arciprete Angiolo Cecconi, Vicario Capitolare della Diocesi di Pistoia, che nell'occasione dell'elezioni indirizzò ai suoi parroci una circolare, nella quale sono così vivamente esaltati i principî della democrazia e della libertà da fare allontanare anche il minimo sospetto che essa fosse dettata da opportunismo politico (3). E si può ancora citare ad esempio l'Arcivescovo di Pisa che, per mezzo della pubblica stampa, dichiarò recisamente essere falso che i Toscani col dare il loro voto per la Costituente incorressero nella scomunica, dichiarazione di un'audacia sorprendente perchè in aperta contraddizione con quella del Papa (4).

Che realmente fosse un caso di coscienza ad in-

(1) Museo del Risorgimento di Firenze, doc. 272.

(2) Breve pontificio del 1º gennaio.

(3) *Monitore toscano* del 12 marzo.

(4) *Monitore toscano* del 9 marzo.

durre alcuni ecclesiastici a far propaganda avversa alle elezioni, lo dimostra il fatto che, avvenuta la restaurazione del Granduca, essi si credettero in obbligo di chiedere al Pontefice « le opportune facoltà per assolvere dalle censure della Chiesa quelli che in Toscana vi fossero incorsi col partecipare alla votazione », facoltà che il Pontefice concesse da Gaeta l'11 giugno.

Ma il Governo provvisorio vide nei preti ostili « coloro che avversano il solo modo legittimo, con cui lo Stato e la Nazionalità avrebbero potuto ricomporsi », e perciò li dichiarò senz'altro « personalmente responsabili dell'astensione dal voto dei loro popolani, quando questa non fosse resultata dovuta a legittimo impedimento » (1).

Il concorso degli elettori fu limitatissimo, in alcune località quasi nullo; l'azione ostile del clero aveva quindi portato i suoi effetti.

La severità usata verso coloro che si ritenevano come più pericolosi perturbatori dell'ordine pubblico non sortì l'esito sperato; al contrario valse ad avvalorare nei fedeli della campagna il sospetto che già nutrivano sulla irreligiosità degli uomini del governo e ad aumentare il malcontento per l'offesa fatta ai loro sentimenti ed alla maestà del sacerdozio.

Tanto è vero che uno degli episodi più violenti della reazione della campagna aretina, dove il fanatismo religioso aveva una tradizione, fu provocato dal minacciato arresto del parroco di Puliciano, accusato come avverso al Governo, e per la cui difesa insorsero parecchie centinaia di contadini armati, i quali dichiararono

(1) Circolare del Ministro Romanelli agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, nel *Monitore* del 5 marzo.

che, qualora l'arresto fosse stato eseguito, tutta la Val di Chiana sarebbe stata pronta a sollevarsi (1).

Accennati così i provvedimenti di carattere generale presi dal Governo provvisorio durante il periodo della sua breve vita, occorre aggiungere come essi non costituirono che una piccolissima parentesi nella legislazione toscana vigente sotto Leopoldo II.

Infatti, la restaurazione granducale, avvenuta in seguito ai moti accaduti in Firenze l'11 e il 12 aprile, cancellò con un gran tratto di penna tutto quello che il Governo provvisorio aveva fatto; solo fu riconfermata, con decreto del giugno del '49, l'abolizione della tassa di pedaggio notturno.

La popolazione toscana non provò dispiacere per l'abrogazione di quei decreti che avrebbero dovuto sollevare le sue condizioni economiche, perchè, applicati per un periodo troppo breve, non avevano ancora dato i risultati sperati.

In quanto agli effetti che gli altri provvedimenti produssero, essi furono così sintetizzati dal Giusti:

> I Buoni del Tesoro avevano messo il sottosopra nel cambio e nel commercio; l'imprestito forzato disgustava i ricchi senza avvantaggiare l'erario, perchè in Toscana stiamo bene tutti, ma i ricchi sono pochi (2); gli arresti dei preti avevano invelenito le campagne; la legge stataria sdegnava e sgomentava tutti (3).

---

(1) Leonardo Romanelli, *Memorie,* Firenze, Le Monnier, 1852, pp. 68 e sgg.

(2) L'imprestito aveva fruttato a tutto il 12 aprile la somma di L. 10.000 *(Rapporto della Finanza Toscana dal 26 ottobre '48 al 12 aprile '49.* Firenze, Stamp. della Casa di Correzione, 1850, p. 59).

(3) Lettera alla March. Costanza Arconati. in *Epistolario edito ed inedito di* G. Giusti a cura di F. Martini, Firenze, Le Monnier, 1904.

Il Governo provvisorio non lasciò dietro di sè alcun rimpianto, anzi la politica d'equilibrio che aveva cercato di seguire, resistendo per quanto gli era stato possibile alla pressione rivoluzionaria, mentre non venne apprezzata dai moderati, valse a nimicargli il partito che lo aveva voluto al potere. Basta leggere infatti i giudizi che dettero di esso uomini da un lato come il Farini e il D'Arlincourt, dall'altro come il La Cecilia e il Pigli, per comprendere come il Governo provvisorio non avesse soddisfatto alcuno. I primi lo rimproverarono di esser stato troppo ligio al partito della rivoluzione, i secondi di aver seguito troppo da vicino le vie della moderatezza e della legalità.

In questo contrasto di giudizi sta la migliore conferma delle intenzioni che avevano animato gli uomini del Governo provvisorio, cioè di seguire una politica superiore ai partiti e preoccupati soprattutto di mantenere in Toscana l'ordine e la tranquillità.

Firenze.

ADA FOÀ.

RECENSIONI

S. NICASTRO, *Sulla storia di Prato dalle origini alla metà del secolo XIX. Sei lezioni tenute nell'Università Popolare di Prato.* Prato, Nutini, 1916, 8°, pp. 282.

Se è vero che ogni Comune italiano ebbe qualche tratto caratteristico, a indicare come il risveglio nazionale della nostra penisola si attuò mediante una somma di iniziative e di audacie isolate, è ancor vero che le vicende di Prato — e i molti lavori che muovono dall'opera fondamentale del Guasti ne fanno testimonianza — sono per molteplici aspetti degne di singolare interesse. Oggi il Nicastro, riepilogando le conclusioni più soddisfacenti fra quelle cui i predecessori eran giunti; portando a sua volta un contributo apprezzabile di indagini e di argomentazioni; abbracciando con sguardo sintetico tutti gli aspetti della vita pratese — non solo cioè, o quasi esclusivamente le vicende politiche, ma anche i fenomeni letterari, economici, artistici, religiosi e cosí via —; chiudendo infine tra limiti precisi la linea maestra degli avvenimenti, col distinguere le leggi superiori e inderogabili dalle cause contingenti dei singoli fatti, ha ritessuto a scopo divulgativo la storia dell'industre città fino alla metà del decorso secolo.

Sulle origini il Nicastro si trattiene alquanto, perchè le ragioni che occasionarono il sorgere di Prato, assommantisi nella necessità di dare un emporio alla valle del Bisenzio, ne determinarono poi tutte le vicende nel corso dei secoli. Sfatata la leggenda dei natali romani così cara ai pratesi, e alla gloria delle armi sostituito il vanto di una nobile missione civile, lo scrittore muove dai primi do-

cumenti, e ricordata sulla loro scorta l'antica coesistenza delle denominazioni di Borgo al Cornio e Prato, cerca nel sentimento di solidarietà che attorno al 1000 si sostituì all'egoismo dell'età precedente, e nel bisogno di consegnenza sentito dai vari centri di dirigere la loro attività oltre il muro ed il fossato, la ragione per cui il vocabolo italico dato dai lavoratori all'aggruppamento delle lor casette attorno alla Chiesa di Santo Stefano ebbe il predominio sul nome della vecchia fattoria, tipico esemplare del sistema curtense dell'êra franca.

La vita di Prato comincia per tal guisa quando s'inizia, direbbe il Carducci, la storia del popolo italiano, e per un non breve periodo di tempo si identifica con l'esistenza della forte famiglia degli Alberti. Le generazioni che nel quadriturrito castello di Vernio assaporarono le sottili gioie dei manieri feudali, e dalla rocca di Cerbaia si abbandonarono a tutte le violenze che quell'età ferrea rese possibili, la tragica stirpe che più volte conobbe il sangue dei fratelli, e dai fianchi di Adelaide espresse Ezzelino e Alberico da Romano e la tormentata Cunizza, coinvolse nel suo fatale destino i buoni pratesi: nel 1107 essi videro i cavalieri della grande Contessa, i fanti del vescovo Ildebrando, le schiere lucchesi e le falangi fiorentine avventarsi con la furia dell'uragano sui loro campi fertili e sostare con le armi al piede per tre mesi attorno alle deboli mura, che ogni sforzo non valse a salvare. Prato fu distrutta dalle fondamenta e Firenze ebbe libero l'Appennino ai traffici che domandavano strade sicure per giungere alla piana di Lombardia. Se la vittima del cozzo di due ambizioni non avesse avuto ragioni più che sufficienti, imprescindibili di esistere, oggi resterebbe solo il ricordo di quel lontano tormento; ma il traffico della valle fertilissima non poteva fare a meno di un centro cui annodarsi, e appunto quella che abbiamo detto missione civile di Prato fece risorgere la cittadina dalle sue ceneri. Contemporanea alla risurrezione fu la scomparsa di un equivoco: Firenze non era nemica di Prato ma dei Conti Alberti, ed anzi Prato aveva interessi comuni con Firenze. Da qui l'inizio di una seconda missione, politica, in funzione della regina dell'Arno, destinata ad essere il centro di coesione dell'intera regione toscana.

Risorta adunque la città, il rancore contro i nemici d'ieri si attennò nella considerazione dei non antitetici interessi; e mentre la vincitrice fu paga di avere amici a pochi chilometr dalle sue porte, i pratesi furon contenti di un appoggio non passeggero con-

tro l'avversario eterno e più odiato: Pistoia, che tutto avrebbe preteso senza il correspettivo di alcun beneficio. Senonchè questi rapporti non durarono a lungo, in quanto da un lato Firenze, cresciuta in potenza e con la forza militare moltiplicata quella economica, comprese che diveniva necessario avere l'effettivo dominio di una terra che per lei costituiva un antemurale meraviglioso in caso di difesa e un'ottima base per la partenza di un'offensiva, e dall'altro la vittima predestinata, accortasi delle mire ambiziose di cui era oggetto, si apparecchiò a difendere la sua indipendenza. Ma si direbbe che non vi mise impegno, affidandosi piuttosto ad un signore lontano che dando di piglio alle armi. Questa svolta della storia di Prato può essere poco simpatica, ma non la possiamo tacciare come illogica. Prato dette esempio che la libertà non si può considerare fine a se stessa quando sia tutt'uno con l'annientamento, o importi tali sacrifici da farne una cosa sola con la distruzione. Aveva troppo sofferto dal '300 al '350 per la guerra civile culminante nella tirannia dei Guazzalotri, e per la peste che distrusse due terzi della popolazione, perchè potesse mettere a repentaglio le ultime forze con l'unico vantaggio di rendere estetico nei secoli il finale della sua tragedia: e i suoi commerci e le sue industrie eran troppo floridi e promettevan troppa agiatezza; e le opere d'arte create fra un tumulto e un assedio davan troppa gioia all'occhio ed al cuore perchè si rinunziasse all'esistenza. E, d'altronde, oggi appare chiaro che mettersi in contrasto aperto con Firenze avrebbe significato non solo correre alla rovina, ma opporsi stoltamente al corso naturale degli eventi, essendosi ormai giunti a tale nell'evolversi delle forme comunali, che era necessario formare aggregati più vasti ed estendere i corpi politici fino ai limiti della regione. Così l'erezione del Cassero segnò l'impossibilità di una rivincita, ma sancì l'unico rapporto possibile fra la città grande e la città piccola: il rapporto di sudditanza, e indicò ad un tempo la fine delle lotte interne e l'avvento di un' èra di pace, durante la quale un popolo industre e intelligente potè partecipare alle espressioni maggiori e migliori della vita.

Mentre si maturano e si attuano tali rivolgimenti politici, la costituzione interna del Comune attraversa varie fasi che il Nicastro evoca, senza la pretesa di entrare nella funzionalità delle amministrazioni, per spiegare l'evoluzione dal regime aristocratico all'affermarsi della media borghesia e al prevalere degli strati anche più bassi. A tale scopo ricorda opportunamente la varia e successiva or-

ganizzazione delle classi sociali, e tiene in evidenza il fattore economico, essendo il benessere crescente negli ordini inferiori della società che ispira via via coscienza e forza e apre orizzonti sempre più vasti, dalla collaborazione alla conquista esclusiva dei pubblici poteri. Ben a proposito lo scrittore segue ancora la parabola discendente dei conti Alberti, che dopo aver difeso invano col sangue la Contèa, quando l'intelligenza operosa dei mercanti impingua i forzieri della grassa borghesia, e il lavoro degli artigiani assicura una riposata agiatezza al proletariato urbano e rustico, si riduce a vendere ad uno ad uno per qualche pugno di zecchini i privilegi e i feudi, e per ultimi Vernia e Cerbaia ricordi del primo ceppo e della prima gloria.

Perduta la libertà, le cose di Prato si riducono ad episodi della vita fiorentina, e il loro interesse va scemando mentre l'accorta remissione del '350 cede il posto ad un mero servilismo. Solo dopo un secolo e mezzo un bagliore d'incendio e il tumulto di una devastazione richiamano l'attenzione nostra: è la furia degli spagnoli e dei pontifici, guidati dal Cardinale Giovanni de' Medici, che mira a Firenze e perde vigore alle sue porte nella facile orgia pratese. Cessato il flagello, Prato inizia con la tenacia che la distingue l'ultima rinascita: alla fine del secolo è ricca di abitanti come mai fu per il passato, e frattanto è sorto il Monte di Pietà ed han visto la luce le istituzioni dei Ceppi del Puglisi e del Datini.

Il seicento corre scialbo, caratterizzato dalla generale superficialità degli spiriti e delle menti; nè l'Autore riesce a interessare chi legge per quanto, sulla scorta di un considerevolissimo numero di lettere, parli con brio dei pettegolezzi delle Accademie, dello sfarzo delle feste pubbliche e delle solennità cittadine, riproduca anche la vita del caffè e della strada, e penetri perfino nell'intimità delle famiglie. Non interessa, perchè aneddoti e bozzetti e considerazioni potrebbero riferirsi e adattarsi a tutti i piccoli aggruppamenti urbani di tutta Italia. Tranne, forse, un rilievo: insieme con Livorno, la città commerciale del Granducato, la capitale della Val di Bisenzio non rallenta il ritmo del lavoro; di guisa che mentre gli altri centri della Toscana attenderanno, compreso Firenze, dal caso o da iniziative estranee il principio del loro risorgimento, Prato e Livorno, quando verrà il momento di un nuovo passo nel cammino della civiltà, troveranno in sè stesse le forze e segneranno il tempo:

particolarmente Prato che i germi di una nuova vita troverà in una democrazia sana e cosciente dei suoi destini.

Finalmente, con una scorsa attraverso il secolo XVIII giungiamo alle vicende della Rivoluzione francese, dell'êra napoleonica, della Restaurazione, del nostro Risorgimento, che in Prato — come altrove — suscitarono ventate di grandi entusiasmi e di insane follie, dettero luogo ad atti generosi e ad ipocrisie ripugnanti.

Se il lavoro del Nicastro fosse stato concepito come un trattato di storia popolare sarebbe agevole l'obbiettare che la simmetria nello sviluppo dei capitoli nuoce alla sostanza della narrazione; e questo rilievo aprirebbe a sua volta la via per chiedere ragione di alcune lacune e di non poche prolissità. Pensando però che la « storia » fu letta in un corso di lezioni ad un pubblico che moltissime cose ignora ed a parecchie non presta attenzione, rileveremo per converso che difficilmente avrebbero potuto essere più felici i sei quadretti trattati con tocco largo, ma sobrio, con tinte calde e luminose più che vivaci, dai quali balza nitida la visione dei fatti storici spiegati nelle loro cause e nelle conseguenze che ne rampollano. Appunto perchè queste conferenze costituiscono un piccolo modello di scrupolo e di efficacia degno di essere imitato, è sembrato prezzo dell'opera parlarne alquanto diffusamente, per richiamarvi l'attenzione di coloro che intendono dividere con gli umili il pane del sapere, con garbo e con amore.

Firenze.

Armando Sapori.

Giuseppe La Mantia. *Codice diplomatico dei Re Aragonesi di Sicilia, Pietro I, Giacomo, Federigo, Pietro II e Lodovico: 1282-1355.* Palermo, Scuola tipografica, 1917, 4°, pp. CCXV-700.

Come è superfluo l'accennare la grande importanza che ha per la storia della Sicilia il periodo de' Re Aragonesi, così è pure inutile lo spendere parole per mettere in rilievo tutta l'opportunità di un Codice diplomatico contenente gli atti di quei sovrani, e specialmente nell'epoca più antica. Con la pubblicazione di questo *Codice* pertanto l'egregio autore si è acquistato un vero titolo alla pubblica benemerenza; e ci è grato di rendergliene qui le debite lodi. In questo primo

volume sono riuniti 241 documenti per quasi un decennio, cioè dal 1282 al 1290; avendo il L. M. riservata per il secondo volume la continuazione degli atti del Re Giacomo II dal 1291 al 1295, giacchè n'ha trovata una serie assai abbondante nell'Archivio della Corona in Barcellona. Ma noteremo per gli studiosi che in questa prima parte del Codice si comprendono anche gli atti spettanti al governo repubblicano di Sicilia dal 31 di marzo al 6 di settembre 1282 ed anche quelli del periodo preparatorio della conquista per parte del Re Pietro, e della luogotenenza tenuta da Giacomo dal 1283 in poi. Passando a dar qualche cenno sul modo con cui l'A. ha condotto il suo lavoro, diremo che pubblica per esteso i testi che ha potuto rinvenire inediti della Casa d'Aragona, e di quelli già conosciuti dà notizia del contenuto, aggiungendovi poi delle note che « giovino a chiarire meglio quanto vi si contiene per la storia e la diplomatica, per correzioni ed altro ». In tante serie a parte, per ogni sovrano riporta anche i documenti di data incerta e anche quelli falsi. Molto importanti sono pure le notizie che ci dà sull'ordinamento della Cancelleria aragonese e dell'ufficio del Protonotaro del medesimo periodo, sui registri che di quell'epoca ci rimangono e su quelli che sono andati perduti, e finalmente sulle ricerche e sui viaggi da lui fatti in Sicilia e nel Continente e specie a Barcellona, per rintracciarvi documenti inediti. Di grande interesse è pure il capitolo V della sua Introduzione, dove si parla del « Criterio degli scrittori di storia generale di Sicilia nel narrare la rivoluzione del 1282 e le sue origini ». Giacchè, come osserva il L. M., alcune antiche cronache, o in tutto o in parte sospette, oppure antiche tradizioni hanno nociuto alla precisa narrazione di quell'avvenimento. Egli tratta quindi, con grande erudizione e maestria, i seguenti quattro temi: intorno al nome di Vespro Siciliano (inteso come disfatta al suono di campane); sulle cronache sospette per origine o derivazione e in particolare sulla cronaca intitolata *Rebellamentu* o *Liber Jani de Procita et Palioloco* o *Leggenda di mess. Gianni di Procida*, secondo i manoscritti che se ne hanno; sul dubbio se la rivolta del 1282 in Palermo sia stata subitanea o derivata da una congiura già preparata da molto tempo; e finalmente sulla parte che v'ebbe il Procida, come preparatore della stessa congiura, e sulle prove che si possono desumere dai documenti e dalle fonti scritte. Dall'esame critico di tutto questo materiale, l'autore rileva che la cospirazione e conseguente rivolta di Palermo fu dinastica da parte del-

l'infante e poi di re Pietro d'Aragona, eseguita con l'aiuto degli esuli e principalmente del Procida e de' Ghibellini d'Italia col soccorso dell'imperatore di Oriente. Michele Paleologo, con l'eccitamento alla ribellione del popolo di Palermo e con la resistenza e persistenza del medesimo a non volere riconoscere il dominio degli Angioini. Altro punto egualmente dubbio, che le ricerche dell'autore hanno rischiarato. è l'accusa di tradimento che si volle dare al Procida quando. dopo il 1291, andò via per sempre dalla Sicilia. Il L. M. prova che non può più ritenersi, come credette l'Amari, traditore il Procida. Chè egli si ritrasse. poco avanti la morte, a vita privata. e la sua memoria fu sempre bene accetta nell'isola e presso la Corte.

Ripetiamo che il libro è un contributo utilissimo per la storia della nostra bella isola; e solo ci pare che l'autore avrebbe dovuto essere più sobrio in certe notizie specie di carattere personale. L'economia del lavoro se ne sarebbe molto avvantaggiata.

Firenze.

Alceste Giorgetti.

P. Molmenti, *Carteggi Casanoviani: Lettere del patrizio Zaguri a Giacomo Casanova (Collezione settecentesca* a cura di Salvatore Di Giacomo). Palermo, Sandron, 1919, 16°, pp. XXXIX-396. con 7 tavole fuori testo.

L'impareggiabile conoscitore della vita veneziana continua a pubblicare gli epistolari dei corrispondenti del Casanova, corredandoli di note veramente illustrative e ricche di scelta erudizione; e vi premette introduzioni in cui la dottrina gareggia col garbo e la vivacità espositiva, sicchè poco rimane da dire a chi voglia render conto della pubblicazione. Anche in questo volume il Molmenti tratteggia in pagine efficaci l'autore delle lettere, cioè il patrizio Pietro Antonio Zaguri (1733-1806), di pronto ingegno ma d'animo leggiero, dilettante infelice di letteratura e, più giudizioso di architettura. Al Casanova lo Zaguri fu sinceramente affezionato, e molto fece per procurargli il ritorno in Venezia, concesso nel 1774; da allora l'amicizia divenne più intima. e tale rimase anche dopo il nuovo esilio dell'avventuriero, fino alla morte di questo nel 1798. La maggior parte delle lettere è appunto indirizzata al Casanova nel castello di Dux in Boemia: l'amico rimasto a Venezia lo tiene informato di

tutto, delle cose serie e dei pettegolezzi, quasi con una continua conversazione libera e svariatissima. La vita è così colta nell'attimo in cui è vissuta, e ben dice il Molmenti che questo epistolario « ci mostra in certi particolari inavvertiti la dissoluzione della società veneziana del Settecento »: può quindi assumere importanza storica. Sotto questo riguardo hanno valore di documenti, tanto più significativi quanto più spontanei e inconsapevoli, tutte le notizie e le osservazioni sulla rivoluzione francese e sulla caduta della repubblica veneta. Lo Zaguri, come il Casanova (di cui è ristampata in appendice una lunga lettera sullo stesso argomento), è fiero avversario della rivoluzione, per cui ha parole d'orrore e di vendetta; e così nelle sue lettere si parla delle stragi in Francia, della guerra dei collegati, delle campagne napoleoniche in Italia, e passano dei grandi nomi e dei grandi fatti accanto alle piccole vanità della vita quotidiana. La leggerezza si rivela in certi contrasti. Scrivendo in francese il 19 marzo 1794 s'interessa di alta politica: « Mandez moi ce que vous sçavez et ce que vous croyez par rapport au roi de Prusse et à l'Imperatrice de Russie à l'égard de la France pour cette campagne »: ma subito dopo ecco un altro pensiero: « Je prends beaucoup de part à la peine que la mort de votre petite chienne vous a causée »! Anche nei momenti dell'agonia di Venezia, alle espressioni di amarezza si alterna una fiacca rassegnazione o l'indifferenza. C'è insieme ironia e sgomento nella lettera del 14 agosto 1797, che termina: « Democraticamente addio »; c'è ansietà mentre tratta coll'Austria Bonaparte, « il primo uomo del mondo in fatto di secreto e desterità, non che in militare scienza e fortuna ». Ma il 10 novembre lo Zaguri tutto contento si proclama « consuddito » del Casanova sotto l'imperatore d'Austria e si augura « governatore e padrone un Eroe, il P. Carlo dunque. Benedetta pace, e benedetto sia il nostro destino. Il Senato nostro tutto si meritò colla sua cecità ». Eppure il patrizio degno di quel Senato non sembra sicuro della sua nuova condizione, poichè più sotto scrive: « Il *cittadino* titolo è ito a Belzebub e sono *Monsieur* fino a nuovo ordine ». Così, tristemente, nella fiacchezza di un individuo vediamo riflessa quella di troppi. Ma i lettori, scorrendo il volume, arricchito anche di un perfetto indice di nomi, potranno trovare assai più per la storia di quegli anni fortunosi.

Firenze.

FRANCESCO MAGGINI.

ANGIOLO GAMBARO. *Primi scritti religiosi di Raffaello Lambruschini.* Firenze, presso la *Rivista bibliografica italiana*, 1918, 8°, pp. CXI-359.

Di Raffaello Lambruschini — per molto tempo conosciuto soltanto o soprattutto come pedagogista e autore di trattatelli di agronomia — sono note oggi anche le linee fondamentali del pensiero religioso. Vedere sempre più addentro nella mente dell'abate, non limitandosi al materiale edito ma cercando nelle biblioteche e negli archivi di famiglia tutto quello che di lui è rimasto — appunti e carteggio — è il saldo proponimento di Angiolo Gambaro, fra gli studiosi ben adatto a tentare la non agevole prova. Idoneo, in genere, per la vasta preparazione culturale storica e filosofica, ed in ispecie per i saggi già dati in proposito, soprattutto lo designano come biografo del Lambruschini la venerazione e l'amore che lo legano al padre del modernismo italiano.

In attesa dell'opera definitiva che ci darà un quadro completo, il libro che oggi vede la luce ci permette di seguire il pensiero del Lambruschini nel periodo iniziale, così come la pubblicazione dei *Pensieri di un solitario*, dovuta alle cure del Tabarrini, ci ha dato di conoscere, efficacemente tratteggiata dal Gentile, l'idea religiosa della maturità. Un avvicinamento anche sommario tra i due periodi ci mostra subito l'assoluta mancanza di contradizioni; anzi ci fa persuasi che le note essenziali dell'orientamento dello spirito del Lambruschini furono l'unità dell'indirizzo e l'equilibrio nella fede. Sotto il primo aspetto si può dire che, a differenza del Lamennais, della via che seguì vide il termine quando si mosse, e, arrivato, potè rimirare con compiacimento il punto di partenza, tanto fu diritta ed ampia; sotto il secondo il suo cuore non soffrì la tragedia dei contrasti che fu il tormento dei pensatori di Port Royal, e la pratica della vita fu tale che senza far concessioni e rinunzie non spinse fino al martirio. A vero dire, infatti, se una ferma volontà di rimanere nel campo dell'ortodossia trattiene in lui l'impulso generoso che lo spingerebbe a varcare il Rubicone, nessuna testimonianza abbiamo di una vera lotta, perchè la religiosità di un animo superiore regna sovrana e mette l'accordo e la pace; mentre lo stesso dissidio fra il Cardinal Luigi e il nipote, rappresentanti il vecchio e il nuovo clero (còlto dal Gambaro proprio nel momento culminante, in due lettere scambiate fra Roma e S. Cerbone), non porta ad una rottura

clamorosa, tanto moderata e ferma ad un tempo è l'espressione di Raffaello. Anche in un'altra accasione il Lambruschini ebbe modo di affermare il suo risoluto convincimento, allorquando in una lettera, data alle stampe da Guido Zaccagnini (1), uscì col dire: « o mi bruceranno come Savonarola, o farò del bene all'Italia e al mondo »: ma per valutare e il carattere e la natura dell'uomo, più adatta sembra la risposta ai rimbrotti del congiunto porporato, priva come è di parole forti ma non di forti pensieri. Troppo distante era, ad ogni modo, il modesto sacerdote dal Savonarola, perchè possiamo pensare davvero che non già le fiamme di fra' Girolamo, ma una seria persecuzione dell'autorità ecclesiastica potesse tormentarlo profondamente. Il frate di S. Marco arringava dal pulpito con un linguaggio di fuoco, mentre il mite Raffaello — se togliamo l'articolo coraggioso pubblicato nella *Antologia* del 1827 — versava per lo più i tesori dell'animo suo nel cuore di pochi discepoli, li comunicava ai pochi amici, e più con l'esempio che con le parole, per il bisogno di azione che informò la sua vita, diceva le lodi del Dio in cui credeva; e sopratutto con l'esempio insegnava ad amarlo e a venerarlo in modo più libero e più cosciente di quanto esigono i precetti della Chiesa.

Splendida prova dell'apostolato che fu per lui l'insegnamento, sono le cinque lezioni di religione impartite ai figli di Girolamo Bonaparte conte di Monforte, e gli scritti « istruzioni religiose a una monaca » e « consigli a un giovane ecclesiastico », bellissime pagine rintracciate nell'archivio di casa Mayer e nei mss. della Biblioteca Nazionale di Firenze. Gli altri brani che vedono ora per la prima volta la luce sono la risposta ad una lettera di Monsignor Morichini, due repliche a Mons. Minucci arcivescovo di Firenze, ed una missiva al Marchese Cosimo Ridolfi: esse completano i lineamenti del ritratto morale del sacerdote, sia che lo scrivente respinga con garbo caute osservazioni al sistema di dirigere l'Istituto di S. Cerbone, sia che rinunzi al canonicato per amore di libertà, sia che rifiuti un incarico pietoso offertogli con proposta di ricompensa, perchè a lui « ripugna di mettere un prezzo ad opere di carità ». In certo senso, dunque, gli scritti di cui ora veniamo a conoscenza hanno valore anche per ricostruire l'esistenza del Lambruschini.

(1) La lettera è diretta a Niccolò Puccini. Vedi in *Rassegna Nazionale*, 1° agosto 1906.

Quanto poi al pensiero che traspare dal loro insieme, ho avuto occasione di accennare che non si hanno differenze sostanziali con l'opera più vasta: le differenze sono, tutt'al più, di grado, essendo logico che i concetti si precisassero e si approfondissero col volgere degli anni. Troviamo difatti in germe, ma già nettamente riconoscibili, le teorie sulle relazioni fra l'individuo credente e la gerarchia, fra il dogma e l'intendimento umano, tra la società civile e la religiosa; mentre non in formazione soltanto, bensì addirittura già fissati, abbiamo invece la dottrina centrale e alcuni punti di differenziazione dalle scuole di altri innovatori. Il caposaldo consiste nell'affermare l'immanenza del concetto di Dio in contrapposizione alla trascendenza proclamata da S. Tommaso; i punti di differenziazione si hanno, rispetto ai sansimonisti negatori di ogni ulteriore adattamento della dottrina del Vangelo al mutare dei tempi, nella fiducia che la verità rivelata — a somiglianza di ogni altro vero attinto per via di conoscenza — viva la vita dei secoli, aderendo al progressivo evolversi dello spirito umano e rispetto ai sancyranisti, nel sostenere che l'amore del sapere, lungi dall'essere interdetto fu voluto da Dio, che vi diresse la potenzialità delle nostre forze intellettive. Con questa restrizione però, che le cognizioni degli uomini debbono essere pratiche e non basate sulla speculazione della mente, limitarsi al campo del sensibile e non tentare il mistero. Questo basterebbe a dirci come il Lambruschini rifuggisse dalle costruzioni filosofiche, tenute nel medesimo conto, se non più ancora dispregiate, di quelle teologiche; la conferma viene agevole, tostochè riportandoci nel secolo passato alle varie tendenze che in materia di fede pullulavano specialmente fuori d'Italia, ed anche fra noi fiorivano intrecciandosi con le vedute e le aspirazioni politiche, guardiamo quali maggiormente influirono sul pensiero lambruschiniano. Lo studio completo che, ripeto, attendiamo dal Gambaro, ci dirà molto probabilmente che l'abate non rimase estraneo ad alcuna delle molte correnti, non escluse la protestante e la giansenistica; ma l'impressione più profonda, la traccia più riconoscibile la segnarono senza dubbio i tradizionalisti francesi che a base del vero posero non il raziocinio dei singoli, cioè a dire la filosofia, ma il senso comune della collettività: il Lamennais della seconda maniera vive difatti, anche nella espressione della frase, nel solitario di S. Cerbone. Il quale, per la mancanza appunto di un *habitus* filosofico, rende a noi malagevole se non impossibile districare taluni suoi

concetti compenetrati addentro gli uni negli altri fino alla confusione (come quelli di religione e di morale), e ci lascia senza risposta allorchè gli chiediamo la ragione, la giustificazione delle sue idee, che il cuore più che la mente gli diceva esser vere, e voleva applicate nell'azione concreta piuttosto che bandite teoricamente.

Scrivendo sotto l'impressione della lettura lambruschiniana mi accorgo di aver deviato dal proposito iniziale di render conto del volume del Gambaro per richiamarvi l'attenzione in particolar modo di coloro che si occupano di problemi religiosi, e in generale di quanti amano i lavori seri che servono a ricostruire le tappe del pensiero umano nel corso dei secoli. Tornando al punto di partenza dovrei ora rifarmi dall'introduzione del libro; ma per un verso temo che malagevole sarebbe condensare in poche parole il contenuto doviziosissimo delle più che cento pagine di cui consta, e per un altro ho la certezza che una informazione particolareggiata finirebbe per togliere efficacia alla prosa elegante e precisa con cui le pagine sono scritte. Per questo, chiedendo venia all'Autore, accenno soltanto all'interesse capitale che la parte introduttiva ha nel volume, come quella che coordina e mette in evidenza i concetti più salienti degli scritti editi ed inediti raccolti, e li inquadra nell'ampia cornice del pensiero religioso dell'800. I cenni biografici ch'essa contiene contribuiscono poi ad esaltare il Lambruschini nelle doti meravigliose, che lo fecero non pure una delle più belle figure del suo secolo, ma lo collocarono fra le più nobili dell'umanità.

Firenze.

Armando Sapori.

NOTIZIE

Storia generale.

— HEINRICH FRICH, *Ghazâlîs selbstbiographie.* Giessen, 1919 — È un interessante raffronto fra l'autobiografia di Abû Hamîd Muhammed al - Tûsî al - Schâfi'î al - Ghazâlî, detto il « rinnovatore della fede » e le Confessioni di Sant'Agostino, che lo precedette cronologicamente di circa sette secoli ma che in molti aspetti della sua evoluzione psicologica e spirituale può considerarsi suo affine, mentre d'altra parte il dettaglio e la tecnica del *munqidh* musulmano sembrano indicare una derivazione dal testo del padre della Chiesa. Conclusione comune ai due: la fede medicina dell'anima.

A. A. B.

— A. LONGNON e V. CARRIÈRE, *Pouillés de la Province de Trèves.* Paris. Imprimerie nationale. 1915, 4°, pp. 597. — Questo quinto volume della raccolta degli antichi elenchi diocesani di Francia è particolarmente interessante fra i suoi congeneri che finora trattarono di Lione, di Rouen, di Tours, di Sens e di Reims, perchè tratta di una « provincia » ecclesiastica di confine: Treveri, che comprende le quattro diocesi di Treveri, di Metz. di Toul e di Verdun. Non occorre altro per capire che l'indice di nomi e di luoghi, che occupa precisamente una terza parte del volume di seicento pagine, è una vera miniera di ricordi e di avvicinamenti ed avvicendamenti storici, di nomenclatura bilingue e trilingue, di indicazioni topografiche ed onomatologiche della provincia renana. Lo stesso interesse,

oltre a quello speciale, ecclesiastico da una parte ed economico dall'altra, raccomanda anche agli studiosi meno specializzati la raccolta di questi « pouillés » illustrati nelle fonti e nei loro caratteri generali da una chiara e diligente esposizione introduttiva dell'abate Carrière. La prefazione è di Maurice Prou.

A. A. B.

— Ernst Gagliardi, *Der Anteil der Schweizer an den italienischen Kriegen*. 1494-1516. Zürich, Schulthess, 1919, voll. 2, 8°, pp. XIII-909, con due tavole topografiche. — Questo ampio lavoro si propone di studiare la posizione internazionale che prese la Confederazione Svizzera sul principio del sec. XVI, specie ne' due decennî in cui la medesima esercitò una vera influenza sulla politica delle varie potenze europee. Nello stesso tempo vuol mettere in rilievo la stretta connessione che passa tra lo sviluppo generale dell'Europa e quello della Svizzera stessa. Giacchè per l'addietro gli scrittori di questa nazione considerarono tutto il loro passato come se si fosse svolto sopra di un'isola lontana; e quindi separatamente dalla sorte degli altri Stati. Altra circostanza che per l'autore rendeva necessaria una nuova storia del medesimo periodo è che dal tempo del Fuchs e del Glutz Blotzheim in poi, cioè da circa un secolo, non si era più fatto un lavoro complessivo su questo argomento: e i molti materiali, che erano venuti fuori in questi ultimi tempi, rendevano necessaria una nuova trattazione.

Il primo volume (che consta di 5 dispense) si fa a narrare la storia Svizzera dal 1494 al 1509, nel qual periodo appunto la Confederazione affermò nel modo più chiaro la volontà di fare una politica indipendente. Si riserba ad altro volume il descrivere le guerre che dopo seguirono per l'Italia, la defezione de' medesimi Stati confederati dalla Francia, la loro alleanza con Giulio II, e le campagne dal 1510 al 1516. Nel primo capitolo, che serve di introduzione, si espone lo stato della Svizzera dopo la guerra di Borgogna e dopo la vittoria su Carlo il Temerario, la sua situazione economica, e si accennano anche le spedizioni fatte precedentemente verso il Sud. Quindi, entrando veramente nel suo tema, l'autore racconta la discesa di Carlo VIII a Napoli (Cap. II): le lotte del Duca d'Orléans intorno a Novara (Cap. III): la conquista di Milano fatta dalla Francia (Cap. IV): l'azione esercitata dalle guerre d'Italia sulla situazione

interna della Svizzera, le sue lotte colla Francia per Bellinzona (Cap. V) e infine le guerre per il predominio in Italia, di cui furono attori la Spagna, l'imperatore Massimiliano, il Papa e i Veneziani.

Per il nostro paese sono specialmente interessanti le notizie che l'autore ci reca di nuovo circa il tradimento fatto a Lodovico il Moro a Novara. Secondo i resultati di certi documenti, che si pubblicano nell'Appendice, il Moro sarebbe caduto in potere de' francesi per colpa delle circostanze ed anche per colpa propria. Chè se anche fu quel Turmann che indicò il Duca ai francesi, il tradimento non va addebitato a tutta la nazione Svizzera, ma a quel singolo individuo. Però il nostro autore, da vero storico imparziale, rileva pure gli addebiti che per quel fatto si possono fare agli svizzeri e a chi li dirigeva.

A. G.

— Giuseppe Bonelli, *Francesco Cinalia, Le malattie delle donne* (Estr. dall'*Archiv für Geschichte der Medizin*, VIII, 5, pp. 292-349; 1-8, 1915) Leipzig, Barth. — Il codice contenente il trattatello « De morbis muliorum » di Francesco Cinalia, medico bresciano, appartiene al fondo mss. della biblioteca privata Emilio Silvestri di Milano. Esso ci giunge, edito da Giuseppe Bonelli, in un estratto dell'*Archiv für Geschichte der Medizin*, che reca l'epigrafe « Ommagio del autore » e la data del 1915, più un « Indice dei Rimedi », di stampa evidentemente recentissima, poichè cita pubblicazioni del 1919. Il tempo e i frapposti eventi hanno probabilmente fatto sentire all'egregio A. qualche cosa del disagio che prova il lettore nazionale a quella epigrafe e a quella data originale. Consentiamo cordialmente nel suo augurio che « per l'edizione di testi nostrani non sia più necessario di uscire di patria » (ma era poi necessario quella prima volta? l'articolo sarebbe andato bene in taluna nostra rivista storica o medica anche allora) e passiamo oltre.

A lodare cioè il merito intrinseco della pubblicazione, interessante storicamente ed etnograficamente, corredata di una opportuna introduzione, ricca a sua volta di ampie e numerose note bibliografiche e di curiosità, tanto che non si potrebbe dire se sia maggiore l'interesse scientifico del trattatello stesso coi suoi audaci accenni ai precursori di esperienze e di problemi che solo agli inesperti paiono retaggio esclusivo della scienza recente; o il contributo d'or-

dine generale recato dal chiosatore alla coltura storico-medica italiana, che. pur non possedendo libri di facile e dilettevole divulgazione (come per citarne uno sfuggito all'A., le « Curiosités Médico-Artistiques » di Lucien Nass), ha però dovizia di studi spiccioli e di monografie speciali sull'argomento.

A. A. B.

— Joachino Kühn, *B. B. Ephraim's Geheimsendung nach Paris. 1790-91*. Giessen, 1916. — È un contributo alla storia della politica di Gabinetto di Federico Guglielmo II; interessante, più che per la portata dell'argomento in sè, perchè ci dà la linea, diremo così, germanica, di quelle missioni internazionali di « osservatori » e « agenti segreti » che furono frequenti verso la fine del XVIII secolo in Francia, dove le nuove correnti di idee non potevano a meno di attrarre l'attenzione dei reggitori di altri Stati: e perchè integra opportunamente altre pubblicazioni del genere già esistenti in inglese e in italiano.

A. A. B.

Storia artistica e letteraria.

— Luigi Albizzi, *La testa del Battista, dipinto originale di Leonardo da Vinci*. Firenze, Rigacci, 1919, pp. 31. — Con questa memoria il signor Luigi degli Albizzi si studia di provare che la tavoletta da lui posseduta, pervenutagli per eredità di famiglia, è proprio l'originale di Leonardo di cui fanno menzione il Borghini nel suo *Riposo* e il Tasso nei sonetti « sopra il ritratto della testa di S. Giovan Battista ».

Che messer Cammillo degli Albizzi, gentiluomo del Granduca, possedesse il quadretto leonardesco in parola è fuor di dubbio; ma come garantire che l'attuale tavoletta sia veramente l'originale e non una delle numerose copie che si trovano in commercio e di cui l'Albizzi stesso potè così facilmente procurarsi due esemplari? Solo l'esame stilistico potrebbe deciderlo, e qui manca purtroppo non solo qualsiasi autorevole attestazione di periti, ma pur anche la riproduzione fotografica del lavoro, dal confronto della quale con le altre

fotografie conosciute potrebbe forse desumersi qualche indizio in sostegno della tesi dell'autore.

G. Batt.

— Michele Catalano, *La casa paterna di Ludovico Ariosto.* (Estr. dalla *Rassegna*, 1918, pp. 11). — Su documenti da lui rintracciati nell'Archivio notarile distrettuale di Ferrara, il C. conferma e precisa che il vanto di casa paterna di Ludovico Ariosto, assegnato da un'iscrizione alla casa Minerbi di via Giuoco del Pallone (in antico S. Maria di Rocche), spetta invece alle vicine case Contini-Ruggi, che furono l'abitazione di Nicolò, mentre l'altra era abitata dai suoi fratelli Francesco, scalco degli Estensi, e Ludovico, arciprete della cattedrale. Anche la data che reca l'iscrizione, 1479-1527, dovrebbe esser corretta in quella 1484-1528; nel qual anno il poeta si trasferì nella più famosa casa di via Mirasole (oggi via Ariosto), dove passò gli ultimi anni.

D. G.

— Giuseppe Dalla Santa, *Letterati veronesi del '500 e il buon uso della Lettera Z.* (Estr. dagli *Atti dell'Accademia d'agricoltura, scienze e lettere di Verona*, 1918, pp. 11). — La storia, che non è tutta di grandi cose, registra una controversia più che altre vivace e dispettosa tra grammatici del '500 intorno al buon uso della lettera Z. Sul soggetto, l'A. pubblica una lettera inedita, da lui rinvenuta nell'Archivio di Stato di Venezia, di Gian Domenico Tedeschi, veronese, ad un altro veronese, Valerio Palermo, suo maestro; il quale in un opuscolo *ad Orlandum Pescettium et Jannem Dominicum Candidum de usu literae Z disceptantes* (Verona, 1588; ora è divenuto una rarità bibliografica), aveva procurato di metter pace fra loro.

D. G.

— Nino Cortese, *Serafino Biscardi.* (Estr. dal *Boll. della Soc. Calabrese di Storia Patria*, 1918, pp. 11). — Traccia, con chiarezza e rapidamente, la biografia dell'insigne giurista napoletano (1643-1711), che, nato da un cappellaio, salì al più alto grado della

magistratura, diede notevole impulso allo studio del diritto e fu il maestro amato e stimato di Gaetano Argento e di Gian Vincenzo Gravina. Aggiunge la bibliografia delle opere stampate ed inedite, riferisce alcuni giudizi di contemporanei, rimandando per l'esame dell'opera agli *Studi di diritto pubblico* di E. Cenni, e pubblica in appendice una protesta delle nobiltà di Cosenza contro la domanda e i maneggi del Biscardi per essere ammesso ai Seggi dei nobili di quella città.

D. G.

— Ferdinando Massai, *Sette lettere inedite di Lorenzo Magalotti al Cav. Alessandro Segni, 1665-1666* (Estr. dalla *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, anni 1917 e 1918, pp. 28). — Con la consueta diligente e ampia illustrazione delle allusioni e dei riferimenti, il Massai continua in questo opuscolo la pubblicazione del carteggio inedito del Segni (libreria Corsini). Notevoli in queste sette lettere del Magalotti i particolari di una riunione degli accademici compilatori del Vocabolario; la narrazione del primo esperimento fatto in Firenze a Palazzo Pitti della Lanterna Magica e di un'altra esperienza sul ghiaccio naturale, fatto dal Magalotti insieme col principe Leopoldo de' Medici; le notizie inedite intorno al Viviani; la descrizione dell'addobbo della Basilica di S. Lorenzo pe' funerali di Filippo IV di Spagna, che dà modo di stabilire per la prima volta quali furono le iscrizioni dettate dal Magalotti stesso, ecc.

D. G.

— Fausto Nicolini, *La puerizia e l'adolescenza dell'abate Galiani (1735-1745.) Notizie, lettere, versi, documenti* (Estr. dall'*Arch. stor. per le province napoletane*, a. IV, pp. 31). — Dell'ingegnosissimo abate, ch'ebbe sviluppo intellettuale assai precoce, riesce particolarmente interessante anche la storia degli anni giovanili, sui quali si avevano sino ad ora soltanto i brevi accenni forniti dal Diodati nelle prime pagine della sua biografia (Napoli, 1788). Più copiose notizie trae il N. dai mss. galianei conservati nella biblioteca della *Società napoletana di storia patria*, e da queste, tra l'altro, si rileva che a « diciassette anni messer Ferdinando conosceva molto bene e molto da vicino non solo le lettere e le scienze, ma anche

le donne e l'amore ». A quell'età compose non pochi versi. « Ma egli rispettava troppo la poesia e se stesso, da continuare a coltivar una forma d'arte, in cui, a malgrado della sua facilità (anzi proprio a causa di questa), è molto improbabile che avrebbe potuto varcare i confini d'un decoroso dilettantismo. Gli è perciò che i versi, così abbondanti nella produzione della sua adolescenza, vennero, in quella della giovinezza e dell'età matura, diventando sempre più rari, a misura che meno impacciata, meno accademica, più semplice e più snella si faceva la sua lucida e artistica prosa ».

D. G.

— Carlo Frati, *Stampe popolari parmensi e due odi di Giuseppe Parini*. (Estr. dalla *Bibliofilia*, a. XIX, disp. 4-7). Firenze, Olschki, 1917, 4°, pp. 9. — Le due odi sono precisamente *Il brindisi* e *Le nozze*, che, fra tutte le altre pariniane, sentono più della canzonetta e si raccostano al popolo. Preme, in sostanza, al F. convalidare con l'esempio l'opinione del D'Ancona su quel che sia la Musa popolare rispetto a quella letteraria e classicheggiante. Il fatto, quindi, che nella biblioteca parmense, si trovino in mazzo poesiette da fiera e due odi del Parini, dimostra come la fortuna di questo poeta grandissimo si estese, oltre che nelle classi dotte, in frammentaria misura, presso la minutaglia.

E. Gam.

— Filippo Pananti, *Trentatrè lettere raccolte da* Luigi Andreani. Castiglione Fiorentino, 1918, pp. 68. — Ventisei di queste lettere dell'arguto poeta di Ronta erano inedite; le rimanenti erano state pubblicate sparsamente da varî. La piccola raccolta si aggiunge come appendice agli *Scritti minori*, dall'Andreani stesso pubblicati nel 1897 pei tipi del Bemporad. « Esse contengono la conferma del carattere del loro autore: poco amore di precisione e di linea, ma efficacia di descrizione; un po' d'incertezza di color politico, ma grande interessamento dei pubblici avvenimenti; una certa caccia a qualche impiego, un po' d'ambizioncella, proclività alla vita girovaga e spendereccia, ma sempre repugnanza del nuocere altrui e proposito anzi di far sempre del bene. Contengono poi, più qua e più là, notizie fin qui ignorate ed abbastanza importanti sulla sua vita o su' suoi scritti, e vari giudizi su letterati o loro opere ».

D. G.

— Giulio Dolci. *Ugo Foscolo maestro. L'orazione inaugurale commentata per le scuole superiori e per le persone colte.* Livorno. Belforte, 1919, pp. 72. — Dalla lettura di questo saggio si esce con la voglia di leggere l'orazione foscoliana della quale il Dolci traccia, con mano felice e sicura, il profilo. Con questo l'assunto del D. mi pare interamente raggiunto: il lavoro, pur senza avere pretese, respira una aria sua propria, che lo rende simpatico: e le annotazioni che lo concludono rivelano una conoscenza profonda e matura dell'argomento. Solo difetta la critica: l'esposizione si mantiene oggettiva, tanto nel contesto che nelle note, ma qui ci attendevamo una parola di più. Oltre che a riportare i giudizi di antichi e contemporanei sull'orazione, occorreva tirarne su una, fra tutte, e prendere posizione. Ma, forse l'indole del lavoro, sembrava all'A. non doverlo richiedere: egli seppe così acuire la nostra curiosità ed ottenere ciò che pochissimi commentatori ottengono, il consenso di chi legge e la certezza di avere indicato un capolavoro agli ignari.

E. Gam.

— Verrua Pietro, *Un sepolcro auspicato nei Sepolcri del Foscolo* (Estr. dalla *Rivista Abruzzese*, 1918, pp. 15). — Sarebbe la tomba a Nelson che le britanne vergini auspicano che sorga negli orti suburbani, monumento nazionale tra i cari, umili sepolcri privati. Il trapasso lirico, dalla preghiera pel ritorno del prode, alla forte sentenza « Ma ove dorme il furor d'inclite gesta » ecc., cui segue la celebrazione delle tombe di S. Croce, si spiega con quel voto implicito nella preghiera.

D. G.

— Achille De Rubertis, *G. B. Niccolini e i comici* (Estr. dalla *Rassegna Nazionale*, 1818, pp. 15). — Si parla, oltrechè dell'amore del grande poeta tragico per l'attrice Maddalena Pelzet, delle amarezze ch'egli dovette soffrire per lo strazio che le compagnie comiche facevano delle sue tragedie rappresentandole senza il suo consenso quante volte e nei mali modi che volevano, appena pubblicate. Le sue lamentele epistolari sull'argomento cessano però poco dopo il 1840, quando fra l'Austria e la Sardegna fu stipulata la prima convenzione sulla proprietà letteraria, cui aderirono gli altri Stati della penisola.

D. G.

— Carlotta Giulio, *Il Manzoni e il Fauriel (Dal primo viaggio del Manzoni a Parigi alla discesa in Italia del Fauriel)*. Torino, 1918; pp. 59. — La storia dei rapporti del Manzoni col Fauriel, è stata parecchie volte, più o meno bene, studiata dal Saint-Beuve in poi. L'A. di questo lavoro non porta veramente alcun fatto o documento nuovo per illuminare le vicende della famosa amicizia; ma si serve di tutto quanto è stato, anche recentemente, pubblicato, e che potesse avere più o meno diretta relazione col suo argomento, per seguire i due scrittori nei rapporti che ebbero l'uno coll'altro, indagando soprattutto le ragioni della loro affinità spirituale. Qualche volta l'A. mi sembra che esageri un po' l'influenza del Fauriel sul Manzoni, come quando la paragona a quella di Virgilio per Dante, qualche altra mi pare che divaghi un po' troppo. Ad ogni modo troviamo raccolto in questo lavoro tutto quanto si poteva dire, in base ai documenti esistenti, - giacchè, com'è noto, è andata dispersa se non addirittura distrutta, la maggior parte delle lettere dirette dal Fauriel al Manzoni - sul Fauriel e il Manzoni; inoltre l'esposizione della G. è fatta in una forma vivace, che non manca di una certa vigoria ed efficacia, tanto da farsi leggere volentieri.

C. P.

— Natale Cioli, *Angelo Renzi e l'Institut Historique de France*, Rieti, 1918, pp. 56. — Il Renzi nacque a Morro di Rieti nel 1788, studiò nel capoluogo sotto valenti scolopi, subì nel '15 un processo politico perchè bonapartista e fu esiliato nel '21. Trovò rifugio e una cattedra a Parigi. Il nome acquistato con l'insegnamento e gli scritti gli valse, nel '34, la nomina a membro dell'*Istituto Storico di Francia*, del quale divenne l'amministratore nel '40. Nel '62 l'*Istituto* lo nominò suo rappresentante al X Congresso scientifico in Siena. Nel '69 donò alla biblioteca di Rieti le sue numerose pubblicazioni e n'ebbe da quella municipalità il premio di benemerenza d'una medaglia d'oro. Morì di 83 anni a Parigi nel '71, dopo sofferti gli strazi dell'assedio e della Comune.

Narrata questa biografia, il C. traccia le vicende dell'Istituto Storico di Francia dal '33 al '72, ed espone quindi, con ordine e con chiarezza, gli scritti del Renzi. Nell'*Investigateur*, dal '42 al '68, si contano ben 36 articoli di lui, quali *Jeanne Darc* del '55, *La Signora di Monza et son procès* del '62, che a lor tempo furono assai

notati. Il primo suo libro, *La guerre de Spartacus en trois campagnes* (1832), gli fu ispirato dalla statua del suo amico Denis Foyatier che oggi si ammira alle Tuileries; scrisse *La vie politique de François Salfi* (1832) e *Le Polyglotte improvisé* (1840): compilò un *Dictionnaire général italien-français* (2ª ediz. 1861), che gli costò sei anni di fatiche.

D. G.

— G. Brognoligo. *Il curato di Montacino. Episodio dell'attività giornalistica di C. Cantù.* (Estr. dalla *Rassegna Nazionale*, gennaio 1919, pp. 6). — È divulgato dal Passano, nel *Supplemento al Dizionario del Melzi*, p. 89, che con lo pseudonimo di *Curato di Montalcino* segnassero loro scritti il Berchet nel *Conciliatore* e il Cantù nello *Spettatore*. Ma pel primo fu provato dal Bellorini che mai prese quello pseudonimo; e il Cantù, che volle identificarsi in un personaggio della *Lettera semiseria*, curato di un fantastico *Monte Atino* (non già *Montalcino)*, per un errore di memoria cambiò il nome in quello di *Montacino*, sotto il quale inviò quattro lettere al *Ricoglitore italiano e straniero* del 1837 e altre quattro alla *Rivista europea*, che gli era succeduta, nei due anni successivi. Non potè, essendo nato nel 1804, scrivere nello *Spettatore*, che cessò le pubblicazioni nel 1818. In quelle corrispondenze il Cantù faceva professione di critico di poesia contemporanea. Il B. giudica questo episodio giornalistico « frutto di studio superficiale e frettoloso », senza importanza nella storia della critica del suo tempo.

D. G.

— Giovanni Duprè. *Lettere familiari a Tito Sarrocchi.* Siena, Stab. Arti Grafiche Luzzeri, 1917, pp. 59. — Questo bel manipolo di lettere ha valore non piccolo per la storia dell'arte e per meglio conoscere l'animo di due veramente illustri scrittori di quella scuola senese gloriosa tanto nei tempi antichi quanto nei moderni. Il Sarrocchi, com'è noto, fu discepolo elettissimo del Duprè, e fra i due, ciò che le nostre lettere dimostrano e confermano, corsero sempre sensi nobilissimi di stima e di amicizia profonda e sincera, improntati di una cara semplicità e modestia.

G. R.

— Anna di Domenico. *La vita e l'opera di Giuseppe Giacosa.* Mistretta, Tip. del Progresso. 1919, 8°, pp. 100. — È una compiuta monografia di linee sobrie e d'intendimento divulgativo, che tratteggia rapidamente la figura morale dello scrittore attraverso la sua vita operosa che non ebbe avvenimenti straordinari e particolarmente notevoli, e la sua figura artistica, ch'è seguita nella sua varia attività e esaminata con simpatia e molto garbo, ma senza intemperanze ammirative. Opportuna e coerente la distribuzione e la proporzione delle parti che, dopo quella assegnata all'uomo, intrattengono successivamente sui drammi, sulle prose narrative, e infine sulla totalità della produzione come sintesi d'arte. Dei drammi sono esaminati distintamente il periodo neoromantico (*Partita a scacchi, Trionfo d'amore, Fratello d'armi*, e anche il *Marito amante della moglie* e la *Tardi ravveduta),* quello storico *(Conte Rosso* e *Signora di Challant)*, quello verista *(Tristi amori, Come le foglie)*, quello d'ispirazione ibseniana *(I diritti dell'anima)* e i drammi minori. L'A. tien giusto conto delle discussioni e dei giudizi autorevoli, che non sono quelli improvvisati e del momento, tutto rivedendo con indipendenza che fa posto a frequenti e felici osservazioni, come, sin dal cominciare, quelle sulla *Partita a scacchi*, fortunatissima perchè inspirata all'anima popolare, sognatrice e sentimentale, ma che alla critica si mostra priva di elementare psicologia e architettata sull'assurdo assai più in là dell'*Huon de Bordeaux*, la fiaba che fornì l'invenzione.

Alle prose e particolarmente a *Novelle e paesi valdostani, Impressioni d'America, Castelli valdostani e canavesani* è concessa in questo libro una particolare attenzione, per ristabilire quell'equilibrio di apprezzamento che l'A. giudica turbato nella comune dei lettori a vantaggio dei drammi.

È un lavoro che riesce utilmente informativo perchè bene informato, e che si legge volentieri, perchè è scritto con gusto semplice, senza pretensione.

D. G.

— Carlo Pellegrini, *Baudelaire e Pascoli* (Estr. dalla *Rassegna Nazionale*, 1919, 1° settembre, pp. 8). — Il lavoro può, in sostanza, interessare più per uno studio sulle fonti del pensiero pascoliano, che per un possibile parallelo tra i due poeti, così profondamente diversi. Ma quando il P. viene a dire, col Croce e con tanti altri, che

il Pascoli non ebbe una verace e grande originalità di pensare e che, anzi, le sue letture, numerose e accurate, contribuirono in buona parte alla formazione delle sue teorie estetiche, allora, mi posso rassegnare a non sapere che per l'appunto nel Baudelaire si trovano le scaturigini del *fanciullino* e limitarmi alla citazione, non misteriosa, del Fedone, che è, in fondo, la prima e più vera *spinta* alla proposizione estetica qui in giudizio. E tanto il P. (che è fra i più accorti e valorosi indagatori delle reali rispondenze di pensiero e di espressione fra le due letterature sorelle, francese e italiana) se ne accorge, che relega il piatto forte della sua dimostrazione tra le chicche di fin di tavola, dimenticando che a mensa ci eravamo seduti appositamente per quello, e che il titolo lo faceva, senza alcun dubbio, supporre.

Del resto che il Pascoli conoscesse *anche* il Baudelaire, diamine amico Pellegrini! E chi non lo conobbe tra quelli che si interessarono un po' delle nuove idee, giusto nei tempi in cui il Pascoli usciva fuor dalla buccia, e si dibattevano le estreme lotte tra idealisti e scettici, allora allora ribattezzati col nome, per giunta francese, di naturalisti?

In questa primavera antipascoliana, triste quant'altre mai, ogni parola meno che accorta può fabbricar volumi contro la sua memoria, che è pura ed alta, anche se le teorie, anzichè dai greci o da Roma, provenissero da Baudelaire o dallo Shelley, il che può anche darsi.

E. Gam.

— Isidoro Del Lungo, *Rivendicazione* (Estr. dalla *Nuova Antologia*, 1918, pp. 10). — È giusto restituire al fiume sacro che ha visto la nostra epopea e che l'ha vissuta, come l'antico Scamandro, il nome che fu suo dalle origini della Repubblica Veneta, che gli confermarono Dante con tutta la tradizione letteraria e che i piavarotti usano tuttora; tanto più se è vero che l'alterazione fu piuttosto fattura austriaca che indigena. Dunque « la Piave » e non « il Piave ». Nessuno con maggiore autorità dell'Arciconsolo (ma non soltanto perchè tale) poteva patrocinare la « rivendicazione ».

D. G.

— Giovanni Castellano. *Ragazzate letterarie. Appunti storici sulle polemiche intorno a Benedetto Croce.* Napoli, Ricciardi, 1919, pp. 118. — Il C. segue con passione l'attività e il pensiero del Croce da più anni. Si direbbe che si è eletto il compito di esser discepolo, rinnovando qualche classica tradizione contro l'uso che inclina i giovani, per cercarsi una personalità precoce, a staccarsi dai maestri prima (molto prima) di aver imparato quanto avrebbero potuto impararne. Recentemente ha raccolto in due bei volumi, dalla *Critica* e da altri giornali e riviste, le *Pagine sparse* del maestro (Ricciardi, Napoli). Il secondo, le *Pagine sulla guerra*, è una allegra vendetta delle scervellate diatribe contro il Croce nel periodo doloroso e glorioso della nostra guerra; chè, messe insieme e giudicate non frammentariamente e quindi arbitrariamente, quelle pagine son di per sè eloquente dimostrazione dell'altezza e della purezza del pensiero e del sentimento del filosofo napoletano, anche per coloro che non seppero o non vollero (ma dovevano) presupporlo oltre e contro il loro scarso giudizio e la loro insana passione, soltanto ripensando l'attività italianissima dal Croce spiegata in più che un trentennio di lavoro e in più che venti formidabili volumi.

Nelle *Ragazzate letterarie* il C. s'occupa di questo errore, come s'occupa delle precedenti polemiche critico-letterarie col Romagnoli, col Borgese, col Papini ecc., dal 1910. Un interesse di curiosità il volumetto può averlo per tutti, in quanto esso informa copiosamente; ma nel suo intento pedagogico il libro è rivolto ai giovani, tra i quali crede il C. che l'eco di quelle polemiche e di quelle accuse sia largo e nocivo. Io avrei desiderato che delle polemiche critico-letterarie, oltre che riferire la storia estrinseca, il C. avesse approfondito il contenuto, comunque egli lo giudichi (per me qualche cosa d'istruttivo c'è, e sotto aspetti positivi e sotto aspetti negativi): ma forse questo mio desiderio contrastava col carattere « semischerzoso » che l'A. ha voluto dare al suo scritto. Il titolo anticipa il giudizio.

D. G.

NECROLOGIA

GIUSEPPE RONDONI.

Giuseppe Rondoni, assiduo e apprezzato collaboratore dell'*Archivio*, cessava di vivere il 19 novembre 1919. Ci par di vederlo ancora, con l'occhio precocemente stanco, ma con l'animo ancor vivace, felicitarsi di aver lasciato da poco il pubblico insegnamento, non perchè amasse staccarsi dai suoi diletti scolari, ma perchè anelava di dedicare nella quiete della casa gli ultimi suoi giorni esclusivamente agli studî, nella speranza di avere dinanzi a sè tempo sufficiente per completare alcuni lavori rimasti a mezzo e per ripresentarne sotto nuova ed ampliata veste altri, pubblicati negli anni giovanili ed oggi invecchiati di fronte al progresso degli studi critici; ma non gli è bastata la vita per porre in atto l'accarezzato disegno.

Una intera generazione di giovani, alcuni dei quali oggi uomini maturi, rimpiangono in lui il maestro dotto ed amorevole, l'educatore efficacissimo, il propagatore ed incitatore delle più eccelse virtù, che furono abito della sua vita esemplare, quali la operosità indefessa

nel lavoro, il sentimento rigoroso del dovere, la purezza degli affetti familiari, il fervido amore della patria. All'apostolato di un simile maestro non potevano mancare frutti copiosi: una schiera numerosa di scolari del Rondoni primeggia oggi nelle discipline storiche e letterarie, nelle professioni libere, nelle cariche pubbliche, nella vita politica; fra i più giovani non pochi hanno dato prova di purissimo amor patrio, combattendo da prodi nella recente guerra e, purtroppo, alcuni di loro hanno preceduto il maestro nella tomba, offrendo la loro balda gioventù in olocausto all'Italia.

Come è noto ad ognuno, poco dopo il trasferimento della Capitale da Torino a Firenze (giugno 1865), ebbe vita qui la Facoltà filosofica, filologica e storica dell'Istituto di Studî superiori; ma, come avviene d'ogni nuova istituzione nel suo periodo primordiale, gli atti della segreteria dei primi anni, disordinati e manchevoli, andarono dispersi, sicchè oggi non si conservano i registri di matricole degli scolari anteriori al 1875. Fra i giovani iscritti in questo anno troviamo Giuseppe Rondoni; tuttavia egli doveva aver già frequentato da più di un anno i corsi della Facoltà filosofica, perchè si addottorò in Filosofia nel 1877. Eravamo allora nell'età aurea dell'Istituto superiore, il quale in pochi anni, non pure emulò, ma sorpassò di gran lunga la fama dell'antico « Studio fiorentino ». Il ricchissimo materiale di ricerca e di consultazione delle nostre biblioteche e dell'Archivio di Stato richiamava in Firenze un'eletta brigata di giovani i quali, sotto la guida del Villari, del Bartoli, del Trezza, del Comparetti, del Giuliani, del Conti, del Tocco, del Vitelli e di altri professori, illustri non meno per meriti scientifici che per virtù ed opere patriottiche, rafforzarono potentemente l'intelletto, offri-

rono già da scolari i primi saggi di proficui studî e poi, emulando i maestri, onorarono con la loro dottrina e con i loro scritti la cattedra.

Subito dopo ottenuta la laurea, il Rondoni andò ad insegnare Filosofia nel liceo comunale di Velletri; ma vi rimase un solo anno, per ritornare ad iscriversi nel nostro Istituto superiore. E la ragione fu questa: egli si era precedentemente iscritto ai corsi di Filosofia non tanto per naturale inclinazione, quanto per l'alta stima e l'affetto che lo legavano ad Augusto Conti, suo compaesano; se non che, si sentiva attratto di preferenza agli studi storici, nei quali aveva dato qualche promettente saggio ancor prima di laurearsi. Ora, seguendo per altri due anni corsi complementari e di perfezionamento e dedicandosi di preferenza alle discipline storiche, nel 1880 conseguì la laurea in Lettere, avendo presentato una tesi di storia, alla quale gli esaminatori assegnarono i pieni voti con lode, e ne deliberarono la pubblicazione fra gli *Atti* dell'Istituto.

Nei primi sette anni di insegnamento nelle scuole regie, il Rondoni resse le cattedre di Lettere classiche nel ginnasio di Siena e di Storia e Geografia nei Licei di Prato e di Siena. Fu questo un periodo di grande operosità didattica e scientifica del giovane professore; talchè, quando nel 1887 egli si presentò al concorso per titoli, bandito per la cattedra di Storia e Geografia del Liceo Dante di Firenze, superò facilmente gli altri concorrenti ed ebbe il posto, che ha occupato fino al termine della sua lunga carriera d'insegnamento. Così, ritornato nella prima e natural sede dei suoi studi, potette con maggior facilità attendere ad essi nelle ore, che le assidue cure della scuola gli lasciavano libere. Fu nell'*Archivio* compagno nostro, desiderato e diligente; la

Società Colombaria lo annoverò fra i suoi soci urbani, l'Accademia degli Euteleti di S. Miniato lo scelse suo Presidente, il Consiglio provinciale scolastico ed il Consiglio del R. Educatorio di Foligno lo vollero fra i loro membri. Si tennero onorate del nome e della collaborazione di lui la « Pro cultura », la Società Dantesca italiana, la Società per la Storia del Risorgimento Nazionale ed altre Accademie letterarie e scientifiche. Nel 1907 la R. Deputazione Toscana di Storia Patria, che da più anni aveva fra i suoi corrispondenti il Rondoni, lo nominava socio ordinario. Nel dicembre del 1917, la Società Storica della Valdelsa invitava Giuseppe Rondoni ad assumere la direzione della rivista.

Andrei troppo in lungo se volessi dare l'elenco completo delle pubblicazioni del nostro amico, avendone sott'occhio oltre centoventi, riflettenti gli argomenti più varî, di storia, di letteratura, di pedagogia: mi limiterò ad un breve cenno od ai titoli dei principali lavori, raggruppandoli per affinità di materia.

Il Rondoni considerò nei suoi primi scritti la storia della città che lo vide nascere, S. Miniato al Tedesco; nè in questo prediletto argomento si fermò ai saggi giovanili, ma vi ritornò a più riprese nell'età matura. Ed il soggetto ne valeva la pena, perchè v'ha un periodo del Medio Evo, nel quale la storia di S. Miniato oltrepassa i limiti dell'interesse puramente locale per abbracciare le vicende, non pure della Toscana e dell'Italia, ma quelle della storia generale d'Europa, quando cioè gli imperatori Tedeschi fecero di S. Miniato il centro della loro amministrazione in Toscana. Nel 1886 videro la luce le *Memorie storiche di S. Miniato al Tedesco;* e per una seconda edizione di questo lavoro, che è mancata alle stampe, il Rondoni aveva ultimamente raccolto

molto altro materiale. Alla storia di S. Miniato od a soggetti affini appartengono le seguenti monografie: *La Rocca di S. Miniato al Tedesco e la morte di Pier della Vigna; L'ultimo lembo della Valdelsa e lo Statuto di una lega del contado fiorentino; Spigolature degli atti del Potestà di S. Gimignano negli anni 1227-1270; Uno sguardo alla Rocca ed alla Storia di S. Miniato al Tedesco; Arte e Storia nel Convento e Chiesa dei SS. Jacopo e Lucia di S. Miniato al Tedesco; Un piccolo ed importante Comune medievale Toscano: S. Miniato al Tedesco.*

Indirizzati pertanto i suoi studi sopra la storia italiana del Medio Evo, il Rondoni rivolse anche la sua attenzione alle istituzioni dell'antico Comune di Firenze, ed in ispecie alla formazione ed allo sviluppo degli Statuti di questa città. È ben noto che non si conservano compilazioni dei Costituti fiorentini anteriori al sec. XIV, alla distanza di circa un secolo e mezzo dai giuramenti dei Consoli, che furono i primi Statuti della città libera. Il Rondoni (seguito poi in queste ricerche da altri) si propose di raccogliere dalle serie degli Atti dell'Archivio fiorentino di Stato anteriori al sec. XIV, ed in particolare dalla ricchissima raccolta delle pergamene del Diplomatico, i più antichi frammenti dei Costituti fiorentini. Fu questo il lavoro presentato come tesi di laurea in Lettere e pubblicato fra gli *Atti* dell' Istituto Superiore. Altri soggetti di Storia fiorentina il Rondoni trattò negli opuscoli: *Il franco ed esperto cavaliere messer Barone dei Mangiadori; Ordinamenti e vicende principali dell'antico Studio fiorentino; I giustiziati a Firenze dal sec. XV al sec. XVIII.*

La ricchezza dei monumenti e dei documenti storici della Siena medievale non mancò di attrarre l'attenzione e lo studio del Rondoni, non solo durante gli anni della

sua residenza scolastica colà, ma anche in tempi posteriori, quando rivisitò più volte quella bella città e, appunto per ragione di studio, vi soggiornò. I suoi scritti senesi si iniziano con uno studio letterario, le *Laudi drammatiche dei Disciplinati di Siena.* Poi, come frutto di accurate ricerche nell'Archivio di Stato senese, e specialmente nella celebre Serie dei *Caleffi*, pubblicò l'apprezzato studio *Sena vetus, o il Comune di Siena dalle origini alla battaglia di Montaperti.* Ma il più importante, ed a lui più caro, lavoro di cose senesi furono le *Tradizioni popolari e leggende di un Comune medievale e del suo contado.* In seguito, in una conferenza, letta alla Accademia dei Rozzi, presentò nuovo materiale sopra lo stesso argomento, sotto il titolo: *Leggende, novellieri e teatro dell'antica Siena;* ed anche negli ultimi anni della sua vita, fatte ulteriori ricerche, ebbe in mente di riprendere a mano il lavoro. Altri suoi opuscoli dell'istessa indole sono i seguenti: *Appunti sopra alcune leggende popolari di Pisa, della Lunigiana e di S. Miniato al Tedesco; Alcune fiabe dei contadini di S. Miniato al Tedesco in Toscana.*

Lo scolaro prediletto di Augusto Conti, che fu portabandiera del battaglione universitario sui campi di Curtatone e di Montanara, non avrebbe certo trascurato nei suoi studi l'eroico periodo del nostro Risorgimento nazionale. Fra le molte monografie sopra tal soggetto citeremo le seguenti: *Un gran carattere: lettere e documenti del Barone Bettino Ricasoli; Un cronista popolano dei tempi della dominazione francese in Toscana; Uomini e cose del Risorgimento nazionale italiano nel carteggio di G. P. Vieusseux; Due vecchi giornali del Risorgimento Nazionale (La Vespa e lo Stenterello); La politica italiana nel 1861; Il giornale « Lo Statuto », e la reazione nel*

1850-51 in Toscana; Giornali di Livorno nel 1848-49 (il Corriere Livornese, il Calambrone e l' Inferno); il Piovano Arlotto; I giornali umoristici fiorentini del triennio glorioso; La voce del Popolo; Anti-Lampione, giornale fiorentino del 1848; Archivio comunale di S. Miniato al Tedesco. Deliberazioni municipali relative al Risorgimento Nazionale (1848-61); Stampa clandestina in Firenze nel 1850-51; La Gazzetta dei Tribunali di Firenze e la reazione in Toscana dal 1851 al 1853; Due supplementi di Giornali fiorentini del 1849 e 1859 - Ricordi di Niccolò Roffia, ecc.

Lasciamo da parte le numerose recensioni e conferenze del Rondoni; e diamo invece i titoli di alcuni scritti d'indole didattica e scolastica, cioè: *Due parole di avviamento allo studio della storia antica; Potenza educatrice dell'affetto nella letteratura e nella scuola: Storia e Geografia storica nei nostri Licei; Compendio di Geografia storica per uso delle Scuole classiche; Letture storiche, con particolare riguardo all' Italia; Relazione al Sindaco di Firenze per la scelta dei libri di testo nelle Scuole elementari del Comune di Firenze; A proposito della riforma della Scuola Media; Disegno di Storia del Medioevo, Moderna e Contemporanea.*

Se si considera che la maggior parte degli insegnanti di Liceo, anche fra i più valorosi, se non lasciano, dopo i primi anni d'insegnamento, la cattedra liceale per ascendere alla universitaria, abbandonano gli studi originali e le pubblicazioni, perchè il faticoso lavoro scolastico li assorbe quasi del tutto, li stanca e li deprime, è tanto più apprezzabile la costanza del Rondoni nel continare i suoi studi, mentre le cure della scuola e della famiglia lo tenevano occupato da mane a sera. Vero è che lo sforzo eccessivo doveva, purtroppo, fiac-

care prima del tempo la sua fibra, ch'era stata, nella gioventù e nella maturità, sana e robusta; onde il compianto amico, caduto, si può dire, sulla breccia, non ha avuto il conforto di poter godere, circondato dall'affetto dei suoi, qualche lustro di meritato riposo, ch'egli sognava di trascorrere, non nell'inerzia intellettuale, contraria alla sua natura, ma in mezzo ai suoi libri ed ai suoi studi prediletti.

Firenze.

Pietro Santini.

ELENCO DEI COLLABORATORI
dell'ARCHIVIO STORICO ITALIANO nel 1919

(I nomi dei nuovi collaboratori sono preceduti da *)

Allodoli Ettore. - *Fermo.*
Battelli Guido. - *Firenze.*
Bernardy Amy A. - *Firenze.*
* Cessi Roberto. - *Venezia.*
* D'Amia Amerigo. - *Pisa*
Del Lungo Isidoro. - *Firenze*
Del Vecchio Alberto. - *Firenze.*
* Falco Giorgio. - *Roma.*
* Foà Ada. - *Firenze.*
Frati Carlo. - *Bologna.*
Gamerra Edgardo. - *Bologna.*
Giorgetti Alceste. - *Firenze.*
Guerri Domenico. - *Firenze.*
Lumini Carlo Alberto. - *Arezzo.*
Maggini Francesco. - *Firenze.*
Nicastro Sebastiano. - *Prato*
* Ottokar Niccolò. - *Firenze.*
Pagliai Luigi. - *Pisa.*
Panella Antonio. - *Firenze.*
Pellegrini Carlo. - *Livorno.*
Puglisi Mario. - *Firenze.*
Ramorino Felice. - *Firenze.*
Rondoni Giuseppe. - *Firenze.*
Santini Pietro. - *Firenze.*
* Sapori Armando. - *Firenze.*
* Stefanini Giuseppe. - *Firenze.*

TAVOLA ALFABETICA

del vol. II del 1919 (disp. 295-296)

INDICE

Memorie e documenti.

Recensioni.

Notizie.

Necrologia.

DONATO SANTARELLI, *responsabile*

11-1922 - AQUILA - OFFICINE GRAFICHE VECCHIONI, Via G. Verdi, 13

Archivio storico italiano